



NORME DI ATTUAZIONE

Stesura approvata con delibera del Consiglio Provinciale n° 19 del 30/03/2004

Testo coordinato a seguito di:

**Variante al PTCP sul sistema della mobilità provinciale
approvata con delibera del Consiglio Provinciale n° 29 del 31/03/2009**

**Variante al PTCP in materia di insediamenti commerciali (POIC)
approvata con delibera del Consiglio Provinciale n° 30 del 07/04/2009**

**Variante specifica al PTCP in materia di insediamenti commerciali (POIC)
approvata con delibera del Consiglio Provinciale n° 29 del 10/05/2010**

**Variante al PTCP in recepimento del Piano Regionale di Tutela delle Acque
approvata con delibera del Consiglio Provinciale n° 15 del 04/04/2011**

**Variante non sostanziale al PTCP in recepimento dei Piani Stralcio dei bacini dei
torrenti Samoggia e Senio e aggiornamenti - rettifiche errori materiali
approvata con delibera del Consiglio Provinciale n° 27 del 25/06/2012**

STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO

Cabina di regia

Piero Paolo Cavalcoli (coordinatore generale – Dirigente Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti)

Rudi Fallaci (progettista e consulente generale - Tecnicoop scrl)

Bruno Alampi (Responsabile U.o. Programmazione, Politiche per la casa e Divulgazione), Paola Altobelli (Dirigente Servizio Pianificazione Paesistica), Fausto Anderlini (Dirigente Unità speciale Studi per la Programmazione), Donatella Bartoli (Responsabile Ufficio istruttorio Urbanistica Concertata), Valentina Beltrame (Dirigente Servizio Amministrativo Ambiente), Gabriele Bollini (Dirigente Servizio Valutazione Impatto Ambientale), Rossella Bonora (Dirigente Servizio apicale Informatica e Sistemi Informativi), Adelmo Caselli (Dirigente Servizio apicale Artigianato Commercio e Industria), Giovanni Cherubini (Dirigente Settore Servizi alla Persona e alla Comunità), Alessandro Delpiano (Responsabile Servizio PTCP), Simonetta D'Ettorre (Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali), Piera Domeniconi (Dirigente Settore Cultura, Turismo e Sport), Alessandro Farnè (Circondario di Imola), Mariangiola Galligani (Responsabile U.o. Programmazione Strategica e Riforme Istituzionali), Maura Guerrini (Dirigente Servizio Aiuti alle Imprese e Sviluppo Rurale), Pier Paolo Lanzarini (Responsabile U.o. Educazione e Sistema Informativo Ambientale), Pietro Luminasi (Dirigente Settore Viabilità), Elettra Malossi (Responsabile U.o. Ufficio istruttorio PSC, POC, PRG e varianti), Gianni Melloni (Segretario Conferenza Metropolitana), Paolo Natali (Dirigente Settore Ambiente), Donato Nigro (Dirigente Servizio Trasporti), Roberto Olivieri (Dirigente Unità speciale Servizi di Comunicazione), Claudio Paltrinieri (Dirigente Settore Edilizia), Petrucci Giuseppe (Responsabile Servizio Urbanistica), Sandra Sabatini (Dirigente Servizio Amministrativo Pianificazione Territoriale e Trasporti), Giampaolo Soverini (Dirigente Servizio Assetto Idrogeologico), Stefano Stagni (Responsabile U.o. Amministrativa Pianificazione Territoriale), Michele Tropea (Responsabile U.o. Reti Infrastrutturali e Sostenibilità Urbana), Giovanni Vecchi (Dirigente Servizio apicale Tutela e Sviluppo Fauna).

Coordinamento di Piano

Alessandro Delpiano (responsabile)

Gualtiero Agazzani, Bruno Alampi, Paola Altobelli, Giulia Angelelli*, Donatella Bartoli, Luca Bellinato, Cristina Bocchi*, Gabriele Bollini, Piero Cavalcoli, Catia Chiusaroli, Mariangela Corrado*, Maria Grazia Cuzzani, Giuseppe De Togni, Federico Dagna, Andrea Diolaiti, Lucia Ferroni*, Fiorillo Giorgio, Chiara Girotti*, Graziella Guaragno*, Marco Guerzoni, Marcella Isola*, Pier Paolo Lanzarini, Elettra Malossi, Chiara Manaresi, Barbara Marangoni*, Ruggero Mazzoni*, Paolo Natali, Claudio Paltrinieri, Antonio Papace, Michele Pasqui, Giuseppe Petrucci, Valeria Restani, Michele Sacchetti*, Alida Spuches*, Michele Tropea.*

Consulenti: Rudi Fallaci (progettista e consulente generale - Tecnicoop scrl), Aurelio Bruzzo (finanza locale), Alberto Bucchi (infrastrutture autostradali), Roberto Camagni (dispersione insediativa), Stefano Ciurnelli (mobilità), Fabio Dani (giuridico-amministrativo), Willy Husler (trasporto pubblico), Maurizio Pirazzoli (territorio rurale), Edoardo Preger (riqualificazione urbana), Piergiorgio Rocchi (territorio rurale e paesaggio), Marco Spinedi (logistica), Paolo Trevisani (turismo e del territorio montano), Fabio Tunioli (territorio rurale)

Definizione del Quadro Conoscitivo

Chiara Girotti, Graziella Guaragno (coordinatrici)

Donatella Bartoli, Luca Bellinato, Cristina Bocchi*, Rossella Bonora, Manila Bonvicini, Filippo Boschi*, Irene Bugamelli*, Mariangela Corrado*, Anna Cutrone, Maria Grazia Cuzzani, Federico Dagna, Barbara Gualandi*, Marco Guerzoni, Alberto Dall'Olio, Giuseppe De Togni, Andrea Diolaiti, Pier Paolo Lanzarini, Elena Lazzari*, Elettra Malossi, Manuela Mattei, Marco Mondini, Giuseppe Petrucci, Stefano Pezzoli*, Claudia Piazza, Riccardo Sabbadini, Michele Zanon, Daniela Zara, Loris Zollo.

Definizione della Valsat

Gabriele Bollini (coordinatore)

Luca Bellinato, Irene Bugamelli, Catia Chiusaroli, Alberto Dall'Olio, Alessandro Delpiano, Giorgio Fiorillo, Paola Galloro, Marco Guerzoni, Marcella Isola*, Pier Paolo Lanzarini, Elettra Malossi, Paola Mingolini, Simona Savini, Simona Tondelli.*

Atti amministrativi - Segreteria organizzativa

Valeria Restani, Sandra Sabatini, Stefano Stagni (coordinatori)

Maria Pia Baldisserrri, Chiara Capelli, Lucia Casadei Monti, Claudia Corazza, Antonio Dalmasso, Raffaele Felletti, Silvia Guidi, Simona Landi, Lisa Mazzoni, Maria Pia Mezzini, Maria Cristina Pacelli, Antonella Pizziconi, Roberta Polmonari, Rosanna Poluzzi, Angelo Pontoniere, Claudia Rossi, Livia Sonzio, Giuseppe Vischetti*.

Progetto grafico: Manuela Mattei

Elaborazioni cartografiche: Barbara Gualandi, Italo Mairo*, Alida Spuches**

Elaborazioni informatiche: Maria Grazia Cuzzani, Federico Dagna

COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO INTERDISCIPLINARI

“AERE” Aria, energia, rumore, elettromagnetismo

Gabriele Bollini (coordinatore)

Luca Bellinato, Irene Bugamelli*, Alberto Dall'Olio, Alessandro Delpiano, Andrea Diolaiti, Chiara Girotti*, Mariangela Guizzardi, Pier Paolo Lanzarini, Elettra Malossi, Patrizia Mastropaolo*, Francesco Mazza*, Ursula Montanari*, Claudio Paltrinieri, Antonella Pizziconi, Riccardo Sabbadini, Elena Tagliani, Simona Tondelli*, Gabriele Zanini*.

Il gruppo di lavoro si è avvalso della collaborazione di:

Azienda USL Città di Bologna – Dipartimento di prevenzione, Azienda USL Bologna Sud – Dipartimento di prevenzione, Azienda USL Bologna Nord – Dipartimento di sanità pubblica, Azienda USL Imola – Dipartimento di sanità pubblica, ARPA – Regionale, ARPA – Sez. provinciale, ARPA – SMR.

Acqua e difesa del suolo

Paolo Natali (coordinatore)

Bruno Alampi, Siro Albertini, Marco Aleotti, Valentina Beltrame, Gabriele Bollini, Claudio Camporesi, Franco Capra, Paola Cavazzi, Andrea Diolaiti, Vincenzo Donati, Mariangiola Galligani, Salvatore Gangemi, Paola Mingolini, Paolo Natali, Attilio Nicoletti, Claudio Paltrinieri, Luca Piana, Stefano Pisauri, Angelo Premi*, Maria Romani*, Riccardo Sabbadini, Giampaolo Soverini.

Il gruppo di lavoro si è avvalso della collaborazione di:

Autorità di Bacino del Reno, Consorzio della Bonifica Renana, Consorzio di Bonifica Reno Palata, Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale, HERA Spa, AMI Azienda multiservizi intercomunale – Imola, Azienda USL Città di Bologna – Dipartimento di prevenzione, Azienda USL Bologna Sud – Dipartimento di prevenzione, Azienda USL Bologna Nord – Dipartimento di sanità pubblica, Azienda USL Imola – Dipartimento di sanità pubblica, ARPA – Direzione generale, ARPA – Sez. provinciale di Bologna, Comunità Montana zona 9 – Valle del Samoggia, Comunità Montana zona 10 -Alta e Media Valle del Reno, Comunità Montana zona 11 – Cinque Valli Bolognesi, Comunità Montana zona 12 – Valle del Santerno, Regione Emilia Romagna – Assessorato Ambiente, Ministero dei Lavori Pubblici – Servizio Idrografico e Mareografico.

Assetto territoriale

Claudio Paltrinieri (coordinatore)

Rudi Fallaci (progettista e consulente generale Tecnicoop srl).

Bruno Alampi, Donatella Bartoli, Luca Bellinato, Ferdinando Benuzzi, Cristina Bocchi, Gianluca Bortolini, Filippo Boschi*, Catia Chiusaroli, Anna Comparin*, Maria Grazia Cuzzani, Alessandro Delpiano, Andrea Diolaiti, Alessandro Farnè, Paola Galloro, Marco Gandelli*, Marco Geremia*, Graziella Guaragno*, Marco Guerzoni, Marcella Isola*, Elena Lazzari*, Elettra Malossi, Chiara Manaresi, Sabrina Massaia, Barbara Marangoni*, Antonio Papace, Michele Pasqui, Lorenzo Perone, Giuseppe Petrucci, Claudia Piazza, Chiara Pice*, Cesare Pilan*, Giulio Saturni*, Alida Spuches*, Federica Torri, Michele Tropea, Loris Zollo.*

Il gruppo di lavoro si è avvalso della collaborazione di:

Autorità di Bacino del Reno, Consorzio della Bonifica Renana, Consorzio di Bonifica Reno Palata, Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale, HERA-Bologna, HERA-AMI, ARPA – Sez. provinciale di Bologna, Comunità Montana zona 9 – Valle del Samoggia, Comunità Montana zona 10 – Alta e media Valle del Reno, Comunità Montana zona 11 – Cinque Valli Bolognesi, Comunità Montana zona 12 – Valle del Santerno, Regione Emilia Romagna – Assessorato Ambiente, Servizio Paesaggio, Servizio Monitoraggio del Sistema Insediativo, Servizio Programmazione Territoriale, Assessorato Commercio,

Assessorato alle attività produttive, ERVET, IBACN, Soprintendenza per i Beni Archeologici, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio;

Assetto della mobilità

Piero Paolo Cavalcoli, Claudio Paltrinieri (coordinatori)

Eros Avoni, Luca Bellinato, Ivan Beltramba, Daniele Bertocchi*, Massimo Biagetti, Gabriele Bollini, Franca Bonaveri, Serena Borsari, Filippo Boschi*, Irene Bugamelli*, Daniela Cavallini*, Gabriele Cesari, Catia Chiusaroli, Giuseppe Colarossi, Alberto Dall'Olio, Franco Dibiasi* (Tecnicoop srl), Massimo Farina*, Lucia Ferroni*, Giorgio Fiorillo, Vito Galante, Pietro Luminasi, Luca Marchetti, Carlo Michelacci*, Paola Mingolini, Ursula Montanari*, Paolo Natali, Donato Nigro, Antonio Papace, Lorenzo Perone, Cesare Pisan*, Sandra Sabatini, Francesco Salvaggio, Claudio Spalletti*, Stefano Stagni, Michele Tropea, Sabrina Tropea.

Territorio Rurale e paesaggio

Paola Altobelli (coordinatrice)

Bruno Alampi, Clara Alcacer Colomer*, Donatella Bartoli, Mariangela Corrado*, Renata Curina*, Alberto Dall'Olio, Alessandro Delpiano, Giuseppe De Togni, Fabio Falleni, Alessandra Furlani*, Paola Galloro, Chiara Girotti*, Maura Guerrini, Marco Guerzoni, Martino Guidorizzi, Ubaldo Marchesi, Patrizia Mastropaolo*, Massimiliano Musiani, Maria Luisa Mutschlechner*, Guillermo Navarro Mengual, Stefano Pezzoli*, Maria Stella Petrucci, Claudia Piazzi, Riccardo Sabbadini, Patrizia Tassinari*, Silvana Sani*, Sergio Santi, Mariagrazia Tovoli, Daniela Zara.

Il gruppo di lavoro si è avvalso della collaborazione di:

Comunità Montana zona 9 – Valle Samoggia, Comunità Montana zona 10 – Alta e media Valle del Reno; Comunità Montana zona 11 – Cinque Valli Bolognesi, Comunità Montana zona 12 – Valle Santerno, Regione Emilia Romagna – Servizio Paesaggio, Ufficio Pedologico, Servizio Sviluppo Sistema Agroalimentare -, Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrarie, IBACN, Soprintendenza per i Beni Archeologici, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.

Aspetti Demografici

Fausto Anderlini (coordinatore)

Alessandro Delpiano, Giorgio Fiorillo, Mariangiola Gallingani, Tommaso Gennari, Chiara Girotti*, Barbara Gualandi*, Marco Guerzoni, Marco Mondini, Nazario Morsillo*, Valeria Restani, Michele Tropea, Michele Zanoni.

Commissione Tecnica per la redazione dei materiali del PTCP

Roberto Olivieri (coordinatore)

Bruno Alampi, Claudia Corazza, Mariangiola Gallingani, Manuela Mattei, Valeria Restani, Sonia Trincolato.

Esprimiamo un sentito ringraziamento agli amministratori e ai tecnici dei Comuni la cui collaborazione è risultata decisiva per l'elaborazione del Piano.

Inoltre ringraziamo tutte le istituzioni, gli enti e le associazioni che hanno partecipato con interesse e dedizione alle varie fasi di lavoro e di confronto.

**Collaboratori*

NB: Le strutture organizzative relative alle varianti al PTCP in materia di Mobilità e Insediamenti commerciali e Tutela delle acque sono consultabili nei siti tematici

PROVINCIA DI BOLOGNA

Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti

via San Felice, 25 – 40122 Bologna

tel. 051/6598509 – fax 051/6598524

<http://cst.provincia.bologna.it/ptcp/>

e-mail: ptcp@provincia.bologna.it

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	13
TITOLO 1 - NATURA, CONTENUTI ED EFFICACIA DEL PIANO.....	13
Art. 1.1 - Natura e finalità del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.....	13
Art. 1.2 - Oggetto del Piano.....	13
Art. 1.3 - Elaborati costitutivi del Piano.....	14
Art. 1.4 - Efficacia del Piano	16
Art. 1.5 - Definizioni.....	18
Art. 1.6 - Articolazione e carattere delle Norme.....	35
Art. 1.7 - Valore delle individuazioni grafiche	35
TITOLO 2 - RAPPORTI CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE.....	36
Art. 2.1 - Concorso del PTCP agli atti di pianificazione e programmazione sovraordinata.....	36
Art. 2.2 - Rapporto del PTCP con gli atti di pianificazione e programmazione generale e settoriale della Provincia	37
Art. 2.3 - Rapporto del PTCP con gli atti di pianificazione e generale e settoriale dei Comuni	38
Art. 2.4 - Definizione della procedura per la localizzazione di nuovi invasi.	39
PARTE II - TUTELA ED EVOLUZIONE DEI SISTEMI AMBIENTALI, DELLE RISORSE NATURALI E STORICO CULTURALI E SICUREZZA DAI RISCHI AMBIENTALI	40
TITOLO 3 - PIANIFICAZIONE INTEGRATA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E PAESAGGISTICHE.....	40
Art. 3.1 - Unità di paesaggio di rango provinciale: definizione, finalità, obiettivi e strumenti attuativi	40
Art. 3.2 - Obiettivi e indirizzi per le singole Unità di paesaggio.....	42
Art. 3.3 - Tutela della biodiversità e valorizzazione degli ecosistemi: obiettivi e strumenti	56
Art. 3.4 - Le reti ecologiche	57
Art. 3.5 - La rete ecologica di livello provinciale	59
Art. 3.6 - La rete ecologica di livello locale	62
Art. 3.7 - La rete dei siti Natura 2000	64
Art. 3.8 - Il sistema provinciale delle aree protette	66
TITOLO 4 - TUTELA DELLA RETE IDROGRAFICA E DELLE RELATIVE PERTINENZE E SICUREZZA IDRAULICA	70
Art. 4.1 - Finalità e obiettivi del Piano.....	70
Art. 4.2 - Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (AA).....	71
Art. 4.3 - Fasce di tutela fluviale (FTF)	75
Art. 4.5 - Aree ad alta probabilità di inondazione.....	85
Art. 4.6 - Aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali.....	88
Art. 4.7 - Conservazione e valorizzazione del demanio fluviale e progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle aree fluviali e perifluviali	89
Art. 4.8 - Gestione dell'acqua meteorica	90
Art. 4.9 - Controllo delle prestazioni complessive e della gestione del sistema idraulico	93
Art. 4.10 - Attraversamenti	94
Art. 4.11 - Norme di attuazione in materia di assetto della rete idrografica	94

**TITOLO 5 - TUTELA DELLA QUALITÀ E USO RAZIONALE DELLE RISORSE
IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 96**

Art. 5.1 -	Obiettivi di qualità delle acque.....	96
Art. 5.2 -	Aree sottoposte a particolare tutela.....	96
Art. 5.3 -	Norme per la tutela delle aree di cui all'art. 5.2	100
Art. 5.4 -	Misure per la riduzione dei carichi di acque reflue urbane.....	111
Art. 5.5 -	Misure per la riduzione dei carichi industriali	113
Art. 5.6 -	Misure per la riduzione dell'inquinamento veicolato dalle acque meteoriche	114
Art. 5.7 -	Riduzione alla fonte dei carichi diffusi.....	117
Art. 5.8 -	Deflusso minimo vitale.....	118
Art. 5.9 -	Pareri riguardanti il rilascio o il rinnovo di concessioni.....	119
Art. 5.10 -	Misure per la riduzione dei prelievi ad uso civile	120
Art. 5.11 -	Misure per la riduzione dei prelievi nel settore agricolo	120
Art. 5.12 -	Misure per la riduzione dei prelievi nel settore industriale	121
Art. 5.13 -	Interventi sperimentali per il miglioramento della capacità autodepurativa del reticolo idrografico minore.....	122

TITOLO 6 - TUTELA DEI VERSANTI E SICUREZZA IDROGEOLOGICA 123

Art. 6.1 -	Obiettivi del Piano.....	123
Art. 6.2 -	Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate	124
Art. 6.3 -	Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: aree in dissesto	125
Art. 6.4 -	Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: aree di possibile evoluzione e aree di influenza del dissesto	125
Art. 6.5 -	Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: aree da sottoporre a verifica.....	126
Art. 6.6 -	Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: norme per la realizzazione di interventi urbanistico-edilizi	127
Art. 6.7 -	Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: norme per usi agroforestali.....	128
Art. 6.8 -	Elementi a rischio da frana da sottoporre a verifica nelle UIE R1, R2, R3 ed R4	130
Art. 6.9 -	Attitudini alle trasformazioni edilizie e urbanistiche nel territorio del bacino montano.....	131
Art. 6.10 -	Sistema rurale e forestale nei bacini montani	133
Art. 6.11 -	Norme di attuazione in materia di assetto idrogeologico	135
Art. 6.12 -	Abitati da consolidare o da trasferire	136
Art. 6.13 -	Contenuti del Quadro Conoscitivo dei PSC in materia di tutela dei versanti e sicurezza idrogeologica	137

**TITOLO 7 - TUTELA DI ALTRI SISTEMI, ZONE ED ELEMENTI NATURALI E
PAESAGGISTICI 139**

Art. 7.1 -	Sistema di crinale e sistema collinare.....	139
Art. 7.2 -	Sistema delle aree forestali	142
Art. 7.3 -	Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale.....	146
Art. 7.4 -	Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura.....	150
Art. 7.5 -	Zone di tutela naturalistica.....	152
Art. 7.6 -	Crinali, calanchi e dossi.....	156
Art. 7.7 -	Viabilità panoramica	157
Art. 7.8 -	Divieto di installazioni pubblicitarie	157

TITOLO 8 - TUTELA DELLE RISORSE STORICHE E ARCHEOLOGICHE..... 159

Art. 8.1 -	Obiettivi del PTCP per il sistema insediativo storico.....	159
Art. 8.2 -	Zone ed elementi di interesse storico-archeologico.....	159
Art. 8.3 -	Centri storici	166
Art. 8.4 -	Zone di interesse storico-testimoniale: il sistema storico degli usi civici e delle bonifiche	168
Art. 8.5 -	Elementi di interesse storico-testimoniale: le strutture e infrastrutture insediative storiche	169

PARTE III - EVOLUZIONE DEL SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI E DELLE INFRASTRUTTURE..... 174

TITOLO 9 - AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E POLI FUNZIONALI..... 174

Art. 9.1 -	Disposizioni in materia di ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale.....	174
Art. 9.2 -	Disposizioni in materia di ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale	182
Art. 9.3 -	Prestazioni delle aree ecologicamente attrezzate	183
Art. 9.4 -	Disposizioni in materia di poli funzionali	187
Art. 9.5 -	Disposizioni in materia di insediamenti commerciali.....	193
Art. 9.6 -	Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante	224

TITOLO 10 - TERRITORIO URBANO 227

Art. 10.1 -	Obiettivi del PTCP riguardo all'evoluzione degli insediamenti urbani e direttive alla pianificazione di settore	227
Art. 10.2 -	Disposizioni in materia di parametri urbanistici.....	229
Art. 10.3 -	Indirizzi generali in materia di diritti edificatori e di perequazione urbanistica.....	231
Art. 10.4 -	Indirizzi generali in materia di disciplina urbanistica degli insediamenti, di riqualificazione urbana e di recupero degli insediamenti dismessi o in dismissione.....	233
Art. 10.5 -	Disposizioni in materia di dotazioni di attrezzature e spazi collettivi.....	236
Art. 10.6 -	Disposizioni specifiche per il territorio della pianura	239
Art. 10.7 -	Disposizioni specifiche per l'Unità di paesaggio della conurbazione bolognese.....	242
Art. 10.8 -	Disposizioni specifiche per il territorio collinare	245
Art. 10.9 -	Disposizioni specifiche per il territorio montano.....	248
Art. 10.10 -	Salvaguardia delle discontinuità del sistema insediativo e delle visuali dalle infrastrutture per la mobilità verso il territorio rurale e collinare	251

TITOLO 11 - TERRITORIO RURALE 253

Art. 11.1 -	Definizione di territorio rurale.....	253
Art. 11.2 -	Ruolo e obiettivi del PTCP per il territorio rurale.....	253
Art. 11.3 -	Indirizzi e direttive agli strumenti di pianificazione e di programmazione.....	254
Art. 11.4 -	Insedimenti ammissibili negli ambiti rurali.....	257
Art. 11.5 -	Disciplina degli interventi edilizi e di modificazione degli assetti morfologici o idraulici, funzionali alle attività produttive agricole	259
Art. 11.6 -	Disposizioni riguardo all'uso e riuso del patrimonio edilizio esistente per funzioni non connesse con l'attività agricola.....	260
Art. 11.7 -	Articolazione del territorio rurale in ambiti agricoli	262
Art. 11.8 -	Ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico	263
Art. 11.9 -	Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola	265
Art. 11.10 -	Ambiti agricoli periurbani	265

TITOLO 12 - DIRETTIVE E INDIRIZZI RIGUARDANTI L'INFRASTRUTTURAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER LA MOBILITÀ NEL TERRITORIO

BOLOGNESE 267

Art. 12.1 - Natura e finalità della variante al PTCP denominata PMP	267
Art. 12.2 - Elaborati costitutivi delPMP	267
Art. 12.3 - Obiettivi delPMP riguardo al sistema della mobilità e direttive alla pianificazione di settore...	268
Art. 12.4 - Componenti del sistema della mobilità	272
Art. 12.5 - Pianificazione della mobilità e strumenti urbanistici comunali	273
Art. 12.6 - Direttive per il Trasporto collettivo locale e i nodi di interscambio modale.....	274
Art. 12.7 - Politiche per il Servizio Ferroviario Metropolitano.....	277
Art. 12.8 - Politiche per il Trasporto Pubblico Locale su gomma extraurbano.....	279
Art. 12.9 - Disposizioni per agevolare la mobilità non motorizzata.....	282
Art. 12.10 - Ulteriori disposizioni e indirizzi per il soddisfacimento dell'obiettivo di sostenibilità del sistema della mobilità	283
Art. 12.11- Indirizzi per la logistica	285
Art. 12.12 - Gerarchia della rete viaria	286
Art. 12.13 - Disposizioni in materia di standard di riferimento e di fasce di rispetto stradale e ferroviario.	292
Art. 12.14 - Disposizioni per l'inserimento e la valutazione delle opere strategiche nella programmazione degli interventi sulla rete stradale	295
Art. 12.15 - Le opere strategiche prioritarie della viabilità provinciale	297
Art. 12.16 - Disposizioni per l'inserimento ambientale e la mitigazione degli impatti delle strade extraurbane	298
Art. 12.17 - Disposizioni per l'attuazione di politiche di internalizzazione dei costi del trasporto privato (Road Pricing).....	301
Art. 12.18 - Contenuti necessari degli atti di pianificazione urbanistica comunale in materia di mobilità...	301
Art. 12.19 - Elementi di Coordinamento tra la variante al PTCP denominata PMP ed il PTCP	305

TITOLO 13 - DISPOSIZIONI RIGUARDO ALLA SOSTENIBILITÀ DEGLI INSEDIAMENTI..... 308

Art. 13.1 - Dotazioni ecologiche e ambientali	308
Art. 13.2 - Requisiti degli insediamenti in materia di smaltimento e depurazione dei reflui	309
Art. 13.3 - Requisiti degli insediamenti in materia di gestione dei rifiuti.....	310
Art. 13.4 - Requisiti degli insediamenti in materia di uso razionale delle risorse idriche.....	313
Art. 13.5 - Requisiti degli insediamenti in materia di clima acustico	313
Art. 13.6 - Requisiti degli insediamenti in materia di inquinamento elettromagnetico.....	316
Art. 13.7 - Requisiti degli insediamenti in materia di ottimizzazione energetica	316
Art. 13.8 - Requisiti degli insediamenti in materia di qualità dell'aria.....	321

TITOLO 14 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE ESTRATTIVE E DI GESTIONE DEI RIFIUTI..... 324

Art. 14.1 - Direttive e indirizzi alla pianificazione di settore in materia di attività estrattive	324
Art. 14.2 - Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive.....	326
Art. 14.3 - Direttive e indirizzi alla pianificazione di settore in materia di gestione dei rifiuti	328
Art. 14.4 - Aree non idonee alla localizzazione di impianti per lo smaltimento o recupero dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi.....	332

TITOLO 15 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE 336

Art. 15.1 - Sviluppo del PTCP negli atti di pianificazione e programmazione provinciale.....	336
Art. 15.2 - Programma di attuazione del PTCP	336
Art. 15.3 - Promozione della formazione dei Piani Strutturali Comunali in forma associata	337
Art. 15.4 - Concertazione intercomunale degli strumenti urbanistici.....	338
Art. 15.5 - Accordi	339
Art. 15.6 - Perequazione territoriale delle risorse derivanti dai nuovi insediamenti produttivi secondari e terziari	340
Art. 15.7 - Concertazione degli oneri concessori e fiscali.....	341
Art. 15.8 - Programmazione dei servizi a livello sovracomunale	342
Art. 15.9 - Cooperazione fra Comuni e Provincia per la redazione degli strumenti urbanistici comunali.	342
Art. 15.10 - Strumenti attuazione del PTCP per la tutela della risorsa idrica.....	342

TITOLO 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE 344

Art. 16.1 - Adeguamento dei piani settoriali e dei piani urbanistici comunali.....	344
Art. 16.2 - Salvaguardia	344

INDICE ALLEGATI

Allegato A: Descrizione delle caratteristiche delle Unità di Paesaggio (sostituisce l'Elaborato G del PTPR).....	III
Allegato B: Obiettivi di qualità dei corsi d'acqua designati	XVIII
Allegato C: Viabilità panoramica (sostituisce l'Elaborato H del PTPR).....	XX
Allegato D: Complessi Archeologici e aree di concentrazione archeologica (sostituisce l'Elaborato N del PTPR).....	XXII
Allegato E: Elenco dei centri storici (sostituisce l'Elaborato I del PTPR).....	XXVI
Allegato F: Principali complessi architettonici storici non urbani.....	XXXI
Allegato G: Abitati da consolidare o trasferire (sostituisce l'Elaborato L del PTPR).....	XXXIII
Allegato H Accordi sottoscritti tra Provincia di Bologna e i Comuni dell'area bolognese per lo Schema Direttore Territoriale Metropolitano	XXXIV
Allegato I Schede delle aree perimetrate e zonizzate a rischio di frana nell'ambito del Bacino del Po	LXXII
Allegato L Elenco delle schede delle aree perimetrate e zonizzate a rischio di frana redatte dall'Autorita' di Bacino del Reno	LXXXVI

Allegato M	
Un progetto territoriale per il sistema commerciale bolognese.....	XCIII
Allegato N	
ACEA – Aree commerciali ecologicamente attrezzate - linee guida.....	XCVII
Allegato O	
Misure per la messa in sicurezza o prevenzione e riduzione del rischio relativo ad attività costituenti potenziali centri di pericolo delle zone di protezione delle acque sotterranee.....	CLVI

Legenda

(P) = norma prescrittiva (vedi art. 1.6)

(D) = direttiva (vedi art. 1.6)

(I) = norma di indirizzo (vedi art. 1.6)

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO 1 - NATURA, CONTENUTI ED EFFICACIA DEL PIANO

Art. 1.1 - Natura e finalità del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Bologna, di seguito denominato PTCP, è redatto secondo le disposizioni dell'art. 20 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 57 del D.Lgs. 112/1998 e dell'art. 26 della L.R. 20/2000.
2. Il PTCP costituisce atto di programmazione generale e si ispira ai principi della responsabilità, della cooperazione e della sussidiarietà nei rapporti con lo Stato, la Regione e fra gli enti locali, e della concertazione con le forze sociali ed economiche.

Art. 1.2 - Oggetto del Piano

1. Il PTCP considera la totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione che, alla luce dei principi di autonomia, di sussidiarietà e di leale cooperazione tra gli enti, definisce l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio le linee di azione della programmazione regionale.
2. Il PTCP è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale. A tal fine il piano:
 - a) articola e localizza gli interventi relativi al sistema infrastrutturale primario e alle opere di rilevanza nazionale e regionale in attuazione del principio di sussidiarietà, nel rispetto delle autonomie locali e dell'interesse generale dei cittadini;
 - b) individua, nel quadro degli obiettivi della pianificazione regionale, ipotesi di sviluppo dell'area provinciale, prospettando le conseguenti linee di assetto e di utilizzazione del territorio;
 - c) definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di strutture e servizi di interesse provinciale e sovracomunale;
 - d) definisce le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico-ambientali;
 - e) definisce i bilanci delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche, i criteri e le soglie del loro uso, stabilendo le condizioni e i limiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano dai confini amministrativi di ciascun ente;

- f) specifica ed articola la disciplina delle dotazioni territoriali,
- g) coordina l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con la realizzazione delle infrastrutture, opere e servizi di rilievo sovracomunale, da inserire prioritariamente nel programma triennale delle opere pubbliche della Provincia.
- h) Definisce le misure di tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica superficiale e sotterranea.

Art. 1.3 - Elaborati costitutivi del Piano

1. Sono elaborati costitutivi del PTCP:
 - il documento intitolato "Quadro conoscitivo" e i relativi allegati tematici;
 - il documento intitolato "Quadro conoscitivo – Variante in recepimento del PTA regionale";
 - il documento intitolato "Relazione generale" e i suoi Allegati:
 - Allegato 1: Indirizzi e linee guida per la redazione del progetto di rete ecologica di livello comunale;
 - Allegato 2: Prima individuazione degli edifici di interesse storico-architettonico;
 - Allegato 3: Indirizzi metodologici per l'individuazione degli elementi di interesse storico-testimoniale;
 - Allegato 4: "Piano di Azione – Linee guida per la gestione dei pSIC del territorio provinciale";
 - Allegato 5: Individuazione delle aree di danno per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante rientranti nel campo di applicazione del DM LL PP 09/05/2001;
 - Allegato 6: Tavola A: Elaborazione propedeutica alla redazione del PPGR con l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti;
 - il documento intitolato "Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale" e i suoi Allegati:
 - Allegato 1 – Buone pratiche per la gestione sostenibile delle acque
 - Allegato 2 – Schede di approfondimento sul riuso delle acque
 - Allegato 3 – Schema direttore "Reno Vivo"
 - Allegato 4 – Linee guida per il trattamento di case e nuclei isolati mediante fitodepurazione
 - Allegato 5 – Linee guida per la realizzazione di Fasce Tampone per la riduzione dell'inquinamento diffuso

- Allegato 6 – Interventi pilota di riqualificazione corsi d’acqua per la riduzione dei carichi diffusi
- Allegato 7 – Linee guida per la realizzazione di sistemi naturali estensivi per il trattamento delle acque di prima pioggia
- Allegato 8 – Approfondimento delle “Zone di Protezione delle acque sotterranee: aree di ricarica” nel territorio di pedecollina-pianura della Provincia di Bologna - Relazione tecnica a corredo della cartografia prodotta
- Allegato 9 – Approfondimento delle “Zone di Protezione delle acque sotterranee: aree di ricarica” nel territorio collinare montano della Provincia di Bologna - Relazione tecnica a corredo della cartografia prodotta
- le “Norme di attuazione” e i relativi Allegati:
 - Allegato A: Descrizione delle caratteristiche delle Unità di Paesaggio (sostituisce l’Elaborato G del PTPR);
 - Allegato B: Obiettivi di qualità dei corsi d’acqua;
 - Allegato C: Viabilità panoramica (sostituisce l’Elaborato H del PTPR);
 - Allegato D: Complessi archeologici e aree di concentrazione archeologica (sostituisce l’Elaborato N del PTPR);
 - Allegato E: Elenco dei centri storici (sostituisce l’Elaborato I del PTPR);
 - Allegato F: Principali complessi architettonici storici non urbani;
 - Allegato G: Abitati da consolidare o trasferire (sostituisce l’Elaborato L del PTPR);
 - Allegato H: Accordi sottoscritti fra la Provincia di Bologna e i Comuni in attuazione dello Schema Direttore Metropolitano;
 - Allegato I: Schede delle aree perimetrate e zonizzate a rischio di frana nell’ambito del Bacino del Po;
 - Allegato L: Elenco delle schede delle aree perimetrate e zonizzate a rischio di frana redatte dall’Autorità di Bacino del Reno;
 - Allegato M: Disposizioni sulle quote commerciali non attuate in riferimento alla conferenza dei servizi del 29 maggio 2000;
 - Allegato N: Acea – aree commerciali ecologicamente attrezzate linee guida;
 - Allegato O: Misure per la messa in sicurezza o prevenzione e riduzione del rischio relativo ad attività costituenti potenziali centri di pericolo delle zone di protezione delle acque sotterranee;
- la Tavola n.1: “Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali” in scala 1:25.000;

- la Tavola n.2A: “Rischio da frana, assetto versanti e gestione delle acque meteoriche” 1:25.000;
- la Tavola n.2B: “Tutela delle acque superficiali e sotterranee” in scala 1:50.000;
- la Tavola n.3: “Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilità” in scala 1:50.000;
- la Tavola n.4A: “Assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità” in scala 1:100.000;
- la Tavola n.4B: “Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità collettiva” in scala 1:100.000 - 1:50.000;
- la Tavola n.5: “Reti ecologiche” in scala 1:50.000;
- il documento intitolato “Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale”.
- il documento intitolato “Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale – Valsat/Rapporto ambientale di VAS” – Variante in recepimento del PTA regionale ed i suoi allegati e tavole;
 - Allegato 1 – Stima delle potenzialità di riduzione dei consumi finali nel settore civile;
 - Allegato 2 – Valutazione del carico rimovibile attraverso interventi su scarichi civili;
 - Allegato 3 – Stima del carico proveniente dagli sfioratori;
 - Allegato 4 – Analisi sull’efficacia delle fasce tampone;
- il documento intitolato “Dichiarazione di Sintesi e Misure adottate in merito al Monitoraggio - Variante in recepimento del PTA regionale”.

Art. 1.4 - Efficacia del Piano

1. Il PTCP, dando piena attuazione alle prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale 28/01/1993 n.1338, ha efficacia di piano territoriale con finalità di salvaguardia dei valori paesistici, ambientali e culturali del territorio, anche ai fini dell’art. 149 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n.490, e costituisce, in materia di pianificazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 24 comma 3 della L.R. 20/2000, l’unico riferimento per gli strumenti di pianificazione comunali e per l’attività amministrativa attuativa.
- 1bis. Il PTCP costituisce strumento di attuazione, adeguamento e perfezionamento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna, approvato dall’assemblea Regionale con deliberazione numero 40 del 21 dicembre 2005.
2. Nella tav. 1 e nel Quadro Conoscitivo, e specificamente nella tavola e tabelle del Capitolo E.8.1 degli allegati tematici, sono rappresentate alcune delle aree e

degli elementi che risultano tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. n.490/99, anche ai fini della individuazione in via sostitutiva da parte della Provincia di cui all'art. 46 comma 4 della L.R. 31/2002.

3. Dalla data di approvazione del PTCP sono abrogati:
 - il Piano Territoriale Infraregionale della Provincia di Bologna approvato dalla Regione con delibera n.1418 del 18/04/1995;
 - il Piano Territoriale Infraregionale dell'Assemblea dei Comuni dell'Imolese, approvato dalla Regione con delibera n.1419 del 18/04/1995;
4. Le disposizioni normative di cui al Titolo 4 e Titolo 6, nonché le individuazioni grafiche contenute nelle tav. 1 e 2 del PTCP a cui le predette norme fanno riferimento, costituiscono la disciplina di coordinamento e di attuazione dei seguenti Piani, che mantengono comunque la loro validità ed efficacia:
 - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) dei bacini del Fiume Reno e dei Torrenti Idice, Sillaro e Santerno, approvato dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione n.567 del 07/04/2003;
 - Piano Stralcio per il bacino del Torrente Samoggia: Aggiornamento 2007, approvato dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione n. 1925 del 17 novembre 2008;
 - Piano Stralcio per il sistema idraulico "Navile-Savena Abbandonato" approvato dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione n.129 del 08/02/2000;
 - Revisione Generale del Piano Stralcio per il bacino del Torrente Senio, approvato dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione n.1540 del 18/10/2010.

Per le parti di territorio ricomprese nell'ambito di competenza dell'Autorità di Bacino del Po si applicano le disposizioni del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po, approvato con DPCM del 24/05/2001.

La Provincia promuoverà, in collaborazione con la Regione e le rispettive Autorità di Bacino, un'azione di integrazione delle Norme dei Piani afferenti ai bacini idrografici del Reno e del Po.

5. In forza del precedente punto 4, le prescrizioni di cui agli artt. 4.11 punto 1 e art. 6.11 punto 2 del PTCP hanno un carattere immediatamente vincolante ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L 183/1989. I Programmi e i Piani degli enti locali, di sviluppo economico, di uso del suolo e di tutela ambientale, devono essere coerenti con le suddette disposizioni. Le Autorità competenti provvedono ad adeguare gli atti di pianificazione e di programmazione previsti dall'art.17, comma 4 della L 183/1989, alle prescrizioni del presente piano.

In relazione alle disposizioni di cui al quarto punto, si applica l'art 17, comma 6, della legge n.183 del 18.5.1989.

6. Sono fatte salve in ogni caso le vigenti disposizioni più restrittive riguardanti aree o immobili o porzioni di essi individuati nel presente Piano e contenute:

- nella legislazione e nella normativa statale e regionale in materia di opere pubbliche, di beni culturali ed ambientali e di aree naturali protette;
- negli strumenti di pianificazione comunale;
- in altri piani provinciali o sovraordinati.

Art. 1.5 – Definizioni

1. (P) Ai fini del presente piano si intende per:

- **Acque bianche contaminate (ABC):** Per ABC si intendono le acque di prima pioggia e le acque reflue di dilavamento così come definite dalle D.G.R. 286/2005 e D.G.R.1860/06.
- **Acque bianche non contaminate (ABNC):** Per ABNC si intendono tutte le acque meteoriche di “seconda pioggia” e tutte le acque meteoriche escluse dall’ambito di applicazione della D.G.R 286/2005 e D.G.R.1860/06.
- **Acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale, da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e attività domestiche.
- **Acque Grigie:** le acque reflue domestiche provenienti da lavabi, docce e vasche da bagno (escluse quindi le acque domestiche provenienti dai WC - vedi “Acque nere”).
- **Acque nere:** tutte le acque drenate dai sistemi fognari o, con riferimento a contesti di reti di scarico separate, le acque reflue domestiche provenienti dai WC
- **Acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
- **Acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue civili, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento.
- **Agglomerati:** l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.
- **Alloggio:** unità immobiliare ad uso residenziale; i Comuni definiscono la superficie media di riferimento dell'alloggio convenzionale in termini di SC (v.) ovvero di Su e Sac sulla base dei statistici riguardo alle caratteristiche del patrimonio edilizio e dell’attività edilizia nel comune stesso.
- **Alveo attivo (AA):** vedi art. 4.2 comma 1.
- **Aree ad alta probabilità di inondazione:** vedi art. 4.5 comma 1.
- **Aree di intervento:** vedi art. 4.6 comma 1.

- **Aree di localizzazione interventi:** vedi art. 4.6 comma 1.
- **Aree di potenziale localizzazione degli interventi:** vedi art. 4.6 comma 1.
- **Aree forestali (alias aree boscate):** terreni caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea e arbustiva spontanea o di origine artificiale in grado di produrre legno o altri prodotti classificati usualmente come forestali e di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna (vedi art. 7.2).

Sono inclusi nelle "Aree forestali" i 'soprassuoli boschivi' o 'boschi', i 'boschetti', gli 'arbusteti', le 'aree temporaneamente prive di vegetazione arborea' od arbustiva per cause naturali o artificiali, i 'castagneti da frutto', i 'rimboschimenti' intesi come impianti arborei di origine artificiale non soggetti ad interventi di carattere agronomico lasciati evolvere naturalmente o assoggettati ad interventi selvicolturali, le 'formazioni vegetali lineari'. Per la definizione dettagliata di 'soprassuoli boschivi' o 'boschi', 'boschetti', 'aree temporaneamente prive di vegetazione arborea' od arbustiva per cause naturali o artificiali, 'castagneti da frutto', 'rimboschimenti' e 'formazioni vegetali lineari' si rimanda alle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" approvate con delibera del Consiglio regionale n.2354 del 1/03/1995 e successive modificazioni.

Le "aree forestali" si differenziano dalle aree a vegetazione erbacea spontanea per la presenza diffusa ed uniforme di alberi ed arbusti che esercitano una copertura del suolo maggiore rispettivamente al 20% e al 40% dell'area di riferimento.

Per gli stessi effetti, non sono da considerarsi "area forestale":

- a) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 20% della loro superficie e sui quali non sia in atto una rinnovazione forestale;
- b) l'arboricoltura specializzata da legno;
- c) i filari di piante;
- d) i giardini e i parchi urbani.

- **Argini:** porzioni di terreno finalizzate a confinare masse d'acqua in quiete od in movimento a quote superiori a quelle del piano di campagna circostante.
- **Autorità di Bacino:** l'Autorità di Bacino competente per territorio, ossia quella del Reno ovvero quella del Po in relazione alle diverse aree di competenza.
- **Autorità idraulica competente:** ente o enti a cui sono assegnate dalla legislazione vigente le funzioni amministrative relative alla realizzazione di opere, rilascio concessioni, manutenzione e sorveglianza del *corso d'acqua* (v.) considerato; allo stato attuale sono, a seconda dei corsi d'acqua, il Servizio tecnico del bacino del Reno oppure i Consorzi di Bonifica; in prospettiva potranno essere anche i Comuni o le Comunità Montane.

- **Bacino montano:** territorio delimitato da spartiacque naturali le cui acque di superficie affluiscono tramite il reticolo idrografico nel *corso d'acqua* di fondovalle ed è delimitato verso la pianura dai confini delle *unità idromorfologiche elementari* (U.I.E. vedi);
 - **Boschi:** v. aree boscate.
 - **Canali filtranti:** scoline a bordo strada che permettono di immagazzinare le acque di pioggia provenienti dalle strade in un letto di materiale poroso e restituirle gradualmente, attraverso una bocca tarata, alla rete delle acque bianche.
 - **Capacità insediativa (urbana):** è la misura dell'entità degli insediamenti urbani in un determinato territorio - ad es. comunale - o in un determinato centro urbano; si distinguono, e si calcolano separatamente:
 - **la capacità insediativa in essere**, che è convenzionalmente misurata dal numero di alloggi esistenti ad una determinata data nel territorio considerato, ivi compresi quelli delle zone rurali, o nel centro urbano considerato;
 - **la capacità insediativa aggiuntiva:** che è la stima dell'entità degli ulteriori insediamenti urbani realizzabili con l'attuazione completa delle previsioni del Piano urbanistico generale vigente; convenzionalmente è data dal numero di alloggi aggiuntivi realizzabili, calcolato secondo la dimensione statistica media dell'*alloggio* (v.), e considerando:
 - il numero massimo di alloggi realizzabili nelle zone di nuova urbanizzazione con la piena utilizzazione della potenzialità edificatoria consentita e considerando che questa venga utilizzata interamente per realizzare alloggi;
 - la stima degli alloggi aggiuntivi realizzabili nelle aree urbanizzate attraverso operazioni significative di trasformazione urbana (ristrutturazione urbanistica, riconversione di insediamenti dismessi);
 - la stima degli alloggi aggiuntivi realizzabili con operazioni diffuse di recupero e cambio d'uso di edifici sparsi nelle zone rurali.

La stima non comprende viceversa:

 - gli alloggi realizzabili con operazioni diffuse di recupero edilizio, cambio d'uso, sostituzione edilizia e/o addensamento nel tessuto urbano consolidato;
 - gli alloggi realizzabili nelle zone agricole al servizio dell'agricoltura. - **la capacità insediativa teorica**, che corrisponde alla somma della capacità insediativa in essere e di quella aggiuntiva.
- **Capacità insediativa per attività produttive:** è la misura dell'entità degli insediamenti specializzati per attività produttive in un determinato territorio - ad es. comunale- o in un determinato centro urbano; si misura in mq.; in

analogia con la capacità insediativa urbana si distinguono, e si calcolano separatamente:

- **la capacità insediativa in essere**, che è convenzionalmente misurata dalla superficie territoriale delle aree già occupate da insediamenti specializzati per attività produttive;
 - **la capacità insediativa aggiuntiva**: che è convenzionalmente misurata dalla superficie territoriale delle aree interessabili da nuovi insediamenti specializzati per attività produttive; con l'attuazione completa delle previsioni del Piano urbanistico generale vigente;
 - **la capacità insediativa teorica**, che corrisponde alla somma della capacità insediativa in essere e di quella aggiuntiva.
- **Carico antropico**: è la misura della presenza umana in una determinata area, o immobile, o esposta a una determinata situazione, ed è data convenzionalmente dal numero di persone potenzialmente presenti e dalla durata presunta della loro permanenza in relazione alla funzione svolta.
 - **Carico urbanistico**: il carico urbanistico di un insediamento è l'insieme delle esigenze urbanistiche che questo determina. Si considerano l'entità delle dotazioni necessarie di infrastrutture per l'urbanizzazione, delle dotazioni di attrezzature e spazi collettivi, nonché delle dotazioni di parcheggi pertinenziali, in base alle dimensioni ed agli usi presenti o previsti nell'insediamento.
 - **Centro abitato**: ai sensi della definizione dell'ISTAT, è un aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici e generalmente determinanti un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso; nel presente Piano si intendono per centri abitati, salvo diversa precisazione, quelli considerati tali secondo il Censimento della popolazione e delle abitazioni del 2001.
 - **Ciglio di sponda**: linea che unisce i punti di maggior quota della *sponda* (v.)
 - **Corso d'acqua**: insieme delle aree che compongono l'ecosistema fluviale.
 - **Costruzione**: 'Costruzione edilizia', alias 'opera edilizia', o semplicemente 'costruzione' è qualsiasi manufatto, fissato al suolo o posto sul suolo o incorporato nel suolo, avente caratteristiche di stabilità e consistenza.

Ai fini del presente Piano le costruzioni edilizie sono classificate in quattro tipologie:

- gli *edifici* (o *fabbricati*),
- gli *impianti*, (o *strutture tecnologiche*),
- le *infrastrutture*,

- i *manufatti diversi*.

- **Densità edilizia territoriale** o **fondiarìa**: è il rapporto fra l'entità della superficie edificata o edificabile in una determinata area e l'estensione della sua *superficie territoriale* (v.) o *fondiarìa* (v.); è data dal rapporto SC/ST (densità territoriale) ovvero dal rapporto SC/SF (densità fondiarìa).
- **Deposito temporaneo** (di rifiuti): il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti nel rispetto delle condizioni previste all'art. 6, lettera m) del D.Lgs. 22/97.
- **Diritti edificatori**: è l'entità di edificazione potenziale che uno strumento urbanistico comunale riconosce e attribuisce di diritto ai soggetti proprietari di una determinata area o immobile (v.) o insieme di aree o immobili; non necessariamente coincide con la densità edilizia territoriale. L'entità dei diritti edificatori è misurata in termini di Superficie complessiva SC (v.) o in termini di Superficie utile e Superficie accessoria, in rapporto alla superficie dell'area.
- **Edificio**: Edificio è qualunque costruzione stabile di rilevanza spaziale tridimensionale, dotata di copertura, che delimita uno spazio (o più spazi, anche su più piani) funzionale a contenere più persone nell'atto di svolgere un'attività o in riposo. Rientrano fra gli edifici, fra l'altro, quelli costituiti da tettoie, pensiline, chioschi (non automatizzati), tensostrutture, cupole geodetiche, stadi coperti (anche solo parzialmente), parcheggi multipiano, serre fisse.
- **Fabbricato**: vedi *edificio*.
- **Fascia di ambientazione** di un'infrastruttura o di un impianto: fascia di larghezza variabile in relazione alle esigenze ed al contesto, da sistemare con idonei impianti vegetali, destinata a mitigare l'impatto visivo della nuova realizzazione dai principali punti di vista esterni ad essa, ed eventualmente, nei casi previsti, a costituire un corridoio ecologico quale unità funzionale della rete ecologica; la larghezza della fascia di ambientazione va definita in sede di progettazione. Per le strade vedi art. 10.6.
- **Fascia di rispetto** stradale e ferroviaria: fascia di terreno sulla quale esistono vincoli alla realizzazione di costruzioni o all'impianto di alberi o siepi; per le strade, ai sensi del Codice della Strada; si misura dal confine della *sede stradale* (v.); per le ferrovie si misura dal piede della scarpata ferroviaria.
- **Fascia di tutela fluviale (TF)**: vedi art. 4.3.
- **Fascia di pertinenza fluviale (PF)**: vedi art. 4.4.
- **Fascia riparia**: ambiente di transizione ("ecotono"), fra l'alveo e le rive del corso d'acqua e l'ambiente terrestre circostante, che può, in condizioni adeguate, assumere anche funzioni di fascia tampone vegetata.
- **Fascia tampone**: formazione vegetale, a sviluppo prevalentemente lineare, a struttura erbacea e/o arbustiva e/o arborea, che limita gli apporti

superficiali e sub-superficiali di inquinanti diffusi, provenienti da fonti antropiche, ai corpi idrici superficiali (scoline, fossi, canali, fiumi, laghi)".

- **Fenomeno** (gravitativo) **stabilizzato**: movimento gravitativo non influenzato dalle cause preparatorie e scatenanti che hanno portato alla sua origine ed evoluzione (fenomeno naturalmente stabilizzato) o movimento gravitativo non influenzato dalle cause preparatorie e scatenanti che hanno portato alla sua origine ed evoluzione, attraverso interventi strutturali e non che hanno condotto alla sua stabilizzazione (fenomeno artificialmente stabilizzato).
- **Fossa livellare**: linea di drenaggio artificiale ad andamento trasversale alla linea di massima pendenza con profondità superiore a quella delle lavorazioni, che raccoglie le acque di ruscellamento superficiale o sub-superficiale provenienti dai terreni di monte coltivati, per immetterle in impluvi naturali o in fossi collettori.
- **Fosso collettore**: linea di drenaggio artificiale disposta secondo la linea di massima pendenza, raccoglie le acque provenienti dalle fosse livellari e le convoglia entro il reticolo fluviale.
- **Fosso di guardia**: linea di drenaggio artificiale ad andamento trasversale alla linea di massima pendenza con profondità superiore a quella delle lavorazioni, che raccoglie le acque di ruscellamento superficiale o sub-superficiale provenienti dai terreni di monte non coltivati (prati, pascoli e boschi) per immetterle in impluvi naturali o in fossi collettori.
- **Frana attiva**: frana in movimento o con evidenti segni di attività al momento del rilevamento.
- **Frana quiescente**: frana non attiva al momento del rilevamento per la quale sussistono oggettive possibilità di riattivazione poiché le cause preparatorie e scatenanti che hanno portato all'origine e all'evoluzione del movimento gravitativo non hanno esaurito la loro potenzialità.
- **Gestione di rifiuti**: le attività di gestione dei rifiuti comprendono la raccolta (v.), il trasporto, il recupero (v.) e lo smaltimento (v.).
- **Immobile**: sono 'beni immobili' ai sensi dell'Art. 812 del Codice Civile, o semplicemente 'immobili':
 - il suolo, ovvero le unità di suolo o 'aree';
 - le *costruzioni* edilizie;
 - gli alberi;
 - i corpi idrici (i corsi d'acqua, le sorgenti, e simili).
- **Impianto**: impianto (alias **struttura tecnologica**) è qualunque costruzione stabile, di rilevanza spaziale tridimensionale, non assimilabile ad un edificio dal punto di vista della conformazione, in quanto non delimitante uno spazio coperto funzionale alla permanenza di persone. Sono ad esempio impianti: macchinari produttivi o che forniscono un servizio (non costituenti componenti di edifici); silos e serbatoi le cui normali condizioni di funzionamento non prevedono la presenza di persone all'interno; bacini di accumulo di liquidi o liquami; antenne di trasmissione o

ricezione (con esclusione delle antenne di ricezione del singolo utente finale o condominio, che costituiscono un impianto dell'edificio); torri piezometriche; tralicci; nastri trasportatori; cabine elettriche (quando non costituiscono pertinenze di un edificio); centrali termiche non di pertinenza di edifici; impianti di trasformazione di energia; impianti di potabilizzazione e di depurazione; discariche e inceneritori di rifiuti; autosilos meccanizzati, e quanto può essere assimilato ai predetti. Sono inoltre compresi in questa categoria le costruzioni atte a contenere più persone, ma prive di copertura: ad esempio gli impianti sportivi o per lo spettacolo scoperti: campi da gioco, piste sportive, arene e cinema all'aperto, e relative gradinate, piscine, e simili. Non si considerano 'impianti sportivi' le attrezzature sportive di modesta dimensione e di uso strettamente privato.

- **Impianti arborei:** impianti arborei di origine artificiale, per l'arboricoltura da legno o per la frutticoltura (non sono compresi nelle aree forestali).
- **Impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti:** gli impianti in cui si svolgono le operazioni di smaltimento (v.) e di recupero (v.) di cui rispettivamente, agli allegati B e C del D.Lgs. n.22/1997.
- **Indice di densità arborea (A):** numero di alberi ad alto fusto esistenti o da mettere a dimora per ogni unità di superficie di riferimento.
- **Indice di densità arbustiva (Ar):** numero di arbusti esistenti o da mettere a dimora per ogni unità di superficie di riferimento.
- **Infrastruttura:** sono infrastrutture quelle costruzioni diverse dagli edifici, che hanno rilevanza spaziale prevalentemente lineare e caratteri funzionali di connessione fra due punti del territorio. Sono infrastrutture:
 - a) le *infrastrutture per la mobilità*: ad esempio strade, percorsi pedonali e ciclabili, piste aeroportuali, ferrovie e altri sistemi per la mobilità di persone o merci, quali metropolitane, tramvie, teleferiche, seggiovie, sciovie e simili;
 - b) e *infrastrutture tecnologiche* per il trasporto di energia, di combustibili, di liquidi e per la comunicazione di informazioni tramite condutture, ad esempio: acquedotti, fognature, canalizzazioni, elettrodotti, gasdotti, condutture elettriche, telefoniche, ottiche e simili.
- **Intervento:** Si definisce 'intervento' un evento intenzionale che determina un cambiamento di stato fisico o di stato d'uso o di stato di diritto in un immobile. Gli interventi significativi dal punto di vista della pianificazione territoriale e urbanistica e delle procedure di controllo edilizio si distinguono nelle seguenti tipologie:
 - *Interventi edilizi*, ossia tipi di intervento che determinano cambiamenti dello stato fisico di un immobile; i tipi di intervento edilizio sono definiti dalla legislazione nazionale e regionale vigente;
 - *Interventi urbanistici*, ossia atti che determinano cambiamenti dell'assetto urbano, con conseguenti modifiche anche nello stato di diritto dei suoli; sono interventi urbanistici quelli di nuova urbanizzazione (o 'lottizzazione'), nonché quelli di ristrutturazione urbanistica o di sostituzione di cospicui insediamenti

dimessi con nuovi insediamenti e con diverse funzioni, ossia gli interventi di *trasformazione urbana* (v.);

- *Interventi di cambio d'uso*, ossia che determinano modificazioni dello stato d'uso di un immobile, sia esso un edificio o un'area;
- *significativi movimenti di terra*, ossia le rilevanti modificazioni morfologiche del suolo non a fini agricoli ed estranei all'attività edificatoria, quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti, la realizzazione o modifica di fossi di drenaggio, e simili;
- **Interventi di manutenzione e restauro:** si intendono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo, come definiti dalla RL.R. 31/2002.
- **Interventi di recupero:** si intendono gli interventi di manutenzione e restauro (v.), nonché gli interventi di ripristino tipologico, di ristrutturazione edilizia, di recupero e risanamento delle aree libere, come definiti dalla L.R.L.R. 31/2002..
- **Interventi strutturali:** tutte le opere previste dal PSAI necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del PSAI e descritte nei suoi elaborati; l'intervento strutturale si intende realizzato alla data entro la quale viene dato l'esito positivo del collaudo funzionale o della regolare esecuzione delle opere.
- **Manufatti:** sono ricompresi nei 'manufatti (edilizi) diversi' o 'altri manufatti (edilizi)' tutte le costruzioni non classificabili come *edifici* (v.) o *impianti* (v.) o *infrastrutture* (v.), e cioè, a titolo di esempi non esaustivi:
 - le opere di sostegno e di contenimento: muri di sostegno e contenimento, briglie, opere di difesa spondale, argini, pozzi, maceri, moli, barriere antirumore e simili;
 - le recinzioni in qualunque materiale (eccetto la sola siepe viva);
 - le pavimentazioni, massicciate e piattaforme sul suolo, i parcheggi a raso;
 - i manufatti di servizio urbano e di arredo;
 - le attrezzature sportive di modesta dimensione e di uso strettamente privato pertinenziale ad edifici,
 - le opere cimiteriali
 - le opere provvisoriale.
- **Modesti ampliamenti:** gli ampliamenti di edifici esistenti di entità massima definita negli strumenti urbanistici comunali, e comunque di entità inferiore
- **Opera edilizia:** vedi costruzione.
- **Opere (edilizie) non diversamente localizzabili:** si intende la realizzazione di opere edilizie che, per rispondere efficacemente al tipo di esigenza da cui sono motivate, non possono essere realizzate se non interessando una determinata area o località. Possono ad esempio essere considerate opere non diversamente localizzabili, in relazione alle circostanze, la realizzazione di infrastrutture, di impianti o di manufatti diversi per rispondere ad esigenze specifiche di una

determinata località o territorio; per quanto riguarda gli edifici, possono essere considerate opere non diversamente localizzabili, in relazione alle circostanze, gli interventi anche di nuova costruzione per attività di pubblica utilità al servizio di una determinata località o territorio, o gli interventi necessari per l'ampliamento e lo sviluppo di attività economiche già insediate in loco. Non possono comunque essere considerate opere non diversamente localizzabili la realizzazione di nuovi edifici residenziali o di nuovi edifici per attività produttive non ancora insediate in loco.

- **Pavimentazioni permeabili:** sistemazioni dei suoli con ghiaia o altri materiali che favoriscono l'infiltrazione delle acque e la conseguente capacità di accumulo in falda almeno pari a 50 litri per metro quadro. Tali capacità di accumulo si mantengono nel tempo solo attraverso interventi di rigenerazione ogni 10-15 anni in quanto i pori dei materiali si intasano.
- **Pertinenze:** sono pertinenze di una costruzione gli immobili che, pur autonomamente individuabili, non svolgono una funzione indipendente, ma sono posti in rapporto durevole di relazione subordinata, al servizio della funzione o delle funzioni della costruzione; nel caso di un edificio sono pertinenze l'area di pertinenza, o lotto, i corpi accessori, anche staccati dall'edificio principale, destinati a funzioni pertinenziali (quali garage, cantine, centrale termica e altri impianti), e inoltre alberature, impianti e altri manufatti di pertinenza, quali le recinzioni, le pavimentazioni, ecc.
- **Piani urbanistici vigenti:** vedi strumenti urbanistici vigenti.
- **Piattaforma ecologica:** impianto di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata (v.) utilizzato dai servizi di raccolta: da tali piattaforme escono dei materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico, ovvero, limitatamente alle frazioni di scarto, allo stoccaggio definitivo (leggasi smaltimento, v.).
- **Piena ordinaria:** portata superata o uguagliata, dai massimi annuali verificati, in $\frac{3}{4}$ degli anni di osservazione o, in assenza di osservazioni, portata con tempo di ritorno compreso tra i due ed i cinque anni in relazione alla specificità dei luoghi ed alla presenza o meno di argini continui.
- **PIAE:** Piano infraregionale delle attività estrattive
- **PGTU:** Piano generale del traffico urbano.
- **POC:** Piano Operativo Comunale.
- **PPGR:** Piano provinciale di gestione dei rifiuti.
- **PRG:** Piano Regolatore Generale comunale.
- **PRSR:** Piano regionale di sviluppo rurale.
- **PSAI:** Piano-Stralcio di Assetto Idrogeologico di cui all'art. 1.4 comma 4.
- **PSC:** Piano Strutturale Comunale.
- **PTA:** Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna

- **PTPR:** Piano territoriale paesistico regionale.
- **PUA:** Piano urbanistico attuativo.
- **Raccolta** (dei rifiuti): l'operazione di prelievo, cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
- **Raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee.
- **Recupero** (dei rifiuti): le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97 (ad esempio: utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo idoneo per produrre energia, rigenerazione/recupero di solventi, riciclo/recupero di sostanze organiche compreso il compostaggio, riciclo/recupero di sostanze inorganiche, spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura, messa in riserva o stoccaggio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni precedenti escluso il deposito temporaneo).
- **Rete ecologica:** sistema polivalente di nodi - rappresentati da elementi ecosistemici tendenzialmente areali dotati di dimensioni e struttura ecologica tali da svolgere il ruolo di "serbatoi di biodiversità" e, possibilmente, di produzione di risorse eco-compatibili in genere – e corridoi – rappresentati da elementi ecosistemici sostanzialmente lineari di collegamento tra i nodi, che svolgono funzioni di rifugio, sostentamento, via di transito ed elemento captatore di nuove specie – che, innervando il territorio, favorisce la tutela, la conservazione e possibilmente l'incremento della biodiversità floro-faunistica legata alla presenza-sopravvivenza di ecosistemi naturali e semi-naturali. Gli elementi funzionali che compongono la rete ecologica sono definiti come segue:
 - **Nodi ecologici semplici:** sono costituiti da unità areali naturali e semi-naturali che, seppur di valenza ecologica riconosciuta, si caratterizzano per minor complessità, ridotte dimensioni e maggiore isolamento rispetto ai nodi ecologici complessi. I nodi semplici sono costituiti esclusivamente dal biotopo, non comprendendo aree a diversa destinazione;
 - **Nodi ecologici complessi:** sono costituiti da unità areali naturali e semi-naturali di specifica valenza ecologica o che offrono prospettive di evoluzione in tal senso; hanno la funzione di capisaldi della rete. Il nodo complesso può ricomprendere più nodi semplici e anche corridoi o tratti di questi. Nel territorio di pianura i nodi ecologici complessi, oltre che dai pSIC, sono costituiti da biotopi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi di terra e acquatici. Nel territorio collinare e montano i nodi ecologici complessi sono costituiti dalle aree protette di cui all'art. 3.8 ovvero dai pSIC e ZPS di cui all'art. 3.7;¹

¹ Secondo la terminologia convenzionalmente definita dal Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, i nodi ecologici complessi coincidono con le cosiddette "aree centrali" (*core area*).

- **Zone di rispetto dei nodi ecologici:** sono costituite dalle zone, di solito agricole, circostanti o inframmezzate i nodi ecologici; svolgono una funzione di protezione degli spazi naturali o semi-naturali in esse contenuti e individuano ambiti sui quali concentrare eventuali ulteriori interventi di rinaturazione²;
- **Corridoi ecologici:** sono costituiti da elementi ecologici lineari, terrestri e/o acquatici, naturali e semi-naturali, con andamento ed ampiezza variabili, in grado di svolgere, eventualmente con idonee azioni di riqualificazione, la funzione di collegamento tra i nodi, garantendo la continuità della rete ecologica. I corridoi esistenti coincidono prevalentemente con i principali corsi d'acqua superficiali e le relative fasce di tutela e pertinenza e con il reticolo idrografico principale di bonifica.³ Tali unità assumono le funzioni delle aree di cui alla lettera p, art. 2 del DPR 8/9/1997, n.357 e s.m.;
- **Direzioni di collegamento ecologico:** rappresentano una indicazione prestazionale, cioè la necessità di individuare fasce di territorio da ricostituire con funzione di corridoio ecologico;
- **Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico:** è costituito da porzioni del territorio collinare-montano che presentano caratteristiche sia naturalistiche che paesaggistiche di maggior valore rispetto al resto del territorio;
- **Connettivo ecologico diffuso:** è costituito dall'insieme delle aree boscate, cespugliate, a prato-pascolo e rocciose del territorio collinare-montano;
- **Connettivo ecologico diffuso periurbano:** coincide con l'Unità di paesaggio della Pianura della conurbazione bolognese (n.5) che, compatibilmente con le funzioni di mantenimento della conduzione agricola dei fondi e di promozione di attività integrative del reddito agrario, ai sensi della L.R. 20/2000, svolge anche funzione di connessione ecologica;
- **Area di potenziamento della rete ecologica di area vasta:** si tratta di un'area carente di elementi funzionali areali della rete ecologica;
- **"Varchi ecologici":** nelle zone in cui l'edificazione corre il rischio di assumere il carattere di continuità, i "varchi ecologici" segnalano i lembi residuali di territorio non edificato da preservare perché interessati dalla presenza di Corridoi ecologici o di Direzioni di collegamento ecologico.
- **Rete fognaria mista:** sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

² Secondo la terminologia convenzionale sopraccitata, le zone di rispetto dei nodi ecologici coincidono con le cosiddette "zone cuscinetto" (*buffer zone*). Rispetto alla medesima terminologia, l'insieme costituito dai nodi ecologici complessi e dalle zone di rispetto dei nodi ecologici coincide con i cosiddetti "nodi" (*key-area*).

³ Secondo la terminologia convenzionale sopraccitata, i corridoi ecologici coincidono con i cosiddetti "corridoi di connessione" (*green way/blue way*).

- **Rete fognaria separata:** rete fognaria costituita da due canalizzazioni, una adibita al convogliamento delle sole ABNC (v.), l'altra delle acque reflue domestiche, industriali e ABC (v.)
- **Reticolo idrografico** : l'insieme degli alvei attivi. Esso comprende:
 - il *reticolo idrografico principale*, come individuato negli elaborati del PTCP;
 - il *reticolo idrografico secondario*, come individuato negli elaborati del PTCP;
 - il *reticolo idrografico minore*, come individuato negli elaborati del PTCP;
 - il *reticolo idrografico minuto*, non individuato negli elaborati del PTCP.
- **Rischio da frana:** esprime la probabilità di interferenza tra elementi di dissesto ed elementi antropici ed è definito dal prodotto dell'indice di pericolosità osservata per il valore socio-economico degli elementi esposti a rischio in una determinata U.I.E. (v.).

La pericolosità da frana rappresenta la probabilità di accadimento di un fenomeno franoso in una determinata area.

La verifica di rischio da frana è la constatazione di interferenza in atto o potenziale tra elementi di dissesto ed elementi antropici contenuti in una determinata U.I.E..

- **Rischio idraulico e sua articolazione:** il rischio idraulico (R), per ciò che concerne i danni dovuti all'inondazione di una data area, è definito mediante la seguente espressione: $R = P \cdot W \cdot V$ dove **P (pericolosità)** è la probabilità di accadimento del fenomeno d'inondazione caratterizzata da una data intensità (quota raggiunta dall'acqua, tempi di inondazione, tempi di permanenza dell'acqua, ecc.); **W (valore degli elementi a rischio)** è il parametro che definisce quantitativamente, in modi diversi a seconda della tipologia del danno presa in considerazione, gli elementi presenti all'interno dell'area inondata; **V (vulnerabilità)** è la percentuale prevista di perdita degli elementi esposti al rischio per il verificarsi dell'evento critico considerato.

Articolazione:

- rischio irrilevante a livello di bacino (R0);
- rischio moderato (R1), dove il danno atteso (prodotto del valore degli elementi esposti a rischio per la loro vulnerabilità) non comprende mai gravi danni all'incolumità delle persone, economici e ambientali;
- rischio medio (R2), dove il danno atteso grave è previsto solo in riferimento ad aree a moderata probabilità d'inondazione;
- rischio elevato (R3), dove il danno atteso comprende anche danni gravi solo in riferimento ad aree inondabili per eventi con tempi di ritorno di 50 anni;

- rischio molto elevato (R4), dove il danno atteso è sempre grave e solo in riferimento ad aree inondabili per eventi con tempi di ritorno inferiori od uguali a 30 anni.
- **RUE:** Regolamento Urbanistico-Edilizio.
- **Sede stradale:** ai sensi del Codice della Strada comprende la carreggiata, gli eventuali marciapiedi e banchine, nonché le fasce di pertinenza stradali comprendenti le scarpate e gli altri elementi accessori della sede, di proprietà dell'ente proprietario della strada. Il confine della sede stradale è dato dal confine esterno delle pertinenze; non comprende le *fasce di ambientazione* (v.).
- **SFM:** Servizio ferroviario metropolitano.
- **Sistemi di gestione delle acque di prima pioggia (art. 28 norme PTA):**
 - ✓ realizzazione di manufatti (vasche di prima pioggia) adibiti alla raccolta e al contenimento delle acque di prima pioggia, che ad evento meteorico esaurito saranno inviate gradualmente agli impianti di trattamento;
 - ✓ adozione di accorgimenti finalizzati all'utilizzazione spinta della capacità d'invaso del sistema fognario nel suo complesso, mediante sistemi di controllo a distanza, nonché l'utilizzo d'invasi aggiuntivi idonei allo scopo;
 - ✓ adozione di specifiche modalità gestionali del sistema viario finalizzate a ridurre il carico inquinante connesso agli eventi piovosi, quali ad esempio il lavaggio periodico delle strade in condizioni di tempo asciutto.
- **Siti di Importanza Comunitaria (pSIC):** individuati in prima istanza dalla Regione, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica e quindi proposti, dal Ministero dell'Ambiente, alla Commissione europea per il riconoscimento come "Zone Speciali di Conservazione (ZSC)" (v.). Ai sensi della sopra citata direttiva la protezione di queste zone non è perseguita attraverso vincoli tradizionali, ma attraverso un sistema dinamico di valutazioni e monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie minacciati, attento anche alle condizioni sociali ed economiche dei siti stessi.
- **Smaltimento (dei rifiuti):** le operazioni previste all'allegato B del D.Lgs. 22/97; ad esempio: deposito sul suolo (discarica), trattamento in ambiente terrestre; trattamento chimico-fisico; trattamento biologico; è compreso il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare, o stoccaggio preliminare, prima di una delle precedenti operazioni; è escluso il deposito temporaneo.
- **Strumenti di pianificazione di bacino:** si intendono i Piani di Bacino previsti dalla L 183/1989, ovvero, nelle more della loro approvazione, i

diversi piani stralcio approvati o adottati dalla competenti Autorità ai sensi della L. 267/1998 e succ. modificazioni.

- **Strumenti urbanistici generali (o Piani urbanistici generali):** si intendono il PSC (v.), il POC (v.), il RUE (v.) o, qualora non siano ancora stati approvati i nuovi strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 20/2000, il PRG (v.).
- **Strumenti urbanistici vigenti (o Piani urbanistici vigenti):** si intendono il PSC (v.), il POC (v.), il RUE (v.) e il PUA (v.) eventualmente vigenti riguardo ad un determinato immobile, o, qualora non siano ancora stati approvati i nuovi strumenti urbanistici previsti dalla l.r.L.R. 20/2000, il PRG (v.) e l'eventuale PUA vigenti; nel caso dei PUA si intendono vigenti quelli approvati di cui sia stata sottoscritta la convenzione e la cui validità non sia scaduta.
- **Svincoli senza punti di conflitto:** si intendono tutti i tipi di svincolo a livelli sfalsati, nonché le intersezioni a raso nelle quali non sia possibile la svolta a sinistra (ad es. le rotatorie).
- **Superficie complessiva (SC):** è una misura convenzionale dell'entità della superficie edificata o edificabile; è data, per qualsiasi funzione, da $SC = Su + 60\% \text{ di } Sa$, dove:
 - o **Superficie utile (Su):** per la funzione residenziale è la superficie netta degli alloggi in conformità con la definizione di superficie utile abitabile contenuta nell'art. 3 del D.M. 10/5/1977 n.801 e ripresa nell'art. 2 dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo della Regione Emilia Romagna. Per le altre funzioni è la superficie netta degli spazi di fruizione definita in analogia alla superficie utile della funzione residenziale.
 - o **Superficie accessoria (Sa):** per la funzione residenziale è la superficie netta delle pertinenze dell'alloggio nonché delle pertinenze dell'organismo edilizio, in conformità con la definizione di superficie non residenziale (Snr) contenuta nell'art.2 del D.M. 10/5/1977 n.801 e ripresa nel citato Schema di R.E. Tipo della R.E.R.. Per le altre funzioni è la superficie netta delle pertinenze, definita in analogia alla funzione residenziale.
- **Superficie fondiaria (SF):** è la superficie di un *unità edilizia* (v.) o di un *unità fondiaria* (v.); rispetto alla *superficie territoriale* (v.) è misurata al netto delle aree destinate o da destinare alle opere di urbanizzazione e alle attrezzature e spazi collettivi.
- **Superficie permeabile (SP) e superficie impermeabilizzata (SI):** si definisce superficie permeabile (SP) di un lotto o di un comparto urbanistico la porzione di questo priva o che verrà lasciata priva di qualunque tipo di pavimentazioni (ancorché grigliate) o di costruzioni fuori o entro terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera. Ai fini della presente definizione si prescinde dal grado di permeabilità del suolo nella sua condizione indisturbata, ossia

precedente all'intervento urbanistico-edilizio. Per differenza la superficie impermeabilizzata (SI) corrisponde alle porzioni di suolo comunque interessate da pavimentazioni o costruzioni fuori o entro terra.

- **Superficie territoriale (ST):** è superficie di un insediamento, o di una porzione di territorio, comprendente sia le aree di pertinenza delle Unità Edilizie (*Superficie fondiaria v.*) che le aree per le opere di urbanizzazione e per le attrezzature e spazi collettivi.
- **Sponde:** elevazione laterale del terreno diversamente inclinata costituente, per una sua parte, il limite laterale dell'alveo.
- **Stazione ecologica di base:** piazzola attrezzata con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata (v.); esse sono accessibili in qualsiasi momento.
- **Stazione ecologica attrezzata:** area attrezzata sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata (v.), sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite e sono accessibili soltanto in orari prestabiliti.
- **Struttura tecnologica:** vedi *impianto*.
- **Terrazzo alluvionale:** superficie sub-pianeggiante inclinata verso la pianura o verso l'asse vallivo, delimitata da scarpate e costituita da depositi alluvionali la cui origine è da ricondurre all'evoluzione del sistema fluviale.
- **Terreno saldo:** terreno non sottoposto a lavorazioni agricole da almeno 8 anni;
- **Territorio urbanizzato (TU):** Corrisponde al perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità o in costruzione ed i lotti interclusi Non comprende:
 - i nuclei o modesti addensamenti edilizi in ambiente rurale;
 - gli insediamenti produttivi, impianti tecnici, cimiteri, impianti di distribuzione di carburanti e relativi servizi accessori, e simili, se isolati in ambiente extraurbano;
 - le aree attrezzate per attività ricreative o sportive in ambiente extraurbano comportanti una quota modesta di edificazione o impermeabilizzazione del suolo;
 - le aree interessate da attività estrattive e relativi impianti;
 - gli allevamenti zootecnici.

Per perimetro del TU ad una determinata data si intende il perimetro corrispondente alla situazione di fatto a quella data.

- **Territorio in corso di urbanizzazione programmata (TPU):** Comprende tutte le aree per nuovi insediamenti urbani o per l'ampliamento di ambiti specializzati per attività produttive o di poli funzionali la cui attuazione sia programmata dal POC. Fino all'approvazione del primo POC, il TPU

comprende le aree non urbanizzate o solo parzialmente urbanizzate ma la cui utilizzazione urbana è programmata ed irreversibile in quanto sottoposte a Piani Urbanistici Attuativi approvati, le aree interessate da progetti preliminari approvati di opere pubbliche urbane, nonché le aree già acquisite da enti pubblici per destinazioni urbane di interesse pubblico, anche se non ancora utilizzate.

- **Territorio a destinazione urbana potenziale (TDU):** Comprende tutte le aree per nuovi insediamenti urbani o per l'ampliamento di ambiti specializzati per attività produttive o di poli funzionali previste in un PSC ma la cui attuazione non sia programmata dal POC. Fino all'approvazione del primo POC, il TDU comprende tutte le aree non urbanizzate e non comprese nel TPU destinate dal PRG ad essere utilizzate per usi urbani.

Il TDU non comprende:

- le aree destinate alla realizzazione di infrastrutture ed impianti di carattere extraurbano (viabilità extraurbana, discariche, depuratori, impianti energetici e simili);
 - le aree destinate a parchi territoriali extraurbani, e ad attività ricreative e sportive all'aperto, anche private, comportanti una quota modesta di edificazione o impermeabilizzazione del suolo;
 - le aree destinate ad attività estrattive e relativi impianti.
- **Territorio rurale:** (v. Titolo 11) tutto il resto del territorio che non sia urbano (v.) o in corso di urbanizzazione (v.) o a destinazione urbana potenziale (v.). Il territorio rurale comprende anche le aree forestali (v.), disciplinate dall'art. 7.2.
 - **Trasformazione urbana** (o ristrutturazione urbanistica): gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale; sono fra questi in particolare gli interventi di sostituzione di cospicui insediamenti dismessi con nuovi insediamenti e con diverse funzioni.
 - **Tratto arginato:** parte del reticolo idrografico confinato da argini continui fino allo sfocio in altro corso d'acqua (v.) o in mare.
 - **UdP:** Unità di Paesaggio, di cui agli artt. 3.1 e 3.2.
 - **ULU:** Unità lavoro uomo, unità di misura del volume di lavoro necessario alla conduzione di un'azienda agricola, in relazione alle colture praticate; una unità corrisponde a 225 giornate di lavoro/anno.
 - **Unità colturale:** appezzamento di suolo agricolo delimitato e sistemato ai fini di una determinata coltivazione agricola.
 - **Unità edilizia:** è l'unità organica costituita da un edificio, quale oggetto dominante, nonché dalla sua 'area di pertinenza' e dalle eventuali altre

pertinenze (v.). L'area di pertinenza può anche essere limitata al solo sedime; in tal caso l'unità edilizia coincide con l'edificio.

- **Unità fondiaria:** è l'unità organica costituita da un'area, o porzione di suolo, quale oggetto dominante, e dalle sue eventuali pertinenze (costruzioni accessorie, alberature, ecc.); l'area cioè non è edificata, oppure le eventuali costruzioni soprastanti hanno un carattere accessorio o pertinenziale rispetto all'area. Sono ad esempio unità fondiarie:
 - le unità fondiarie preordinate all'edificazione, dette anche 'lotti liberi' o 'lotti ineditati';
 - gli spazi collettivi urbani, quali i giardini pubblici, le piazze e simili;
 - le *unità fondiarie agricole* (v.).
- **Unità fondiaria agricola** (o semplicemente **unità agricola**): è l'unità costituita dai terreni di un'azienda agricola e dalle relative costruzioni al servizio della conduzione dell'azienda.
- **Unità idromorfologica elementare (U.I.E.):** unità territoriale di ordine gerarchico inferiore del bacino idrografico montano, utilizzata come unità territoriale di riferimento e rappresenta l'ambito di applicazione delle norme, indirizzi e interventi relativi al bacino montano.
- **Versante:** porzione di U.I.E. delimitata da linee di spartiacque che ne circoscrivono l'idrologia superficiale.
- **Viabilità forestale, piste di esbosco e di servizio forestale:** la viabilità che interessa o attraversa aree forestali, essendo a servizio e di utilità per la gestione e la sorveglianza di queste in modo esclusivo o largamente prevalente. Fanno parte della viabilità forestale le piste di esbosco e di servizio forestale. Per una definizione più estesa e una classificazione dei tipi di viabilità forestale si veda la definizione allegata alle Prescrizioni di massima e di polizia forestale approvate dal C.R. con atto 2354 del 1/03/1995.
- **Vulnerabilità:** grado di perdita di uno o più elementi a *rischio* (v.) in caso di accadimento del fenomeno potenziale.
- **ZSC:** Zone speciali di conservazione, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21/05/1992.
- **ZPS:** Zone di protezione speciale, ai sensi della Direttiva 79/409/CEE del 2/04/1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

2.(D) Nella redazione degli strumenti urbanistici comunali l'uso della terminologia di cui al presente articolo, si presume riferirsi alle corrispondenti definizioni di cui al comma precedente.

Art. 1.6 - Articolazione e carattere delle Norme

1. Le presenti norme sono espresse in Titoli, Articoli, punti numerati, e in capoversi, non numerati.

Negli articoli che seguono, all'inizio di ciascun punto, e, ove occorra, all'inizio di ciascun paragrafo del punto, viene esplicitato con differenti lettere maiuscole poste fra parentesi se la norma costituisce una prescrizione (P), una direttiva (D) o una norma di indirizzo (I).

2. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 20/2000:
 - a) per **indirizzi** si intendono le disposizioni volte a fissare obiettivi per la predisposizione dei piani sott'ordinati, dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione o di altri atti di pianificazione o programmazione degli enti pubblici, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione delle proprie previsioni e nell'applicazione dei propri contenuti alle specifiche realtà locali;
 - b) per **direttive** si intendono le disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti dei piani sott'ordinati, dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione o di altri atti di pianificazione o programmazione degli enti pubblici;
 - c) per **prescrizioni** si intendono le disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal piano, e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

Art. 1.7 - Valore delle individuazioni grafiche

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica possono rettificare le delimitazioni grafiche contenute negli elaborati cartografici del presente piano, per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati grafici a scala maggiore. Le predette rettifiche, non costituendo difformità con il presente piano, non costituiscono varianti allo stesso.

Per quanto riguarda la tavola 4 si richiama inoltre la disposizione di cui all'art. 12.12 punto 6.

2. Tutte le indicazioni grafiche contenute nella tav. 3 hanno valore di individuazioni ideogrammatiche o di massima e comunque non assumono carattere conformativo del regime urbanistico dei suoli.

TITOLO 2 - RAPPORTI CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 2.1 - Concorso del PTCP agli atti di pianificazione e programmazione sovraordinata

- 1.(D) Il PTCP disciplina il concorso della Provincia alla determinazione degli obiettivi, indirizzi e programmi d'intervento statali e regionali. In particolare provvede, in riferimento al proprio ambito di applicazione e di competenze, alla valutazione di coerenza territoriale e di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle proprie scelte strategiche, nonché alla specificazione ed all'attuazione dei piani e programmi dello Stato e della Regione. Le previsioni contenute nel PTCP sono vincolanti per i pareri e le intese di cui all'Art. 81, commi 2, 3, 4, del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, nonché per le determinazioni concertate assunte mediante accordi di programma o conferenze di servizi in attuazione delle vigenti leggi generali e di settore.
- 2.(D) Il PTCP, nell'articolare sul territorio le linee di azione della programmazione regionale, determina il contributo della Provincia di Bologna all'integrazione e all'aggiornamento degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale.
- 3.(D) In particolare il PTCP:
- a) recepisce e integra, senza proporre modifiche, le previsioni del Piano Regionale Integrato dei Trasporti approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.1322 del 22/12/1999,
 - b) recepisce e integra, con variazioni cartografiche, le previsioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale 28/01/1993 n.1338,
 - c) recepisce le previsioni dei Piani Territoriali dei Parchi regionali approvati ai sensi della legge regionale 2 aprile 1988, n.11, i quali, per i territori cui ineriscono, costituiscono stralcio del PTCP e hanno efficacia di piano paesistico regionale. Tali piani, inerenti alle relative aree individuate nella tav. 1 del PTCP, sono:
 - Piano Territoriale del Parco regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 103 del 05/12/2005 e delibera del Consiglio Provinciale n. 47 del 04/07/2006;
 - Piano Territoriale del Parco storico regionale di Monte Sole approvato con deliberazione della Giunta Regionale 22/12/1997 n.2506;
 - Piano Territoriale del Parco regionale del Corno alle Scale approvato con deliberazione della Giunta Regionale 15/02/1999 n.134;
 - Piano Territoriale del Parco regionale dell'Abbazia di Monteveglio, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 10 del 31/10/2007;
 - Piano Territoriale del Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasiamone, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 65 del 15/11/2010.

Con riferimento ai territori disciplinati dai suddetti Piani, le disposizioni del PTCP trovano applicazione per le materie eventualmente non disciplinate dai Piani Territoriali dei Parchi stessi.

- d) sviluppa le indicazioni programmatiche del Programma regionale di sviluppo agricolo, agroindustriale e rurale ai sensi dell'art. 13 della L.R. 15/1997.

recepisce e integra il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna (PTA), approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 40 del 21/12/2005.

Art. 2.2 - Rapporto del PTCP con gli atti di pianificazione e programmazione generale e settoriale della Provincia

- 1.(P) Il Piani e i programmi di settore vigenti, di iniziativa provinciale e di approvazione provinciale o regionale, conservano la propria validità ed efficacia, salvo le eventuali modifiche specificamente indicate nel PTCP.
- 2.(D) Il PTCP costituisce il riferimento generale per l'esercizio ed il coordinamento delle funzioni programmatiche ed amministrative della Provincia, nonché per l'elaborazione, e la verifica di conformità dei piani provinciali di settore, e per l'aggiornamento di quelli vigenti.

Nella formazione dei Piani di settore provinciali nonché negli altri atti di programmazione e di governo della Provincia si deve garantire il coordinamento e la coerenza tra obiettivi ed azioni della pianificazione generale e quelli dei piani ed azioni settoriali, e devono essere verificate le reciproche interferenze, a partire dall'utilizzazione ed implementazione di un quadro conoscitivo e di scenari di riferimento tra loro coerenti.

L'entità del contributo al perseguimento degli obiettivi generali e specifici espressi dal PTCP costituisce elemento di valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) di ciascun piano di settore.

In particolare il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) di cui all'art. 6 della legge regionale 18 luglio 1991, n.17 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), di cui alla legge regionale 12/07/1994 n.27 e successive modificazioni ed integrazioni, devono:

- concorrere al perseguimento degli obiettivi generali e specifici del presente Piano;
- essere conformi alle disposizioni specifiche di cui al successivo Titolo 14.

- 3.(D) Il PTCP costituisce il riferimento generale per il contributo della Provincia alla definizione delle politiche e azioni delle Società di cui la Provincia è compartecipe e degli Enti nei cui organi di gestione sono presenti rappresentanti della Provincia
- 4.(D) Fino all'istituzione della Città metropolitana di Bologna, in attuazione dell'art. 23 del D.Lgs. n.267/2000, o in via transitoria di diverse forme associative e di

cooperazione di cui all'art.24 dello stesso Decreto, il PTCP costituisce riferimento per la definizione delle linee di prevalente orientamento delle politiche da adottarsi dalla Conferenza metropolitana istituita in base all'Accordo sottoscritto dalla Provincia e dai Comuni il 14 febbraio 1994.

Art. 2.3 - Rapporto del PTCP con gli atti di pianificazione e generale e settoriale dei Comuni

1.(D) Il PTCP è strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale e intercomunale. Costituisce il riferimento, insieme agli altri strumenti di pianificazione provinciali e regionali:

- per la verifica di conformità dei Piani Strutturali Comunali, anche in forma associata, ai sensi dell'art. 32 comma 7 della L.R. 20/2000;
- per l'espressione delle riserve, osservazioni e pareri previsti dalla legge riguardo agli strumenti di pianificazione comunali e agli atti di programmazione negoziata;
- per la promozione e sottoscrizione di accordi di pianificazione, di accordi territoriali e di accordi con i privati, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 14, 15 e 18 della L.R. 20/2000.

2.(D) Gli strumenti di pianificazione comunali generali e settoriali devono garantire la coerenza con la VALSAT del PTCP. L'entità del contributo al perseguimento degli obiettivi generali e specifici espressi dal PTCP costituisce elemento di valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) di ciascun PSC.

La VALSAT dei Piani strutturali comunali assume a riferimento quanto considerato nella VALSAT del PTCP in merito a:

- gli obiettivi di sostenibilità;
- gli indicatori, che andranno definiti caso per caso, valutando ulteriormente, ove necessario, quelli considerati nella VALSAT del PTCP in funzione della rappresentatività della realtà locale;
- i target, per i quali le prestazioni assunte non potranno essere inferiori a quelle considerate nella VALSAT del PTCP.

I Comuni in sede di procedura di valutazione di sostenibilità dei PSC definiscono tali obiettivi, indicatori e target alla scala locale facendo riferimento agli effetti propri delle scelte di piano sui sistemi ambientali e territoriali e alla efficacia delle eventuali azioni necessarie ad impedirli, ridurli o compensarli e che appartengono al campo di competenza che la L.R. 20/2000 assegna a livello di pianificazione comunale.

3.(I) I Piani generali e di settore comunali e intercomunali devono garantire il coordinamento e la coerenza tra obiettivi ed azioni della pianificazione generale e quelli dei piani ed azioni settoriali, e devono essere verificate le reciproche

interferenze, a partire dall'utilizzazione ed implementazione di un quadro conoscitivo e di scenari di riferimento tra loro coerenti.

- 4.(I) La Provincia promuove l'elaborazione dei Piani Strutturali Comunali in forma associata, nei termini di cui al successivo art. 15.3, anche quale approfondimento ed aggiornamento dei contenuti del PTCP.

Art. 2.4 – Definizione della procedura per la localizzazione di nuovi invasi.

- 1.(D) Gli invasi a basso impatto ambientale previsti per il risparmio idrico in agricoltura sono pianificati nel PTCP il quale verificherà la compatibilità ambientale e territoriale degli ambiti individuati per la loro localizzazione.
- 2.(D) La Provincia, in accordo con i Comuni interessati, può avviare procedure concertative volte all'individuazione di nuovi invasi.

Tale possibilità è subordinata alla approvazione a alla efficacia di uno specifico accordo di programma di cui alle disposizioni dettate dall'art. 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 integrate da quanto previsto all'art. 40 della L.R. 20/2000 ed in coerenza, ove necessario, con la pianificazione settoriale vigente in materia di attività estrattive.

PARTE II - TUTELA ED EVOLUZIONE DEI SISTEMI AMBIENTALI, DELLE RISORSE NATURALI E STORICO CULTURALI E SICUREZZA DAI RISCHI AMBIENTALI

TITOLO 3 - PIANIFICAZIONE INTEGRATA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E PAESAGGISTICHE

Art. 3.1 - Unità di paesaggio di rango provinciale: definizione, finalità, obiettivi e strumenti attuativi

(il presente articolo recepisce ed integra l'art. 6 del PTPR)

- 1.(D) **Definizione.** A partire dal riconoscimento del paesaggio, quale componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità, le Unità di paesaggio di rango provinciale, di seguito denominate UdP, costituiscono ambiti territoriali caratterizzati da specifiche identità ambientali e paesaggistiche e aventi distintive ed omogenee caratteristiche di formazione ed evoluzione.
- 2.(I) Le UdP costituiscono ambiti territoriali di riferimento per l'attivazione di misure di valorizzazione adeguate alle relative peculiari qualità, sia attuali che potenziali. Tale valorizzazione in particolare consiste nella **salvaguardia**, nella **gestione** e nella **pianificazione dei paesaggi**, derivanti dall'interrelazione tra fattori naturali e azioni umane, e richiede il perseguimento di strategie mirate, orientamenti e misure specifiche.

In accordo con la Convenzione Europea del Paesaggio (UE, Firenze 20/10/2000), che il PTCP assume come riferimento in materia, unitamente al "Testo unico della legislazione in materia di beni culturali e ambientali" di cui al D.Lgs. 29/10/1999 n.490 e al Piano Territoriale Paesistico Regionale:

- **"salvaguardia dei paesaggi"** indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo di intervento umano;
- **"gestione dei paesaggi"** indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;
- **"pianificazione dei paesaggi"** indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Il presente piano individua gli elementi caratterizzanti ciascuna UdP dal punto di vista geomorfologico, ambientale, socio-economico e storico insediativo, come descritti nell'Allegato A, e definisce obiettivi e indirizzi per la relativa salvaguardia, gestione e pianificazione .

3.(I) **Finalità e obiettivi.** Le Unità di paesaggio, al fine di garantire una gestione del territorio coerente con gli obiettivi di valorizzazione delle specifiche identità ambientali e paesaggistiche:

- costituiscono il quadro di riferimento per la formazione degli strumenti di *“pianificazione territoriale ed urbanistica, per le politiche a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché delle altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio”*;
- in particolare, nell’ambito del presente piano, costituiscono quadro di riferimento per articolare in modo più mirato alle relative specificità territoriali
 - a) gli indirizzi e le direttive per la salvaguardia, gestione e pianificazione del patrimonio naturale e ambientale previsti al presente Titolo 3, nonché ai successivi Titoli 4, 5, 6, 7 e 8;
 - b) gli indirizzi e le direttive per la pianificazione e la gestione degli ambiti agricoli del territorio rurale, previsti dal successivo Titolo 11.
 - c) gli indirizzi e le direttive per l’evoluzione del sistema degli insediamenti e delle infrastrutture di cui ai successivi Titoli 9, 10, 12, 13 e 14;
- costituiscono l’ambito territoriale di riferimento per il rafforzamento dell’identità locale, ovvero per la costruzione di identità locali nuove e nel contempo radicate nel patrimonio storico-culturale e ambientale proprio dell’UdP ;
- costituiscono gli ambiti territoriali minimi di riferimento per la progettazione e la verifica di processi e di iniziative di sviluppo integrato ambientalmente sostenibile al fine di garantire il rispetto e la valorizzazione delle loro specifiche identità.

4.(D) Individuazione delle UdP. Le Unità di paesaggio di rango provinciale individuate nella tav. 3 del PTCP sono di seguito elencate e costituiscono l’articolazione dei principali sistemi territoriali:

Sistema di pianura:

1. Pianura delle bonifiche
2. Pianura persicetana
3. Pianura centrale
4. Pianura orientale
5. Pianura della conurbazione bolognese
6. Pianura imolese

Sistema collinare:

7. Collina bolognese
8. Collina imolese

Sistema montano

- 9. Montagna media occidentale
- 10. Montagna media orientale
- 11. Montagna media imolese

Sistema dei crinali

- 12. Montagna della dorsale appenninica
- 13. Alto crinale bolognese

Nell'Allegato A alle presenti norme è riportata la descrizione degli elementi caratterizzanti ciascuna Unità dal punto di vista geomorfologico, ambientale, socio-economico e storico insediativo.

- 5.(l) **Strumenti attuativi.** La Provincia e i Comuni, ovvero le loro Unioni o Associazioni, anche avvalendosi di appositi accordi territoriali ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000, promuovono i seguenti strumenti attuativi volti ad integrare le diverse politiche d'intervento con gli obiettivi di valorizzazione, riqualificazione e salvaguardia definiti per le UdP dal presente piano:

- Progetti di Tutela, Recupero e Valorizzazione; tali progetti possono avere dimensioni più ampie del singolo territorio comunale, così come possono essere raccordati con Unità di paesaggio confinanti;
- Progetti Sperimentali di Pianificazione e Gestione dei Paesaggi, inquadrabili anche nell'ambito della programmazione economica comunitaria, regionale e provinciale, che individuino per determinati paesaggi specifici "obiettivi di qualità paesaggistica" in conformità a quanto previsto dalla Convenzione europea del paesaggio, al fine di realizzare le aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita.

Art. 3.2 - Obiettivi e indirizzi per le singole Unità di paesaggio

(il presente articolo recepisce ed integra l'art. 6 del PTPR)

- 1.(l) Il presente piano, a partire dalla descrizione delle caratteristiche delle UdP riportata nell'Allegato A, formula obiettivi e indirizzi di valorizzazione per ciascuna delle Unità stesse, fondati sul concetto di sostenibilità del paesaggio, in cui le esigenze della produzione agricola e quelle dell'equilibrio dei fattori naturali e ambientali, nonché della conservazione e valorizzazione degli elementi storici e monumentali presenti, si integrino nel rispetto delle proprie specificità.

Gli strumenti di pianificazione e programmazione economica e territoriale provinciali e comunali, sia generali che settoriali, assumono le UdP come quadro di riferimento e di confronto per le scelte di competenza, concorrendo, ove possibile, al raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 3.1 e agli obiettivi ed indirizzi del presente articolo.

Nell'ambito del perseguimento delle finalità sopra citate, la Provincia, i Comuni e le Comunità Montane, tramite i propri strumenti di pianificazione e di programmazione, possono altresì definire, per determinati paesaggi specificamente individuati, "obiettivi di qualità paesaggistica" volti a promuovere "politiche di riqualificazione paesaggistica, di salvaguardia, di corretta gestione e di pianificazione di tali paesaggi. A tal fine l'ente promotore attiva procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali, regionali e degli altri soggetti a vario titolo interessati".

- 2.(D) I comuni, in sede di elaborazione del PSC, possono approfondire gli aspetti conoscitivi delle UdP e, conseguentemente, articolare ulteriormente gli indirizzi e precisarne le delimitazioni individuate nella tav. 3 del PTCP, senza che ciò comporti procedura di variante al PTCP. Le modifiche di delimitazione di cui sopra devono essere adeguatamente motivate, nonché coordinate con quelle dei Comuni confinanti e concordate con la Provincia.

Nel PSC, in relazione alle specificità territoriali, possono essere individuate Unità di paesaggio di rango comunale nell'ambito dei criteri previsti dal presente piano, mediante approfondimenti e specificazioni delle Unità di paesaggio di rango provinciale.

- 3.(I) Gli obiettivi e gli indirizzi per i Sistemi di Unità di paesaggio di rango provinciale sono i seguenti:

4.(I) **Sistema di pianura**

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Compensare l'artificializzazione connessa agli usi agricoli, riqualificare l'assetto paesaggistico ed ecologico del territorio rurale, riqualificare gli assetti ambientali altamente impoveriti attraverso il mantenimento, il miglioramento e la ricostituzione degli habitat naturali e semi-naturali propri dell'agro-ecosistema, contrastando l'impoverimento della diversità biologica;
- Migliorare le generali condizioni di sicurezza idraulica e idrologica, affrontando e risolvendo la problematica della fragilità idrogeologica della pianura e delle aree di conoide per giungere alla definizione di aree inidonee ad edificazioni estese, o a talune attività a rischio di inquinamento delle falde, ovvero alla definizione di adeguate misure di mitigazione e compensazione cui condizionare eventuali usi insediativi rischiosi.

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Restaurare l'edilizia storica di pregio conferendole nuove funzioni idonee alla relativa conservazione, preservando e valorizzando il contesto rurale storico circostante ad essa correlato, ove esistente, anche ai fini della qualificazione dell'offerta di servizi culturali;
- Salvaguardare e valorizzare ai fini della riqualificazione territoriale la trama insediativa storica e la memoria degli ordinamenti idrografici, attuando una

verifica attenta e puntuale della compatibilità tra nuove infrastrutture e segni storici del territorio;

- Incentivare, prioritariamente negli ambiti agricoli di valore paesaggistico, il recupero di tali valori attraverso la demolizione di edifici agricoli dismessi incongrui con l'esistente (ad esempio ex stalle, capannoni, etc.), e una gestione attenta delle nuove funzioni ammissibili nel riuso del patrimonio edilizio esistente, nei termini di cui all'art. 11.6;
 - Favorire la realizzazione di infrastrutture leggere ed attrezzature di supporto ad una fruizione turistico-ricreativa del territorio rurale quali la viabilità pedonale-ciclabile, attrezzature per funzioni sportivo-ricreative e per attività di servizio collegate a tali forme di fruizione;
 - Promuovere produzioni agricole innovative che contemperino la qualità del prodotto con l'esigenza di minore impatto ambientale, nonché usi agricoli produttivi attenti anche alla qualità del paesaggio, che contribuiscano alla realizzazione coordinata delle reti ecologiche di livello locale di cui al Titolo 3 della presente norme mantenendo e potenziando gli elementi caratterizzanti il paesaggio rurale e le aree di valenza ecologica esistenti o programmate e contrastando l'impoverimento della diversità biologica;
 - Incentivare le iniziative private di forestazione e relativo vivaismo;
 - Incentivare l'introduzione da parte dei privati nei progetti edilizi di interventi di soluzioni di bioarchitettura, nonché l'adesione a protocolli volontari di qualità edilizia.
- 5.(l) Gli obiettivi e gli indirizzi per le singole Unità di paesaggio di rango provinciale appartenenti al Sistema di pianura, la cui descrizione è contenuta nell'allegato A delle presenti norme, sono i seguenti.

6.(l) ***UdP n.1 - Pianura delle bonifiche***

Gli obiettivi prioritari specifici da perseguire in questo ambito sono:

- Potenziare la vocazione naturalistico-ambientale che rappresenta la caratteristica distintiva di questo territorio e qualificarla al fine di strutturare un sistema di offerta ricreativa e di turismo culturale che promuova lo sviluppo socio-economico sostenibile dell'area;
- Organizzare sistemi di offerta di fruizione naturalistico ricreativa e turistica leggera di questo territorio, correlati con le funzioni urbane.

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Favorire i processi di rinaturalizzazione già in atto, incentivando e valorizzando le potenzialità insite nella rete ecologica esistente attraverso il suo completamento, per interconnettere elementi quali i SIC, le zone umide e altre aree di valenza naturalistica e facilitando le modalità di accesso e fruizione alle parti ritenute suscettibili di attenzione turistica (anche a tal fine valorizzando le infrastrutture ferroviarie esistenti – Ferrovia Veneta);

- Incentivare forme di conduzione agricola multi-funzionale attraverso l'offerta di servizi volti a soddisfare la domanda di fruizione turistico-ricreativa sostenibile proveniente dalla conurbazione centrale e dalle attività in essa presenti.

7.(I) **UdP n.2 - Pianura persicetana**

Gli obiettivi prioritari specifici da perseguire in questo ambito sono:

- Rafforzare la vocazione agricola con potenzialità di qualità paesaggistica che rappresenta la caratteristica distintiva di questo territorio e valorizzarla ai fini dello sviluppo socio-economico sostenibile;
- Valorizzare ed evidenziare la struttura organizzativa storica del territorio data dal permanere della maglia della centuriazione romana, come pure le testimonianze degli assetti storico-culturali delle epoche successive sia rurali che insediativi.

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Valorizzare il ruolo dei centri storici di rilevanza metropolitana potenziandolo anche dal punto di vista dell'offerta culturale legata anche alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale del territorio;
- Attuare una verifica attenta e puntuale della compatibilità tra nuove infrastrutture e segni storici del territorio;
- La tutela dei manufatti agricoli tradizionali andrà perseguita con particolare attenzione alle aree ove questi mantengono una netta prevalenza sull'edificato sparso; in tali, aree appositamente individuate dai PSC, i RUE detteranno norme specifiche affinché i nuovi edifici mantengano una stretta coerenza con l'assetto insediativo sparso storicizzato.

8.(I) **UdP n.3 - Pianura centrale**

Gli obiettivi prioritari da perseguire in questo ambito sono:

- Potenziare il ruolo di transizione tra territorio densamente edificato ed infrastrutturato e zone agricole ad alta vocazione produttiva, che rappresenta la caratteristica distintiva di questo territorio, rafforzando ogni misura di riqualificazione territoriale e di mitigazione degli impatti ambientali legati all'attività antropica e alla presenza insediativa;
- = Riqualificare e valorizzare il sistema fluviale del Reno (con caratterizzazione naturale) e del Navile (con caratterizzazione storica) come assi idraulici che hanno strutturato l'assetto storico ed attuale del territorio, ma anche come collegamenti ecologici con funzione di connessione dei nodi della rete ecologica rappresentati dalle emergenze ambientali presenti nella UdP.

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Favorire la realizzazione di infrastrutture e attrezzature di supporto ad una fruizione turistico-ricreativa leggera del territorio rurale relazionata ai due assi principali del Reno e del Navile;
- Integrare il costruito e le infrastrutture, nuove o da potenziare, con dotazioni di spazi naturali adeguate a svolgere funzioni di compensazione e mitigazione;
- Valorizzare il ruolo dei centri storici di rilevanza metropolitana potenziandolo anche dal punto di vista dell'offerta culturale legata anche alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale del territorio;
- Attuare una verifica attenta e puntuale della compatibilità tra nuove infrastrutture e segni storici del territorio, compresi i limitati lembi di centuriazione romana.

9.(I) **UdP n.4 - Pianura orientale**

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Rafforzare la vocazione agricola produttiva che rappresenta la caratteristica distintiva di questo territorio, promuovendo modalità di sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile della produzione agricola;
- Valorizzare sotto il profilo dell'offerta culturale e della salvaguardia attiva la struttura della centuriazione romana, ponendola in evidenza come l'entità più rilevante dell'ampio patrimonio storico di questa porzione di territorio della pianura padana.

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Valorizzare il ruolo dei centri storici di rilevanza metropolitana potenziandolo anche dal punto di vista dell'offerta culturale legata anche alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale del territorio;
- = Riquilibrare e valorizzare il sistema fluviale Idice-Savena come collegamenti ecologici con funzione di connessione dei nodi della rete ecologica rappresentati dalle emergenze ambientali presenti nella UdP e come luoghi per favorire la realizzazione di infrastrutture e attrezzature di supporto ad una fruizione turistico-ricreativa leggera del territorio rurale;
- Le nuove infrastrutture dovranno farsi carico della attuale debolezza della rete ecologica e della riconoscibilità dei segni storici sul territorio.

10.(I) **UdP n.5 - Pianura della conurbazione bolognese**

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Riquilibrare e compensare gli usi insediativi propri di questo territorio elevando complessivamente la qualità degli standard relativi alle componenti ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio;
- Promuovere un sistema di offerta ricreativa per il tempo libero rivolto alla domanda urbana e legato ad un'agricoltura a carattere multifunzionale

(spazi verdi fruibili, fattorie didattiche, servizi di vendita diretta di beni agroalimentari, ecc.), valorizzando le caratteristiche distintive di questo territorio agricolo ai fini dello sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile;

- Mantenere i varchi e le discontinuità del sistema insediativo sia ai fini della continuità dei collegamenti ecologici che a quelli paesaggistici.

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Incentivare forme di conduzione agricola multi-funzionale proprie dell'ambito periurbano, attraverso l'offerta di servizi volti a soddisfare la domanda di fruizione sportivo-ricreativa sostenibile e didattico-culturale proveniente dalla città e dalle attività in essa presenti;
- Garantire la continuità fisico-spaziale e funzionale tra il sistema delle aree verdi urbane con le reti ecologiche extra-urbane, tutelando e valorizzando i frammenti di naturalità che permangono, specialmente lungo le aste fluviali, anche in relazione all'obiettivo del potenziamento del tessuto ecologico connettivo periurbano e alla realizzazione della rete ecologica per il mantenimento e la salvaguardia della biodiversità.

11.(I) **UdP n.6 - Pianura imolese**

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Sostenere la vocazione agricola produttiva vitale e competitiva che rappresenta una delle caratteristiche distintive di questo territorio;
- Valorizzare ed evidenziare il rilevante interesse della struttura organizzativa storica del territorio data dal permanere della maglia della centuriazione romana.

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Salvaguardare e valorizzare la maglia centuriale, come pure i valori storico-culturali delle epoche successive;
- Incentivare e consolidare, ove già è presente, una agricoltura produttiva di qualità, ambientalmente sostenibile ed attenta al paesaggio attraverso la realizzazione coordinata delle reti ecologiche di livello locale di cui al Titolo 3 delle presenti norme;
- Incentivare il contenimento dell'utilizzazione di prodotti agro-chimici attraverso il sostegno delle colture integrate e biologiche;
- Operare il controllo degli emungimenti dalle falde, anche al fine di evitare contaminazioni accidentali;
- Contenere l'espansione edilizia e infrastrutturale nei terreni di maggior pregio della pianura medio-bassa;
- Le nuove infrastrutture dovranno farsi carico degli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione della maglia centuriale e dei segni storici sulla viabilità

antica, come pure dei problemi della attuale debolezza della rete ecologica;

- Valorizzare la trama insediativa dei nuclei edificati con valenze storiche e delle infrastrutture storiche del territorio rurale.

12.(I) **Sistema collinare**

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Valorizzare e coordinare ai fini della fruizione ricreativa, culturale e di sviluppo socio-economico sostenibile il sistema di aree di valore naturale ed ambientale caratterizzate da specifiche forme di salvaguardia e di gestione (aree protette e SIC);
- Riquilibrare sotto il profilo naturalistico e ambientale i corsi d'acqua principali;
- Assicurare il controllo degli equilibri agro-faunistici, con particolare riferimento alla macro fauna ai fini della tutela della incolumità e salute dei cittadini, delle colture agricole, del presidio del suolo, della biodiversità e dell'assetto del paesaggio;
- Garantire, attraverso forme di presidio attivo, il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico dei versanti.
- Incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, attraverso l'utilizzo dei materiali tradizionali locali.

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Gli strumenti di pianificazione comunali dovranno tendere ad escludere l'edificazione sparsa fatte salve precise esigenze di integrazione di centri aziendali agricoli esistenti;
- Incentivare la produzione di beni agro-alimentari di qualità e fortemente connotati territorialmente;
- Incentivare le iniziative private di forestazione e relativo vivaismo;
- Incentivare l'introduzione da parte dei privati nei progetti edilizi di interventi di soluzioni di bioarchitettura, nonché l'adesione a protocolli volontari di qualità edilizia.

13.(I) Gli obiettivi e gli indirizzi per le singole Unità di paesaggio di rango provinciale appartenenti al Sistema collinare, la cui descrizione è contenuta nell'allegato A delle presenti norme, sono i seguenti:

14.(I) **UdP n.7 - Collina bolognese**

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Offrire al sistema metropolitano occasioni fruibili a breve raggio per il tempo libero e le attività ricreative, sportive, culturali e di ristorazione, anche attraverso la valorizzazione e la messa a sistema delle aree protette e dei SIC;
- Riquilibrare ambientalmente i corsi d'acqua principali dell'UdP (Samoggia, Lavino, Reno-Setta, Savena, Zena, Idice) e tutelare gli ambiti naturali di ridotta compromissione come la valle di Zena, con particolare attenzione alle esigenze di regolazione delle acque superficiali e un attento controllo dei movimenti franosi, che caratterizzano questa UdP.

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Restaurare l'edilizia storica di pregio, conferendole nuove funzioni idonee alla relativa conservazione, preservando e valorizzando il contesto rurale storico circostante ad essa correlato;
- Favorire le localizzazioni di pregio, idonee in particolare per attività economiche di punta nel campo della ricerca e dei servizi, in particolare attraverso il recupero di edilizia storica (ville, borghi, ecc.) o la riconversione di insediamenti industriali;
- Incentivare il recupero di valori paesaggistici attraverso la demolizione di edifici agricoli dismessi incongrui con l'esistente (ad esempio ex stalle, capannoni, ecc.) nei termini di cui all'art. 11.6;
- Favorire, in presenza di estesi fenomeni di abbandono e di dissesto, interventi di ricomposizione fondiaria tendenti sia al ripristino di forme di governo del suolo, sia ad elevare l'offerta di fruizione a fini ricreativi dell'area;
- Incentivare il mantenimento e completamento della rete scolante aziendale; andranno inoltre incentivate, nell'ambito delle colture tradizionali quelle a ridotto impatto chimico e meccanico utilizzando gli appositi provvedimenti previsti dalla PAC;
- Limitare progressivamente le colture avvicinate alle pendici più stabili e di minore acclività, indirizzare quelle fruttifere verso più elevati standard qualitativi, consentendo leggere espansioni di superficie limitatamente alle giaciture più idonee;
- Evitare interventi con latifoglie a rapido accrescimento, utilizzando specie autoctone proprie di questa fascia altitudinale. E' da perseguire il miglioramento paesaggistico nella fascia a quota più bassa, cercando una maggiore coerenza degli arredi verdi, pubblici e privati (comprese le pertinenze degli edifici), con le caratteristiche fitoclimatiche proprie della zona attraverso la riduzione delle componenti non autoctone o inadatte;
- Consentire, nella fascia a contatto con la pianura come pure negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, moderati incrementi delle attività ortofrutticole tradizionali qualora realizzate con bassi apporti di mezzi chimici, escludendo tuttavia il ricorso alla realizzazione di laghetti collinari

ai fini dell'approvvigionamento idrico. Garantire requisiti di qualità architettonica delle strutture sia residenziali che recettive, collegando queste ultime alla rete fruitiva delle aree di valore ambientale.

15.(I) Udp n.8 - Collina imolese

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Valorizzare e coordinare ai fini della fruizione ricreativa, culturale e di sviluppo socio-economico sostenibile la Riserva del Bosco della Frattona, il proposto Parco della Vena del Gesso, le aree interessate dai SIC, i parchi pubblici di livello comunale, tenendo presente il ruolo strategico del torrente Santerno come elemento di fruizione e di collegamento ambientale e funzionale con l'emergenza dei gessi romagnoli;
- Riqualficare sotto il profilo naturalistico, ambientale e fruitivo i corsi d'acqua principali, Sillaro e Santerno, che concorrono fortemente alla connotazione ambientale e socio-economica di questa UdP, ove le attuali condizioni lo richiedano.

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Mantenere, negli ambiti di rilievo paesaggistico, le caratteristiche distintive del paesaggio agricolo caratterizzato dal frutteto e dal vigneto accanto al seminativo, favorendo un'agricoltura innovativa di qualità e valorizzando tali colture di pregio;
- Integrare la Riserva Naturale Orientata del Bosco della Frattona e l'area del proposto Parco della Vena del Gesso, che rappresentano siti particolarmente significativi per la salvaguardia della biodiversità, sia a livello regionale che comunitario, nel sistema delle aree di valore ambientale attraverso la rete ecologica provinciale e locale;
- Tutelare al massimo la presenza di aree di concentrazione di materiale archeologico;
- Contenere, nell'ambito del processo di ampliamento della base produttiva agricola, la proliferazione di ulteriori laghetti collinari, ammettendoli solo dove possono concorrere in maniera integrata alla gestione coordinata della risorsa idrica e dove siano coerenti con i programmi di ammodernamento di attività agricole di qualità;
- Contenere il consumo idrico irriguo, in relazione alla limitatezza della risorsa idrica fluviale adottando tecniche adeguate in tal senso.

16.(I) Sistema montano

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Garantire, attraverso forme di presidio attivo, il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico dei versanti, individuando le esigenze di intervento organico ed integrato su ampi comprensori in dissesto ai fini dei relativi interventi di carattere preventivo;

- Valorizzare in particolar modo la struttura organizzativa storica del territorio (strade storiche, strade panoramiche,...), i centri storici e i nuclei storici non urbani, evidenziandoli come peculiare patrimonio storico di questa parte del territorio montano, ai fini dell'offerta turistico ricreativa e culturale locale;
- Assicurare il controllo degli equilibri agro-faunistici, con particolare riferimento alla macro-fauna, ai fini della tutela della incolumità e salute dei cittadini, delle colture agricole, del presidio del suolo, della biodiversità e dell'assetto del paesaggio;
- Agevolare la permanenza delle attività agricole tradizionali, che concorrono alla connotazione ambientale ed economico-sociale dell'UdP; la riduzione delle colture tradizionali dovrà selettivamente orientarsi ad interessare solo le zone più acclivi o interessate da dissesti.
- Incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, attraverso l'utilizzo dei materiali tradizionali locali.

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Incentivare il recupero delle abitazioni rurali non più collegate all'attività agricola, evitando le nuove costruzioni sparse;
- Rafforzare le potenzialità fruibili per il tempo libero, soprattutto attraverso il recupero dei manufatti esistenti, incentivando a tal fine forme di sviluppo sostenibile legate all'attività agricola multifunzionale;
- Limitare all'indispensabile, in funzione dei valori ambientali e paesaggistici, gli ampliamenti e le rettifiche del sistema viario;
- Incentivare le iniziative private di forestazione e relativo vivaismo;
- Incentivare l'introduzione da parte dei privati nei progetti edilizi di interventi di soluzioni di bioarchitettura, nonché l'adesione a protocolli volontari di qualità edilizia.

17.(l) Gli obiettivi e gli indirizzi per le singole Unità di paesaggio di rango provinciale appartenenti al Sistema montano, la cui descrizione è contenuta nell'allegato A delle presenti norme, sono i seguenti.

18.(l) ***Udp n.9 - Montagna media occidentale***

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Agevolare la permanenza delle attività agricole tradizionali, imperniata sulla produzione del Parmigiano-Reggiano, che concorrono significativamente alla connotazione ambientale ed economico-sociale dell'UdP;
- Promuovere l'offerta territoriale coordinata a livello di sistema delle diverse aree di particolare interesse paesaggistico-ambientale presenti in questa UdP (il Parco Storico di Monte Sole, il Parco di Montovolo) ai fini della

fruizione ricreativa, culturale e di sviluppo socio-economico sostenibile, valorizzando il ruolo strategico del crinale Reno-Setta come elemento di fruizione e di collegamento ambientale e funzionale con le aree protette del sistema di crinale (Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone).

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Promuovere interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico insediativo e della relativa infrastrutturazione promuovendo l'offerta territoriale delle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale con funzione ricreativa e culturale attivando processi di sviluppo socio-economico sostenibile;
- Salvaguardare il territorio dalle tendenze alla semplificazione paesaggistica; la riduzione delle colture tradizionali dovrà selettivamente orientarsi ad interessare solo le zone più acclivi o interessate da dissesti;
- Sottoporre preventivamente ad una attenta valutazione degli impatti paesaggistici e idrogeologici gli ampliamenti dei centri abitati, previsti eventualmente dai nuovi strumenti urbanistici comunali, e proporre l'individuazione di tipologie edilizie e aggregative in armonia con quelle tradizionali;
- Promuovere, ove necessario, la riqualificazione naturalistica e fruitiva dell'ambito fluviale del Fiume Reno;
- Attivare interventi di miglioramento dei boschi cedui esistenti prevedendo limitati incrementi delle superfici boscate utilizzando solo specie di elevata compatibilità bioclimatica (specie forestali autoctone quali noci, ciliegi ed altre specie di pregio compatibili);
- Favorire gli inserimenti, o gli ampliamenti, di limitate quantità di colture minori fortemente compatibili con gli obiettivi di tutela ambientale (quali ciliegio e noce da frutto, patate da seme, altre forme di frutticoltura minore);
- Riutilizzare le aree instabili (subordinatamente alle esigenze della difesa idrogeologica e incentivando interventi di ricomposizione fondiaria) orientandole verso l'estensivazione o, in combinazione con questa, alla rinaturalizzazione e utilizzare il territorio per il tempo libero (zootecnia estensiva, naturalizzazione scientifica e divulgativa, aziende faunistico venatorie, ecc.);
- Negli ambiti idrogeologicamente fragili i nuovi insediamenti anche di tipo agricolo sono da evitare o da limitare ai soli casi di interventi coordinati di riassetto di intere pendici o micro-bacini.

19.(I) ***Udp n.10 - Montagna media orientale***

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Favorire le attività umane che possono influire positivamente sulla stabilità dei versanti, assicurando il generale controllo della rete scolante;

- Sottoporre a verifica il tracciato di alcune infrastrutture viarie nei punti di crisi (in casi come quello del Savena) e di più forte impatto ambientale (Scascoli), concentrando gli interventi di difesa idrogeologica prioritariamente in corrispondenza con le principali infrastrutture viarie;
- Affrontare all'interno degli strumenti urbanistici comunali il tema del riutilizzo, e/o preferibilmente della eliminazione, dei grandi contenitori tecnologici agricoli di difficile o impossibile riutilizzo all'interno del settore (fienili e stalle prefabbricate in genere), nei termini di cui all'art. 11.6;
- Migliorare i boschi esistenti attraverso la riconversione verso forme di ceduo a turni più lunghi e in casi limitati a fustaia e attraverso la progressiva sostituzione degli impianti di conifere invecchiati con boschi di latifoglie. I nuovi impianti dovrebbero essere collegati strettamente ad interventi di difesa idrogeologica e realizzati con specie proprie della collocazione geografica e della fascia altitudinale.

20.(l) **Udp n.11 - Montagna media imolese**

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Garantire la regolazione delle acque superficiali e un attento controllo dei movimenti franosi;
- Valorizzare il sistema di aree d'interesse naturalistico, come i SIC e i boschi e le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, tenendo presente il ruolo strategico del torrente Santerno come elemento di fruizione e di collegamento ambientale e funzionale con l'emergenza ambientale dei gessi romagnoli;
- Offrire al sistema metropolitano occasioni fruibili per il tempo libero e le attività ricreative, sportive, culturali; rafforzando le potenzialità, soprattutto attraverso il recupero dei manufatti esistenti, incentivando a tal fine forme di sviluppo sostenibile legate all'attività agricola multifunzionale.

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Esercitare attenzione particolare sulle attività umane che possono influire sulla stabilità dei versanti, comprese quelle agricole;
- Migliorare i boschi esistenti, in considerazione del notevole rilievo paesistico ed ambientale che il bosco assume in questa UdP, anche per il peso che può assumere nell'economia turistica dei centri abitati, attraverso la riconversione verso forme di ceduo a turni più lunghi e in casi limitati a fustaia e attraverso la progressiva sostituzione degli impianti di conifere invecchiati con boschi di latifoglie. In generale tutti gli interventi dovranno comprendere un generalizzato controllo della rete scolante.
- Affrontare all'interno degli strumenti urbanistici comunali il tema del riutilizzo, e/o preferibilmente della eliminazione, dei grandi contenitori tecnologici agricoli di difficile o impossibile riutilizzo all'interno del settore (fienili e stalle prefabbricate in genere), nei termini di cui all'art. 11.6;

- Riutilizzare le aree instabili (subordinatamente alle esigenze della difesa idrogeologica e incentivando interventi di ricomposizione fondiaria) orientandole verso l'estensivazione o, in combinazione con questa, alla rinaturalizzazione e utilizzare il territorio per il tempo libero (zootecnia estensiva, naturalizzazione scientifica e divulgativa, aziende faunistico venatorie, ecc.).

21.(I) **Sistema di crinale**

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Assicurare la corretta manutenzione del soprassuolo finalizzata al mantenimento degli equilibri idrogeologici, individuando le esigenze di intervento organico ed integrato ai fini della prevenzione del dissesto e garantire la regolazione delle acque superficiali e un attento controllo dei movimenti franosi;
- Riqualificare l'offerta turistica sostenibile orientata ad una corretta fruizione ambientale a scala interregionale e dalle aree metropolitane, assicurando la connessione e l'integrazione con il sistema regionale dei parchi di crinale;
- Salvaguardare e valorizzare l'assetto tipologico storico, edilizio e infrastrutturale, oltre che l'assetto culturale tradizionale, quale patrimonio specifico di tale ambito territoriale;
- Salvaguardare gli habitat naturali e seminaturali, nonché le specie, di particolare interesse naturalistico che caratterizzano tale ambito territoriale;
- Assicurare il controllo degli equilibri agro-faunistici, con particolare riferimento alla macro-fauna, ai fini della tutela dell'incolumità della salute dei cittadini, delle colture agricole, del presidio del suolo, della biodiversità e dell'assetto del paesaggio.
- Incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, attraverso l'utilizzo dei materiali tradizionali locali.

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Recuperare i manufatti edilizi storici, attraverso l'utilizzazione di tecnologie appropriate e contenere al minimo necessario le nuove costruzioni, selezionando attentamente le esigenze di nuova edificazione, ammissibile esclusivamente se collegata all'attività produttiva agricola;
- Promuovere e mantenere le attività agricole orticole e le colture tipicamente montane, che possono assumere un rilievo sociale ed economico (con carattere, comunque, accessorio rispetto ad altre attività) in riferimento anche alla diversificazione dell'offerta turistica;
- Incentivare le iniziative private di forestazione e relativo vivaismo;

- Incentivare l'introduzione da parte dei privati nei progetti edilizi di interventi di soluzioni di bioarchitettura, nonché l'adesione a protocolli volontari di qualità edilizia.
- 22.(l) Gli obiettivi e gli indirizzi per le singole Unità di paesaggio di rango provinciale appartenenti al Sistema di crinale, la cui descrizione è contenuta nell'allegato A delle presenti norme, sono i seguenti:

23.(l) ***Udp n.12 - Montagna della dorsale appenninica***

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Offrire al sistema metropolitano occasioni fruibili per il turismo ambientale, il tempo libero e le attività ricreative, sportive, culturali, attraverso il Parco dei Laghi con riferimento anche alle confinanti province di Firenze e Pistoia;
- Promuovere e mantenere le attività agricole multifunzionali con connotati tipicamente montani, rivolti al soddisfacimento della domanda di servizi turistico-ricreativi dell'area urbana centrale, incentivando in tutti gli ambiti agricoli produzioni per il consumo di qualità e fortemente connotate;
- Valorizzare in particolar modo la struttura organizzativa storica del territorio (strade storiche, strade panoramiche,...) i centri storici e i nuclei storici non urbani, evidenziandoli come peculiare patrimonio storico di questa parte del territorio montano, ai fini dell'offerta turistico ricreativa e culturale locale;

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Individuare, nell'ambito della pianificazione del Parco dei Laghi, strategie idonee alla compensazione della spiccata artificializzazione della fascia basale del sottosistema costituito dal PEC, dall'autostrada A1 e il complesso sistema idroelettrico dei laghi di Suviana e del Brasimone;
- Promuovere interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico insediativo e della relativa infrastrutturazione promuovendo l'offerta territoriale delle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale con funzione ricreativa e culturale attivando processi di sviluppo socio-economico sostenibile;
- Sottoporre preventivamente ad una attenta valutazione degli impatti paesaggistici e idrogeologici gli ampliamenti dei centri abitati, previsti eventualmente dai nuovi strumenti urbanistici comunali, e proporre l'individuazione di tipologie edilizie e aggregative in armonia con quelle tradizionali;
- Migliorare i boschi esistenti attraverso la riconversione verso forme di ceduo a turni più lunghi e in casi limitati a fustaia. I nuovi impianti dovrebbero essere collegati strettamente ad interventi di presidio idrogeologico;

- Recuperare i manufatti rurali tradizionali esistenti, incentivando a tal fine forme di sviluppo sostenibile legate all'attività agricola multifunzionale.

24.(I) Udp n.13 - Alto crinale bolognese

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Riquilibrare i nuclei e i centri abitati del territorio di riferimento dell'UdP e di quelli immediatamente sottostanti (dal punto di vista dei valori storici e urbanistici, dell'accessibilità e dei servizi ai residenti e ai turisti);
- Riquilibrare il patrimonio ecologico/paesistico/ambientale dell'intera UdP; in particolare risulta strategica la conservazione e la protezione delle specie rare presenti nelle praterie cacuminali e nelle aree di transizione con la foresta attraverso l'elevata attenzione alla compatibilità degli interventi sul demanio sciabile e delle attrezzature per l'escursionismo.

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Considerare la silvicoltura come attività strettamente coordinata con le esigenze naturalistiche, ecologico-ambientali, paesaggistiche e del turismo, attraverso: la conferma delle fustaie esistenti; l'allungamento dei turni o la sospensione delle utilizzazioni dei cedui degradati; la realizzazione di boschi misti; il mantenimento delle radure intraforestali; la conferma delle fustaie di faggio e castagno della parte basale dell'UdP;
- Orientare le attività agricole prioritariamente a diversificare e completare l'offerta turistica; è da valorizzare la raccolta regolamentata dei "piccoli frutti" spontanei, integrata da limitate quote di coltivazioni specializzate, preferibilmente da ubicarsi nelle aree prossime agli abitati; sono altresì da promuovere le coltivazioni ortofrutticole di montagna anch'esse da ubicarsi nelle aree prossime ai centri;
- Razionalizzare l'impiantistica connessa allo sci alpino (piste di discesa e impianti di risalita) nella piena compatibilità con le esigenze di protezione delle praterie cacuminali e delle aree di transizione alla foresta, diversificando l'offerta turistica con il potenziamento delle altre tipologie di attività sciistica a basso impatto (sci nordico, sci-alpinismo, ecc.);
- Attuare le infrastrutture viarie e le opere di difesa idrogeologica con tecniche a ridotto o minimo impatto ambientale, evitando di artificializzare e irrigidire eccessivamente l'assetto idraulico; particolare attenzione dovrà essere prestata alla fascia di contatto con la sottostante UdP della media montagna.

Art. 3.3 - Tutela della biodiversità e valorizzazione degli ecosistemi: obiettivi e strumenti

- 1.(I) Il PTCP assume l'obiettivo prioritario della tutela, conservazione, miglioramento e valorizzazione degli ecosistemi e della biodiversità presente nel territorio provinciale.

- 2.(I) Il PTCP persegue lo sviluppo di reti ecologiche nel territorio provinciale, in coerenza con la Direttiva 92/43/CEE “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” e s. m. e con il relativo Regolamento attuativo di cui al DPR n.357/1997 come modificato dal DPR n.120/2003, che prevedono la realizzazione della rete ecologica europea denominata “Rete Natura 2000” quale strumento per conseguire gli obiettivi di conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna rari e minacciati a livello comunitario nel territorio degli Stati membri, ed altresì in coerenza con gli obiettivi del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, relativi alla costruzione di una rete ecologica nazionale - REN - quale articolazione della rete europea.
- 3.(I) Il PTCP si pone come strumento di pianificazione di riferimento per il recepimento delle disposizioni di cui all’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, assunti dal D.M. 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”, riguardanti la necessità di integrare l’insieme delle misure di conservazione con la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio (internazionale, nazionale, locale). Il PTCP si pone inoltre, in termini generali, come strumento di riferimento per il recepimento delle disposizioni di cui alla Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE, alla Convenzione di Berna 82/72/CEE sulla “protezione della Natura e della Biodiversità”, alla Direttiva “Habitat” 92/43/CEE.
- 4.(D) Sono strumenti per il perseguimento dell’obiettivo di cui al primo punto:
- il “Piano programmatico per la conservazione e il miglioramento degli spazi naturali nella provincia di Bologna”, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.103 del 31/10/2000.
 - Il “Piano di Azione – Linee per la gestione dei pSIC del territorio provinciale” approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.109 del 1/10/2002 e dei successivi aggiornamenti;
 - I Piani Territoriali dei Parchi di cui all’art. 2.1 delle presenti norme;
 - i Progetti di Tutela Recupero e Valorizzazione di cui all’art. 3.1 delle presenti norme.

Art. 3.4 - Le reti ecologiche

- 1.(I) **Finalità e obiettivi.** Il PTCP nel promuovere lo sviluppo delle reti ecologiche (v.) persegue i seguenti obiettivi specifici:
- a) Favorire i processi di miglioramento e connessione degli ecosistemi naturali e semi-naturali che interessano il territorio delle Unità di paesaggio di pianura, salvaguardando e valorizzando i residui spazi naturali o semi-naturali, favorendo il raggiungimento di una qualità ecologica diffusa del territorio di pianura e la sua connessione ecologica con il territorio delle Unità di paesaggio della collina e della montagna, nonché con gli elementi di particolare significato ecosistemico delle province circostanti;

- b) Promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o semi-naturali, esistenti o di nuova creazione, caratterizzati da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica;
- c) Promuovere nel territorio collinare e montano un sistema a rete che interconnetta l'insieme dei principali spazi naturali o semi-naturali esistenti, rafforzandone la valenza non solo in termini ecologici, ma anche in termini fruitivi, accrescendo le potenzialità in termini di occasioni per uno sviluppo sostenibile di quei territori;
- d) Rafforzare l'attuale funzione svolta dallo spazio agricolo anche come connettivo ecologico diffuso;
- e) Rafforzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua e dai canali, riconoscendo anche alle fasce di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d'acqua, all'interno del quale deve essere garantito in modo unitario un triplice obiettivo: qualità idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica, in equilibrio tra loro;
- f) Promuovere la funzione potenziale di corridoio ecologico e di riqualificazione paesistico-ambientale che possono rivestire le infrastrutture per la viabilità dotandole di fasce di ambientazione ai sensi del seguente art. 12.16;
- g) Promuovere la riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio, attraverso la previsione di idonei accorgimenti mitigativi da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica;
- h) Promuovere il controllo della forma urbana e dell'infrastrutturazione territoriale, la distribuzione spaziale e la qualità tipo-morfologica degli insediamenti e delle opere in modo che possano costituire occasione per realizzare elementi funzionali della rete ecologica;
- i) Promuovere la creazione delle reti ecologiche anche attraverso la sperimentazione di misure di intervento normativo e di incentivi, il coordinamento della pianificazione ai diversi livelli istituzionali, il coordinamento tra politiche di settore degli Enti competenti;
- j) Promuovere il coordinamento e l'ottimizzazione delle risorse economiche e finanziarie, individuate ed individuabili, gestite dai vari Settori della Provincia o legate ad azioni specifiche di altri Enti competenti, per la realizzazione integrata di obiettivi condivisi;
- k) Associare alla funzione strettamente ambientale della rete ecologica quella di strumento per la diffusione della conoscenza, della corretta fruizione del territorio e della percezione del paesaggio;

- l) Promuovere la biodiversità anche attraverso la creazione di nuovi spazi naturali finalizzati ad arricchire le risorse naturali ed economiche del territorio.
- 2.(D) I Piani generali, comunali e intercomunali, e i piani di settore, provinciali, intercomunali e comunali, nonché gli altri atti di programmazione e di governo della Provincia, nella misura in cui possano contribuire alla realizzazione delle reti ecologiche o influire sul loro funzionamento, devono tener conto degli obiettivi specifici sopra definiti e contribuire, per quanto di loro competenza, a perseguirli.

Il perseguimento degli obiettivi specifici di cui ai punti precedenti costituisce elemento di valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale dell'attuazione dei piani ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000.

Art. 3.5 - La rete ecologica di livello provinciale

- 1.(D) Il PTCP identifica nella tav. 5 la struttura della rete ecologica di livello provinciale sulla base delle conoscenze della situazione ecosistemica del territorio alla data di adozione delle presenti norme. La Provincia potrà aggiornare e integrare tale individuazione con successivi atti, in relazione a quanto previsto al successivo punto 20.
- 2.(D) La rete ecologica di livello provinciale è strutturata nei seguenti elementi funzionali esistenti o di nuova previsione, come definiti all'art. 1.5 alla voce "rete ecologica" (v): nodi ecologici semplici, nodi ecologici complessi, zone di rispetto dei nodi ecologici, corridoi ecologici, direzioni di collegamento ecologico, connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, connettivo ecologico diffuso, connettivo ecologico diffuso periurbano, area di potenziamento della rete ecologica di area vasta, varchi ecologici.
- 3.(D) La rete ecologica di livello provinciale individuata nella tav. 5 costituisce il riferimento per la definizione e lo sviluppo di reti ecologiche di livello locale. La pianificazione di settore della Provincia e i piani generali e settoriali di livello comunale devono risultare coerenti con le medesime sulla base delle disposizioni seguenti.
- 4.(D) Il PTCP contiene nell'Allegato 1 della Relazione, le Linee guida per la progettazione e realizzazione delle reti ecologiche. La Provincia si riserva di emanare successive direttive relative a tale argomento, quali integrazioni e aggiornamenti in merito, senza che ciò comporti procedura di variante al PTCP stesso.
- 5.(D) Fra gli elementi funzionali che compongono la rete ecologica di livello provinciale si assumono come elementi caratterizzati da specifica rilevanza normativa i siti della Rete Natura 2000 di cui al successivo art. 3.7, nonché le aree protette di cui al successivo art. 3.8.
- 6.(I) La Provincia assume gli elementi della rete ecologica come aree preferenziali ai sensi del Piano Regionale di Sviluppo Rurale per orientare contributi e

finanziamenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore, in riferimento alle funzioni amministrative trasferite e delegate di competenza.

- 7.(I) La Provincia promuove programmi e progetti specifici per la realizzazione e valorizzazione degli elementi della rete ecologica da attuarsi in collaborazione con le amministrazioni comunali e/o gli altri soggetti interessati.
- 8.(D) I Nodi ecologici complessi, con le eventuali Zone di rispetto, individuano porzioni di territorio caratterizzate da habitat e/o specie animali e vegetali rari o minacciati e contribuiscono all'articolazione del paesaggio; la finalità di tali zone è la conservazione e valorizzazione della biodiversità presente e potenziale, nel rispetto delle disposizioni contenute agli artt. 3.7, 3.8, 7.3, 7.4, 7.5 del presente piano.
- 9.(D) Nelle Zone di rispetto dei nodi ecologici le attività agricole devono essere compatibili con la salvaguardia degli ecosistemi e qualsiasi altra attività e/o uso del suolo non deve risultare impattante nei confronti degli stessi ecosistemi naturali o semi-naturali presenti nei nodi. Per tali zone gli strumenti di programmazione agricola dovranno altresì incentivare gli interventi e le forme di conduzione agricola che possono contribuire a salvaguardare e a valorizzare gli elementi di importanza naturalistica presenti. L'individuazione delle Zone di rispetto dei nodi semplici è demandata al PSC nell'ambito della definizione della rete ecologica di livello locale di cui al successivo art. 3.6.
- 10.(D) Quando i Corridoi ecologici corrispondono ai corsi d'acqua (intesi come alveo, fascia di tutela e/o fascia di pertinenza), nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo Titolo 4, tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari che riguarderanno tali ambiti dovranno essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti d'attuazione delle reti ecologiche.
- 11.(D) Quando le Direzioni di collegamento ecologico si affiancano a tratti di viabilità di progetto o esistente, questi tratti devono essere realizzati con le caratteristiche di corridoi infrastrutturali verdi, realizzando cioè fasce laterali di vegetazione di ampiezza adeguata caratterizzate da continuità e ricchezza biologica. In linea generale la fascia di ambientazione prevista per le infrastrutture del sistema di mobilità, di cui all'art. 12.16, dovrà essere realizzata in modo da contribuire, ovunque possibile, al rafforzamento e all'incremento della rete ecologica.
- 12.(D) Le aree individuate come Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, insieme ai principali corsi d'acqua, dovranno garantire in maniera preminente la funzione di connessione tra i nodi ecologici complessi propri del territorio collinare e montano.
- 13.(D) Nelle aree individuate come Connettivo ecologico diffuso dovrà essere favorita, soprattutto attraverso interventi gestionali, la creazione di corridoi ecologici a completamento delle connessioni individuate nelle aree di Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico.

- 14.(D) Nelle aree individuate come Connettivo ecologico diffuso periurbano, per garantire la funzione di connessione ecologica, si dovranno realizzare nodi e corridoi di estensione limitata, ma maggiormente diffusi, perseguendo contemporaneamente l'obiettivo di qualificare il territorio agricolo e di costituire un filtro fra i limiti della città e la campagna.
- 15.(D) Nell'Area di potenziamento della rete ecologica di area vasta, l'obiettivo di lungo periodo è quello di promuovere la realizzazione di nuovi nodi. Nel breve periodo l'obiettivo è quello di sviluppare azioni di riqualificazione e potenziamento della funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua esistenti e di ricreare comunque una maggiore connessione tra gli elementi del reticolo, utilizzando in particolare gli elementi residui della centuriazione.
- 16.(D) Gli accordi territoriali per l'attuazione degli ambiti produttivi di rilievo sovra-comunale e dei poli funzionali, di cui al Titolo 9, devono considerare le interazioni effettive o potenziali con la struttura della rete ecologica di livello provinciale, ovvero di livello locale se già individuata, e le sinergie realizzabili con la sua implementazione. A tale fine, nell'elaborazione di tali accordi, relativamente alla zona interessata dall'intervento e ad un adeguato intorno, dovrà essere predisposta un'analisi ecologica secondo quanto contenuto nelle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione. In tali casi la realizzazione della rete ecologica dovrà considerarsi come prestazione richiesta al programma degli interventi e gli elementi funzionali realizzati saranno considerati dotazioni ecologiche dell'insediamento ai sensi dell'art. A-25 L.R. 20/2000.
- 17.(D) Nei centri abitati ricadenti nelle Unità di paesaggio della pianura, le eventuali previsioni di ambiti di nuovo insediamento vanno correlate con la realizzazione o il potenziamento degli elementi funzionali della rete ecologica di livello locale, quali forme di compensazione ambientale. Tali elementi funzionali, se interessanti direttamente l'ambito di nuovo insediamento, dovranno considerarsi come prestazioni richieste al progetto e gli elementi funzionali realizzati saranno considerati come dotazioni ecologiche dell'insediamento ai sensi dell'art. A-25 L.R. 20/2000.
- 18.(D) Nelle zone umide di cui alla tav. 1 è vietato di norma qualsiasi intervento che ne depauperi il grado di naturalità e biodiversità. Gli interventi di valorizzazione saranno volti a consolidarne e migliorarne la biodiversità e a favorirne la fruizione a scopo didattico-ricreativo, secondo modalità non impattanti rispetto agli equilibri ecologici e in coerenza a quanto previsto nelle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione. Eventuali interventi di parziale modificazione di tali zone sono consentiti per opere connesse allo svolgimento delle attività produttive a cui le zone umide sono funzionalmente correlate, ovvero per opere connesse alla loro conversione e riuso per fini naturalistici, nonché per l'attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico non diversamente localizzabili, purché si proceda ad adeguati interventi compensativi.
- 19.(D) La tav. 5 del PTCP contiene l'individuazione preliminare dei punti di criticità fra sistema insediativo, infrastrutture per la mobilità e rete ecologica di livello

provinciale; queste situazioni devono essere affrontate in sede di PSC o di elaborazione di specifici progetti di cui al precedente punto 7 anche attraverso l'applicazione dei contenuti delle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione.

20.(D) Costituiscono verifica, sviluppo e integrazione della rete ecologica di livello provinciale, di cui alla tav. 5, gli elementi funzionali della rete ecologica di livello locale individuati conseguentemente agli approfondimenti conoscitivi operati in attuazione del presente piano ed in particolare nell'ambito di:

- elaborazioni del PSC di cui al successivo art. 3.6,
- elaborazioni relative a specifiche parti del territorio comunale di cui al precedente punto 16,
- elaborazioni legate alla realizzazione dei progetti di cui al precedente punto 7,
- specifici studi provinciali redatti nell'ambito delle funzioni istituzionali di raccolta, elaborazione ed aggiornamento di dati conoscitivi ed informazioni relativi al territorio e all'ambiente.

Conseguentemente la Provincia provvederà periodicamente ad aggiornare le cartografie del PTCP senza che ciò comporti procedura di variante.

Art. 3.6 - La rete ecologica di livello locale

1.(D) I Comuni, anche in forma associata, in sede di elaborazione del PSC, individuano la rete ecologica locale sulla base delle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione.

2.(D) Nell'elaborare il progetto della rete ecologica di livello locale i Comuni si attengono alle seguenti direttive:

- a) I Nodi ecologici complessi, identificati nella cartografia di PTCP, qualora non siano tra quelli indicati ai successivi artt. 3.7 e 3.8, possono eventualmente essere modificati al fine di escluderne le aree aventi destinazioni d'uso non compatibili e di specificarne l'articolazione morfologica, funzionale ed ambientale; le aree escluse saranno comunque da individuare come Zone di rispetto dei nodi ecologici. Ulteriori e limitate modifiche possono essere consentite solo per l'attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico, non diversamente localizzabili e purché si proceda ad adeguati interventi compensativi.
- b) I Nodi ecologici semplici, identificati nella cartografia di PTCP, qualora non siano tra quelli indicati ai successivi artt. 3.7 e 3.8, possono essere modificati a condizione che tali modifiche vengano compensate con la creazione di altri elementi areali di valore naturale o semi-naturale, e che venga garantita la funzionalità della rete.
- c) I Comuni provvedono all'individuazione delle Zone di rispetto dei nodi ecologici semplici; relativamente alle Zone di rispetto dei nodi complessi gli

stessi faranno riferimento alle perimetrazioni individuate nella tav. 5 del PTCP, che potranno essere motivatamente precisate al fine di escludere eventuali usi esistenti non compatibili con le finalità della zona ed eventualmente per la previsione di opere non diversamente localizzabili, o opere finalizzate al rilevante interesse pubblico per il miglioramento della fruibilità e alla valorizzazione ambientale, da individuare in sostanziale contiguità con il territorio urbanizzato e purché si proceda ad adeguati interventi compensativi.

- d) I Corridoi ecologici, identificati nella cartografia di PTCP, possono essere oggetto di specificazioni al fine di ripristinare e potenziare le loro caratteristiche e funzioni di corridoio, approfondendone l'articolazione morfologica, funzionale ed ambientale. Ulteriori e limitate modifiche possono essere consentite solo per l'attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico, non diversamente localizzabili e purché si proceda ad adeguati interventi compensativi.
- e) Le Direzioni di collegamento ecologico, identificate nella cartografia di PTCP, hanno valore di indicazione prestazionale e devono trovare una precisa individuazione fisica nella definizione delle reti ecologiche di livello locale. In tale sede i Comuni sostituiscono alle direzioni di collegamento specifici elementi della rete ecologica (esistenti e/o di progetto) anche con diversa dislocazione, purché sia garantita la necessaria connessione tra gli elementi funzionali interessati dalla direzione di collegamento.
- f) Una particolare attenzione dovrà essere rivolta all'individuazione, al mantenimento e al miglioramento di elementi naturali e semi-naturali in grado di garantire continuità ecologica tra il tessuto insediativo e il territorio rurale, in conformità con quanto disposto in tema di dotazioni ecologiche dal punto 4 dell'art. 13.1 ed in coerenza con le finalità dell'ambito agricolo periurbano, eventualmente individuato, di cui all'art. 11.10 delle presenti norme.
- g) Il PSC verifica, specifica e integra l'individuazione e la perimetrazione delle zone umide, cartografate nella tav. 1 del PTCP, ai fini della predisposizione della rete ecologica di livello locale, senza che ciò comporti procedura di variante al PTCP, e individua le forme di tutela e valorizzazione più idonee in relazione alle diverse tipologie riconosciute in coerenza con quanto indicato al punto 18 dell'art. 3.5.
- h) Nel progetto della rete ecologica di livello locale il Comune recepisce inoltre, quali elementi funzionali, le eventuali ulteriori aree interessate da disposizioni di cui all'art. 3.7, che non risultino comprese nel progetto di rete ecologica di livello provinciale di cui alla tav. 5;
- i) Il PSC può modificare l'assetto della rete ecologica di livello provinciale, anche individuando nuovi nodi e corridoi, in base a quanto stabilito dai punti precedenti e sulla base delle Linee guida di cui all'Allegato 1 alla Relazione.

- j) Gli elementi della rete che interessano più comuni possono essere modificati solo attraverso accordi che coinvolgono tutti i comuni interessati.
- 3.(D) Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale definiscono gli usi e le trasformazioni consentite nelle aree identificate come elementi funzionali della rete ecologica, in coerenza con:
- le finalità e le disposizioni di cui agli artt. 3.3, 3.4 e 3.5;
 - le caratteristiche, esistenti o potenziali, di ciascuna tipologia di elemento funzionale ai fini della realizzazione e mantenimento della rete ecologica;
 - le Linee guida di cui all'Allegato 1 alla Relazione;
- nonché nel rispetto delle altre disposizioni del presente piano per le medesime parti di territorio.
- 4.(I) In generale negli elementi funzionali della rete ecologica sono ammesse tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione della fruizione per attività ricreative e sportive all'aria aperta compatibili con gli obiettivi di tutela e potenziamento della biodiversità, allo sviluppo di attività economiche ecocompatibili. Di norma non è consentita la nuova edificazione, né l'impermeabilizzazione dei suoli se non in quanto funzionali a progetti di valorizzazione ambientale ed alla sicurezza. Il PSC, per determinate zone, può demandare al POC o ai PUA i necessari approfondimenti progettuali e la definizione di dettaglio delle aree interessate dagli elementi funzionali della rete ecologica.
- 5.(I) Il RUE, ovvero un eventuale specifico Regolamento comunale del verde, disciplina le modalità di realizzazione e gestione degli elementi della rete ecologica in modo da favorire il miglioramento della qualità ecologica complessiva, la costruzione di ambienti in grado di assolvere anche la funzione di nodo o di connessione ecologica e da garantire la conservazione e l'impiego di specie vegetali autoctone come specificato nelle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione.

Art. 3.7 - La rete dei siti Natura 2000

- 1.(I) **Definizione e individuazione** - Con "Rete Natura 2000" viene indicata la rete ecologica europea costituita da un sistema coerente e coordinato di particolari zone di protezione nelle quali è prioritaria la conservazione della diversità biologica presente, con particolare riferimento alla tutela di determinate specie animali e vegetali rare e minacciate a livello comunitario e degli habitat di vita di tali specie.

La Rete Natura 2000 si compone di: Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) (v.) che, una volta riconosciuti dalla Commissione europea, diventeranno Zone Speciali di Conservazione (ZSC) (v.) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) (v.).

Entrambe le zone, nella loro specificità di aree d'interesse comunitario, costituiscono parti integranti e strutturanti della rete ecologica di livello

provinciale e locale e partecipano alle indicazioni progettuali delle presenti norme, in particolare per il necessario collegamento ecologico tra tali aree ed il sistema degli spazi naturali e seminaturali sia extra-urbani che urbani.

Il PTCP riporta in tav. 1 la perimetrazione delle aree che compongono la Rete Natura 2000, come recepita dalle disposizioni vigenti alla data di adozione del piano.

- 2.(I) **Obiettivi e strumenti attuativi** - Nelle zone di cui al primo punto occorre attuare politiche di gestione territoriale sostenibile sotto i profili socio-economico ed ambientale, atte a garantire uno *stato di conservazione soddisfacente* degli habitat e delle specie in essi presenti, e consentire il raccordo di tali politiche con le esigenze di sviluppo socio-economico locali.

Relativamente alle zone pSIC/ZSC, la Provincia, attraverso il “*Piano di Azione per la gestione dei pSIC del territorio provinciale*” di cui all’Allegato 4 della Relazione, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.109 del 1.10.2002 e s. m., stabilisce le linee guida che gli enti locali competenti dovranno seguire per assicurare la salvaguardia del patrimonio naturalistico-ambientale d’interesse comunitario, costituito dagli habitat e dalle specie presenti nei pSIC, nonché le condizioni per le trasformazioni di tali zone, e definisce tra l’altro:

- gli *obiettivi di conservazione* per ciascun sito;
- le *misure preventive* per evitare il degrado degli habitat o la perturbazione delle specie;
- i siti che necessitano di ‘*Piani di Gestione*’ e le indicazioni metodologiche per la relativa redazione;
- il *quadro di riferimento istituzionale* delle competenze ;
- i *criteri* che gli enti competenti devono rispettare nella valutazione del grado di incidenza;
- le linee metodologiche per la formazione dell’*inventario scientifico* e le conseguenti *misure di monitoraggio* delle specie e degli habitat per la valutazione degli effetti delle misure adottate e per il controllo delle fonti di vulnerabilità.

- 3.(D) La Provincia provvederà a tenere aggiornato il Piano di Azione, a fronte di successive variazioni nella individuazione dei pSIC, ovvero delle future ZSC, nonché a coordinare il processo di monitoraggio e le azioni opportune conseguenti.

- 4.(D) Relativamente alle ZPS, che rivestono specifico interesse ai fini della conservazione degli uccelli selvatici e che possono coincidere con aree pSIC, la Provincia provvede, nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione e programmazione, a dettare la relativa disciplina nel rispetto della direttiva 79/409/CEE, ed in coerenza con le disposizioni contenute nel Piano di Azione, nonché con la disciplina concernente le reti ecologiche di cui al presente Titolo 3.

- 5.(D) Nel caso in cui il pSIC/ZSC o la ZPS siano coincidenti con un Parco regionale, il Piano Territoriale del Parco provvederà a dettare la relativa disciplina nel rispetto dei riferimenti normativi sopra indicati.
- 6.(D) **Norme di tutela relative alle zone pSIC/ZSC** - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, e dal relativo decreto di recepimento DPR n.357/97, come successivamente modificato ed integrato, i Comuni nel cui territorio ricade un SIC, nell'elaborazione dei propri strumenti di pianificazione, in particolare del PSC, devono effettuare scelte di uso e gestione del territorio coerenti con la valenza naturalistico-ambientale del SIC, nel rispetto degli obiettivi di conservazione del medesimo, come specificati nel Piano di Azione di cui al secondo punto, e a tal fine devono provvedere ad effettuare una valutazione dell'incidenza che le previsioni di piano hanno sul sito medesimo. Tale valutazione costituisce parte integrante della Valutazione di sostenibilità di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int.
- 7.(D) Nel caso che un SIC interessi più Comuni dovranno essere assicurate le necessarie forme di collaborazione intercomunale ai fini della corretta pianificazione e gestione del sito.
- 8.(D) Ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, qualsiasi piano o progetto non direttamente necessario e connesso alla gestione di un sito deve essere oggetto di una valutazione dell'incidenza di tali azioni rispetto agli obiettivi di conservazione del medesimo, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso, in particolare dei valori che in esso sono da salvaguardare per il mantenimento della biodiversità. Anche in tale caso la valutazione sarà operata in coerenza a quanto previsto nel Piano di Azione, nonché delle disposizioni legislative statali e regionali vigenti.
- 9.(I) I Comuni, le Associazioni e Unioni di Comuni e le Comunità Montane provvedono a promuovere le necessarie forme di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento delle comunità locali interessate, ad assicurare il monitoraggio degli habitat e delle specie per quanto di propria competenza, anche operando a tal fine in collaborazione con la Provincia, e ad adottare le opportune misure di conservazione e gestione conseguenti.

Art. 3.8 - Il sistema provinciale delle aree protette

- 1.(P) **Definizione e individuazione.** Il sistema provinciale delle aree protette rappresenta l'insieme delle aree di maggiore rilevanza naturalistica del territorio provinciale ed è composto dalle seguenti tipologie di aree protette, previste dalla legislazione nazionale e regionale, con particolare riferimento alla L. 394/91 e alla L.R. 11/88 e loro successive modificazioni e integrazioni:
- Parchi regionali,
 - Riserve naturali regionali,
 - Aree di riequilibrio ecologico.

In tale sistema sono inoltre compresi i parchi attuati dalla Provincia di Bologna su territori di proprietà pubblica.

Le singole aree sono individuate e descritte al capitolo B4 del Quadro conoscitivo e relativi allegati tematici, e perimetrare nella tav. 1 del presente piano.

Il sistema provinciale delle aree protette, così definito e individuato, potrà venire modificato e ampliato con ulteriori aree istituite successivamente alla data di adozione del presente piano, e potrà comprendere nuove tipologie di aree protette se e in quanto previste da specifiche disposizioni normative.

2.(I) **Finalità e obiettivi delle aree protette** Le aree protette, sopra definite e singolarmente considerate, perseguono le finalità principali di seguito riportate, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia:

- la conservazione del patrimonio naturale, storico-culturale e paesaggistico;
- la promozione socio-economica delle comunità residenti basata sulla valorizzazione di tale patrimonio.

In riferimento alle finalità di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale e paesaggistico, le aree protette perseguono obiettivi di tutela, risanamento, restauro e valorizzazione riferiti a: ecosistemi, siti e paesaggi naturali, specie e associazioni vegetali, comunità biologiche, habitat rari o in via di estinzione ovvero di sosta su grandi percorsi migratori, valorizzazione di biotopi, formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante interesse storico, scientifico, culturale didattico e paesaggistico; tali finalità si sostanziano inoltre in obiettivi di ricerca scientifica, sia relativa all'evoluzione della natura che della vita e dell'attività dell'uomo, nel loro sviluppo storico.

In riferimento alle finalità di promozione socio-economica, basata sulla valorizzazione del patrimonio naturale, storico-culturale e paesaggistico, le aree protette perseguono i seguenti obiettivi di carattere innovativo e sperimentale: la qualificazione e promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale in rapporto alla presenza dell'area protetta, la promozione di attività e metodiche innovative che sperimentino un più corretto rapporto uomo-ambiente basato sulla sostenibilità sia socio-economica che ambientale, il recupero di aree marginali, la ricostruzione e difesa di equilibri ecologici, ed infine la valorizzazione del rapporto uomo-natura anche mediante l'incentivazione di attività culturali, educative, del tempo libero collegate alla fruizione dell'ambiente.

Tali finalità e obiettivi generali, insieme a quelli specifici della singola area protetta espressamente individuati dal relativo provvedimento istitutivo, devono essere perseguiti dall'Ente gestore e dai Comuni interessati mediante il coinvolgimento diretto delle realtà sociali ed economiche interessate, a partire dai proprietari dei fondi su cui sorge l'area protetta, attivando ogni possibile

forma di collaborazione tra Ente di gestione e comunità socio-economiche locali, stimolando la più ampia partecipazione alla piena realizzazione dell'area protetta.

3.(l) Finalità e obiettivi del sistema provinciale delle aree protette

Finalità primaria del sistema provinciale delle aree protette è la gestione unitaria e coordinata dell'insieme dei principali biotopi rari e minacciati, quale sistema d'eccellenza naturalistico-ambientale del territorio provinciale, da salvaguardare e valorizzare mediante gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, provinciale, comunale e dell'area protetta.

Il PTCP riconosce al sistema delle aree protette un ruolo fondamentale nello svolgimento di alcune "funzioni-obiettivo" qui di seguito elencate; lo svolgimento di ciascuna di tali funzioni costituisce di per sé obiettivo primario del sistema provinciale delle aree protette:

- a. costituire la struttura portante della rete ecologica di livello provinciale di cui al precedente art. 3.5, e alla tav. 5 del PTCP, come pure della rete ecologica di scala europea denominata Rete Natura 2000 di cui all'art. 3.7, e alla tav. 1 del PTCP, delle quali il sistema delle aree protette rappresenta l'insieme dei nodi ecologici che rivestono valore strategico ai fini della conservazione della biodiversità nel territorio provinciale. A tale fine le funzioni di collegamento tra le singole aree protette, proprie della rete ecologica, dovranno essere assicurate dai Corridoi ecologici rappresentati dai corsi d'acqua e dalle aree individuate come Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico;
- b. rappresentare la struttura territoriale e gestionale di eccellenza in cui prioritariamente favorire la creazione un sistema integrato di offerta di qualità, con particolare riferimento all'offerta turistica, agrituristica, ricreativa, culturale, didattico-scientifica, ma anche gastronomica e di produzioni tipiche. Tale funzione s'inquadra nelle finalità di innovazione dello sviluppo socio-economico del territorio, in stretto raccordo con gli obiettivi e gli indirizzi di riqualificazione e valorizzazione attiva propri delle specifiche Unità di paesaggio di cui al precedente art. 3.2, nonché con le disposizioni relative al territorio rurale di cui al Titolo 11 delle presenti norme;
- c. costituire un momento di gestione e coordinamento con la collaborazione degli Enti gestori delle singole aree e la Provincia, nel quale ciascuna area svolga un proprio specifico ruolo, in sinergia con le altre e cooperi alla realizzazione di una comune rete di promozione, di offerta di fruizione e di servizi strutturata a livello di sistema, che consenta la realizzazione di una sperimentazione coordinata di programmi e processi di sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile.

4.(l) Indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione

La disciplina, in merito alla salvaguardia e valorizzazione nonché alle destinazioni e trasformazioni ammissibili del territorio compreso nelle aree protette, è stabilita dagli atti istitutivi e dai piani, programmi e regolamenti

previsti dalle specifiche leggi che regolano la materia. In particolare per i Parchi regionali istituiti, il PTCP recepisce i Piani Territoriali del Parco approvati ai sensi della L.R. 11/88, ad essi relativi, come precisato all'art. 2.1 delle presenti norme.

I Comuni, ai sensi della L.R. 11/88, devono adeguare i propri strumenti di pianificazione alle disposizioni contenute nei Piani Territoriali dei Parchi regionali e loro varianti approvati.

Gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale, comunale e delle aree protette, provvedono, particolarmente in tali aree, ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio e a promuovere attività e iniziative di tipo economico-sociale in linea con le finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse, attraverso scelte di pianificazione e modalità gestionali orientate ad uno sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile.

Detti strumenti provvedono inoltre a completare ed integrare il sistema delle aree protette sopra descritto, con azioni ed interventi di potenziamento della funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua, in coerenza con quanto previsto al Titolo 4 e nell'ambito della realizzazione della rete ecologica provinciale; tali previsioni saranno definite in accordo con gli enti competenti interessati, a tal fine avvalendosi anche di appositi accordi di programma, ovvero degli accordi territoriali di cui all'art. 15 della L.R. 20/2000.

I Piani Territoriali dei Parchi o loro varianti possono prevedere motivate modifiche alle perimetrazioni riportate in tav. 1 del presente piano, in coerenza con le disposizioni legislative in materia e nel rispetto delle finalità e degli obiettivi di tutela e fruizione degli ambiti interessati. Inoltre, fino all'approvazione del Piano Territoriale del Parco, nell'ambito del perimetro di tale area, si applicano gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del PTPR relative ai sistemi, alle zone e agli elementi compresi in detti ambiti, secondo quanto recepito e integrato dal presente PTCP.

I Comuni interessati da Aree di riequilibrio ecologico attuate con specifici interventi, come individuate alla tav. 1 del presente piano, le recepiscono nei propri strumenti di pianificazione e definiscono le specifiche norme di salvaguardia e valorizzazione nonché le idonee modalità di gestione, riconoscendo a tali aree una particolare funzione ecologica in coerenza con la rete di livello locale di cui all'art. 3.6.

TITOLO 4 - TUTELA DELLA RETE IDROGRAFICA E DELLE RELATIVE PERTINENZE E SICUREZZA IDRAULICA

(questo titolo recepisce e integra gli artt. da 15 a 25 del PSAI e gli artt. 17, 18, 34 e l'Elaborato M del PTPR)

Art. 4.1 - Finalità e obiettivi del Piano

- 1.(I) Il PTCP individua e tutela la rete idrografica del territorio provinciale e le relative aree di pertinenza, con le seguenti finalità generali:
- la riduzione del rischio idraulico e il raggiungimento di livelli di rischio socialmente accettabili;
 - la salvaguardia e la valorizzazione delle aree fluviali e delle aree di pertinenza fluviale in base alle loro caratteristiche morfologiche, naturalistico-ambientali e idrauliche.
- 2.(I) In particolare il PTCP persegue i seguenti obiettivi specifici:
- la riduzione della pericolosità del sistema idraulico con riferimento ad eventi di pioggia caratterizzati da tempi di ritorno fino a 200 anni, mediante la realizzazione di opere di regimazione a basso impatto ambientale, il recupero funzionale delle opere nei principali nodi idraulici e gli interventi necessari a ridurre l'artificialità dei corsi d'acqua;
 - il recupero e la valorizzazione della funzione dei corsi d'acqua come corridoi ecologici, e dell'insieme del reticolo idrografico, delle relative fasce di tutela e di pertinenza e delle le casse di espansione, come componenti fondamentali della rete di connessione ecologica;
 - il recupero e la valorizzazione della funzione dei corsi d'acqua come elementi paesaggistici, e dell'insieme della rete idrografica e relative aree di tutela e di pertinenza come componente fondamentale delle unità paesaggistiche del territorio provinciale;
 - il recupero e la valorizzazione dei corsi d'acqua e relative aree di tutela e di pertinenza in funzione delle attività ricreative compatibili e in funzione di compensazione ecologica delle aree urbane;
 - la salvaguardia qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali;
 - la tendenziale eliminazione delle interferenze negative tra esigenze di funzionalità della rete idrografica e pressione insediativa ed infrastrutturale;
 - la diffusione negli insediamenti delle opere e degli accorgimenti utili a garantire un più graduale deflusso delle acque di pioggia verso la rete idrografica.
- 3.(P) Per tali fini il PTCP definisce e disciplina nel presente Titolo i seguenti elementi, tutti graficamente individuati nella tav. 1 salvo il reticolo idrografico minuto:
- a) il reticolo idrografico, costituito dall'insieme degli alvei attivi, e suddiviso in:

- reticolo idrografico principale,
 - reticolo idrografico secondario,
 - reticolo idrografico minore,
 - reticolo idrografico minuto, quest'ultimo non individuato negli elaborati di piano;
- b) le fasce di tutela fluviale;
 - c) le fasce di pertinenza fluviale;
 - d) le aree ad alta probabilità di inondazione;
 - e) le aree per la realizzazione di interventi strutturali finalizzati alla riduzione del rischio idraulico.

Art. 4.2 - Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (AA)

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 18 del PTPR e dell'art. 15 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

- 1.(P) **Definizione e Individuazione.** Gli alvei attivi sono definiti come l'insieme degli spazi normalmente occupati, con riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 5-10 anni, da masse d'acqua in quiete od in movimento, delle superfici che li delimitano, del volume di terreno che circonda tali spazi e che interagisce meccanicamente od idraulicamente con le masse d'acqua contenute in essi e di ogni elemento che partecipa alla determinazione del regime idraulico delle masse d'acqua medesime.

Il reticolo idrografico, costituito dall'insieme degli alvei attivi, è individuato nella tav. 1 del PTCP come indicazione delle aree occupate dall'alveo attivo, oppure come asse del corso d'acqua. In questo secondo caso, quando le condizioni morfologiche non ne consentano l'individuazione in sede di PSC, le norme del presente articolo si applicano alle aree comprese entro una distanza planimetrica, in destra e in sinistra dall'asse del corso d'acqua, di 20 m per parte per il reticolo idrografico principale, di 15 m per parte per quello secondario, di 10 m per parte per quello minore e di 5 m per parte per quello minuto. Nel caso le linee di demarcazione non siano agevolmente individuabili sul terreno e siano sostanzialmente sovrapposte a curve di livello, si può far riferimento alle corrispondenti quote.

Le aree comprese tra argini continui su entrambi i lati del corso d'acqua sono comunque soggette alla normativa del presente articolo.

- 2.(I) **Finalità specifiche e indirizzi d'uso.** Gli alvei attivi sono destinati al libero deflusso delle acque e alle opere di regimazione idraulica e di difesa del suolo da parte delle autorità competenti, queste ultime da realizzarsi preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica, tendenti a ridurre il grado di artificialità del corso d'acqua e a favorire la contestuale funzione di corridoio ecologico.

La pianificazione comunale o intercomunale, I Piani dei Parchi e i Progetti di tutela, recupero e valorizzazione di aste fluviali, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, possono prevedere nelle aree di cui al presente articolo:

- sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico, con riferimento a quanto contenuto nel Titolo 3;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e per la balneazione.

3.(P) **Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili.** Negli alvei non è ammissibile qualunque attività che possa comportare un apprezzabile rischio idraulico per le persone e le cose o rischio di inquinamento delle acque o di fenomeni franosi. La presenza di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei seguenti punti 4, 5, 6 e 7.

4.(D) **Attività agricole e forestali.** L'utilizzazione agricola del suolo, ivi compresi i rimboschimenti ad uso produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, deve essere superata al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e l'efficacia della funzione di corridoio ecologico, nei limiti di compatibilità con l'efficiente deflusso delle acque.

Gli incentivi per i sostegni agro-ambientali finalizzati alla messa a riposo dei terreni in ambito fluviale vanno prioritariamente destinati alle aree di cui al presente articolo.

Le concessioni per l'utilizzo agricolo delle aree demaniali di cui alla presente norma, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate o prorogate, ad eccezione, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente, di quelle che non comportino arature e/o lavorazioni del terreno annuali o modificazioni morfologiche funzionali. Nelle concessioni va data priorità all'utilizzo a prato permanente.

5.(P) **Infrastrutture e impianti di pubblica utilità.** Con riguardo alle seguenti infrastrutture e impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio:

- infrastrutture per la mobilità (strade, infrastrutture di trasporto in sede propria, approdi e opere per la navigazione interna),
- infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto di acqua, energia, materiali e per la trasmissione di segnali e informazioni,
- invasi,
- impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di acqua;

sono ammissibili interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;

- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
- c) realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali. La subordinazione alla eventuale previsione in uno di tali strumenti di pianificazione non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto di energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

I progetti degli interventi di cui alle lettere b) e c) sono approvati dall'Ente competente previa verifica della compatibilità, anche tenendo conto delle possibili alternative, rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

Per le infrastrutture lineari non completamente interrato deve essere previsto esclusivamente l'attraversamento, evitando che esse corrano parallelamente al corso d'acqua.

Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti di scolo di bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una zona della larghezza di cinque metri esterna a ogni sponda o dal piede dell'argine.

Il progetto preliminare degli interventi di cui alle lettere b) e c) è sottoposto al parere vincolante, per quanto di sua competenza, dell'Autorità di Bacino.

- 6.(P) **Altri interventi edilizi ammissibili.** Le costruzioni esistenti all'interno delle aree di cui al presente articolo, ad esclusione di quelle connesse alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerarsi in condizioni di pericolosità idraulica molto elevata e pertanto la Regione e i Comuni possono adottare provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione, salvo che si tratti di costruzioni di riconosciuto interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale.

Gli incentivi sono condizionati alla demolizione della costruzione preesistente, al ripristino morfologico del suolo e la rilocalizzazione deve avvenire in area idonea al di fuori delle aree ad altra probabilità di inondazione di cui al successivo art. 4.5.

Sui manufatti ed edifici tutelati ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 490/1999 e su quelli riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale

e testimoniale dagli strumenti urbanistici comunali sono consentiti gli interventi che siano definiti ammissibili dagli stessi strumenti, fermo restando che non sono ammissibili ampliamenti e che il cambio d'uso è ammissibile a condizione che non determini aumento di rischio idraulico.

Sugli altri manufatti ed edifici non tutelati sono consentiti soltanto:

- interventi di manutenzione,
- interventi finalizzati ad una sensibile riduzione della vulnerabilità rispetto al rischio idraulico, comunque, nel caso di edifici, senza aumenti di superficie e di volume.

Nell'abitato di Malacappa, in quanto insediamento urbano storico, sono consentite le opere di messa in sicurezza, nonché gli interventi edilizi ai sensi dell'art. A9 della L.R. 20/2000, nei limiti degli interventi di recupero (v. art. 1.5).

La realizzazione delle opere di cui sopra, escluse le opere di manutenzione, è comunque subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente, anche sotto il profilo della congruenza con i propri strumenti di piano.

- 7.(P) **Significativi movimenti di terra.** Ogni modificazione morfologica, compresi la copertura di tratti appartenenti al reticolo idrografico principale, secondario, minore, minuto e di bonifica, che non deve comunque alterare il regime idraulico delle acque, né alterare eventuali elementi naturali fisici e biologici che conferiscono tipicità o funzionalità all'ecosistema fluviale, è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente e la relativa documentazione deve essere trasmessa all'Autorità di Bacino.

Nel caso di interventi che riguardino canali o vie d'acqua di interesse storico si richiama il rispetto dell'art. 8.5 punti 7, 8 e 9.

Le opere temporanee di carattere geognostico per attività di ricerca nel sottosuolo sono ammesse previa autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

- 8.(P). **Attività e interventi espressamente non ammessi.** All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:

- l'impianto di nuove colture agricole, ad esclusione del prato permanente, nelle aree non coltivate da almeno due anni al 27 Giugno 2001;
- il taglio o la piantumazione di alberi o arbusti se non autorizzati dall'autorità idraulica competente;
- lo svolgimento delle attività di campeggio;
- il transito e la sosta di veicoli motorizzati se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;
- l'ubicazione di impianti di stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti nonché l'accumulo di qualsiasi tipo di rifiuto.

Art. 4.3 - Fasce di tutela fluviale (FTF)

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti degli artt. 17 e 34 e dell'Elaborato M del PTPR, dell'art. 18 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

1.(P) **Definizione e individuazione.** Le fasce di tutela sono definite in relazione a connotati paesaggistici, ecologici e idrogeologici. Comprendono le aree significative ai fini della tutela e valorizzazione dell'ambiente fluviale dal punto di vista vegetazionale e paesaggistico, e ai fini del mantenimento e recupero della funzione di corridoio ecologico, o ancora ai fini della riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua e/o di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti; comprendono inoltre le aree all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità del corso d'acqua.

Le norme del presente articolo si applicano anche alle aree latitanti al reticolo principale, secondario, minore e minuto, nei tratti in cui nella tav. 1 non siano graficamente individuate "fascia di tutela fluviale" o "fasce di pertinenza fluviale", per una larghezza planimetrica, sia in destra che in sinistra dal limite dell'alveo attivo come definito all'art. 4.2 punto 1, stabilita come segue:

- nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico principale": 30 metri;
- nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico secondario": 20 metri;
- nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico minore": 10 metri;
- nella restante parte del reticolo idrografico: 5 metri dal limite del corso d'acqua.

Nel caso le linee di demarcazione non siano agevolmente individuabili sul terreno e siano sostanzialmente sovrapposte a curve di livello, si può far riferimento alle corrispondenti quote.

Le presenti norme si applicano anche al reticolo minore di bonifica non facente parte del reticolo minore e minuto e non individuato nella cartografia di piano, nel quale la "fascia di tutela fluviale" viene individuata in una fascia laterale di 10 m dal ciglio più elevato della sponda o dal piede arginale esterno. Nei tratti compresi nel territorio urbanizzato e nei tratti coperti, la fascia di pertinenza è ridotta a 5 metri rispettivamente dal ciglio di sponda e dal limite a campagna della infrastruttura. Questa norma non si applica all'interno dei centri storici individuati dagli strumenti urbanistici quando non compatibile con il tessuto urbano consolidato degli stessi.

Nel caso il limite della fascia di tutela fluviale intersechi il sedime di un edificio, questo si considera esterno alla fascia di tutela.

1bis(P) All'interno del bacino montano del Torrente Samoggia, nei tratti per i quali l'Autorità di Bacino non ha predisposto lo studio idraulico, ogni nuovo intervento o intervento sull'esistente, ad esclusione di quanto consentito dal comma 3 lettera c) dell'art. 4.5, è subordinato alla dimostrazione, sulla base di una

relazione idrologico-idraulica sottoscritta da un tecnico abilitato, del verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento ricade in un'area passibile di inondazione e/o sottoposta ad azione erosiva del corso d'acqua per eventi di pioggia con tempo di ritorno di 30 anni: in tali casi si applicano le norme dell'articolo 4.5;
- b. l'intervento non ricade in un'area passibile di inondazione e/o sottoposta ad azione erosiva del corso d'acqua per eventi di pioggia con tempo di ritorno di 30 anni: in tali casi si applicano le norme del presente articolo.

2.(l) **Finalità specifiche e indirizzi d'uso.** La finalità primaria delle fasce di tutela fluviale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua. In particolare le fasce di tutela fluviale assumono una valenza strategica per la realizzazione del progetto di rete ecologica di cui al Titolo 3.

A queste finalità primarie sono associabili altre funzioni compatibili con esse nei limiti di cui ai successivi punti, e in particolare la fruizione dell'ambiente fluviale e perifluviale per attività ricreative e del tempo libero e la coltivazione agricola del suolo. Le fasce di tutela fluviale faranno pertanto parte di norma del territorio rurale e non dovranno essere destinate ad insediamenti e infrastrutture, salvo che facciano già parte del Territorio Urbanizzato e salvo quanto consentito ai sensi dei punti seguenti.

Gli strumenti urbanistici comunali od intercomunali, i piani dei Parchi e i Progetti di tutela, recupero e valorizzazione di aste fluviali, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, prevedono nelle aree di cui al presente articolo, ove opportuno:

- sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico con riferimento a quanto contenuto nel Titolo 3 riguardo alle reti ecologiche ed alle corrispondenti linee-guida di cui all'Allegato 1 della Relazione;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e attrezzature sportive scoperte che non diano luogo a impermeabilizzazione del suolo;
- aree attrezzate per la balneazione;
- chioschi e attrezzature per la fruizione dell'ambiente fluviale e perifluviale, le attività ricreative e la balneazione.

Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di chioschi ed attrezzature di cui sopra è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità idraulica competente.

Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili. Nelle fasce di tutela fluviale, anche al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo, la presenza e l'insediamento di attività e costruzioni per funzioni

diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei seguenti punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e 13.

4. **Attività agricole e forestali.**

- (P) Nelle fasce di tutela fluviale, a distanza di 10 m. dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria, è consentita l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto. E' ammessa la realizzazione di piste di esbosco e di servizio forestale di larghezza non superiore a 3,5 metri strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati. Per le aree boscate si applicano in particolare le disposizioni di cui all'art. 7.2 punto 4.
- (D) Gli incentivi per le misure agro-ambientali finalizzate alla tutela dell'ambiente vanno prioritariamente destinati alle aree di cui al presente articolo.

5.(P) **Infrastrutture e impianti di pubblica utilità.** Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:

- infrastrutture per la mobilità (strade, infrastrutture di trasporto in sede propria, approdi e opere per la navigazione interna),
- infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto di acqua, energia, materiali, e per la trasmissione di segnali e informazioni,
- invasi,
- impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di acqua e per il trattamento di reflui,
- impianti per la trasmissione di segnali e informazioni via etere,
- opere per la protezione civile non diversamente localizzabili,
- impianti temporanei per attività di ricerca di risorse nel sottosuolo,

sono ammissibili interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
- c) realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali, oppure che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

I progetti degli interventi di cui alle lettere b) e c) sono approvati dall'Ente competente, previa verifica della compatibilità, anche tenendo conto delle possibili alternative, rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;

- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

Per le infrastrutture lineari non completamente interrato deve evitarsi che corrano parallele al corso d'acqua.

Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti di scolo di bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una fascia della larghezza di cinque metri esterna a ogni sponda o dal piede dell'argine.

Il progetto preliminare degli interventi di cui alle lettere b) e c), salvo che si tratti di opere di rilevanza strettamente locale, è sottoposto al parere vincolante, per quanto di sua competenza, dell'Autorità di Bacino.

6.(P) **Altri interventi edilizi ammissibili.** Nelle fasce di tutela fluviale sono ammissibili, nei limiti in cui siano ammessi dagli strumenti urbanistici comunali:

- a) gli interventi di recupero (v.) di costruzioni legittimamente in essere;
- b) realizzazione di nuove superfici accessorie pertinenziali ad edifici legittimamente in essere;
- c) ogni intervento edilizio:
 - sulle costruzioni legittimamente in essere qualora definito ammissibile dallo strumento urbanistico comunale e finalizzato al miglioramento della fruibilità e alla valorizzazione ambientale dell'ambito fluviale;
 - all'interno del Territorio Urbanizzato (v.) alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in salvaguardia del PTPR);
 - all'interno delle aree che siano state urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e costituiscano Territorio Urbanizzato al 11 febbraio 2003 (data di adozione delle presenti norme) sulla base di provvedimenti urbanistici attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell'art. 37 del PTPR;
- d) impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio e simili;
- e) realizzazione, quando non diversamente localizzabili, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale, ad una distanza minima di m. 10 dal limite dell'alveo attivo, nonché di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari; non è ammessa comunque la formazione di nuovi centri aziendali.
- f) interventi edilizi sulla base di titoli abilitativi già legittimamente rilasciati alla data del 11 febbraio 2003;

- g) l'attuazione delle previsioni di urbanizzazione e di edificazione contenute nei Piani Regolatori Generali vigenti alla data del 11 febbraio 2003, qualora non ricadenti nelle zone già assoggettate alle disposizioni dell'art. 17 del PTPR. Sono tuttavia da considerarsi decadute e non più attuabili le previsioni urbanistiche che siano state introdotte nei PRG con atto di approvazione antecedente al 29 giugno 1989, qualora risultino non conformi con le disposizioni dell'art. 17 del PTPR e non ne sia stata perfezionata la convenzione del Piano attuativo nei termini transitori di cui al secondo comma dell'art. 37 del PTPR.

Le previsioni urbanistiche di cui alla lettera g) possono essere interessate da varianti che consentano di migliorare sostanzialmente le condizioni di sicurezza idraulica o di migliorare significativamente l'inserimento paesaggistico e la tutela dell'ambiente fluviale. I provvedimenti di attuazione delle previsioni dei PRG di cui alla lettera g) e le varianti alle stesse, salvo che riguardino aree già edificate e salvo che si tratti di piani attuativi preventivi vigenti da prima del 27 giugno 2001, sono sottoposti al parere dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.

La realizzazione degli interventi edilizi di cui alle lettere b), c) ed e) è subordinata all'adozione di misure di riduzione dell'eventuale rischio idraulico, riguardo alle quali il Comune, nell'ambito del procedimento abilitativo, provvede a verificare l'adeguatezza e a introdurre le opportune prescrizioni.

Per quanto riguarda gli edifici esistenti, in tutti i casi in cui sia dimostrata la presenza di situazioni di rischio idraulico anche non evidenziate negli elaborati di piano, i Comuni dettano norme o emanano atti che consentano e/o promuovano, anche mediante incentivi, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della loro vulnerabilità.

- 7.(P) **Complessi industriali preesistenti.** Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, non ricompresi all'interno del perimetro del Territorio Urbanizzato di centri abitati, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al presente articolo e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti, quando non diversamente localizzabili, interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti agli impianti esistenti e con specificazione dei miglioramenti ambientali attesi. Previo parere dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano, e previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, l'amministrazione comunale rilascia i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

8.(D) **Nuovi insediamenti in comuni montani minori.** Nelle zone di cui al presente articolo ricomprese nelle Unità di paesaggio della collina e della montagna, gli strumenti di pianificazione dei Comuni inferiori ai 5.000 abitanti, sulla base di un accordo di pianificazione o con la procedura di un accordo di programma con la Provincia, possono prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile, a condizione che:

- le aree interessate dagli interventi non siano passibili di inondazioni e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 200 anni;
- gli interventi non incrementino il pericolo di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti e che le stesse aree interessate dagli interventi non siano soggette a fenomeni di instabilità tali da comportare un non irrilevante rischio idrogeologico;
- per realizzare le condizioni di cui sopra non sia necessario realizzare opere di difesa idraulica;
- gli interventi non comportino un incremento del pericolo di inquinamento delle acque;
- le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti.

L'accordo di pianificazione o l'accordo di programma che preveda gli interventi di cui al presente punto è sottoposto al preventivo parere dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.

Si applicano comunque anche a questi interventi le prescrizioni di cui al punto 11.

9.(D) **Complessi turistici all'aperto.** I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, individuano:

- a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree ricadenti entro il perimetro della piena bicentenaria, o soggette a fenomeni erosivi;
- b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a);
- c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere dentro le predette zone, subordinatamente ad interventi di riassetto;
- d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c) con gli obiettivi di tutela delle zone in cui ricadono, dovendo essere in ogni caso previsti: il

massimo distanziamento dalla battigia o dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;

- e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;
- f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a) e b), che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle precedenti lettere c) e d);
- g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi:
 - non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune;
 - sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.

Fino alla entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente comma, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

10.(P) **Significativi movimenti di terra.** Ogni modificazione morfologica del suolo suscettibile di determinare modifiche al regime idraulico delle acque superficiali e sotterranee, ivi comprese le opere per la difesa del suolo e di bonifica montana, va sottoposta al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.

11.(P) **Tutela dai rischi di inquinamento delle acque sotterranee.**

Nelle fasce di tutela fluviale relative alla porzione montana dei corsi d'acqua, e in quelle ricadenti nelle Zone di protezione delle acque sotterranee, come individuate nella tav.2B, si applicano anche le norme di tutela della qualità delle risorse idriche sotterranee di cui all'art. 5.3 e prevale la disciplina più restrittiva.

Inoltre, al fine di salvaguardare l'integrità del tetto dell'acquifero freatico e il mantenimento delle comunicazioni in essere tra acquifero e corso d'acqua, i RUE devono definire i limiti alla costruzione di vani interrati e la profondità massima dei piani di posa delle fondazioni che comunque non dovranno condizionare il flusso del livello freatico in regime di piena (escursione massima della falda).

12.(D) **Uso di mezzi motorizzati fuoristrada.** Relativamente alle aree di cui al presente articolo, fatte salve quelle interne al TU o destinate ad essere urbanizzate e le strade necessarie a raggiungere gli insediamenti di cui ai precedenti punti 7 e 8, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione e restauro di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

13.(P) Sono indicate con la sigla FTF.RU. le aree all'interno delle quali ogni aggregato edilizio può costituire generalmente fattore di rischio elevato e nelle quali è necessaria una ristrutturazione urbanistica ai fini della riduzione del rischio;

Nelle aree campite come FTF.RU., per la loro collocazione in adiacenza ai corpi arginali, sono consentiti solo interventi sui fabbricati esistenti senza aumento di superfici e volumi utili.

I Comuni dettano norme o emanano atti che consentono e/o promuovono, anche mediante incentivi, utilizzando anche le procedure per la realizzazione di opere pubbliche idrauliche, la rilocalizzazione dei fabbricati presenti in tali aree, a condizione che la nuova localizzazione, ancorché eventualmente ancora interna a tali aree, realizzi un assetto urbanistico e ambientale maggiormente rispondente agli obiettivi del presente piano. Tali interventi sono comunque subordinati al parere favorevole dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.

Art. 4.4 - Fasce di pertinenza fluviale (FPF)

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 18 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

1.(P) **Definizione e individuazione (o campo di applicazione).** Le fasce di pertinenza sono definite come le ulteriori aree latitanti ai corsi d'acqua, non già comprese nelle fasce di tutela di cui al precedente articolo, che, anche in relazione alle condizioni di connessione idrologica dei terrazzi, possono concorrere alla riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua e/o di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti, al deflusso delle acque sotterranee, nonché alle funzioni di corridoio ecologico e di qualificazione paesaggistica; comprendono inoltre le aree all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità del corso d'acqua.

Le fasce di pertinenza fluviale sono individuate graficamente nella tav. 1 del PTCP.

1bis(P) All'interno del bacino montano del Torrente Samoggia, nei tratti per i quali l'Autorità di Bacino non ha predisposto lo studio idraulico, ogni nuovo intervento o intervento sull'esistente, ad esclusione di quanto consentito dal comma 3 lettera c) dell'art. 4.5, è subordinato alla dimostrazione, sulla base di una relazione idrologico-idraulica sottoscritta da un tecnico abilitato, del verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento ricade in un'area passibile di inondazione e/o sottoposta ad azione erosiva del corso d'acqua per eventi di pioggia con tempo di ritorno di 30 anni: in tali casi si applicano le norme dell'articolo 4.5;
- b. l'intervento non ricade in un'area passibile di inondazione e/o sottoposta ad azione erosiva del corso d'acqua per eventi di pioggia con tempo di ritorno di 30 anni: in tali casi si applicano le norme del presente articolo.

2.(I) **Finalità specifiche e indirizzi d'uso.** La finalità primaria delle fasce di pertinenza fluviale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrogeologiche, paesaggistiche ed ecologiche degli ambienti fluviali. Esse possono assumere una valenza strategica per l'attuazione del progetto di rete ecologica di cui al Titolo 3.

A queste finalità primarie sono associabili altre funzioni compatibili con esse nei limiti di cui ai successivi punti, e in particolare la fruizione dell'ambiente fluviale e perfluviale per attività ricreative e del tempo libero e la coltivazione agricola del suolo. Le fasce di pertinenza fluviale faranno pertanto parte di norma del territorio rurale e non dovranno di norma essere destinate ad insediamenti e infrastrutture, salvo che facciano già parte del Territorio Urbanizzato e salvo quanto consentito ai sensi dei punti seguenti.

Gli strumenti urbanistici comunali od intercomunali, i piani dei Parchi e i Progetti di tutela, recupero e valorizzazione di aste fluviali, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, prevedono nelle aree di cui al presente articolo, ove opportuno:

- sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico con riferimento a quanto contenuto nel Titolo 3 riguardo alle reti ecologiche;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e attrezzature sportive scoperte che non diano luogo a significative impermeabilizzazioni del suolo;
- aree attrezzate per la balneazione e chioschi e attrezzature per la fruizione dell'ambiente fluviale e perfluviale e le attività ricreative.

La realizzazione di chioschi ed attrezzature di cui sopra è sottoposta al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

3.(P) **Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili.** Nelle fasce di pertinenza fluviale la presenza e l'insediamento di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei punti 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 e 13 del precedente art. 4.3.

Oltre a quanto sopra è ammissibile:

- la realizzazione e l'ampliamento di campeggi e di attrezzature sportive, ricreative e turistiche;
- la destinazione di aree contermini al perimetro del territorio urbanizzato di centri abitati per nuove funzioni urbane, qualora si tratti di 'opere non diversamente localizzabili' (v.);
- la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti nei limiti precisati nel successivo punto 4 e all'art. 14.4,

a condizione che:

- le aree interessate dagli interventi non siano passibili di inondazioni e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 200 anni;
- gli interventi non incrementino il pericolo di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti e che le stesse aree interessate dagli interventi non siano soggette a fenomeni di instabilità tali da comportare un non irrilevante rischio idrogeologico;
- per realizzare le condizioni di cui sopra non sia necessario realizzare opere di protezione dell'insediamento dalla piene;
- gli interventi non comportino un incremento del pericolo di inquinamento delle acque;
- le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore;

L'adozione degli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi che prevedono gli interventi di cui sopra è sottoposta al preventivo parere dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.

Si applicano comunque anche a questi interventi le prescrizioni di cui al punto 11 dell'articolo precedente.

4.(P) **Gestione di rifiuti.** Nelle fasce di pertinenza fluviale sono vietate le attività di gestione di rifiuti urbani, speciali e pericolosi ad eccezione delle seguenti, come definite all'art. 1.5:

- recupero di rifiuti speciali inerti presso impianti già in essere di lavorazione di inerti naturali, per una soglia dimensionale non superiore a 3000 t./anno e comunque entro i limiti temporali nei quali l'impianto è autorizzato, ai sensi del PIAE;
- operazioni di recupero ambientale con l'utilizzo di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del D.M. 5/2/1998, solo se compatibili con le caratteristiche chimico/fisiche e geomorfologiche dell'area da recuperare;
- operazioni di stoccaggio e compostaggio di rifiuti ligneo-cellulosici, ovvero di rifiuti vegetali da coltivazioni agricole e scarti di legno non impregnato di cui al punto 16.1, lettere b), c), h), e l) dell'allegato 1, Sub-allegato 1 del D.M. 5/2/1998, nei limiti massimi di 1000 t./anno per ciascun impianto autorizzato;
- trattamento di rifiuti liquidi in impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti, nei limiti della capacità residua dell'impianto ed ai sensi dall'art. 36 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/1999 e succ. modificazioni;
- operazioni di ricondizionamento preliminare, ai sensi del D.Lgs. 22/97, dei fanghi prodotti da impianti di depurazione esistenti e trattamento negli stessi di rifiuti speciali prodotti da terzi, nei limiti della capacità depurativa residua dell'impianto preesistente.

Sono ammessi, ai fini della raccolta:

- il deposito temporaneo di rifiuti urbani anche in stazioni ecologiche di base e stazioni ecologiche attrezzate;
- il deposito temporaneo di rifiuti speciali, anche collettivo purché previsto da specifici accordi di programma per la corretta gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 22/97.

5.(P) Nelle fasce di pertinenza fluviale relative alla porzione montana dei corsi d'acqua, e in quelle ricadenti nelle Zone di protezione delle acque sotterranee, come individuate nella tav.2B, si applicano anche le norme di tutela della qualità delle risorse idriche sotterranee di cui all'art. 5.3.

Art. 4.5 - Aree ad alta probabilità di inondazione

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 16 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

1.(P) **Definizione e individuazione.** Le aree ad alta probabilità di inondazione sono definite come le aree passibili di inondazione e/o esposte alle azioni erosive dei

corsi d'acqua per eventi di pioggia con tempi di ritorno inferiori od uguali a 50 anni. Gli elementi antropici presenti in tali aree, e rispetto ai quali il danno atteso è medio o grave, danno luogo a rischio idraulico elevato e molto elevato. Le aree ad alta probabilità di inondazione interessano prevalentemente porzioni delle fasce di tutela e delle fasce di pertinenza fluviale.

Le aree ad alta probabilità di inondazione sono individuate graficamente nella tav. 1 del PTCP; tuttavia esse sono un contenuto proprio degli strumenti di pianificazione di bacino e possono essere modificate nel tempo in relazione al mutare delle condizioni di pericolosità, con la procedura prevista dall'Autorità di bacino, senza che ciò comporti una procedura di variante al PTCP.

Nel caso le caratteristiche morfologiche ed idrauliche dei corsi d'acqua e delle aree di cui al presente articolo subiscano modifiche tali da configurare diversamente il rischio idraulico in specifiche e definite zone, l'Autorità di Bacino competente può adottare modifiche alla perimetrazione delle aree di cui al presente articolo, sulla base di studi idraulici, eseguiti da enti od anche da privati interessati, secondo i criteri e le metodologie indicate dall'Autorità di bacino stessa, in cui venga dimostrato che le aree in oggetto non sono passibili di inondazione e/o esposte ad azioni erosive, per eventi di piena con tempi di ritorno di 50 anni, o che il rischio idraulico interessa un'area diversamente configurata.

- 2.(P) **Finalità specifiche e indirizzi d'uso.** La finalità primaria del Piano con riferimento alle aree ad alta probabilità di inondazione è quella di ridurre il rischio idraulico, salvaguardando nel contempo le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua.
- 3.(P) **Interventi ammissibili.** Ferme restando le altre disposizioni del presente Piano e in particolare, ove applicabili, le norme delle Fasce di Tutela Fluviale (FTF) e delle Fasce di Pertinenza Fluviale (FPF), agli interventi ammissibili in queste aree si applicano le seguenti limitazioni e precisazioni:
- a) Fatto salvo quanto previsto dalle successive lettere e) e f), può essere consentita la realizzazione di nuovi fabbricati e manufatti solo nei casi in cui essi siano interni al territorio urbanizzato o si collochino in espansioni contermini dello stesso e la loro realizzazione non incrementi sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente.
 - b) Fatto salvo quanto previsto dalle successive lettere e) e f), può essere consentita la realizzazione di nuove infrastrutture, comprensive dei relativi manufatti di servizio, solo nei casi in cui esse siano riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili, la loro realizzazione non incrementi sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente e risultino coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile.
 - c) Sui fabbricati esistenti, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera f), possono essere consentiti solo interventi edilizi o variazioni di destinazione d'uso che non incrementino sensibilmente il rischio idraulico

rispetto al rischio esistente. Possono essere previsti interventi di delocalizzazione finalizzati ad una sostanziale riduzione del rischio idraulico, purché la nuova localizzazione non ricada nelle fasce di tutela fluviale di cui all'art. 4.3. Possono comunque, previa adozione delle possibili misure di riduzione del rischio, essere consentite:

- c1) gli interventi di manutenzione e restauro;
 - c2) gli interventi ammissibili ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti sui manufatti ed edifici tutelati ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 490/1999 e su quelli riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale;
 - c3) trasformazioni di fabbricati definite dalle amministrazioni comunali a "rilevante utilità sociale" espressamente dichiarata.
- d) Nella valutazione dell'incremento di rischio di cui alle precedenti lettere a), b) e c) devono essere prese in considerazione le variazioni dei singoli fattori e delle variabili che concorrono alla determinazione del rischio idraulico come definito nell'art. 1.5 delle presenti norme.
- e) Le amministrazioni comunali possono determinare, prescrivendo comunque la preventiva realizzazione delle possibili misure di riduzione del rischio, di dare attuazione alle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data del 27 giugno 2001 riguardanti aree che dagli elaborati di piano o da successivi approfondimenti conoscitivi non risultino interessate da eventi di piena con tempi di ritorno inferiori od uguali a 30 anni e che non siano già assoggettate alle disposizioni dell'art. 17 del PTPR.
- f) Può comunque essere attuato quanto previsto da provvedimenti abilitativi che siano stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001 e, previa adozione delle possibili misure di riduzione del rischio, gli interventi sulle aree, non già assoggettate alle disposizioni dell'art. 17 del PTPR, i cui piani urbanistici attuativi siano stati resi vigenti prima del 27 giugno 2001.
- g) E' sottoposto al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano, il rilascio del titolo abilitativo per:
- la realizzazione dei nuovi fabbricati di cui alla lettera a);
 - la realizzazione delle nuove infrastrutture di cui alla lettera b) ad eccezione di quelle di rilevanza locale al servizio degli insediamenti esistenti;
 - gli ampliamenti, le opere o le variazioni di destinazione d'uso di cui alla lettera c) ad esclusione di quelle elencate ai punti c1), c2) e c3).
- 4.(P) Nelle aree ad alta probabilità di inondazione presenti in tratti non arginati dei corsi d'acqua e dove sono assenti elementi a rischio, la realizzazione di opere di regimazione fluviale è consentita solo nei casi in cui tale fatto non induca un incremento apprezzabile della pericolosità in altre zone.

Art. 4.6 - Aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 17 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

1.(P) **Definizione e individuazione.** Le aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali sono state definite nel PSAI approvato dall'Autorità di Bacino del Reno e sono distinte in:

- **“Aree di intervento”** individuate sulla base di un “progetto preliminare”, così come definito dal DPR 21/12 /1999 n.554, degli interventi su esse previsti; tali aree sono contraddistinte nelle tavole di piano dalla sigla “Ai”. Sono in ogni caso da considerare “aree d'intervento”, anche quando non specificatamente indicato, le aree racchiuse dalle linee esterne di intersezione delle masse arginali con il piano di campagna;
- **“Aree di localizzazione di interventi”** aree individuate sulla base di un'attività di verifica preliminare di fattibilità dell'intervento; tali aree sono contraddistinte nelle tavole di piano dalla sigla “Li”;
- **“Aree di potenziale localizzazione di interventi”** individuate per la realizzazione di interventi previsti al fine di ridurre il rischio idraulico connesso con eventi con tempi di ritorno superiori a 200 anni e/o che potrebbero risultare necessarie nel caso in cui, nella fase di attuazione del piano, la progettazione preliminare degli interventi programmati dovesse dimostrare l'insufficienza o la non idoneità delle relative aree di localizzazione; tali aree sono contraddistinte nelle tavole di piano dalla sigla Pi;

Le aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali sono individuate graficamente nella tav. 1 del PTCP; tuttavia esse sono un contenuto proprio del PSAI e possono essere modificate con la procedura prevista dall'Autorità di bacino senza che ciò comporti una procedura di variante al PTCP.

3.(P) **Interventi ammissibili.** Ferme restando le altre disposizioni del presente Piano e in particolare, ove applicabili, le norme delle Fasce di Tutela Fluviale (FTF) e delle Fasce di Pertinenza Fluviale (FPF), agli interventi ammissibili in queste aree si applicano le seguenti limitazioni e precisazioni:

- a) All'interno delle “aree di intervento”, a meno di quanto previsto dal progetto preliminare approvato degli interventi strutturali da realizzare, non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, di fabbricati e di opere infrastrutturali. Sui manufatti edilizi e sui fabbricati esistenti all'interno delle aree d'intervento sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria.
- b) All'interno delle “aree di localizzazione interventi” non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, di fabbricati e di opere infrastrutturali ad eccezione di manufatti relativi alla gestione idraulica dei corsi d'acqua e di nuove infrastrutture, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché non ostacolino la realizzazione degli interventi strutturali previsti. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità

di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con i propri strumenti di piano.

- c) Sui manufatti e fabbricati esistenti all'interno delle "aree di localizzazione interventi" sono consentiti, previo parere favorevole dell'Autorità idraulica competente, opere di manutenzione, opere imposte dalle normative vigenti, opere su fabbricati tutelati dalle normative vigenti, trasformazioni di fabbricati definite dalle amministrazioni comunali a "rilevante utilità sociale" espressamente dichiarata.
- 4.(D) Ove necessario, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino provvede con proprio atto a determinare le norme da applicare alle aree oggetto di interventi strutturali in relazione alle caratteristiche costruttive e gestionali degli stessi ed in coerenza con gli obiettivi del piano.
- 5.(D) Per le "aree di localizzazione degli interventi" i Comuni dettano norme o emanano atti che consentono e/o promuovono, anche mediante incentivi, la rilocalizzazione dei fabbricati presenti, utilizzando anche le procedure per la realizzazione di opere pubbliche idrauliche.
- 6.(D) Con riguardo alle "aree di potenziale localizzazione degli interventi" le amministrazioni comunali adeguano i loro strumenti urbanistici con scelte congruenti con l'eventuale utilizzo di tali aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali.

Art. 4.7 - Conservazione e valorizzazione del demanio fluviale e progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle aree fluviali e perifluviali

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 19 del PSAI, le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4 nonché l'art. 32 del PTPR)

- 1.(I) Le aree demaniali ricadenti all'interno delle aree di cui ai precedenti articoli 4.2, 4.3 e 4.4 sono da conservare e valorizzare mediante specifiche azioni di tutela ed intervento fra le quali la realizzazione di parchi fluviali o aree protette e aree finalizzate alla pubblica fruizione.
- 2.(I) In particolare il PTCP indica l'esigenza di promuovere progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle aree fluviali e perifluviali prioritariamente laddove queste intersecano o lambiscono i centri urbani e possono quindi assumere la valenza di aree di compensazione ecologica degli ambienti urbani e di dotazioni territoriali anche per finalità ricreative, nonché dove possono assumere la valenza di elementi funzionali della rete ecologica di cui al Titolo 3.
- 3.(I) Una prima individuazione di massima delle aste fluviali da interessare prioritariamente con progetti di tutela, recupero e valorizzazione comprende le seguenti:
 - il Fiume Reno dalla confluenza del Setta alla cassa di Campotto Valle Santa;

- il Fiume Reno e il Torrente Silla fra Ponte della Venturina, Silla e la confluenza del Setta;
- il Torrente Savena da Pianoro alla confluenza con l'Idice;
- il Torrente Idice dal Parco dei Gessi a Budrio;
- il Torrente Sillaro nel tratto di Castel S.Pietro;
- il Torrente Santerno da Castel del Rio a valle di Imola;
- il Torrente Sellustra;
- il Torrente Samoggia.

Si richiamano inoltre i tratti dei torrenti Setta e Sambro interessati da interventi di valorizzazione correlati alla realizzazione della Variante di valico.

- 4.(D) I progetti di tutela, recupero e valorizzazione, di parchi, di aree protette e aree di interesse naturalistico, che interessino alvei, fasce di tutela fluviale o fasce di pertinenza fluviale, sono sottoposti, prima dell'approvazione, al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime riguardo alla compatibilità e coerenza con i propri strumenti di piano.
- 5.(D) Le Amministrazioni locali competenti per territorio, singolarmente o consorziate, attuano i progetti di valorizzazione con il coordinamento dall'Autorità di Bacino e seguendo le indicazioni contenute nella "Norma di indirizzo per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e di aree protette" di cui alla delibera n.1/6 del 14.03.97 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.

Art. 4.8 – Gestione dell'acqua meteorica

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 20 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

- 1.(P) Al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua, negli ambiti di controllo degli apporti d'acqua, come individuati nella tav. 2A, i Comuni in sede di redazione o adeguamento dei propri strumenti urbanistici, prevedono per i nuovi interventi urbanistici (v.) e comunque per le aree non ancora urbanizzate, la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un sistema minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere (v.) e le acque bianche contaminate ABC (v.), e un sistema maggiore costituito da sistemi di laminazione per le acque bianche non contaminate ABNC (v.). Il sistema maggiore deve garantire la laminazione delle acque meteoriche per un volume complessivo di:
- almeno 500 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto, nelle aree ricadenti nell'Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura (tale esclusione non vale nel bacino del Navile e Savena Abbandonato, che è regolato dalle misure

più restrittive previste dal Piano Stralcio per il sistema idraulico “Navile-Savena Abbandonato”);

– almeno 200 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto, per le aree ricadenti nell’Ambito di controllo degli apporti d’acqua in collina zona A,

– almeno 100 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto, per le aree ricadenti nell’Ambito di controllo degli apporti d’acqua in collina zona B.

Il volume complessivo può essere garantito anche attraverso un progetto di sistemazione organica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque.

I Comuni ricadenti all’interno del perimetro dei bacini montani, come individuato nella tav. 2A, al fine di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento fognario, dovranno privilegiare il recapito delle acque meteoriche ABNC (v.) nella rete idrografica, includendo eventualmente anche sistemi naturali di trattamento e smaltimento delle ABC (v.) in alternativa alla loro deviazione in fognatura nera. I nuovi interventi urbanistici (v.) potranno prevedere soluzioni tecniche che consentano riutilizzi delle acque meteoriche per usi non potabili a servizio dell’intervento.

1bis.(D) I Comuni ricadenti negli ambiti di controllo degli apporti d’acqua, come individuati nella tav. 2A, e il cui territorio è in parte interessato da tratti non arginati dei corsi d’acqua principali, possono individuare le parti di territorio che recapitano direttamente nei corsi d’acqua principali Samoggia, Lavino, Reno, Idice, Savena, Quaderna, Zena, Sillaro, Santerno e Senio e proporre l’esclusione di tali parti di territorio dal campo di applicazione del punto 1 del presente articolo. L’Autorità di Bacino del Reno decide in merito a tali proposte secondo le procedure previste dai rispettivi piani stralcio.

I volumi minimi previsti al punto 1 del presente articolo possono essere modificati dall’Autorità di Bacino secondo le procedure previste dai rispettivi piani stralcio.

Nell’ambito della redazione dei PSC e dei POC, i sistemi di laminazione delle ABNC (v.) devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione, anche indiretta, nel corso d’acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall’Autorità idraulica competente (Regione o Consorzio di Bonifica), la quale stabilisce le caratteristiche funzionali di tali sistemi di raccolta e con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione.

Tali sistemi oltre a riguardare tutto il territorio interessato dai nuovi interventi urbanistici (v.) dovranno, d’intesa con l’Autorità idraulica competente, privilegiare la realizzazione di soluzioni unitarie a servizio di più ambiti o complessi insediativi.

I Comuni, mediante i propri strumenti urbanistici, garantiscono che la realizzazione dei sistemi di laminazione delle acque meteoriche individuati, sia contestuale alla realizzazione dei nuovi interventi urbanistici (v.). La realizzazione di tali sistemi dovrà essere finanziata o attraverso un contributo

economico chiesto in misura proporzionale alle superfici impermeabilizzate, o ponendola direttamente a carico dei soggetti attuatori dei nuovi interventi.

I sistemi di laminazione delle ABNC dovranno preferibilmente essere costituiti da canali e zone umide naturali inseriti armonicamente nel paesaggio urbano ed integrati nei sistemi di reti ecologiche (v.), includendo eventualmente anche sistemi naturali di trattamento e smaltimento delle ABC (v.) (vedi allegato 7 alla “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale”). I sistemi di laminazione delle acque di pioggia ABNC (v.) previsti dovranno possibilmente includere soluzioni tecniche che consentano anche il riutilizzo per irrigazione di giardini, lavaggio strade, antincendio ed altri usi non potabili.

I Comuni interessati da “Piani Consortili Intercomunali” e dal “Piano stralcio di bacino”, previsti dalla “Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno” (Direttiva dell’Autorità di Bacino del 23 aprile 2008) e finalizzati alla sicurezza idraulica del territorio già urbanizzato, laddove possibile integrano tali piani con gli obiettivi e gli approfondimenti tecnici richiesti nei successivi punti 2 e 3.

- 2.(P) I Comuni in sede di redazione o adeguamento dei propri strumenti urbanistici, elaborano specifici approfondimenti tecnici rivolti alla totalità del proprio territorio, finalizzati a verificare le criticità, le potenzialità e le relative misure per ridurre il carico inquinante dovuto alle acque di prima pioggia e di dilavamento, ridurre le superfici impermeabili esistenti nel tessuto consolidato e di nuova formazione, recuperare quote di naturalità in ambiente urbano e diffondere “buone pratiche” di gestione, (vedi Allegati 1 e 7 alla “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale”).
3. (D) Mediante gli approfondimenti di cui al punto precedente i Comuni individuano e adottano soluzioni tecniche riguardanti i sistemi di laminazione, la riduzione del carico proveniente dagli scolmatori, i sistemi di drenaggio urbano (sdoppiamento delle reti, canali filtranti (v.), coperture verdi (v.), parcheggi drenanti, pavimentazioni permeabili (v.), riapertura di canali, zone umide a parco, ecc...) vedi all' Allegato 1 alla “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale”, e individuano soluzioni volte ad un trattamento delle ABC (v.) (ad esempio fitodepurazione) secondo le indicazioni dell'allegato 7 alla “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale” e dalle Linee Guida attuative della Del.G.R. 286/2005”. Tali soluzioni saranno da adottare negli interventi: nuovi, di riqualificazione e di manutenzione urbana.
- 4 (D) Al fine di contenere la crescita di superfici impermeabili, oltre ai limiti stabiliti nei successivi punti 5 e 6, i Comuni definiscono nel RUE forme di incentivazione economica da applicare in sede di rilascio dei titoli abilitativi e da quantificare in misura proporzionale alla superficie dell'intervento mantenuta o resa permeabile. Il computo della superficie permeabile potrà comprendere: pavimentazioni permeabili (v.), coperture verdi (v.), superfici impermeabili già compensate da sistemi di accumulo e riuso dell'acqua meteorica e una riduzione del valore della superficie impermeabile in misura di 1 m² ogni 50 litri di volume di accumulo e riuso dell'acqua meteorica realizzato.

5. (P) Gli ambiti per i nuovi insediamenti e gli ambiti da riqualificare ai sensi della LR 20/00, ricadenti nelle zone di protezione di cui all'art. 5.2 dovranno comunque garantire, laddove richiesto, le superfici permeabili previste all'art. 5.3.
6. (P) Le nuove aree produttive che si qualificheranno Apea (aree produttive ecologicamente attrezzate, cfr. art. 9.3) ovunque localizzate, dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.). Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.
7. (P) Nell'ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura individuato nella Tav. 2A, l'adozione, nei terreni ad uso agricolo, di nuovi sistemi di drenaggio che riducano sensibilmente il volume specifico d'invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune ed è subordinata all'attuazione di interventi compensativi consistenti nella realizzazione di un volume d'invaso pari almeno a 100 m³ per ogni ettaro di terreno drenato con tali sistemi e al parere favorevole, espresso sulla base di un' idonea documentazione in cui sia dimostrato il rispetto di quanto previsto dal presente punto, dell'Autorità idraulica competente. Ai fini dell'applicazione del presente punto, i sistemi di "drenaggio tubolare sotterraneo" e di "scarificazione con aratro talpa" sono da considerare come sistemi che riducono sensibilmente il volume specifico d'invaso.

Art. 4.9 - Controllo delle prestazioni complessive e della gestione del sistema idraulico

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 21 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

- 1.(D) I consorzi di bonifica competenti per territorio, entro tre anni dalla data di approvazione di ciascun Piano di Bacino o Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico e comunque entro tre anni dalla data di approvazione del presente piano, valutano l'insieme dei rischi idraulici connessi con la propria rete di smaltimento delle acque meteoriche in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 30 e 100 anni e definiscono linee d'intervento per la riduzione dei rischi individuati che tengano conto degli effetti degli interventi strutturali e manutentivi previsti dai rispettivi programmi di intervento. Tali studi devono essere approvati con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino su proposta del Comitato Tecnico.
- 2.(P) L'approvazione, da parte della Autorità competente, di qualsiasi opera idraulica finalizzata alla riduzione dei rischi idraulici è subordinata, decorso il termine di cui al punto precedente, alla dimostrazione della congruenza delle caratteristiche dell'opera stessa con i risultati degli studi di cui al punto 1.

- 3.(D) I consorzi di bonifica, i Comuni, le aziende di settore e gli altri enti interessati, entro un anno dalla data di approvazione del presente piano, e comunque entro un anno dalla data di approvazione di ciascun Piano di Bacino o Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, devono fornire all'Autorità di Bacino tutti i dati in loro possesso riguardanti le caratteristiche:
- funzionali, idrauliche e morfologiche dei collettori che si immettono nel reticolo idrografico principale e delle opere idrauliche eventualmente presenti nei punti di immissione;
 - idrauliche ed idrologiche dei bacini scolanti nei loro punti di immissione nel reticolo idrografico principale;
 - di ogni opera che modifichi il reticolo idrografico.
- I suddetti dati devono essere aggiornati ogni tre anni.
- 4.(P) Ogni modificazione delle caratteristiche delle portate immesse nel reticolo idrografico principale, secondario, minore e di bonifica, indotta da interventi antropici, è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente.
- 5.(P) Le modalità di funzionamento e di manutenzione delle opere idrauliche facenti parte dei corsi d'acqua e non gestite direttamente dall'Autorità idraulica competente, devono essere concordate e definite con l'Autorità idraulica medesima mediante apposita convenzione.

Art. 4.10 - Attraversamenti

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 22 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

- 1.(D) Entro tre anni dalla data di approvazione di ciascun Piano di Bacino o Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, e comunque entro tre anni dalla data di approvazione del presente piano, l'Autorità idraulica competente provvede a censire gli attraversamenti interessanti il reticolo idrografico principale, secondario e minore, al fine di verificare la loro funzionalità idraulica.
- 2.(D) Entro nove mesi dalla eventuale richiesta dell'Autorità idraulica competente, i soggetti titolari degli attraversamenti presentano alla stessa Autorità tutti i dati in loro possesso necessari per procedere ad una verifica idraulica degli stessi.
- 3.(P) Tutti i nuovi attraversamenti devono essere conformi a quanto previsto nella direttiva "Criteri di valutazione della compatibilità idraulica ed idrobiologica delle infrastrutture di attraversamento dei corsi d'acqua del bacino del Reno" emanata dall'Autorità di Bacino.

Art. 4.11 - Norme di attuazione in materia di assetto della rete idrografica

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 24 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

- 1.(D) Le disposizioni di cui agli artt. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.8 sono immediatamente vincolanti per le amministrazioni e gli enti pubblici all'approvazione del PSAI ai sensi del comma 5 dell'art.17 della L 183/1989.
- 2.(D) Le perimetrazioni delle aree interessate dalle disposizioni del presente Titolo sono individuate nella tav. 1 del PTCP in scala 1:25.000. Tuttavia, trattandosi di perimetrazioni elaborate su CTR in scala 1:5.000, le informazioni vettoriali georeferenziate che individuano tali perimetrazioni sono vincolanti anche in caso di rappresentazione su base cartografica CTR in scala 1:5000 o 1:10.000.
- 3.(D) Per il migliore raggiungimento degli obiettivi del presente piano, i Comuni possono proporre all'Autorità di Bacino competente modifiche alle perimetrazioni delle aree normate dai precedenti articoli 4.2, 4.5 e 4.6 e dal punto 13 dell'art. 4.3.

L'Autorità di bacino può adottare modifiche a tali perimetrazioni senza che ciò comporti la procedura di variante al PTCP. Dopo la definitiva approvazione ed entrata in vigore, tali modifiche sono recepite dalla Provincia con atto dirigenziale e riportate nella versione digitale degli elaborati del PTCP disponibile presso la Provincia. A tal fine la Provincia promuove la sottoscrizione di un protocollo di intesa con le Autorità di bacino per definire le procedure dell'aggiornamento.

- 4.(D) Le proposte di modifiche alle perimetrazioni delle aree normate dai precedenti artt. 4.3 e 4.4 seguono le procedure delle proposte di variante al PTCP. Tuttavia, per le proposte di modifiche alle perimetrazioni di cui all'art. 4.4, purché riguardino fasce di pertinenza ricadenti nelle Unità di paesaggio della pianura e delimitate non sulla base di evidenze morfologiche (terrazzi), è applicabile la procedura di cui al precedente punto 3.
- 5.(D) Nella tav. 1 del PTCP è inoltre evidenziato con apposita grafia il limite delle aree inondabili per piene generate da eventi di pioggia con tempi di ritorno pari a 200 anni. Tale individuazione è stata condotta sulla base della C.T.R. a scala 1:5000 e di questa ha il livello di approssimazione; inoltre non è stata condotta per tutti i corsi d'acqua. In tutti i casi in cui le disposizioni normative del presente titolo consentono determinati interventi a condizione che le aree interessate non siano passibili di inondazioni e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 200 anni, la sussistenza di questa condizione deve essere verificata con rilievi altimetrici dell'area e sulla base delle elaborazioni idrologiche e idrauliche disponibili presso l'Autorità di bacino.

TITOLO 5 - TUTELA DELLA QUALITÀ E USO RAZIONALE DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Art. 5.1 - Obiettivi di qualità delle acque

1. (P) Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del PTA (v.), il PTCP assume i seguenti obiettivi di qualità ambientale delle acque:
 - a. Obiettivi per i Corsi d'acqua: entro Dicembre 2016 la qualità dei corsi d'acqua dovrà raggiungere lo "stato ambientale del Corso d'Acqua" (SACA) buono o sufficiente, così come individuato per ciascuna stazione di controllo nell' Allegato B delle presenti Norme.
 - b. Obiettivi per le acque sotterranee: entro Dicembre 2016, tutte le stazioni di controllo riportate nell' Allegato B delle presenti Norme, dovranno raggiungere lo stato buono, a meno che non presentino lo stato particolare.
 - c. Obiettivi di riduzione dei carichi di nutrienti sversati in aree sensibili: in attuazione dell'art 27 delle norme del PTA (v.), entro Dicembre 2016, i depuratori della provincia di Bologna dovranno concorrere all'obiettivo regionale di riduzione del 75% dei carichi di azoto e fosforo sversati nei bacini idrografici afferenti all'area costiera adriatica.
2. (D) Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del PTA (v.), il PTCP assume i seguenti obiettivi di qualità delle acque a specifica destinazione d'uso:
 - a. Obiettivi per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile: entro Dicembre 2016 le acque destinate all'uso potabile rilevate in tutte le 9 stazioni di controllo riportate nell' Allegato B delle presenti Norme, incluse quelle non ricadenti sul territorio della Provincia, dovranno raggiungere la classificazione A2 così come definita dall'allegato 2 parte III del D.Lgs 152/06 e successive modifiche.
 - b. Obiettivi per le acque destinate alla vita dei pesci: Le acque dolci idonee alla vita dei pesci, designate con Delibera di C. P. n. 98 del 09/09/2002, n. 47 del 03/06/2003 e n. 89 del 28/09/2004 e descritte nell'allegato B alle presenti Norme devono avere parametri di qualità conformi a quanto disposto dall'allegato 2 Parte III Tab.1B del D.Lgs.152/06 e successive modifiche. Il suddetto elenco può essere integrato e/o modificato senza che ciò comporti variazioni al PTCP a seguito dell'attività svolta dalla Provincia per il controllo ed aggiornamento della qualità delle acque idonee alla vita acquatica.

Art. 5.2 – Aree sottoposte a particolare tutela

1. (P) Le aree sottoposte a particolare tutela sono costituite da:

- “zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee” (punto 2), corrispondenti alle “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei” del 1° comma dell’Art. 28 del PTPR.
 - “aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano” (punto 6)
 - “Zone vulnerabili da nitrati” (punto 7)
2. (P) In recepimento del PTA (v.) le “zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee” si identificano a loro volta in:
- “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura” (punto 3),
 - “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano” (punto 4)
 - “zone di protezione di captazioni delle acque superficiali” (punto 5)

3. (P) Le “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura” sono riportate nella Tavola 2B e si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare, a ricomprendere parte dell’alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d’acqua appenninici, che presentano, in profondità, le falde idriche da cui attingono i sistemi acquedottistici, finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano.

Le disposizioni riguardanti tali zone di protezione sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee; per esse si applica la disciplina di cui al successivo articolo 5.3, che costituisce elemento di attuazione e approfondimento delle Norme del PTA regionale, in coerenza con i contenuti delle disposizioni stabilite dal PTPR all’art. 28.

Tali zone comprendono le aree di ricarica e alimentazione degli acquiferi che sono suddivise in quattro diverse tipologie in funzione della loro diversa caratterizzazione idrogeologica:

- Aree di ricarica di tipo A (di cui all’art. 5.3 punto 2)
aree caratterizzate da ricarica diretta della falda: generalmente presenti a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione.
- Aree di ricarica di tipo B (di cui all’art. 5.3 punto 3)
aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda: generalmente presenti tra la zona A e la pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale.
- Aree di ricarica di tipo C (di cui all’art. 5.3 punto 4)

aree caratterizzate da scorrimento superficiale delle acque di infiltrazione: sono presenti in continuità alle zone A e B, morfologicamente si identificano come il sistema di dilavamento e scorrimento delle acque superficiali dirette ai settori di ricarica, la loro importanza dipende dalle caratteristiche litologiche, di acclività e dal regime idrologico della zona.

- Aree di ricarica di tipo D (di cui all'art. 5.3 punto 5)

aree di pertinenza degli alvei fluviali dei fiumi Samoggia, Lavino, Reno, Savena, Idice, Sillaro e Santerno: tipiche dei sistemi in cui acque sotterranee e superficiali risultano connesse mediante la presenza di un "limite alimentante", ovvero dove la falda riceve un'alimentazione laterale.

4. (P) Le "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano" sono riportate nella Tavola 2B. Tali zone sono state delimitate prendendo come riferimento iniziale i perimetri delle "rocce magazzino" (unità geologiche sede dei principali acquiferi sfruttabili per uso idropotabile di cui all'allegato 9 della "Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale") e in esito degli approfondimenti condotti ai sensi dell' art. 48, comma 2, delle norme del PTA (v.).

Tali zone comprendono:

- Aree di ricarica (di cui all'art. 5.3 punto 6)

le aree con significativi movimenti verticali di massa idrica di falda; queste si delimitano a partire dall'individuazione dei complessi idrogeologici permeabili, costituiti da formazioni litoidi e/o accumuli detritici, eventualmente interconnessi per quanto riguarda la circolazione idrica nel sottosuolo;

- Sorgenti: di cui all'allegato 9 della "Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale", suddivise in captate e non captate ad uso acquedottistico;
- Aree di alimentazione delle sorgenti – certe (di cui all'art. 5.3 punto 6)

Aree di ricarica delle sorgenti captate ad uso acquedottistico intese come i bacini idrogeologici delle sorgenti stesse;

- Zone di riserva (di cui all'art. 5.3 punto 6)

comprese nelle aree di ricarica, individuate come aree di alimentazione di sorgenti interessanti per il consumo umano o semplicemente come settori delle idrostrutture su cui promuovere la ricerca di questo tipo di sorgenti;

- Terrazzi alluvionali (di cui all'art. 5.3 punto 6) depositi alluvionali di forma tabulare e spessore variabile, la cui granulometria è quanto mai eterogenea, ghiaie, sabbie, limi, la cui messa in posto e organizzazione è condizionata dal regime idraulico e dalla capacità di trasporto della corrente alluvionale.

- Aree di alimentazione delle sorgenti – incerte (di cui all'art. 5.3 punto 7)

Aree di ricarica delle sorgenti captate ad uso acquedottistico intese come i bacini idrogeologici delle sorgenti stesse meritevoli di approfondimenti;

- Aree con cavità ipogee (di cui all'art. 5.3 punto 8)

aree di ricarica con vie preferenziali di rapida infiltrazione diretta.

Nell'individuazione delle Sorgenti, delle relative Aree di alimentazione (sia certe che incerte) nonché delle relative zone di rispetto (di cui al successivo punto 6) sulla base di specifici approfondimenti idrogeologici coerenti con le metodologie adottate dalla Provincia e sulla base di aggiornamenti relativi alla reale sussistenza delle captazioni, i Comuni possono proporre modifiche alla cartografia provinciale senza che tali modifiche comportino procedura di Variante al PTCP. Nell'ambito dell'approvazione dei piani comunali, o delle relative varianti, le modifiche saranno valutate ed eventualmente recepite nel PTCP.

5. (P) Le "zone di protezione di captazioni delle acque superficiali" (di cui all'art 5.3 punto 9) sono riportate nella Tavola 2B e identificano le zone di protezione relative alle captazioni ad uso idropotabile poste sui corpi idrici superficiali.
6. (D) In assenza delle specifiche modalità di delimitazione e relative disposizioni da definirsi mediante Direttiva regionale, le "aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" (di cui all'art. 5.3 punto 10), devono essere delimitate dai PSC, sia per i pozzi che per le sorgenti d'acqua captate ad uso acquedottistico.

All'interno delle aree di salvaguardia si riconoscono:

- la zona di tutela assoluta, che deve circondare il punto di presa con un'estensione di raggio minimo di 10 m;
- la zona di rispetto, può essere definita:
 - secondo il criterio geometrico, dall'area ricadente entro un raggio minimo 200 metri;
 - secondo il criterio temporale, dalla determinazione dell'isocrona, in regime di massima portata, pari a 365 o 180 giorni, in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e di rischio della risorsa, per la zona di rispetto allargata e pari a 60 giorni per la zona di rispetto ristretto;
 - secondo il criterio idrogeologico, applicabile solo in caso di acquifero confinato, dalla dettagliata ricostruzione idrogeologica dell'acquifero e delle sue aree di alimentazione.
 - secondo un criterio "altimetrico". In attesa della Direttiva regionale di cui sopra, nella Tavola 2B è riportata la proposta di perimetrazione delle zone di rispetto di sorgenti e pozzi secondo tale metodologia.

Qualora risultassero necessarie modifiche per l'adeguamento alla Direttiva regionale, queste saranno introdotte nel presente Piano senza che ciò comporti variante allo stesso.

Nella Tavola 2B sono inoltre individuate in maniera distinta le sorgenti d'acqua non captate ad uso acquedottistico per le quali, in funzione del loro specifico

utilizzo e per il loro particolare valore ambientale, storico e culturale, i Comuni possono prevedere particolari zone e forme di tutela.

7. (D) Le zone vulnerabili da nitrati, in attesa della revisione da parte della Regione Emilia-Romagna come previsto all'art. 33 delle norme del PTA (v.), corrispondono a quelle individuate dalla Regione con Delibera di C.R. 570/97. Su tali zone vigono le disposizioni previste nel Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola (Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 16 gennaio 2007, n. 96).

Art. 5.3 - Norme per la tutela delle aree di cui all'art. 5.2

1. (D) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee" di cui all'art. 5.2, i Comuni, al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli, dovranno promuovere il mantenimento delle superfici coltivate limitando e contenendo i cambiamenti di destinazione d'uso ai fini di nuova urbanizzazione, anche attivando politiche di perequazione urbanistica.

Si precisa inoltre che in caso di sovrapposizione delle aree di cui all'art. 5.2 con altri tematismi disciplinati dal presente piano, prevalgono le norme più restrittive.

2. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo A:
- non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici;
 - non è consentito il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali;
 - non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
 - non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza con l'esclusione delle discariche per rifiuti inerti. Non è inoltre consentita la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento e/o lo smaltimento dei rifiuti;
 - non è consentito l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore potenzialmente inquinanti e/o tossici per le acque sotterranee, utilizzati al fine del riscaldamento/raffreddamento di ambienti;
 - si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d'Ambito e gli interventi volti a ridurre l'impatto degli scolmatori previsti dal Piano di Indirizzo di cui all'articolo 5.4 punto 7.
 - l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:

- le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione di detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
- l'insediamento di nuove attività industriali (comprese le previsioni urbanistiche riferite a Piani Urbanistici attuativi non ancora convenzionati) è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee,
 - sia possibile il collettamento in fognatura nera delle acque reflue di lavorazione,
 - l'eventuale prelievo da falda sia verificato alla luce di una compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, oltre a quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.9, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo,
 - non siano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
- gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente in zona A, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme;
3. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo B:
- le attività agrozootecniche (spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTA (v.) (capp. 2 e 3 del Tit. III);
 - non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
 - non è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi;
 - l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
 - gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 20% della superficie territoriale ricadente in zona B, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva (per le Apea cfr. art. 4.8 punto 6) e commerciale, e pari almeno al 35% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.
4. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo C:
- le attività agrozootecniche (lagunaggio e spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTA (v.) (capp. 2 e 3 del Tit. III delle NTA);
 - non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
 - non è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi;
 - l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
 - per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.
5. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo D:
- non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici;
 - non è consentito il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali;
 - non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
 - non è consentita la realizzazione di nuove discariche e/o di impianti per il trattamento e/o lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza;

- non è consentito l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore potenzialmente inquinanti e/o tossici per le acque sotterranee, utilizzati al fine del riscaldamento/raffreddamento di ambienti;
- si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d'Ambito e gli interventi volti a ridurre l'impatto degli sfioratori previsti dal Piano di Indirizzo di cui all'articolo 5.4 punto 7.
- l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
 - le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda;
- non sono ammessi ambiti per i nuovi insediamenti in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano. Sono fatte salve le previsioni dei PSC approvate prima dell'adozione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.). A tali previsioni andrà applicata la normativa della Area di ricarica tipo A (di cui al punto 2);
- gli ambiti da riqualificare o interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano dovranno preferire soluzioni volte al trasferimento delle superfici esistenti al di fuori della zona di tipo D, mediante perequazione urbanistica; in alternativa dovranno presentare le medesime prestazioni richieste agli ambiti da riqualificare presenti in zona di tipo A (punto 2);
- sono ammessi i medesimi interventi edilizi consentiti nelle "Fasce di Tutela Fluviale" (Art. 4.3) fatta eccezione per i seguenti:
 - realizzazione di annessi rustici aziendali e interaziendali e di altre strutture anche se strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale
 - interventi sui complessi industriali preesistenti definiti all'art. 4.3 punto 7.
- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.

6. (P) Relativamente alle “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano” valgono le seguenti disposizioni:

All'interno delle “Aree di ricarica”:

- le attività agrozootecniche (spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTA (v.) (capp. 2 e 3 del Tit. III delle NTA);
- lo svolgimento delle attività estrattive in tutte le loro fasi deve avvenire in modo tale da salvaguardare le risorse idriche sotterranee, indipendentemente dal loro stato di utilizzo, con particolare riguardo per i settori delle aree di ricarica situati a monte o nelle adiacenze di aree di alimentazione delle sorgenti garantendo la mancanza di interferenze con le aree di possibile alimentazione medesime;
- non è ammessa la localizzazione di discariche ed impianti di trattamento di rifiuti pericolosi. La realizzazione di discariche (di rifiuti pericolosi e non) è comunque vietata nei settori delle aree di ricarica situati a monte o nelle adiacenze delle aree di alimentazione delle sorgenti;
- nei settori delle aree di ricarica situati a monte o nelle adiacenze delle aree di alimentazione delle sorgenti, la realizzazione di trasformazioni d'uso che diano origine ad attività potenzialmente inquinanti è subordinata agli esiti di approfondimenti relativi all'eventuale interferenza con le aree di alimentazione delle sorgenti; nel caso di attività produttive è comunque prescritta l'adozione di misure volte ad evitare la percolazione di inquinanti nel sottosuolo;
- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.

All'interno delle aree di alimentazione delle sorgenti utilizzate per il consumo umano, “Aree di alimentazione delle sorgenti - certe”:

- non è ammesso lo spandimento di reflui di allevamento o di fanghi di depurazione;
- non possono essere localizzate attività estrattive;
- non è ammessa la localizzazione di discariche ed impianti di trattamento di rifiuti pericolosi e non;
- le trasformazioni d'uso del suolo e le previsioni urbanistiche sono subordinate alla realizzazione di specifiche indagini idrogeologiche che verifichino la totale assenza di interferenze con le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque sotterranee;
- la ricerca di nuove captazioni o l'implementazione dell'uso di quelle esistenti si svolge in queste aree, secondo dei criteri che approfondiscano l'aspetto

quantitativo (a salvaguardia delle captazioni già in atto e del naturale rinnovamento della risorsa) e qualitativo;

- gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente all'interno delle Aree di alimentazione delle sorgenti - certe, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

- l'insediamento di nuove attività industriali (comprese le previsioni urbanistiche riferite a Piani Urbanistici attuativi non ancora convenzionati) è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee,
 - sia possibile il collettamento in fognatura nera delle acque reflue di lavorazione,
 - l'eventuale prelievo da falda sia verificato alla luce di una compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, oltre a quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.9, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo,
 - non siano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme;

All'interno delle "Zone di riserva":

le perimetrazioni individuate in tav 2B riportano le zone potenzialmente sfruttabili per captazioni ad uso idropotabile da realizzare nell'ambito degli interventi programmati dall'Autorità d'Ambito di Bologna (LR 10/2008). Così come definito all'Art. 47 co.7 delle NTA del PTA (v.), qualora nel Piano d'Ambito rientrino effettivamente tali opere di captazione, alle "Zone di riserva" saranno da applicarsi le misure di tutela delle "Zone di rispetto delle sorgenti" di cui al successivo punto 10. In caso contrario o in assenza di determinazioni da parte del Piano d'Ambito le "Zone di riserva" sono da assoggettare alla disciplina delle "Aree di alimentazione delle sorgenti - certe".

Per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.

All'interno dei "Terrazzi alluvionali"

- non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici;
- non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza con l'esclusione delle discariche per rifiuti inerti;
- si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d'Ambito e gli interventi volti a ridurre l'impatto degli sfioratori previsti dal Piano di Indirizzo di cui all'articolo 5.4 punto 7.
- l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione di detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
- l'insediamento di nuove attività industriali (comprese le previsioni urbanistiche riferite a Piani Urbanistici attuativi non ancora convenzionati) è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee,
 - sia possibile il collettamento in fognatura nera delle acque reflue di lavorazione,
 - l'eventuale prelievo da falda sia verificato alla luce di una compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua

sotterranea, oltre a quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.9, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo,

- non siano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
- all'interno delle porzioni di "terrazzi alluvionali" che non rientrano in fascia di tutela e pertinenza fluviale (art. 4.3 e 4.4), gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente all'interno dei terrazzi, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme;
7. (D) I Comuni in sede di redazione o adeguamento dei PSC, dovranno provvedere ad elaborare specifici approfondimenti idrogeologici relativi alle "Aree di alimentazione delle sorgenti – incerte" volti a verificare l'effettivo areale di alimentazione della sorgente. Qualora tale studio dimostri che l'areale individuato non corrisponda ad un'area di alimentazione, valgono le disposizioni vigenti sulle "aree di ricarica" di cui al precedente punto 6. Fino all'elaborazione di detto studio le "aree di alimentazione delle sorgenti – incerte" individuate nella tavola 2B sono equiparate alle "aree di alimentazione delle sorgenti – certe".
8. (D) I Comuni in sede di redazione o adeguamento dei PSC, dovranno provvedere ad elaborare appositi approfondimenti geologici relativi ai punti individuati come "Cavità ipogee" nella Tavola 2B. Laddove in corrispondenza di tali punti siano

individuare effettivamente aree con cavità ipogee, in sicura e diretta connessione con i circuiti di sorgenti captate per il consumo umano, i Comuni provvederanno a disporre su tali aree l'applicazione delle misure di tutela delle zone di rispetto delle sorgenti di cui al successivo punto 10.

9. (P) Relativamente alle “zone di protezione di captazioni delle acque superficiali” (Art. 5.2 punto 5) valgono le seguenti disposizioni:

- non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici;
- non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza con l'esclusione delle discariche per rifiuti inerti;
- si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d'Ambito e gli interventi volti a ridurre l'impatto degli sfioratori previsti dal Piano di Indirizzo di cui all'articolo 5.4 punto 7;
- l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
- l'insediamento di nuove attività industriali (comprese le previsioni urbanistiche non attuate) è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee,
 - sia possibile il collettamento in fognatura nera delle acque reflue di lavorazione,
 - l'eventuale prelievo da falda sia verificato alla luce di una compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, oltre a quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.9, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo,
 - non siano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
- gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente

all'interno delle zone oggetto del presente punto, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme;
- non sono consentite nuove derivazioni, escluso per l'uso potabile, secondo i criteri che la Provincia adotterà mediante uno specifico documento d'indirizzo, come riportato all'Art. 5.9.

10.(P) All'interno delle "Aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" (Art. 5.2 punto 6), in attesa di specifica disciplina regionale, valgono le seguenti disposizioni:

- Nelle zone di tutela assoluta dei pozzi e delle sorgenti d'acqua captate ad uso acquedottistico possono insediarsi esclusivamente l'opera di presa e le relative infrastrutture di servizio, con esclusione di qualsiasi altra attività non inerente all'utilizzo, manutenzione e tutela della captazione;
- Nelle zone di rispetto dei pozzi e delle sorgenti d'acqua captate ad uso acquedottistico è vietato:
 - a) dispersione o scarico di fanghi o di acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi salvo un impiego pianificato;
 - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - e) aree cimiteriali;
 - f) apertura di cave;

- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla protezione delle caratteristiche quali quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione dei rifiuti;
- i) stoccaggio di sostanze chimiche pericolose e radioattive;
- j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione autoveicoli;
- k) pozzi e condotte disperdenti;
- l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Nelle zone di rispetto inoltre, le trasformazioni d'uso del suolo e le previsioni urbanistiche sono subordinate alla realizzazione di specifiche indagini idrogeologiche che verifichino la totale assenza di interferenze con le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque sotterranee.

Nelle more della Direttiva regionale di cui all'art 5.2 punto 6, per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.

- 11.(P) Nelle stesse aree di cui al punto 10, gli insediamenti, nuovi o esistenti, dovranno dotarsi di reti fognarie di tipo separato, distinte per le acque nere e per le acque bianche; per la rete delle acque nere le tubazioni, i pozzetti, le fosse biologiche, e le altre componenti della rete devono essere alloggiati in manufatti a tenuta, ispezionabili e dotati di idonee caratteristiche meccaniche.

Art. 5.4 - Misure per la riduzione dei carichi di acque reflue urbane

1. (D) Tutti gli scarichi di pubblica fognatura dovranno adeguarsi alle condizioni di trattamento previste dalla D.G.R. 1053/2003 e D.G.R. 2241/2005 nei tempi dettati dal PTA (v.).

I sistemi di trattamento basati sulla fitodepurazione saranno progettati e realizzati coerentemente con le specifiche tecniche contenute nell'allegato 4. Gli interventi di cui sopra saranno inseriti nel Piano d'Ambito. Il trattamento adeguato dovrà essere funzione sia degli A.E. dell' agglomerato (v.) che delle condizioni ambientali (condizione del corpo idrico ricevente) ed igienico-sanitarie (presenza di abitazioni o edifici commerciali/artigianali nelle immediate vicinanze).

2. (D) Quando l'adeguamento dell'agglomerato (v.) viene ottenuto attraverso una separazione della rete o un nuovo collettore, i titolari degli scarichi originati dai singoli fabbricati sono tenuti all'allaccio alla pubblica fognatura, tranne casi

particolari dovuti all'impossibilità tecnica o al bilancio negativo del rapporto costi-benefici. A tal fine i Comuni possono predisporre specifiche Ordinanze per l'allaccio corretto, secondo quanto previsto dal regolamento del Servizio Idrico Integrato.

3. (D) Gli interventi previsti dal Piano d'Ambito e riguardanti: a) la realizzazione di nuovi depuratori, b) il collettamento di aree non servite ad impianti esistenti, c) l'adeguamento, ampliamento, ricostruzione e in generale il miglioramento dell'efficacia dei depuratori esistenti; dovranno essere coerenti con le priorità individuate al capitolo 3.3 della "Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale" e in particolare:
 - dare priorità agli interventi con i migliori rapporti costo/efficacia di rimozione (anche nel confronto con le misure riguardanti gli scolmatori);
 - realizzare preferibilmente sistemi di trattamento locale e decentrato – anche usando soluzioni tecniche a minima manutenzione come la fitodepurazione – restituendo gli scarichi trattati alla circolazione superficiale locale ed evitando di concentrare gli scarichi, a meno di motivate valutazioni che dimostrino il migliore rapporto costi/efficacia di altre soluzioni.

4. (D) Qualora, in seguito a nuove urbanizzazioni all'interno di un agglomerato (v.) esistente, si rendesse necessario l'adeguamento della rete fognaria anche esterna alla nuova urbanizzazione, le spese per l'adeguamento della rete fognaria e degli impianti di depurazione dovuto al carico proveniente dalla nuova urbanizzazione sono a carico del lottizzante.

5. (D) Al fine di garantire la coerenza tra pianificazione urbanistica ed il Servizio Idrico Integrato (SII) i Piani Strutturali Comunali e le varianti agli strumenti vigenti che introducano potenzialità o previsioni di urbanizzazione di nuove aree, ovvero previsioni di trasformazione urbana tali da determinare significativi incrementi di carico sulle reti di smaltimento delle acque bianche e nere e/o sugli impianti di depurazione, dovranno essere corredati di parere dell'Autorità d'Ambito di Bologna (LR 10/2008). Tale parere conterrà:
 - una valutazione sulla opportunità della localizzazione delle aree di trasformazione urbanistica in relazione alle infrastrutture del SII;
 - indicazioni tecniche sulle infrastrutture da realizzare nelle aree di trasformazione urbanistica per la corretta gestione del Servizio idrico integrato;
 - valutazioni economiche sul recupero dei costi a carico del servizio idrico integrato, anche ricorrendo, ai sensi dell'art.9 Direttiva UE 2000/60, alla rivalsa sugli utenti finali, attraverso costi aggiuntivi rispetto alle tariffe.

6. (D) Considerato il carico rilevante proveniente dagli scarichi degli edifici/nuclei sparsi, tutti gli scarichi domestici (e assimilati) non recapitanti in pubblica fognatura devono essere sottoposti ad un trattamento appropriato da individuarsi tra le seguenti tipologie:

- Degrassatore, Fossa Imhoff e subirrigazione o subirrigazione con drenaggio prevista dalla D.G.R 1053/2003 Tab.A, punto 10, da realizzarsi come indicato dalla Delibera C.I.T.A.I. 4 febbraio 1977;
 - Degrassatore, Fossa Imhoff e Fitodepurazione, da realizzarsi secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato 4 alla "Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale"
7. (P) Entro 12 mesi dalla pubblicazione delle linee guida per la redazione dei Piani di Indirizzo definiti ai sensi dell'art. 3.6 della DGR 286/05 la Provincia, di concerto con l'Autorità d'Ambito di Bologna (LR 10/2008) e la collaborazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato, approva il Piano di Indirizzo (di cui all'art. 28 delle norme del PTA (v.)) per il contenimento del carico delle acque di prima pioggia, che individua gli interventi per la riduzione del carico proveniente dagli scolmatori delle reti miste e dalle reti per acque meteoriche in ambito urbano. Gli interventi di cui sopra saranno inseriti nel Piano d'Ambito e dovranno essere recepiti nel POC, comportando eventualmente variante.
8. (P) Il Piano di riutilizzo (di cui all'art.72 delle norme del PTA (v.)) viene elaborato dall'Autorità d'Ambito di Bologna (LR 10/2008), congiuntamente ai titolari degli impianti di depurazione e delle reti di distribuzione in accordo con l'Autorità di bacino, con gli Enti locali e gli Enti pubblici a diverso titolo coinvolti, e con i rappresentanti delle categorie interessate al riutilizzo.
- Detto Piano di riutilizzo dovrà prevedere l'analisi di fattibilità del riutilizzo di almeno il 50% delle portate scaricate dai depuratori citati nella "Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale" al paragrafo 3.3.3. Tali analisi di fattibilità devono prevedere, per ciascuno degli impianti sopracitati diverse alternative di intervento che prendano in considerazione – integrate con il riuso per usi irrigui, industriali e civili - anche soluzioni di riuso per produzione di biomassa forestale, per colture "no-food", per la creazione ex novo di ecosistemi e zone umide fruibili. Qualora la qualità delle acque degli scarichi risulti non compatibile con il riuso (D.Lgs 185/03 o eventuali successive modificazioni) i piani dovranno prevedere le misure necessarie per raggiungere la qualità sufficiente al riuso mediante diluizione con acque superficiali o l'adeguamento degli impianti e della rete fognaria in modo da rendere compatibile il riuso.
9. (D) Gli interventi previsti dai Piani di riutilizzo vengono inseriti nella programmazione del Piano d'Ambito con priorità per il riuso di una parte della portata in uscita dal depuratore di Bologna Corticella e Imola Santerno entro il 2016.

Art. 5.5 – Misure per la riduzione dei carichi industriali

1. (D) L'autorità competente in sede di rilascio di autorizzazioni allo scarico in corpo idrico superficiale o suolo, valuta la compatibilità degli scarichi industriali con il raggiungimento degli obiettivi di qualità sui corpi idrici superficiali e sotterranei ricettori.

2. (I) All'interno delle "Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee" di cui all'articolo 5.2, e/o qualora il recapito avvenga in acque drenanti in corpi idrici significativi o di interesse, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità, la Provincia può prescrivere limiti di concentrazione più restrittivi di quelli stabiliti dalla normativa nazionale e regionale o altre specifiche misure di mitigazione degli impatti.
3. (I) Qualora lo scarico risulti di portata eccessiva rispetto alle portate del corpo idrico recettore, nel caso in cui il titolare dello scarico sia anche titolare di una concessione di derivazione o di estrazione dal sottosuolo di acque, la Provincia potrà richiedere alla Regione la revisione della concessione o prevedere una diversa destinazione dello scarico.
4. (I) I titolari di scarichi industriali recapitanti in pubblica fognatura, che presentino concentrazioni adeguate allo scarico in acque superficiali, e compatibili con il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti per i corpi recettori, possono richiedere all'autorità competente l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali.

Art. 5.6 – Misure per la riduzione dell'inquinamento veicolato dalle acque meteoriche

1. (P) Per tutti gli interventi urbanistici deve essere prevista la separazione tra acque bianche contaminate ABC (v.) e acque bianche non contaminate ABNC (v.) e la loro gestione secondo quanto previsto dal documento tecnico regionale "Linee Guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della Del.G.R 286/2005". Prescrizioni più restrittive potranno derivare dalle valutazioni igienico-sanitarie e ambientali.
2. (D) In coerenza e ad integrazione di quanto disposto dall'art. 4.8, per tutti gli interventi urbanistici, i Comuni devono definire le modalità per lo smaltimento delle ABC (v.) e delle ABNC (v.) individuando la migliore destinazione tra quelle indicate al punto seguente.
3. (D) Le ABC (v.) sono equiparate ad acque di scarico, soggette ad autorizzazione allo scarico, e destinate in ordine preferenziale:
 - a) Rete fognaria separata (condotta per le acque nere) previo parere favorevole del gestore del Servizio Idrico Integrato (SII). Il Gestore può richiedere l'adozione di un sistema di laminazione.
 - b) Rete fognaria unitaria previo parere favorevole del gestore del SII. Nel qual caso il gestore può richiedere un trattamento preliminare oltre alla laminazione.
 - c) Corpo idrico superficiale previo trattamento naturale estensivo in loco realizzato secondo le specifiche tecniche fornite dalle "Linee Guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della Del.G.R 286/2005" o dalle "Linee Guida di Sistemi naturali estensivi per il trattamento delle acque di prima

pioggia” (allegato 7 alla “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale”).

- d) Rete fognaria separata (condotta per le acque bianche) previo parere favorevole del gestore del SII, solo nel caso non sia possibile lo smaltimento in alcuno dei precedenti recapiti e solo per le acque di prima pioggia (caso 1 - Del.G.R 286/2005) previo trattamento di cui alla precedente lettera c). Sono escluse le acque reflue di dilavamento (caso 2 - Del.G.R 286/2005).
- e) Suolo nelle zone non servite da rete fognaria e ove non presenti corpi idrici superficiali, previo trattamento in loco realizzato secondo le specifiche tecniche fornite dalle linee guida regionali Del.G.R.286/05 e Del.G.R.1860/06 e dal Piano di indirizzo (di cui all’Art. 5.4 punto 7).

Le ABNC (v.) sono equiparate ad acque meteoriche non soggette a vincoli o prescrizioni ai sensi della Del.G.R 286/2005 e Del.G.R 1860/2006 e recapitate in ordine preferenziale:

- a) Serbatoi di accumulo per il riutilizzo per usi non potabili (irrigazione, lavaggio superfici esterne, scarico WC, ecc.), salvo diverso parere igienico-sanitario.
 - b) Nella rete idrografica, nel rispetto di quanto previsto all’art.4.8 e di eventuali ulteriori prescrizioni a salvaguardia di possibili rischi idraulici.
 - c) Suolo ove possibile in relazione alle caratteristiche del suolo.
 - d) Rete fognaria separata (condotta per le acque bianche) nelle zone servite direttamente da questo servizio, previo parere positivo del gestore del SII.
 - e) Rete fognaria unitaria solo nel caso in cui non siano possibili le soluzioni precedenti e previo parere positivo del gestore del SII.
- 4.(D) Nelle nuove aree produttive che si qualificheranno Apea (aree produttive ecologicamente attrezzate, cfr. art. 9.3), al fine di ridurre il carico inquinante dovuto ai solidi sospesi, anche in assenza di sostanze pericolose, le ABNC (v.) prima dello smaltimento secondo le modalità previste al precedente punto 3, sono sottoposte a trattamento naturale estensivo in loco realizzato secondo le specifiche tecniche fornite dalle “Linee Guida di Sistemi naturali estensivi per il trattamento delle acque di prima pioggia” (allegato 7 alla “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale”).
5. (P) Per tutti gli interventi urbanistici in cui si originano acque meteoriche da smaltire attraverso la pubblica fognatura nera e mista, la realizzazione di interventi di riduzione dell’inquinamento veicolato dalle acque di prima pioggia (trattamento delle portate sfiorate, adeguamento degli scolmatori, separazione di reti) dovrà essere prevista dal Piano di Indirizzo e inserita nel Piano d’Ambito. L’attuazione potrà avvenire direttamente a carico dell’attuatore.
6. (I) In conformità a quanto disposto dalla Del.G.R. 286/2005, le opere stradali ad esclusione delle strade locali, e le pavimentazioni impermeabili realizzate nell’ambito di interventi urbanistici, a meno di difficoltà tecniche che rendano

impossibile il ricorso a tali soluzioni, dovranno prevedere sistemi di raccolta delle acque meteoriche costituiti da “canali filtranti” eventualmente integrati da bacini di ritenzione (vedi allegato 1 scheda 4 della “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale”); i parcheggi dovranno essere drenanti (vedi allegato 1 scheda 4 della “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale”). L’eventuale impossibilità di ricorrere a tale soluzioni dovrà essere dimostrata da una relazione tecnica da allegare alla domanda di permesso di costruire.

7. (D) I sistemi di gestione delle acque di prima pioggia consistono in:

- realizzazione di manufatti (vasche di prima pioggia) adibiti alla raccolta e al contenimento delle acque di prima pioggia, che ad evento meteorico esaurito saranno inviate gradualmente agli impianti di trattamento, ovvero sistemi di trattamento in continuo delle ABC;
- adozione di accorgimenti tecnico-gestionali finalizzati all’utilizzazione spinta della capacità d’invaso del sistema fognario nel suo complesso, mediante sistemi di controllo a distanza, nonché l’utilizzo d’invasi aggiuntivi idonei allo scopo;
- adozione di specifiche modalità gestionali del sistema viario finalizzate a ridurre il carico inquinante connesso agli eventi piovosi, quali ad esempio il lavaggio periodico delle strade in condizioni di tempo asciutto (anche in affiancamento ai precedenti);

una maggiore articolazione dei sistemi di gestione è riportata nella DGR 1860/2006.

8. (P) Per gli agglomerati con oltre 20.000 Abitanti Equivalenti (AE) che scaricano in corpi idrici superficiali, e per i quali è individuata la presenza di scaricatori di piena a più forte e significativo impatto rispetto alle esigenze di protezione del corpo ricettore (art. 28 comma 3 delle norme del PTA), devono essere predisposti sistemi di gestione delle acque di prima pioggia che consentano una riduzione del carico inquinante ad esse connesso non inferiore al 25% di quello derivante dalla superficie servita dal reticolo scolante; al 2016 tale riduzione di carico deve essere non inferiore al 50%.

9. (P) Per gli agglomerati con popolazione tra i 10.000 e i 20.000 AE, che scaricano in corpi idrici superficiali, e per i quali è individuata la presenza di scaricatori di piena a più forte e significativo impatto rispetto alle esigenze di protezione del corpo ricettore (art. 28 comma 3 delle norme del PTA), i sistemi di gestione delle acque di prima pioggia devono consentire, al 2016, una riduzione del carico inquinante non inferiore al 25% di quello derivante dalla superficie servita dal reticolo scolante.

10. (I) Potranno essere previsti sistemi di gestione delle acque di prima pioggia anche per agglomerati di minor dimensione, i cui scarichi sono ricadenti in zone di protezione, di cui all’art. 5.2, nonché per ulteriori agglomerati, al fine di conseguire obiettivi di qualità a livello locale, nel reticolo idrografico secondario, anche in ragione della destinazione irrigua dei recettori.

11 (D) Gli interventi relativi alle misure descritte ai precedenti commi 8, 9 e 10 sono contenuti nel Piano d'Indirizzo di cui all'art. 5.4 comma 7.

12 (D) Nel territorio del bacino del Torrente Samoggia, i canali di sgrondo e i fossi stradali devono essere progressivamente adeguati al fine di garantire la massima autodepurazione delle acque e le migliori condizioni ecologiche del territorio. L'esecuzione di tali adeguamenti deve essere subordinata al nulla-osta del Comune competente per territorio.

Gli interventi più idonei per potenziare l'autodepurazione dei canali di sgrondo e dei fossi stradali devono attenersi ai contenuti specifici della "Direttiva per la costituzione, mantenimento e manutenzione della fascia di vegetazione riparia, per la manutenzione del substrato dell'alveo e per il potenziamento dell'autodepurazione dei canali di sgrondo e dei fossi stradali" (di cui alla delibera n.1/5 del 17.04.2003 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino e in vigore dal 15.05.03 e successive modifiche e integrazioni).

Art. 5.7 - Riduzione alla fonte dei carichi diffusi

1. (D) Alla riduzione dei carichi diffusi di origine agricola concorre l'applicazione del PdA (Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola) della Regione Emilia-Romagna (Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 16 gennaio 2007, n.96). L'attuazione del PdA viene monitorata dalla Provincia (Servizio Agricoltura) a cui devono essere presentate le Comunicazioni degli spandimenti. Al fine di valutare gli effetti ottenuti dalle politiche agroambientali in termini di riduzione dei carichi di fertilizzanti e antiparassitari, la Provincia (Servizio Agricoltura), di concerto con l'ARPA, effettua una stima dei consumi di fertilizzanti ed antiparassitari applicati sul territorio provinciale.

2. (P) I Comuni, in sede di rilascio di permessi di costruire o di ristrutturazione di insediamenti o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, rilasciano l'agibilità solo a seguito della realizzazione di sistemi di trattamento individuale dei reflui domestici coerenti con le misure di cui al precedente art. 5.4 punto 6.

3. (P) Alla riduzione dei carichi diffusi contribuisce l'applicazione della misura 2.1.4 del PRSR per la creazione di siepi per la riduzione e contenimento del fenomeno di trasporto dei nutrienti ai copri idrici superficiali. Gli interventi finanziati secondo tali misura dovranno essere realizzati secondo gli schemi progettuali riportati nell'allegato 5 della "Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale".

4. (D) Nell'ambito del territorio del bacino montano del Torrente Samoggia, con riferimento ai corsi d'acqua del reticolo idrografico come indicati negli elaborati di piano del Titolo 4, a partire dal ciglio della sponda del corso d'acqua deve essere realizzata e/o mantenuta, sia in sinistra che in destra idrografica, una fascia di vegetazione riparia (v.) larga almeno 10 metri, comprendente specie erbacee, arbustive ed arboree.

Per i corsi d'acqua Lavino, Samoggia e Ghiaia di Serravalle costituiscono riferimento per l'adeguamento e/o la realizzazione e/o il mantenimento della fascia di vegetazione riparia le specifiche indicazioni riportate nell'Allegato Tecnico A del Titolo III del Piano Stralcio per il bacino del Torrente Samoggia Aggiornamento 2007.

Una fascia riparia con spiccata valenza "tampone" (v.) deve essere realizzata e/o mantenuta dai titolari della proprietà dei terreni e dall'Autorità idraulica per i terreni demaniali quando i terreni a ridosso del corso d'acqua sono utilizzati per colture produttive. Tale fascia tampone comprende specie erbacee, arbustive ed arboree.

I progetti di realizzazione e manutenzione di fasce riparie aventi funzione "tampone" devono essere sottoposti all'approvazione dell'Autorità idraulica competente, che si esprime in relazione alla loro congruità rispetto all'equilibrio complessivo dell'asta fluviale e alla loro efficacia nei confronti delle attività antropiche presenti nei singoli tratti.

I modelli di gestione dei principali ecosistemi fluviali devono attenersi ai contenuti specifici della "Direttiva per la costituzione, mantenimento e manutenzione della fascia di vegetazione riparia, per la manutenzione del substrato dell'alveo e per il potenziamento dell'autodepurazione dei canali di sgrondo e dei fossi stradali" (di cui alla delibera n.1/5 del 17.04.2003 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino e in vigore dal 15.05.03 e successive modifiche e integrazioni).

Art. 5.8 - Deflusso minimo vitale

1. (P) In attuazione di quanto disposto al Titolo IV Cap.1 del "PTA" (v.), le concessioni di derivazione da acque superficiali in essere dovranno essere adeguate al rispetto del DMV.
2. (D) La Provincia provvede ad acquisire presso la Regione il catasto delle derivazioni da acque superficiali e i successivi aggiornamenti rispetto alle modifiche dei disciplinari di concessione dovute al rispetto del DMV o a variazioni di disponibilità di risorse idriche ottenute dall'attuazione delle misure indicate ai successivi articoli.
3. (D) Considerata l'importanza storica e culturale dei canali che attraversano la città di Bologna, al fine di garantire condizioni igieniche adeguate in tali canali, alla sezione a monte della chiusa di Casalecchio dovrà essere rispettata oltre al DMV da lasciare nell'alveo del fiume Reno, una portata minima che possa essere derivata dal Consorzio della Chiusa. Il mantenimento di tale derivazione è prevalente rispetto ad altre derivazioni, ad eccezione di quelle riguardanti acque destinate al consumo umano che restano prioritarie ai sensi del art. 144 del D.Lgs 152/06.

4. (D) In sede di revisione della concessione di derivazione da acque superficiali, dovranno essere prescritti idonei sistemi di misura delle portate derivate e di quelle lasciate in alveo che permettano di verificare il rispetto del DMV. Gli strumenti di misura delle portate lasciate defluire in alveo dovranno essere approvati dal STB competente, e rispondere ai requisiti necessari per essere integrati nel sistema di telerilevamento regionale in modo da poter implementare la rete esistente e monitorare in tempo reale i volumi in transito.

Art. 5.9 - Pareri riguardanti il rilascio o il rinnovo di concessioni

1. (D) La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze riguardanti concessioni di derivazioni di acque superficiali o di estrazione di acque dal sottosuolo considera, per l'espressione del proprio parere ai sensi dell'Art. 12 del Regolamento regionale 41/2001, i motivi di diniego richiamati dallo stesso Regolamento all'art. 22, come di seguito riportati:

- incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni del Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque, dei Piani territoriali di coordinamento provinciale nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;
- incompatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale;
- incompatibilità del prelievo richiesto con i vincoli imposti dal Piano regolatore generale degli acquedotti;
- incompatibilità delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua;
- incompatibilità tra l'emungimento richiesto e le capacità di ricarica dell'acquifero;
- incompatibilità dell'emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione;
- effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso;
- mancata previsione di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica nei casi in cui la destinazione d'uso della risorsa lo consenta;
- contrasto con il pubblico generale interesse.

Per l'espressione del proprio parere, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento regionale 41/2001, si terrà conto dell'analisi del fenomeno della subsidenza, laddove superi i valori di abbassamento che possono rientrare nella subsidenza "naturale", e tutte le valutazioni che siano emerse da percorsi di verifica della sostenibilità del prelievo attraverso VIA o nell'ambito di specifici procedimenti di pianificazione o di accordi territoriali (L.R. 20/200).

Per quanto concerne domande di concessione per pozzi all'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" e all'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano" (di cui all'art. 5.2) si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme ed in particolare al Centro di pericolo "apertura di pozzi".

Art. 5.10 - Misure per la riduzione dei prelievi ad uso civile

1. (I) La Provincia promuove la rimodulazione della tariffa del servizio idrico elaborata dall'Autorità d'Ambito di Bologna (LR 10/2008), finalizzata a disincentivare il consumo idrico, adeguando l'articolazione delle tariffe agevolata, base e di eccedenza seguendo i seguenti indirizzi:
 - prevedere tariffe più favorevoli per le utenze domestiche;
 - differenziare le tariffe per le utenze domestiche residenti, secondo il numero degli abitanti residenti;
 - adeguare l'articolazione tariffaria in modo che la tariffa base non si applichi a consumi superiori ai 150 l/ab/g;
2. (I) L'Autorità d'Ambito di Bologna (LR 10/2008) ed il gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) attuano campagne informative annuali per il risparmio idrico (riguardanti tutte le misure adottabili dai consumatori citate all'art. 63 delle norme del PTA (v.)) che possono comprendere la distribuzione gratuita agli utenti di semplici sistemi di risparmio (riduttori di flusso per rubinetti e docce).
3. (D) L'Autorità d'Ambito di Bologna (LR 10/2008) opera per il recupero dell'efficienza delle reti in modo da raggiungere gli obiettivi indicati in "Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale" al paragrafo 3.2.2.1. L'Autorità d'Ambito di Bologna (LR 10/2008) comunica annualmente alla Provincia i risultati raggiunti in termini di tassi di riduzione.
4. (D) L'Autorità d'Ambito di Bologna (LR 10/2008) ed il gestore del SII attivano entro il 2016 le misure descritte nella "Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale" al paragrafo 3.2.2.3 volte ad acquisire nuove risorse idriche in modo da ridurre il prelievo da acque sotterranee e superficiali, come specificato al medesimo paragrafo della relazione.
5. (P) Chiunque si approvvigioni di acqua ad uso potabile da fonti diverse del pubblico acquedotto è tenuto a denunciare al gestore del SII il quantitativo annuo prelevato nelle forme e modi previste dal gestore.

Art. 5.11 - Misure per la riduzione dei prelievi nel settore agricolo

1. (D) Entro Dicembre 2009 i consorzi di bonifica redigono i "Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura" ai sensi dell'art.68 delle norme del PTA (v.). Tali piani dovranno comprendere le misure descritte nella "Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale" ai paragrafi 3.2.3.3, 3.2.3.4, 3.2.3.5, 3.2.3.6,

specificando le modalità per la loro attuazione e le sezioni di derivazione che potranno beneficiare dell'applicazione delle misure in termini di riduzione dei prelievi.

2. (I) Il settore Agricoltura della Provincia e le Comunità montane promuovono, anche attraverso adeguate campagne informative rivolte agli agricoltori, le misure descritte nella "Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale" ai paragrafi 3.2.3.1 e 3.2.3.2.
 3. (D) Negli areali irrigui, in cui è presente una fonte alternativa di risorsa idrica superficiale, di provenienza consortile, la Provincia da parere negativo al rilascio o rinnovo di concessione di estrazione di acque sotterranee (come definito all'art. 5.9).
 4. (D) Vista l'esigenza di approfondire il quadro conoscitivo in termini di prelievo dalle acque sotterranee, la Provincia, nell'ambito delle sue competenze legate al Regolamento regionale 41/2001 ed autorizzative, prescriverà l'installazione di un misuratore di flusso su tutti i pozzi ad uso irrigazione agricola. I dati di prelievo annuo devono essere comunicati al Servizio Tecnico di Bacino.
 5. (D) Al fine di verificare l'evoluzione del quadro dei prelievi idrici in funzione del rispetto del DMV e dell'applicazione delle misure di cui ai precedenti punti 1 e 2, la Regione aggiorna il catasto dei prelievi di acque pubbliche e provvede annualmente all'invio dell'elaborazione dei dati alla Provincia di Bologna.
- 6.(D) In considerazione della disponibilità di dati più attendibili relativi all'uso agricolo dei suoli e a nuove disponibilità di risorsa idrica sia dal Canale Emiliano Romagnolo (CER) sia dagli invasi aziendali, la Provincia potrà prevedere un aggiornamento intermedio dei bilanci idrici territoriali rispetto al termine previsto del 2016.

Art. 5.12 - Misure per la riduzione dei prelievi nel settore industriale

1. (D) La Provincia, nell'ambito delle sue competenze legate al Regolamento regionale 41/2001 ed autorizzative prescriverà l'installazione di misuratori di flusso su tutte le derivazioni, sia di acqua superficiale che sotterranea ad uso industriale compresi gli usi idroelettrici, per piscicoltura, irrigazione di attrezzature sportive ed aree destinate a verde pubblico. I dati di prelievo annuali vanno comunicati alla Regione entro il 31 marzo dell'anno successivo.
2. (D) La Provincia ed i Comuni nell'ambito delle autorizzazioni allo scarico delle attività industriali o dell'Autorizzazione Integrata Ambientale possono prescrivere l'obbligo di riciclo delle acque reflue e di riutilizzo delle acque piovane.
3. (P) In conformità e ad integrazione di quanto disposto all'art. 13.4, le nuove aree produttive che si qualificheranno Apea (aree produttive ecologicamente attrezzate, cfr. art. 9.3) dovranno realizzare una rete apposita per l'approvvigionamento di acqua per usi non potabili alimentata da fonti di provenienza superficiale.

4. (D) L'insediamento di nuove industrie idroesigenti dovrà essere localizzato in quegli ambiti produttivi serviti o servibili da acquedotto industriale o comunque da una fonte di approvvigionamento alternativa al prelievo da falda sotterranea.
5. (I) la Provincia e i Comuni individuano e localizzano le attività idroesigenti esistenti non servite da fonti di approvvigionamento superficiale e definiscono ambiti specifici da rifornire con idonee risorse idriche di superficie, nei quali promuovere il trasferimento delle suddette attività predisponendo al contempo piani e programmi finalizzati alla realizzazione di acquedotti industriali alimentati da fonti di provenienza industriali. Provincia e Comuni adeguano i loro strumenti di pianificazione con gli ambiti definiti e promuovono, attraverso meccanismi premianti e incentivanti, il trasferimento delle attività produttive idroesigenti in tali nuovi specifici ambiti.

Art. 5.13 - Interventi sperimentali per il miglioramento della capacità autodepurativa del reticolo idrografico minore

1. (D) Al fine verificare l'effettiva capacità di riduzione dei carichi inquinanti ottenibile attraverso il miglioramento della capacità autodepurativa del reticolo idrografico minore, il presente Piano nell'allegato 6 della "Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale" individua e descrive le metodologie di intervento sperimentali.
2. (P) Per permettere la realizzazione degli interventi sperimentali di cui al punto precedente, nelle fasce di pertinenza fluviale di tali corsi d'acqua, così come descritte all'art.4.4 ed individuate graficamente nella tav. 1 del PTCP, è vietata qualsiasi trasformazione permanente del suolo ad eccezione della normale pratica agricola e delle trasformazioni necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 1.

TITOLO 6 - TUTELA DEI VERSANTI E SICUREZZA IDROGEOLOGICA

(il presente Titolo recepisce e integra gli artt. da 5 a 14 del PSAI, le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4 nonché gli artt. 26, 27, 29 del PTPR)

Art. 6.1 - Obiettivi del Piano

- 1.(I) Il PTCP individua le aree a rischio idrogeologico e le aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime, con le finalità generali della riduzione del rischio idrogeologico, della conservazione del suolo, del riequilibrio del territorio ed del suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità d'uso.
- 2.(I) In particolare il PTCP persegue i seguenti obiettivi specifici:
 - la sistemazione, la conservazione, il recupero del suolo e la moderazione delle piene nel bacino montano con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico;
 - la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto.
- 3.(D) Nella tav 2A del PTCP sono individuati:
 - a) i limiti delle Unità Idromorfologiche Elementari (v.) a cui sono riferite le classificazioni e disposizioni degli articoli che seguono;
 - b) la classificazione delle U.I.E. in relazione al livello di rischio, valutato in relazione alla presenza di elementi a rischio significativi per il livello di pianificazione provinciale, quali centri e nuclei abitati, insediamenti produttivi di dimensione significativa, previsioni di nuove urbanizzazioni, infrastrutture rilevanti, a cui fa riferimento l'art. 6.8;
 - c) la classificazione delle U.I.E. in relazione alle attitudini alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, a cui fa riferimento l'art. 6.9;
 - d) le aree a rischio di frana interessate da provvedimenti di perimetrazione e zonizzazione da parte dell'Autorità di Bacino del Reno, a cui fanno riferimento gli artt. da 6.2 a 6.7;
 - e) le altre U.I.E. interessate da provvedimenti di perimetrazione e zonizzazione da parte dell'Autorità di Bacino del Reno, a cui fanno riferimento gli art. da 6.2 a 6.7;
 - f) le ulteriori U.I.E. a rischio di frana individuate e zonizzate dal PTCP per il territorio esterno al bacino del Reno, a cui fanno riferimento gli art. da 6.2 a 6.7;
 - g) gli abitati da consolidare o trasferire, a cui fa riferimento l'art. 6.12.

Per le parti di territorio ricomprese nell'ambito di competenza dell'Autorità di Bacino del Po non si applicano le disposizioni dei seguenti articoli 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.11.

Art. 6.2 - Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate

(il presente articolo recepisce e integra l'art.5 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

1.(P) Al fine della limitazione e della riduzione del rischio da frana per centri abitati, nuclei abitati, previsioni urbanistiche, insediamenti industriali e artigianali principali, il presente piano perimetra e norma le aree in cui detti insediamenti interferiscono o possono interferire con i fenomeni di dissesto. Ciascuna area perimetrata è individuata nella tav 2A del PTCP “Assetto dei versanti, rischio da frana e gestione delle acque meteoriche” con un numero progressivo che fa riferimento alla corrispondente Scheda: Per il territorio ricadente nel bacino del Reno le schede sono quelle prodotte dall’Autorità di Bacino del Reno; fanno parte degli elaborati dei Piani di cui all’art. 1.4 punto 3 e sono elencate nell’Allegato L; per il restante territorio, ricadente nel bacino del Po, le schede sono parte costitutiva del PTCP e compongono l’Allegato I. Le medesime aree sono classificate come aree a rischio (v. art. 1.5) molto elevato (R4) ed elevato (R3).

2.(P) Le perimetrazioni di cui al primo punto comprendono la suddivisione nelle seguenti zone a diverso grado di pericolosità:

- zona 1 - area in dissesto;
- zona 2 - area di possibile evoluzione del dissesto;
- zona 3 - area di possibile influenza del dissesto;
- zona 4 - area da sottoporre a verifica;
- zona 5 - area di influenza sull’evoluzione del dissesto.

A tale zonizzazione sono associate norme specifiche di tipo urbanistico-edilizio e di tipo agroforestale contenute nei successivi artt. 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7.

3.(P) Per le aree perimetrata di cui al primo punto le disposizioni di cui agli artt. 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 prevalgono sulle disposizioni di cui al successivo art. 6.9.

4.(P) La progettazione degli interventi in queste aree deve fare riferimento agli indirizzi ed ai criteri progettuali contenuti nelle schede di cui al primo punto facenti parte degli elaborati dei Piani-Stralcio e degli ulteriori elaborati per il territorio extra-bacino del Reno di cui all’art. 1.4 punto 3.

1. Nel caso non sussistano più le condizioni rilevate e/o non sussistano più le condizioni di pericolosità per la pubblica incolumità anche a seguito di interventi, sulla base di studi eseguiti da enti od anche da privati interessati secondo i criteri e le metodologie prescritte dall’Autorità di Bacino, l’Autorità di Bacino stessa può adottare modifiche alla perimetrazione delle aree di cui al punto 1 e alla loro suddivisione in zone di cui al punto 2, secondo la procedura indicata al punto 3 dell’art. 6.11.

Art. 6.3 - Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: aree in dissesto

(il presente articolo recepisce e integra l'art.6 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

- 1.(P) Nelle zone 1 di cui al punto 2 dell'articolo precedente - aree in dissesto - non è ammessa la ricostruzione di immobili distrutti o la costruzione di nuovi fabbricati e nuovi manufatti edilizi né di nuove infrastrutture.
- 2.(P) Nelle medesime zone 1 possono essere consentiti, nel rispetto dei piani urbanistici vigenti:
 - a) opere di consolidamento e di sistemazione dei movimenti franosi;
 - b) interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, impianti, manufatti e infrastrutture esistenti, nonché le opere imposte per l'adeguamento a normative vigenti;
 - d) interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità di fabbricati e manufatti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico antropico e subordinatamente al parere favorevole del competente Ufficio Regionale;
 - e) interventi necessari per l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili;
 - f) interventi sulle aree i cui piani urbanistici attuativi siano vigenti da prima del 27 giugno 2001;
 - f) opere i cui provvedimenti abilitativi siano stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001;
 - g) tagli di utilizzazione o di diradamento del soprassuolo forestale utili ad alleggerire il peso gravante sul corpo franoso.
- 3.(P) Sui manufatti ed edifici tutelati ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 490/1999 e su quelli riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale dagli strumenti urbanistici comunali sono consentiti gli interventi che siano definiti ammissibili dagli stessi strumenti, fermo restando che non sono ammissibili ampliamenti e che il cambio d'uso è ammissibile a condizione che determini diminuzione del carico urbanistico.

Art. 6.4 - Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: aree di possibile evoluzione e aree di influenza del dissesto

(il presente articolo recepisce e integra l'art.7 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

- 1.(P) Nelle zone 2 - aree di possibile evoluzione del dissesto – e nelle zone 3 - aree di possibile influenza del dissesto – all'esterno del territorio urbanizzato non è

consentita la realizzazione di nuovi edifici, impianti o infrastrutture, salvo quanto consentito ai sensi del punto 2.

- 2.(P) Nelle medesime zone 2 e 3, oltre agli interventi ammessi per le zone 1 di cui all'art. 6.3, possono essere consentiti, nel rispetto dei piani urbanistici vigenti:
- a) modesti ampliamenti (v.) degli edifici esistenti;
 - b) infrastrutture e impianti al servizio degli insediamenti esistenti;
 - c) nuove infrastrutture e impianti riferiti a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente piano e con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
 - d) interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto, opere finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'evoluzione dei fenomeni di instabilità e opere temporanee a tutela della stabilità statica degli edifici lesionati;
 - e) interventi sulle aree i cui piani urbanistici attuativi siano vigenti da prima del 27 giugno 2001;
 - f) opere i cui provvedimenti abilitativi siano stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001;
 - g) nuovi edifici che non comportano aumento del carico antropico.
- 3.(P) I progetti preliminari di interventi di cui alla lettera c) del punto precedente sono sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla coerenza dell'opera con i propri strumenti di piano.

Art. 6.5 - Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: aree da sottoporre a verifica

(il presente articolo recepisce e integra l'art.8 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

- 1.(P) Nelle zone 4 - aree da sottoporre a verifica, in assenza del provvedimento di cui al successivo punto 3 del presente articolo, si applica l'articolo 6.4.
- 2.(D) Nelle medesime zone 4 l'adozione di nuove previsioni urbanistiche e l'attuazione di previsioni di trasformazione urbanistica esterne al territorio urbanizzato sono subordinate a verifiche di stabilità dell'area secondo la "Metodologia per la verifica della stabilità dei corpi di frana" prodotta dall'Autorità di bacino. In tali casi le Amministrazioni Comunali o gli Enti competenti verificano e definiscono, attraverso specifiche indagini geognostiche e adeguati sistemi di monitoraggio, le caratteristiche geometriche del corpo di frana e lo stato di attività. Al termine di un significativo periodo di monitoraggio deve essere redatta una relazione geologico-tecnica comprendente l'analisi dello stato di attività del fenomeno di dissesto, la verifica di stabilità dell'area e gli interventi necessari alla rimozione delle condizioni di instabilità.

- 3.(D) L'Amministrazione Comunale, sulla base dell'esito delle indagini di cui al punto 2, adotta un provvedimento relativo alla perimetrazione e zonizzazione dell'area, comprensivo di specifiche norme e limitazioni d'uso correlate al grado di stabilità e/o allo stato di attività strumentalmente rilevato, secondo le zone 1, 2, 3 e 5 di cui al punto 2 dell'art.6.2.
- 4.(D) L'Amministrazione Comunale invia alla Autorità di Bacino, alla Comunità Montana e alla Provincia il provvedimento, completo della relativa documentazione tecnica, entro 30 giorni dalla sua adozione; qualora il provvedimento assuma i contenuti di una variante allo strumento urbanistico vigente, ne seguono le relative procedure di legge.
- 5.(D) Le Amministrazioni Comunali sono tenute a mantenere in efficienza la rete di monitoraggio per scopi di protezione civile e ad inviare annualmente all'Autorità di Bacino e alla Provincia gli esiti delle periodiche letture. Dopo un periodo di osservazione di almeno 5 anni, l'Autorità di Bacino congiuntamente alla Amministrazione Comunale, sulla base degli esiti ottenuti valuterà l'opportunità di sospendere o continuare l'azione di monitoraggio.

Art. 6.6 - Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: norme per la realizzazione di interventi urbanistico-edilizi

(il presente articolo recepisce e integra l'art.9 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

- 1.(P) Nelle zone 1, 2, 3, 4 e 5, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi ammessi su aree, infrastrutture, impianti, edifici e manufatti sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) allontanamento delle acque superficiali attraverso congrue opere di canalizzazione, al fine di evitare gli effetti dannosi dovuti al ruscellamento diffuso e per ridurre i processi di infiltrazione;
 - b) verifica dello stato di conservazione e tenuta della rete acquedottistica e fognaria; eventuali ripristini e/o la realizzazione di nuove opere dovranno essere eseguiti con materiali idonei a garantire la perfetta tenuta anche in presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti gravitativi;
 - c) ogni intervento deve essere eseguito in modo tale da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando in particolare gravosi riporti, livellamenti, e movimentazioni di terreno anche se temporanei;
 - d) le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del D.M. 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate,) e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto delle norme sismiche vigenti;
 - e) in ogni nuovo intervento qualora durante opere di scavo venga intercettata la presenza di acque sotterranee, dovranno essere eseguiti drenaggi a profondità superiore a quella di posa di fondazioni dirette e comunque tale

da intercettare le venute d'acqua presenti; tali interventi dovranno essere raccordati alla rete fognaria o alla rete di scolo superficiale.

Art. 6.7 - Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: norme per usi agroforestali

(il presente articolo recepisce e integra l'art.10 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

1.(P) Nelle zone 1, 2, 3, 4 e 5 di cui all'art. 6.2 punto 2 valgono le seguenti prescrizioni agroforestali:

- a) Regimazione idrica superficiale: i proprietari ed i conduttori dei terreni devono realizzare una adeguata rete di regimazione delle acque della quale deve essere assicurata manutenzione e piena efficienza; parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale liberandola dai residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti.
- b) Sorgenti e zone di ristagno idrico: i proprietari ed i conduttori dei terreni, in presenza di sorgenti e di zone di ristagno idrico delle acque superficiali e/o sub-superficiali, devono provvedere al loro convogliamento nel reticolo di scolo attraverso adeguate opere di captazione e drenaggio, a meno che le stesse non costituiscano Siti e Zone afferenti a Rete Natura 2000 o ad Aree protette.
- c) Opere idrauliche di consolidamento e di regimazione: le opere di sistemazione superficiale e profonda eseguite con finanziamenti pubblici in nessun caso devono essere danneggiate; i terreni sulle quali insistono tali opere possono essere soggetti a lavorazioni o piantagioni previa autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti.
- d) Scarpate stradali e fluviali: le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazione agricola. Le scarpate devono essere recuperate dalla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive. Il bosco, se presente, va mantenuto.
- e) Viabilità principale: le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade statali, provinciali, comunali) devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno metri 3 dal confine stradale. A monte di tale fascia di rispetto, in relazione alla erodibilità dei suoli e all'assetto agronomico degli impianti, deve essere prevista l'apertura di un adeguato canale di raccolta delle acque di scorrimento superficiale (fosso di valle e/o fosso di guardia) e il relativo collegamento con la rete di scolo naturale o artificiale. Qualora sia impossibile la realizzazione di tale canale di raccolta a monte della fascia di rispetto, esso può essere realizzato all'interno della fascia stessa; in tal caso sarà necessario, come opera di presidio, l'impianto di una siepe tra la sede stradale e il canale stesso.

- f) Incisioni fluviali: le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle incisioni fluviali devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo non inferiore a metri 3.
 - g) Viabilità minore: la viabilità poderale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere mantenute idraulicamente efficienti e dotate di cunette, taglia-acque e altre opere consimili, onde evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali; le lavorazioni agricole del terreno devono concedere una fascia di rispetto superiore a 1,5 m.
 - h) Siepi e alberi isolati: nelle lavorazioni agricole dei terreni devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale.
 - i) Aree forestali: l'eliminazione delle aree forestali è sempre vietata. E' fatta eccezione per localizzate necessità legate all'esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento dei versanti; in tali aree al termine dei suddetti interventi si dovrà provvedere al ripristino della vegetazione preesistente qualora essa sia compatibile con le opere di bonifica e non costituisca elemento turbativo per l'equilibrio del suolo.
- 2.(P) Nelle zone 1, 2, 3, 4 e 5, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, le lavorazioni agricole sono vincolate dalle seguenti prescrizioni:
- a) nella zona 1, le eventuali utilizzazioni agricole devono essere autorizzate, dagli Enti competenti in relazione al vincolo idrogeologico (RDL 3267/23) o in relazione agli eventuali provvedimenti di tutela adottati in riferimento alla specifica area, sulla base di una specifica indagine che accerti quanto segue:
 - le utilizzazioni agrarie previste non devono interferire negativamente sulle condizioni di stabilità delle U.I.E. e sui fenomeni di dissesto;
 - l'assetto agronomico colturale e le tecniche di lavorazione devono essere finalizzate alla rimozione e all'attenuazione delle condizioni di instabilità.
 - b) nella zona 2 sono ammesse utilizzazioni agricole nei terreni con pendenze medie delle unità colturali inferiori al 30%, mentre nei terreni con pendenze superiori al 30% vanno incentivate: la conversione a regime sodivo, gli usi di tipo forestale non produttivo e la praticoltura estensiva.
 - c) nelle zone 1, 2 e 4 sono da favorire trasformazioni agrarie verso gradi inferiori di intensità colturale. Sono ammesse movimentazioni del terreno necessarie alla realizzazione di opere di regimazione idraulica e di opere di consolidamento.
 - d) nelle zone 3 e 5 sono ammessi tutti i tipi di colture previa adeguate opere di raccolta e regimazione superficiali come previste al precedente punto 1, lett. a).

Art. 6.8 - Elementi a rischio da frana da sottoporre a verifica nelle UIE R1, R2, R3 ed R4

(il presente articolo recepisce e integra l'art. 11 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

- 1.(P) Al fine della limitazione e riduzione del rischio da frana, le aree dei bacini montani non ricadenti nelle perimetrazioni di cui all'art. 6.2, sono articolate nella tav 2A del PTCP in Unità Idromorfologiche Elementari a diverso grado di rischio come segue:
 - a) a rischio molto elevato (R4),
 - b) a rischio elevato (R3),
 - c) a rischio medio (R2),
 - d) a rischio moderato (R1).
- 2.(D) I Comuni e gli Enti proprietari o a qualunque titolo responsabili provvedono alla verifica dello stato di pericolosità e di rischio relativamente agli elementi di propria competenza riportati negli elaborati dei piani di cui all'art. 1.4 punto 3 e compresi nelle U.I.E. classificate a rischio moderato (R1), a rischio medio (R2) nonché nelle porzioni di U.I.E. classificate a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) non incluse nelle perimetrazioni di cui all'art.6.2. Gli Enti proprietari o a qualunque titolo responsabili attuano tale verifica in fase di progettazione preliminare di interventi che riguardino tali elementi, esclusi quelli di manutenzione. In ogni caso i Comuni attuano tale verifica in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici generali comunali o in sede di adozione di varianti che introducano nuove previsioni urbanistiche, o in sede di approvazione di piani urbanistici attuativi.
- 3.(D) Gli Enti di cui sopra provvedono ad accertare le condizioni di interferenza in atto o potenziale tra i fenomeni di dissesto e gli elementi a rischio sulla base di specifiche indagini che dovranno riguardare le intere U.I.E. o i versanti interessati secondo la "Metodologia per la verifica del rischio da frana nelle U.I.E. a rischio R2 e R1" prodotta dall'Autorità di bacino e a trasmetterle, entro 60 giorni dalla loro redazione, ai Comuni interessati, alla Comunità Montana e all'Autorità di Bacino.
- 4.(D) I Comuni, nel rilasciare le autorizzazioni per interventi sugli elementi a rischio valutano la coerenza dei progetti con il risultato delle analisi.
- 5.(D) Nel caso non sussistano più le condizioni di rischio in specifiche e definite U.I.E., sulla base di ulteriori studi eseguiti da enti od anche da privati interessati secondo i criteri e le metodologie prescritte dall'Autorità di Bacino, l'Autorità di Bacino stessa può adottare modifiche alla classificazione delle aree di cui al punto 1, secondo la procedura indicata al punto 3 dell'art. 6.11.

Art. 6.9 - Attitudini alle trasformazioni edilizie e urbanistiche nel territorio del bacino montano

(il presente articolo recepisce e integra l'art. 12 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

1.(P) Al fine di prevenire il realizzarsi di condizioni di rischio, nella tav 2A del PTCP le U.I.E dei bacini montani sono classificate, sulla base della pericolosità geomorfologica, in:

1. unità non idonee a usi urbanistici,
2. unità da sottoporre a verifica,
3. unità idonee o con scarse limitazioni a usi urbanistici.

2.(P) Nelle "U.I.E. non idonee a usi urbanistici" rappresentate nella tav 2A, quando non interessate da provvedimenti di cui al punto 5 dell'art. 6.11, non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni esterne al territorio urbanizzato ad esclusione di:

- a) nuove infrastrutture e impianti al servizio degli insediamenti esistenti non diversamente localizzabili;
- b) nuove infrastrutture e impianti non compresi nella lettera a), riferiti a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente piano e con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- c) interventi sulle aree i cui piani urbanistici attuativi siano vigenti da prima del 27 giugno 2001;
- d) opere i cui provvedimenti abilitativi siano stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001;
- e) nuovi fabbricati e manufatti che non comportano carico antropico.

La realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) è subordinata a specifiche analisi da eseguirsi secondo la "Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio" prescritta dall'Autorità di bacino. I progetti preliminari di interventi di cui alla lettera b) del precedente punto 2 sono sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che, in relazione ai risultati della verifica, si esprime in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con i propri strumenti di piano.

3.(P) Nelle medesime U.I.E. di cui al punto 2, sui fabbricati e infrastrutture esistenti possono essere consentiti, nel rispetto dei piani urbanistici vigenti, soltanto:

- a) interventi di manutenzione e restauro;
- b) interventi di recupero;
- c) modesti ampliamenti (v.);
- d) cambi di destinazione d'uso di edifici esistenti.

La realizzazione degli interventi di cui alla lettera d) è subordinata a specifiche analisi da eseguirsi secondo la "Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio" prodotta dall'Autorità di bacino.

- 4.(D) I Comuni, in relazione ai risultati della verifica della pericolosità e del rischio di cui ai punti 2 e 3, adottano un provvedimento di zonizzazione dell'area, comprensivo di specifiche norme e limitazioni d'uso, secondo le zone di cui al punto 2 dell'art.6.2. Il provvedimento, corredato della relativa documentazione tecnica, è trasmesso all'Autorità di Bacino, alla Comunità Montana e alla Provincia entro 60 giorni dall'adozione.
- 5.(D) Nel caso non sussistano più le condizioni di pericolosità geomorfologica in specifiche e definite U.I.E., sulla base di ulteriori studi eseguiti da enti od anche da privati interessati secondo i criteri e le metodologie prescritte dall'Autorità di Bacino, l'Autorità di Bacino stessa può adottare modifiche alla classificazione delle aree di cui al punto 1, secondo la procedura indicata al punto 3 dell'art. 6.11.
- 6.(D) Nelle "U.I.E. da sottoporre a verifica", l'approvazione di piani urbanistici attuativi, le nuove previsioni di trasformazione urbanistica esterne al territorio urbanizzato nonché la realizzazione di nuove infrastrutture o impianti sono subordinate a specifiche analisi da eseguirsi secondo la "Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio", prescritta dall'Autorità di bacino, ad esclusione degli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente punto 2.
- I Comuni, in relazione ai risultati della verifica di pericolosità e di rischio, adottano un provvedimento di zonizzazione dell'area, comprensivo di specifiche norme e limitazioni d'uso, secondo le zone di cui al punto 2 dell'art.6.2. Il provvedimento, corredato della relativa documentazione tecnica, è trasmesso all'Autorità di bacino, alla Comunità Montana e alla Provincia entro 60 giorni dall'adozione; qualora il provvedimento assuma i contenuti di una variante allo strumento urbanistico vigente, ne seguono le relative procedure di legge.
- 7.(P) Nelle "U.I.E. idonee o con scarse limitazioni a usi urbanistici", rappresentate nella tav 2A, l'approvazione di piani urbanistici attuativi, le nuove previsioni di trasformazione urbanistica nonché la realizzazione di nuove infrastrutture è regolata dalla normativa vigente, fatto salvo quanto previsto nel successivo punto 8.
- 8.(D) Nelle U.I.E. di cui al precedente punto 7 i Comuni, in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici generali comunali o in sede di adozione di varianti che introducano nuove previsioni urbanistiche, o in sede approvazione di piani urbanistici attuativi, provvedono a verificare la presenza e la possibile interferenza con frane attive, frane quiescenti e frane storicamente note. I Comuni, in caso di presenza di tali elementi, applicano le disposizioni previste dal precedente punto 6.
- 9.(D) Per l'intero territorio del bacino montano, i Comuni, in sede di adozione del PSC o in sede di adozione di varianti che introducano nuove previsioni urbanistiche, o in sede approvazione di piani urbanistici attuativi, provvedono a definire fasce

di inedificabilità in prossimità delle scarpate dei terrazzi alluvionali e delle scarpate rocciose non cartografate nelle tavole di Piano, nonché in prossimità del limite tra le U.I.E. e i terrazzi alluvionali e/o il reticolo idrografico. Tali fasce di inedificabilità sono da assoggettare alle norme e limitazioni d'uso definite nell'art. 6.3.

L'estensione di tali fasce di inedificabilità è definita sulla base del dissesto in atto o potenziale, degli elementi di pericolosità puntuali presenti, delle caratteristiche geomeccaniche delle rocce, della giacitura degli strati e della interferenza tra la dinamica idraulica e l'assetto geomorfologico.

Il provvedimento urbanistico che contiene l'individuazione di tali fasce di inedificabilità è adottato secondo le procedure di legge e, corredato della relativa documentazione tecnica, è trasmesso all'Autorità di Bacino, alla Comunità montana e alla Provincia entro 60 giorni dall'adozione.

Art. 6.10 - Sistema rurale e forestale nei bacini montani

(il presente articolo recepisce e integra l'art.13 del PSAI del bacino del Reno, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

- 1.(D) Al fine di garantire la conservazione dei suoli, la riduzione dei rischi idrogeologici, la moderazione delle piene e la tutela dell'ambiente, tutti i territori del bacino montano con uso reale agricolo e forestale, anche qualora siano state sospese temporaneamente o permanentemente le lavorazioni, sono soggetti alle seguenti norme:
- a) Regimazione idrica superficiale: i proprietari ed i conduttori dei terreni devono realizzare una adeguata rete di regimazione delle acque della quale deve essere assicurata manutenzione e piena efficienza; parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale liberandola dai residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti.
 - b) Sorgenti e zone di ristagno idrico: i proprietari ed i conduttori dei terreni, in presenza di sorgenti e di zone di ristagno idrico delle acque superficiali e/o sub-superficiali, devono provvedere al loro convogliamento nel reticolo di scolo attraverso adeguate opere di captazione e drenaggio, a meno che le stesse non costituiscano Siti e Zone afferenti a Rete Natura 2000 o ad Aree protette.
 - c) Opere idrauliche di consolidamento e di regimazione: le opere di sistemazione superficiale e profonda eseguite con finanziamenti pubblici in nessun caso devono essere danneggiate; i terreni sulle quali insistono tali opere possono essere soggetti a lavorazioni o piantagioni previa autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti.
 - d) Scarpate stradali e fluviali: le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazione agricola. Le scarpate devono essere recuperate dalla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o

ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive. Il bosco, se presente, va mantenuto.

- e) Viabilità principale: le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade statali, provinciali, comunali) devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno metri 3 dal confine stradale. A monte di tale fascia di rispetto, in relazione alla erodibilità dei suoli e all'assetto agronomico degli impianti, deve essere prevista l'apertura di un adeguato canale di raccolta delle acque di scorrimento superficiale (fosso di valle e/o fosso di guardia) e il relativo collegamento con la rete di scolo naturale o artificiale. Qualora sia impossibile la realizzazione di tale canale di raccolta a monte della fascia di rispetto, esso può essere realizzato all'interno della fascia stessa; in tal caso sarà necessario, come opera di presidio, l'impianto di una siepe tra la sede stradale e il canale stesso.
- f) Incisioni fluviali: le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle incisioni fluviali devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo non inferiore a metri 1.
- g) Viabilità minore: la viabilità poderali, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere mantenute idraulicamente efficienti e dotate di cunette, taglia-acque e altre opere consimili, onde evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali; le lavorazioni agricole del terreno devono mantenere una fascia di rispetto superiore a 1,5 mt.
- h) Siepi e alberi isolati: nelle lavorazioni agricole dei terreni devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale.
- i) Aree forestali: l'eliminazione delle aree forestali è di norma vietata, fatti salvi gli interventi consentiti ai sensi dell'art. 7.2 e l'attuazione delle previsioni urbanistiche dei PRG vigenti per le quali sia stato approvato il Piano Attuativo prima del 11 febbraio 2003, per quanto non in contrasto con le disposizioni di cui all'art. A-17, comma 3 della L:R. 20/2000.
- j) Utilizzazioni agricole dei territori in dissesto: nei territori interessati da movimenti di massa, per i quali è riconosciuto lo stato di attività e sono verificate le condizioni di rischio da parte degli Enti competenti, le utilizzazioni agrarie devono essere autorizzate dall'Ente competente sulla base di una specifica indagine nella quale deve essere accertata e definita: la compatibilità delle utilizzazioni agrarie e delle tecniche di lavorazione con le condizioni di stabilità delle U.I.E. e dei fenomeni di dissesto nonché l'assenza di rischio per la pubblica incolumità.
- k) Lavorazioni del terreno: nei territori con pendenze medie dell'unità culturale (v.) maggiori del 30%, le azioni a sostegno delle misure agro-ambientali devono essere finalizzate al mantenimento dei suoli a regime sodivo, ovvero alla conversione a usi di tipo forestale e praticoltura estensiva.

Art. 6.11 - Norme di attuazione in materia di assetto idrogeologico

(il presente articolo recepisce e integra l'art.14 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

- 1.(D) I Comuni, in coerenza con quanto previsto dall'art. 80 del DPR. 616/77, adeguano i propri strumenti urbanistici sulla base dei contenuti degli artt. 6.2, 6.8, 6.9 e 6.10 del presente piano.

Le perimetrazioni delle aree di cui all'art. 6.2 punto 2 sono individuate nella tav 2A del PTCP in scala 1:25.000. Tuttavia, trattandosi di perimetrazioni elaborate su CTR in scala 1:5.000, le informazioni vettoriali georeferenziate che individuano tali perimetrazioni sono vincolanti anche in caso di rappresentazione su base cartografica CTR in scala 1:5000 o 1:10.000.

Le perimetrazioni delle U.I.E. di cui all'art. 6.8 punto 1 e all'art. 6.9 punto 1 sono individuate nella tav. 2 del PTCP in scala 1:25.000. Tuttavia, trattandosi di perimetrazioni elaborate su CTR in scala 1:10.000, le informazioni vettoriali georeferenziate che individuano tali perimetrazioni sono vincolanti anche in caso di rappresentazione su base cartografica CTR in scala 1:10.000.

- 2.(P) Le disposizioni di cui agli artt. 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e punti 2, 3, 4, 5 dell'art. 6.9, sono immediatamente vincolanti per le amministrazioni e gli enti pubblici all'adozione del piano ai sensi del comma 5 dell'art.17 della L. 183/1989.

- 3.(D) Le modifiche delle perimetrazioni di cui al punto 5 dell'art.6.2 e delle classificazioni di cui al punto 5 dell'art.6.8 e al punto 5 dell'art.6.9 sono adottate dall'Autorità di Bacino competente e approvate dalla Regione, senza che ciò comporti la procedura di variante del PTCP.

A seguito della definitiva approvazione ed entrata in vigore, le modifiche approvate sono recepite dalla Provincia con atto dirigenziale e riportate nella versione digitale della tav 2A del PTCP disponibile presso la Provincia. A tal fine la Provincia promuove la sottoscrizione di un protocollo di intesa con le Autorità di bacino per definire le procedure dell'aggiornamento.

- 4.(D) I Comuni, anche su proposta di privati, possono elaborare approfondimenti conoscitivi su U.I.E. o versanti contenenti elementi a rischio non significativi per la pianificazione di bacino, seguendo la "Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio" prescritta dall'Autorità di Bacino. I Comuni, in relazione ai risultati della verifica di pericolosità e di rischio, possono adottare un provvedimento, soggetto a procedura ad evidenza pubblica, di zonizzazione dell'area studiata, comprensivo di specifiche norme e limitazioni d'uso, secondo le zone di cui al punto 2 dell'art.6.2. Il provvedimento definitivo, corredato dalla relativa documentazione tecnica, è trasmesso all'Autorità di Bacino, alla Comunità Montana e alla Provincia entro 60 giorni dall'approvazione.

- 5.(D) Fino all'entrata in vigore dei Piani Strutturali, i Comuni possono elaborare approfondimenti conoscitivi su aree interessate da previsioni edificatorie degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero interessabili da eventuali nuove previsioni edificatorie, ricadenti in "U.I.E. non idonee agli usi urbanistici", seguendo la

"Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio" e la "Metodologia per la verifica della stabilità dei corpi di frana" prescritte dall'Autorità di Bacino.

I Comuni, previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino, adottano un provvedimento, soggetto a procedura ad evidenza pubblica, di zonizzazione dell'area studiata, comprensivo di specifiche norme e limitazioni d'uso, secondo le zone di cui al punto 2 dell'art.6.2.; qualora il provvedimento assuma i contenuti di una variante allo strumento urbanistico vigente, ne seguono le relative procedure di legge. In ogni caso il provvedimento definitivo, corredato dalla relativa documentazione tecnica, è trasmesso all'Autorità di Bacino, alla Comunità Montana e alla Provincia entro 60 giorni dall'approvazione.

- 6.(D) Dall'entrata in vigore dei Piani Strutturali non è più necessario il parere dell'Autorità di Bacino relativamente ai provvedimenti di zonizzazione di cui al precedente punto 5.

Art. 6.12 - Abitati da consolidare o da trasferire

(il presente articolo recepisce e integra l'art.29 del PTPR)

- 1.(P) Per gli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n.445, compresi nell'elenco di cui all'Allegato G delle presenti Norme, elenco che si intende aggiornato alle modifiche introdotte da specifici provvedimenti regionali, e per tutti gli abitati, non rientranti in tale elenco, ma interessati da interventi pubblici di consolidamento, valgono le prescrizioni di cui ai successivi punti secondo, terzo e quarto.
- 2.(P) Per gli abitati di cui al primo punto, l'ambito di consolidamento è definito mediante una perimetrazione, approvata dalla Regione, che comprende: le zone dissestate, le zone di possibile ulteriore evoluzione dei dissesti, le aree contermini costituenti fasce di rispetto. Con tale perimetrazione sono altresì definiti gli utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi e alle pratiche agricolo-forestali.
- 3.(P) All'interno della perimetrazione, compatibilmente con gli utilizzi ammissibili e le limitazioni di cui al secondo punto, nonché con le condizioni geomorfologiche e con le esigenze di riassetto idrogeologico del sito, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Titolo, nonché secondo le vigenti procedure e norme tecniche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n.64, e successive modifiche ed integrazioni, gli strumenti di pianificazione comunale, nell'ambito di un quadro organico di destinazioni d'uso ammissibili, possono prevedere solo interventi di:
- a) consolidamento strutturale, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, nonché ampliamento non superiore al 20% del volume preesistente;
 - b) nuova edificazione in singoli lotti di completamento, ricompresi all'interno del perimetro del Territorio Urbanizzato (v.), e/o come tali classificati dallo strumento urbanistico, purché strettamente contigui a centri o nuclei esistenti;

- c) nuova edificazione di edifici a servizio dell'attività agricola.
- 4.(P) Negli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n.445, fino all'approvazione della perimetrazione con relative norme di cui al secondo punto, sono ammessi solo gli interventi di cui alla lettera a. del terzo punto, purché non in contrasto con le prescrizioni di cui agli artt. da 6.2 a 6.8.
- 5.(P) Negli abitati dichiarati da trasferire ai sensi della legge 9 luglio 1908, n.445, compresi nell'elenco di cui all'Allegato G delle presenti norme, elenco che si intende aggiornato dalle modifiche introdotte da specifici provvedimenti regionali, sono ammesse esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza degli edifici lesionati, ai soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità.

Art. 6.13 - Contenuti del Quadro Conoscitivo dei PSC in materia di tutela dei versanti e sicurezza idrogeologica

- 1.(D) L'Inventario del Dissesto, facente parte del Quadro conoscitivo del PTCP, costituisce elemento conoscitivo di base per gli approfondimenti e le verifiche da effettuarsi da parte dei Comuni ai sensi delle Norme del presente Titolo e delle norme dei Piani di bacino.
- 2.(D) In sede di elaborazione dei PSC, nell'ambito del Quadro Conoscitivo, devono essere effettuate:
- in ogni caso le elaborazioni previste all'art. 6.9 punto 9 e all'art. 6.8, punti 2 e 3;
 - le elaborazioni di cui all'art. 6.5 punto 3, 6.9 punti 6 e 8 e 6.11 punto 5 qualora il Comune intenda introdurre previsioni o opere per le quali siano previste tali elaborazioni.
- 3.(D) Tutte le elaborazioni di cui al precedente punto 2 e comunque tutte le analisi geologiche da effettuare in sede di formazione del PSC, sono effettuate dai Comuni a partire dalla individuazione delle aree interessate da dissesti (frane attive, frane quiescenti, scivolamenti a blocchi e detriti di versante) come contenuta nell'Inventario del Dissesto; le analisi e gli approfondimenti devono essere effettuati con una metodologia omogenea che consenta la verifica, l'aggiornamento e la ridefinizione delle individuazioni contenute nell'Inventario stesso. Gli approfondimenti dell'Inventario del Dissesto che derivino da tali analisi sono validati dalla Provincia in sede di Conferenza di pianificazione.
- 4.(D) La Provincia si impegna entro 18 mesi ad emanare, con successivo provvedimento, una Direttiva per la definizione delle modalità e metodologie per le analisi e approfondimenti sia da parte dei Comuni che della Provincia stessa, finalizzati all'aggiornamento dell'Inventario del Dissesto.

La Provincia, sulla scorta delle elaborazioni prodotte dai Comuni in applicazione del precedente punto 2 e di eventuali proprie elaborazioni, provvede ad un periodico aggiornamento dell'Inventario del Dissesto, previa adeguata fase di

consultazione con gli Enti interessati. Tale aggiornamento, in quanto riferito al Quadro conoscitivo, non costituisce variante al presente PTCP.

TITOLO 7 - TUTELA DI ALTRI SISTEMI, ZONE ED ELEMENTI NATURALI E PAESAGGISTICI

Art. 7.1 - Sistema di crinale e sistema collinare

(il presente articolo recepisce e integra l'art. 9 del PTPR)

- 1.(P) **Definizione e individuazione.** Il sistema di crinale e il sistema collinare sono definiti dall'insieme delle corrispondenti Unità di paesaggio, di cui al Titolo 3 delle presenti norme; in particolare il sistema di crinale è definito dalla delimitazione delle Unità di paesaggio dell'Alto crinale e della Dorsale appenninica, il sistema di collina è definito dalla delimitazione delle Unità di paesaggio della Collina bolognese e della Collina imolese.

Tali sistemi sono individuati graficamente nella tav. 1 del PTCP. A queste individuazioni sono applicabili le disposizioni sulla delimitazione delle Unità di paesaggio in applicazione dell'art. 3.2 punto 2.

- 2.(I) **Finalità specifiche e indirizzi d'uso.** I sistemi di crinale e collinare connotano, ciascuno per le proprie caratteristiche, il territorio dal punto di vista fisiografico e paesistico-ambientale. E' finalità del PTCP la tutela delle componenti peculiari, geologiche, morfologiche, ambientali, vegetazionali, che definiscono gli assetti territoriali di tali sistemi. A questa finalità primaria sono associabili altre funzioni compatibili con essa nei limiti di cui ai successivi punti, e in particolare la fruizione del territorio per attività escursionistiche e del tempo libero, l'agricoltura, la silvicoltura, l'allevamento, esclusivamente in forma non intensiva se di nuovo impianto, il recupero e valorizzazione degli insediamenti esistenti, lo sviluppo di attività economiche compatibili.

A tal fine, gli strumenti di pianificazione comunale, relativamente ai territori inclusi nel sistema dei crinali e in quello collinare, e comunque nell'ambito montano, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente piano per determinate zone ed elementi ricadenti in tali delimitazioni, sono tenuti ad uniformarsi ai seguenti indirizzi:

- a) devono essere definite, anche in relazione alle caratteristiche locali delle tipologie edilizie ed insediative, le limitazioni all'altezza ed alle sagome dei manufatti edilizi necessarie per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, nonché, per quanto riguarda specificamente il sistema dei crinali, per assicurare la visuale degli stessi;
- b) gli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di servizio, pubblico o d'uso collettivo o privato, direzionali, commerciali, turistiche e residenziali, devono essere prioritariamente reperiti all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente;

- c) devono essere individuate le aree al di sopra del limite storico all'insediamento umano stabile, ove prevedere esclusivamente strutture per l'alpeggio, rifugi, percorsi e spazi di sosta per mezzi non motorizzati.

In particolare per il sistema di crinale, il PTCP, attraverso gli obiettivi e indirizzi per le Unità di paesaggio dell'Alto crinale e della Dorsale appenninica, di cui all'art. 3.2 delle presenti norme, definisce nei confronti dei Comuni i criteri per la relativa disciplina di tutela.

Si richiamano inoltre le disposizioni dei seguenti articoli 10.8 e 10.9.

3.(P) **Infrastrutture e impianti di pubblica utilità.** Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:

- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi urbani;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- impianti di risalita e piste sciistiche;
- percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammissibili interventi di:

- a. manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b. ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
- c. realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti in quanto previste in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali;
- d. realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

I progetti degli interventi di cui alle lettere b., c. e d. dovranno verificarne la compatibilità rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;

- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

4.(P) **Altri interventi ammissibili.** Nell'ambito dei sistemi di cui al primo punto e ad altezze superiori ai 1200 metri, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni del presente piano, possono essere realizzati, mediante interventi di nuova costruzione, oltre alle infrastrutture e impianti di cui al punto 3, solamente:

- rifugi e bivacchi;
- strutture per l'alpeggio;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati,

limitando la realizzazione di strutture abitative a quelle necessarie a dare alloggio stagionale agli addetti alle strutture per l'alpeggio.

Nell'ambito dei sistemi di cui al primo punto, fermo sempre restando il rispetto delle altre disposizioni del presente piano, possono comunque essere previsti e consentiti:

- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
- b. la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali, di strutture per l'allevamento zootecnico in forma non intensiva e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali e dei loro nuclei familiari, nonché di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;
- c. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili;
- d. la realizzazione di piste di esbosco e di servizio forestale di larghezza non superiore a m. 3,5, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nonché la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, comprese le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

Le opere di cui alle lettere c. ed d. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera b. non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n.30,

possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

5.(D) **Uso di mezzi motorizzati fuoristrada.** Nell'ambito del sistema dei crinali, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a. l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

Art. 7.2 - Sistema delle aree forestali

(il presente articolo recepisce e integra l'art. 10 del PTPR)

1.(D) **Definizione e individuazione.** Le aree forestali sono definite nei termini di cui al precedente art. 1.5. Le aree forestali sono sottoposte alle prescrizioni dettate dalla legislazione e dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia forestale.

Il PTCP riporta nella tav. 1 le aree forestali come desunte sinteticamente dalla Carta forestale in scala 1:10.000 di cui è dotata la Provincia, che ne dettaglia i contenuti relativamente alle singole aree forestali attraverso parametri vegetazionali, quali quelli fisionomici, di tipologia forestale, di copertura, di forma di governo e trattamento, e di composizione specifica.

Le modificazioni per l'aggiornamento di tali perimetrazioni, comportanti aumento e riduzione dei terreni coperti da vegetazione forestale in conseguenza di attività antropiche o di atti amministrativi, sono prodotte dagli enti competenti per territorio in materia forestale. Eventuali proposte di ulteriori variazioni dei perimetri della Carta forestale possono essere presentate alla Provincia, anche da soggetti privati, sulla base di analisi dello stato di fatto prodotta da tecnico abilitato, secondo le medesime metodologie adottate dalla

Provincia per l'elaborazione della Carta forestale, e purchè la modifica non sia dovuta a taglio o incendio della preesistente copertura forestale. Il recepimento delle modifiche di cui sopra è considerato mero adeguamento tecnico ed è effettuato dalla Provincia con apposito atto amministrativo.

E' fatta salva, rispetto all'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'attuazione delle previsioni urbanistiche dei PRG vigenti per le quali sia stato approvato il Piano Attuativo prima del 11 febbraio 2003.

- 2.(D) **Finalità specifiche.** Il PTCP e i PSC conferiscono al sistema forestale finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico-ricreativa, oltreché produttiva. La Provincia si riserva di emanare norme regolamentari atte ad impedire forme di utilizzazione che possano alterare negativamente la presenza delle specie vegetali autoctone.
- 3.(P) **Interventi ammissibili.** In coerenza alle finalità di cui al punto 2, nei terreni di cui al presente articolo si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:
- a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di imboschimento e di miglioramento di superfici forestali, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto punto dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n.752, alle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n.30 e alla regolamentazione delle aree protette;
 - b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dagli strumenti di pianificazione comunali;
 - c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
 - d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
 - e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

4. **Disposizioni particolari**

(D) Nei boschi ricadenti nelle Fasce di tutela fluviale di cui all'art 4.3 e nelle Zone di tutela naturalistica di cui all'art. 7.5, come indicate e delimitate dal PTCP nella tav. 1, devono essere osservate le seguenti direttive:

- nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
- nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n.30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica.

(D) In tali boschi sono ammesse solo infrastrutture a carattere temporaneo, da realizzarsi previa richiesta all'Ente delegato in materia di vincolo idrogeologico, con l'esplicito impegno a riportare lo stato dei luoghi all'originale destinazione entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di utilizzazione e comunque entro un anno dall'inizio degli stessi. Tali opere a carattere provvisorio, non devono modificare la destinazione d'uso ed il paesaggio dei terreni interessati.

(I) Nei boschi monospecifici di specie alloctone, oppure nei boschi misti costituiti in prevalenza da tali specie, è ammesso e suggerito il taglio di utilizzazione con scopi produttivi a carico delle specie alloctone, al fine di favorire la rinnovazione delle specie autoctone presenti, prevedendo, se necessario, l'introduzione delle stesse.

5.(P) **Infrastrutture e impianti di pubblica utilità.** Con riguardo all'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di infrastrutture e impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:

- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria;
- impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti di risalita;

sono ammissibili interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
 - b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
 - c) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti in quanto previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali;
 - d) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. L'ammissibilità di linee di comunicazione e di impianti di risalita è condizionata al fatto che tali opere siano esplicitamente previste nel PSC, ovvero, in via transitoria, nel PRG. Gli impianti di risalita e di sistemi tecnologici per il trasporto di energia e materie prime e/o semilavorati possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione.
- 6.(D) In sede di rilascio del provvedimento abilitativo del Comune per i progetti degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dovrà esserne verificata la compatibilità rispetto:
- agli obiettivi del presente piano;
 - alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile.
- In ogni caso i suindicati progetti devono essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative.
- 7.(D) Le opere di cui alla lettera a. del punto 3 e quelle di cui al punto 5 non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a m. 3,5, né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a m.150. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n.30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
- 8.(D) **Uso di mezzi motorizzati fuoristrada.** Relativamente alle aree di cui presente articolo, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
- a. l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio,

l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

- b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c. le autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

Art. 7.3 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

(il presente articolo recepisce e integra l'art. 19 del PTPR)

- 1.(P) **Definizione e individuazione.** Le Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono definite in relazione a connotati paesaggistici ed ecologici: particolari condizioni morfologiche e/o vegetazionali, particolari connotati di naturalità e/o diversità biologica, condizioni di ridotta antropizzazione.

Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono individuate graficamente nella tav. 1 del PTCP.

- 2.(I) **Finalità specifiche e indirizzi d'uso.** La finalità primaria delle Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le loro peculiarità paesaggistiche ed ecologiche. A queste finalità primarie sono associabili altre funzioni compatibili con esse nei limiti di cui ai successivi punti, e in particolare la fruizione del territorio per attività turistiche, ricreative e del tempo libero, l'agricoltura, la silvicoltura, l'allevamento, il recupero e valorizzazione degli insediamenti esistenti, lo sviluppo di attività economiche compatibili. Le Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale faranno pertanto parte di norma del territorio rurale e non dovranno essere destinate ad insediamenti e infrastrutture, salvo che facciano già parte del Territorio Urbanizzato e salvo quanto consentito ai sensi dei punti seguenti.

Gli strumenti di pianificazione regionali e provinciali, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, possono prevedere nelle aree di cui al presente articolo:

- a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
- b) rifugi e posti di ristoro;
- c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia.

Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) di cui sopra, gli strumenti di

pianificazione regionali o provinciali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.

Gli strumenti urbanistici comunali od intercomunali, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, possono prevedere nelle aree di cui al presente articolo interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di :

- parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

3.(P) **Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili.** Nelle Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale la presenza e l'insediamento di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei seguenti punti.

4.(P) **Infrastrutture e impianti di pubblica utilità.** Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:

- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammissibili interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
- c) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali;

- d) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

I progetti degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dovranno verificarne la compatibilità rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

5.(P) **Altri interventi ammissibili.** Nelle Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono consentiti, nei limiti in cui siano ammessi dagli strumenti urbanistici comunali:

- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
- b) la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali, di strutture per l'allevamento zootecnico, in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali e dei loro nuclei familiari, nonché di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;
- c) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili;
- d) la realizzazione di piste di esbosco e di servizio forestale di larghezza non superiore a m. 3,5, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nonché la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, comprese le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e) gli interventi edilizi all'interno:
 - del Territorio Urbanizzato (v.) alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in salvaguardia del PTPR);
 - delle aree che siano state urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e costituiscano Territorio Urbanizzato al 11 febbraio 2003 (data di adozione delle presenti norme) sulla base di provvedimenti urbanistici attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 19 o dell'art. 37 del PTPR;

- f) interventi edilizi sulla base di titoli abilitativi già legittimamente rilasciati alla data del 11 febbraio 2003;
- g) l'attuazione delle previsioni di urbanizzazione e di edificazione contenute nei PRG vigenti alla data di adozione delle presenti norme, qualora non ricadenti nelle zone già assoggettate alle disposizioni dell'art. 19 del PTPR. Sono tuttavia da considerarsi decadute e non più attuabili le previsioni urbanistiche che siano state introdotte nei PRG con atto di approvazione antecedente al 29 giugno 1989, qualora risultino non conformi con le disposizioni dell'art. 19 del PTPR e non ne sia stata perfezionata la convenzione per l'attuazione nei termini transitori di cui al secondo comma dell'art. 37 del PTPR.

La realizzazione delle opere in elenco deve comunque risultare congruente con le finalità di cui al punto 2 del presente articolo, anche prevedendo la realizzazione congiunta di opere mitigative. Inoltre le opere di cui alle lettere c) e d) e le strade poderali e interpoderali di cui alla lettera b) non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.

- 6.(D) **Eventuali nuovi insediamenti urbani.** Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, previo parere favorevole della Provincia, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui al punto 2, purchè di estensione contenuta, e solamente ove si dimostri l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacenti, nonché la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti. Tali aree sono da individuarsi comunque in sostanziale contiguità con il territorio urbanizzato.
- 7.(D) **Uso di mezzi motorizzati fuoristrada.** Relativamente alle aree di cui presente articolo, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
 - a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
 - b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di

servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

- c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

Art. 7.4 - Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura

1.(P) **Definizione e individuazione.** Le Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura sono definite in relazione alla presenza di particolari spazi naturali e seminaturali caratterizzati da valori di naturalità e di diversità biologica, oltre che da connotati paesaggistici. Tali zone sono costituite dalla porzione di pianura della Rete ecologica di livello provinciale di cui al Titolo 3 delle presenti norme e risultano articolate al loro interno nei seguenti elementi funzionali della rete stessa:

- a) “Nodi ecologici complessi”,
- b) “Zone di rispetto dei nodi ecologici”.

Le Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura, articolate nelle due unità funzionali suddette, sono individuate graficamente nella tav. 1 del PTCP.

In coerenza con quanto disposto dal punto 20 dell'art. 3.5, l'integrazione o modifica dei perimetri degli elementi funzionali di cui sopra, assunti in sede di elaborazione della rete ecologica di livello locale di cui all'art. 3.6, costituiscono aggiornamento dei perimetri delle zone di cui al presente articolo senza che ciò comporti procedura di variante al PTCP.

2.(I) **Finalità specifiche e indirizzi d'uso.** La finalità primaria delle Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico è la conservazione e miglioramento della biodiversità presente in tali zone e la valorizzazione delle relative peculiarità paesaggistiche in funzione della riqualificazione e fruizione didattica e ricreativa del territorio, da attuarsi prioritariamente secondo quanto disposto dagli artt. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 delle presenti norme.

In tali zone, di norma integrate e fortemente relazionate col territorio agricolo, gli strumenti di programmazione di settore dovranno incentivare modalità di conduzione delle attività agricole multifunzionali e a basso impatto ambientale che garantiscano la conservazione degli habitat naturali e seminaturali ed eventuali forme integrative di reddito legate alla gestione naturalistico-fruttiva del territorio.

Gli strumenti di pianificazione comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente piano, possono prevedere nelle aree di cui al presente articolo interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di parchi, percorsi ciclo-pedonali ed equestri, spazi di sosta per mezzi di trasporto non motorizzati.

3.(P) **Interventi ammessi nei nodi ecologici complessi.** Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, di cui al punto 4 dell'art. 7.3, escludendo comunque gli impianti per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti, sono ammissibili, negli ambiti di cui alla lettera a) del punto 1 del presente articolo, interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili; in tali casi, si dovranno tuttavia prevedere ed attuare adeguate misure di mitigazione e soprattutto di compensazione, quest'ultime in aree anche non direttamente contermini col sito interessato dall'intervento ma funzionalmente integrate/integrabili con il medesimo;
- c) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione residente all'interno o nelle immediate vicinanze dell'area del nodo di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

L'ammissibilità degli interventi di cui alle lettere b) e c) è comunque subordinata alla compatibilità degli stessi con:

- gli obiettivi del presente piano;
- la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- le caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un adeguato intorno, sulla base delle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione, valutando anche le possibili alternative.

Inoltre per le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo con carattere geognostico, è comunque necessario che vadano eseguite in periodi e con modalità da non arrecare o da ridurre al minimo il disturbo alle specie e agli habitat presenti.

4.(P) **Interventi ammessi nelle zone di rispetto dei nodi ecologici.** Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, di cui al punto 4 dell'art. 7.3, sono ammissibili, negli ambiti di cui alla lettera b) del punto 1 del presente articolo, interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili; in tali casi, si dovranno tuttavia prevedere ed attuare adeguate misure di mitigazione e soprattutto di compensazione, quest'ultime in aree anche non direttamente contermini col sito interessato dall'intervento ma funzionalmente integrate/integrabili con il medesimo;
- c) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali;

- d) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

Ai fini della realizzabilità degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dovrà essere verificata la relativa compatibilità rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- alle caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un adeguato intorno, sulla base delle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione, valutando anche le possibili alternative. Ove tale compatibilità non sia conseguibile e non sussistano alternative possibili, dovranno essere previste ed attuate adeguate misure di mitigazione e soprattutto di compensazione, quest'ultime in aree anche non direttamente contermini col sito interessato dall'intervento ma funzionalmente integrate/integrabili con il medesimo,

5.(P) **Ulteriori interventi ammessi.** Negli ambiti di cui alle lettere a) e b) del punto 1 sono inoltre consentiti:

- gli interventi di cui al punto 5 lettere a), b), e), f) e g) del precedente art. 7.3;
- gli interventi di cui al punto 5 lettera c) del precedente art. 7.3, limitatamente alle sole zone di rispetto dei nodi ;
- la realizzazione di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica quali le casse di espansione, comprese le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

La realizzazione delle opere di cui al presente punto deve comunque risultare congruente con le finalità di cui al punto 2 del presente articolo; se necessario potrà essere prevista la realizzazione congiunta di opere compensative ovvero di interventi che contribuiscano alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità presente nelle aree in oggetto, anche sulla base delle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione.

Art. 7.5 - Zone di tutela naturalistica

(il presente articolo recepisce e integra l'art. 25 del PTPR)

1.(P) **Definizione e individuazione.** Le Zone di tutela naturalistica individuano gli ambienti caratterizzati da elementi fisici, geologici, morfologici, vegetazionali, faunistici di particolare interesse naturalistico e/o rarità.

Le Zone di tutela naturalistica sono individuate graficamente nella tav. 1 del PTCP.

- 2.(I) **Finalità specifiche e indirizzi d'uso.** La finalità del PTCP per le Zone di tutela naturalistica è la conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. Le Zone di tutela naturalistica sono parte del territorio rurale e non dovranno essere destinate ad insediamenti e infrastrutture.

Le zone di tutela naturalistica contribuiscono inoltre alla tutela della biodiversità e alla valorizzazione degli ecosistemi di cui all'art. 3.3 e alla formazione e sviluppo delle reti ecologiche di cui all'art. 3.4 e seguenti.

- 3.(I) **Funzioni, attività e interventi edilizi ammissibili.** Le Zone di tutela naturalistica devono essere disciplinate dagli strumenti di pianificazione provinciali o comunali, i quali provvedono ad individuare, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, e quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili.

Le disposizioni di tali strumenti, in coerenza alle finalità di cui al punto 2, definiscono:

- a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
- b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; l'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si debba prevedere la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;
- c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
- d) le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto;
- e) gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non debbano essere demoliti a scopi ripristinatori; tali edifici possono essere destinati all'esplicazione delle funzioni di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona;
- f) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche ed ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto;

- g) l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f), e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati;
 - h) le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f), individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto;
 - i) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7.2 punto 4, salva la determinazione di prescrizioni più restrittive;
 - j) le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell'asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i cosiddetti prodotti del sottobosco;
 - k) le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio dell'attività venatoria, fermo restando che non deve essere comunque previsto l'aumento dell'entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del presente piano;
 - l) interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.
- 4.(P) Fino all'entrata in vigore degli strumenti di pianificazione di cui al terzo punto, nelle zone di cui al presente articolo sono consentite esclusivamente le attività e le trasformazioni seguenti:
- a) le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione finalizzate alla formazione degli strumenti di pianificazione;
 - b) gli interventi di manutenzione ordinaria nonché quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente sui manufatti edilizi esistenti;
 - c) i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione;
 - d) la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili al proseguimento

dell'utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nonché delle infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo;

- e) l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all'attività agricola;
 - f) l'esercizio delle attività ittiche, esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali attività siano già in atto alla data di adozione del presente Piano;
 - g) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto all'art. 7.2 punto 4;
 - h) la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
 - i) l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione del presente piano; è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di riproduzione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali per la disciplina dell'attività venatoria;
 - j) le attività escursionistiche;
 - k) gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari.
- 5.(P) **Funzioni e attività non ammesse.** Nelle zone di cui al primo punto, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.
- 6.(D) **Uso di mezzi motorizzati fuoristrada.** Relativamente alle aree di cui presente articolo le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
- a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

- b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

Art. 7.6 - Crinali, calanchi e dossi

(il presente articolo recepisce e integra art. 20 comma 1 lettera a) e commi 2 e 3 del PTPR)

1.(P) **Definizione e individuazione.** I crinali, i calanchi e i dossi di pianura sono specifici elementi che contribuiscono alla definizione delle particolarità paesistico-ambientali del territorio.

Tali elementi sono riportati graficamente nella tav. 1 del PTCP.

2.(D) I PSC recepiscono l'individuazione dei crinali, dei calanchi e dei dossi di cui alla tav. 1 e possono integrare tale individuazione con altri crinali, calanchi e dossi che risultino significativi dal punto di vista paesaggistico; per essi dettano specifiche disposizioni volte a salvaguardarne il profilo ed i coni visuali nonché i punti di vista.

3.(D) Riguardo ai **crinali**, i Comuni sono tenuti ad approfondire la conoscenza circa le relazioni tra crinale e sviluppo del sistema insediativo e infrastrutturale del proprio territorio, attenendosi in conseguenza alle seguenti direttive:

- se la linea del crinale costituisce la matrice storica dello sviluppo della viabilità e degli insediamenti, la stessa linea di crinale può essere assunta ad ordinare gli sviluppi odierni degli insediamenti stessi;
- se il crinale, viceversa, è rimasto storicamente libero da infrastrutture e insediamenti, il suo profilo deve essere conservato integro e libero da edifici (sul crinale stesso o nelle sue immediate vicinanze) che possano modificarne la percezione visiva dai principali centri abitati e dalle principali infrastrutture viarie.

4.(D) Sui crinali individuati nella tav. 1 del PTCP:

- la realizzazione di nuovi supporti per antenne di trasmissione radio-televisiva è ammessa solo nei siti e nei limiti che saranno previsti nello specifico piano di settore;
- la realizzazione di nuovi tralicci per elettrodotti è ammessa solo in attraversamento del crinale stesso, quando non diversamente localizzabili;
- la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia eolica è ammessa nei limiti di quanto previsto nel Piano energetico provinciale e con le procedure di valutazione dell'impatto che saranno richieste.

5.(P) Sui **calanchi** sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali

aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti. La conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici è comunque preminente e prioritaria per i calanchi ricadenti nel sistema collinare, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale e nelle zone di tutela naturalistica.

- 6.(P) Sui calanchi stabilizzati è vietata qualsiasi forma di utilizzazione della vegetazione forestale insediatasi naturalmente, in quanto avente funzione protettiva ed idrogeologica. Gli unici tagli consentiti sono quelli fitosanitari a carico delle sole piante morte, deperienti e secche in piedi, allo scopo di ridurre il rischio di incendi.
- 7.(D) La Provincia, con specifico atto non costituente variante al PTCP, si riserva di individuare tra i calanchi indicati come tali in tav. 1 del presente Piano quelli che, per caratteristiche riscontrate e puntualmente motivate, non debbano essere soggetti alle prescrizioni di cui ai precedenti punti.
- 8.(P) Sui **dossi di pianura**, individuati nella tav. 1, sono vietate le attività che possano alterare negativamente le caratteristiche morfologiche ed ambientali in essere, essendo comunque escluse le attività estrattive.

Art. 7.7 - Viabilità panoramica

(il presente articolo recepisce e integra l'art. 24 comma 3 del PTPR)

- 1.(P) Il PTCP recepisce la viabilità panoramica di interesse regionale e provinciale contenuta nel PTPR e ne riporta i tratti nell'Allegato C "Viabilità panoramica".
- 2.(D) E' fatto obbligo ai PSC di recepire e integrare l'individuazione della viabilità panoramica contenuta nel PTCP, nonché di definire le relative misure di protezione da osservarsi nella edificazione al di fuori del perimetro dei centri abitati.

Art. 7.8 - Divieto di installazioni pubblicitarie

(il presente articolo recepisce e integra l'art. 33 del PTPR)

- 1.(P) All'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle preinsegne relative alle attività produttive e ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnalabili aventi finalità turistica locale, è vietata, nelle seguenti zone ed elementi, come individuati graficamente alla tav. 1 del PTCP:
 - alvei attivi e invasi dei bacini idrici (art. 4.2),
 - fasce di tutela fluviale (art. 4.3),
 - aree forestali (art. 7.2),
 - zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 7.3),

- zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura (art. 7.4),
- zone di tutela naturalistica (art. 7.5),
- crinali (art.7.6),
- viabilità panoramica (art. 7.7),
- zone ed elementi di interesse storico-archeologico (art. 8.2),
- elementi di interesse storico-testimoniale (art. 8.5).

E' vietata inoltre nelle fasce di rispetto delle autostrade.

2.(D) I Comuni provvedono, anche attraverso appositi piani di arredo urbano, a disciplinare l'installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari nel restante territorio.

TITOLO 8 - TUTELA DELLE RISORSE STORICHE E ARCHEOLOGICHE

Art. 8.1 - Obiettivi del PTCP per il sistema insediativo storico

1.(D) **Definizione.** Il sistema insediativo storico è costituito dagli elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio provinciale, quali: i centri o nuclei di antica formazione, le strutture insediative storiche, la viabilità storica, il sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche, le sistemazioni agrarie tradizionali, il sistema storico delle partecipanze e delle bonifiche, nonché le testimonianze archeologiche, tra cui il reticolo della centuriazione romana.

2.(I) **Obiettivi.** Il PTCP assume l'obiettivo di tutelare e valorizzare il sistema insediativo storico nella sua unitarietà e complessità al fine di garantire il permanere della riconoscibilità dell'identità storico-paesaggistica del territorio provinciale e di promuoverne la conoscenza.

Il fine della tutela non riguarda solo le caratteristiche formali o monumentali del territorio ma anche la conservazione e la riconoscibilità delle sue "funzioni" legate all'incremento e all'accrescimento qualitativo della diversità culturale e le misure per minimizzare il "consumo" delle risorse ambientali e umane promuovendo attività compatibili con la persistenza dei suoi caratteri.

La conservazione e valorizzazione del sistema insediativo storico avviene anche attraverso l'individuazione e promozione di reti funzionali di fruizione del territorio provinciale, in particolare di quello rurale, e l'attuazione di specifici progetti di tutela e valorizzazione, secondo gli obiettivi e gli indirizzi individuati per ciascuna Unità di paesaggio, di cui al Titolo 3 delle presenti norme.

3.(D) I PSC sono tenuti ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico del proprio territorio e a specificare la relativa disciplina di tutela, verificando e integrando le individuazioni contenute nella tav. 1 e negli specifici Allegati del PTCP, e recependo e integrando la disciplina generale contenuta nel presente Titolo, in conformità al capo A-II della L.R. 20/2000.

Art. 8.2 - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

(il presente articolo recepisce e integra gli art. 21 e 31 del PTPR)

1.(D) **Definizione.** I beni di interesse storico-archeologico di cui al presente articolo, costituiti da zone ed elementi, sono comprensivi delle:

- presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di enti locali, ovvero presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste;
- preesistenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa, quale l'impianto storico della centuriazione i cui elementi caratterizzanti sono: le strade; le strade poderali ed interpoderali; i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della

centuriazione; i tabernacoli agli incroci degli assi; le case coloniche; le piantate ed i relitti dei filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile, attraverso l'esame dei fatti topografici, alla divisione agraria romana.

2. (P) **Individuazione.** Il PTCP individua i beni di interesse archeologico nella tav. 1 e nell'Allegato D "Complessi archeologici e aree di concentrazione archeologica", secondo le seguenti categorie:

AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

a) **complessi archeologici**, cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;

b) **aree di accertata e rilevante consistenza archeologica**, cioè aree interessate da notevole presenza di materiali e/o strutture, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, aree le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica e insediativa;

c) **aree di concentrazione di materiali archeologici** o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico;

AREE ED ELEMENTI DELLA CENTURIAZIONE

d1) **zone di tutela della struttura centuriata**, cioè aree estese ed omogenee in cui l'organizzazione della produzione agricola e del territorio segue tuttora la struttura centuriata come si è confermata o modificata nel tempo;

d2) **zone di tutela di elementi della centuriazione**, cioè aree estese nella cui attuale struttura permangono segni, sia localizzati sia diffusi, della centuriazione.

FASCIA DI RISPETTO VIA EMILIA

e) **fascia di rispetto archeologico della via Emilia**, di ampiezza pari a m.30 per lato, all'esterno del TU (territorio urbanizzato v.) e del TPU (territorio in corso di urbanizzazione v.). Tale fascia di rispetto viene così individuata in quanto il percorso stradale della via Emilia ricalca la più importante arteria di traffico dell'antichità, lungo la quale si sono sviluppati, oltre a grandi centri urbani, anche insediamenti minori e singole strutture abitative, e le relative aree cimiteriali; nonché in quanto in tale fascia sono compresi i raccordi con la via Emilia degli assi viari collegati al sistema centuriato di pianura.

(D) L'individuazione del PTCP dei beni di interesse archeologico, come riportata in tav. 1, rappresenta uno strumento di conoscenza preliminare. I Comuni, all'interno del quadro conoscitivo del proprio PSC, sono tenuti a recepire tale prima individuazione e ad approfondire e sviluppare, previa consultazione con

la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, la conoscenza del proprio territorio per quanto riguarda l'insediamento storico-archeologico al fine di dotarsi di adeguata strumentazione tecnica per la specificazione e l'applicazione della relativa disciplina di tutela.

- 3.(l) **Finalità specifiche e particolari indirizzi d'uso.** Il PTCP, sviluppando e integrando quanto previsto dal PTPR, sottopone i beni archeologici individuati a disciplina generale di tutela e valorizzazione come ai successivi punti.

I beni di cui alle lettere a), b), c) del punto 2 e relativi sistemi di relazioni possono essere inclusi in parchi volti alla tutela e valorizzazione nonché alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori.

La Provincia ed i Comuni, singoli od associati, possono prevedere di gestire la tutela e l'utilizzazione delle zone e degli elementi di interesse storico-archeologico appartenenti in particolare alle categorie di cui alle lettere a) e b) del punto 2, qualora non compresi nei parchi regionali di cui all'art. 3.8, nel rispetto delle prescrizioni del presente piano, sia direttamente sia attraverso enti od istituti pubblici od a partecipazione pubblica, sia stipulando apposite convenzioni con associazioni od organizzazioni culturali. In tale ultimo caso le predette convenzioni devono definire, tra l'altro, le modalità di gestione con particolare riferimento ai modi ed ai limiti di fruizione dei beni interessati da parte della collettività, garantendosi comunque che tali limiti siano posti in esclusiva funzione della tutela dei beni suddetti nonché all'assolvimento degli obblighi di conservazione e vigilanza.

- 4.(l) **Disciplina di tutela delle aree di interesse archeologico.** Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione e alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, di cui alle zone ed elementi delle lettere a), b), c) del punto 2, sono definiti da piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli enti competenti, previa consultazione con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, ed avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.

Tali piani o progetti, alle condizioni ed ai limiti eventualmente derivanti da altre disposizioni del presente piano, possono prevedere:

- a) attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati;
- b) la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta;
- c) la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.

I piani o progetti di cui sopra possono inoltre motivatamente, a seguito di adeguate ricerche, variare la delimitazione delle zone e degli elementi appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) del punto 2, sia nel senso

di includere tra le zone e gli elementi di cui alla lettera a) zone ed elementi indicati dal presente piano appartenenti alle categorie di cui alle lettere b) e c), sia nel senso di riconoscere che zone ed elementi egualmente indicati dal presente piano appartenenti alle categorie di cui alle lettere b) e c) non possiedono le caratteristiche motivanti tale appartenenza e non sono conseguentemente soggetti alle relative disposizioni.

5.(P) Fino all'entrata in vigore di detti piani o progetti, si applicano le seguenti norme transitorie:

- nelle zone e negli elementi compresi nella categoria di cui alla lettera a) del punto 2 sono ammesse soltanto le attività e trasformazioni di cui alla lettera a) del punto 4;
- nelle zone e negli elementi compresi nella categoria di cui alla lettera b) del punto 2, sono ammesse le attività e trasformazioni di cui alla lettera a) del punto 4 nonché, ferme comunque restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, sono ammessi:
 - l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti colturali in atto all'entrata in vigore del presente piano e fermo restando che ogni escavo o aratura dei terreni a profondità superiore a 50 cm deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici;
 - gli interventi sui manufatti edilizi esistenti, ivi inclusi quelli relativi alle opere pubbliche di difesa del suolo, di bonifica e di irrigazione, fermo restando che, ove e fino a quando gli strumenti di pianificazione comunali non abbiano definito gli interventi ammissibili sulle singole unità edilizie esistenti in conformità all'art. A-9 della L.R. 20/2000, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, fermo restando che ogni intervento incidente il sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.

Fatta salva ogni ulteriore disposizione dei piani o progetti di cui sopra, nelle zone e negli elementi appartenenti alla categoria di cui alla lettera c) del punto 2 possono essere attuate le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.

6.(D) Relativamente alle zone ed elementi di cui alle lettere a), b), c) del punto 2, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

-
- a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
 - b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
 - c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.
- 7.(P) **Disciplina di tutela delle aree ed elementi della centuriazione.** Le aree ricadenti nelle zone di cui alle lettere d1) e d2) del punto 2 fanno parte di norma del territorio rurale e sono conseguentemente assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo 11, con le ulteriori prescrizioni seguenti:
- nelle zone di tutela della struttura centuriata di cui alla lettera d1) del punto 2 è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione, di cui al punto 1 del presente articolo; tali elementi devono essere tutelati e valorizzati anche al fine della realizzazione delle reti ecologiche di cui al Titolo 3. Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione, e comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale e preservare la testimonianza dei tracciati originari e degli antichi incroci;
 - nelle zone di tutela degli elementi della centuriazione di cui alla lettera d2) del punto 2 valgono le medesime prescrizioni fino a quando i Comuni, attraverso il proprio strumento urbanistico generale, sentito il parere della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, non abbiano esattamente individuato gli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione, di cui al punto 1 del presente articolo, e dettato le prescrizioni per la loro tutela, anche attraverso una loro valorizzazione ai fini della realizzazione delle reti ecologiche di cui al Titolo 3,;
 - ove e fino a quando gli strumenti di pianificazione comunali non abbiano definito gli interventi ammissibili sulle singole unità edilizie esistenti, in conformità all'art. A-9 della L.R. 20/2000 ovvero alle corrispondenti precedenti disposizioni della L.R. 47/78, sono consentiti unicamente gli interventi di

manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo;

- gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

8.(P) **Interventi ammissibili.** Nell'ambito delle zone di cui alle lettere d1) e d2) del punto 2, oltre all'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, esclusivamente in forma non intensiva se di nuovo impianto, e fermo restando che ogni intervento incidente il sottosuolo, ai sensi delle disposizioni vigenti, deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, sono comunque consentiti:

- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
- b) la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali, di strutture per l'allevamento zootecnico in forma non intensiva e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, nonché di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;
- c) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;
- d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, comprese le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
- f) ogni intervento edilizio all'interno:
 - del Territorio Urbanizzato (v.) alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in salvaguardia del PTPR);
 - delle aree che siano state urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e costituiscano Territorio Urbanizzato al 11 febbraio 2003 (data di adozione delle presenti norme) sulla base di provvedimenti urbanistici attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni degli artt. 21 o 37 del PTPR;
- g) interventi edilizi sulla base di titoli abilitativi già legittimamente rilasciati alla data di adozione delle presenti norme;

- h) l'attuazione delle previsioni di urbanizzazione e di edificazione contenute nei Piani Regolatori Generali vigenti alla data di adozione delle presenti norme, qualora non ricadenti nelle zone già assoggettate dal PTPR alle disposizioni dell'art. 21. Sono tuttavia da considerarsi decadute e non più attuabili le previsioni urbanistiche che siano state introdotte nei piani regolatori con atto di approvazione antecedente al 29 giugno 1989, qualora risultino non conformi con le disposizioni dell'art. 21 del PTPR e non ne sia stata perfezionata la convenzione per l'attuazione nei termini transitori di cui al secondo comma dell'art. 37 del PTPR.

Le opere di cui alle lettere c) ed d) e le strade poderali e interpoderali di cui alla lettera b) non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n.30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

- 9.(P) **Infrastrutture e impianti di pubblica utilità.** Nelle zone di cui alle lettere d1) e d2) del punto 2 del presente articolo, sono ammesse le infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:

- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti per le telecomunicazioni;
- impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

qualora siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali e si dimostri che gli interventi:

- a. sono coerenti con l'organizzazione territoriale storica, nel caso in cui le aree interessate ricadano tra quelle comprese nella categoria di cui alla lettera d1) del punto 2;
- b. garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli individuati elementi della centuriazione nel caso in cui le aree interessate ricadano tra quelle comprese nella categoria di cui alla lettera d2) del punto 2.

- 10.(D) **Eventuali nuovi insediamenti urbani.** Nelle zone di cui alle lettere d1) e d2) del punto 2, previo parere favorevole della Provincia, la quale è tenuta a dare comunicazione dell'avvio del procedimento istruttorio alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, possono essere previste da parte degli

strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola, solamente ove si dimostri che l'assetto delle aree interessate risulta:

- a. essere coerente con l'organizzazione territoriale storica qualora le aree interessate ricadano tra quelle comprese nella categoria di cui alla lettera d1) del punto 2;
- b. garantire il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli individuati elementi della centuriazione, qualora le aree interessate ricadano tra quelle comprese nella categoria di cui alla lettera d2) del punto 2.

11.(I) Nei casi di cui al precedente punto, le nuove previsioni dovranno preferibilmente essere localizzate nelle quadre già parzialmente urbanizzate e non in quelle libere da insediamenti

12.(P) **Disciplina di tutela della fascia di rispetto della Via Emilia.** Nelle zone e negli elementi appartenenti alla fascia di rispetto di cui alla lettera e) del punto 2 possono essere attuate le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.

Art. 8.3 - Centri storici

(il presente articolo recepisce e integra l'art. 22 del PTPR)

1.(P) **Definizione.** Si definiscono "centri storici", i centri o nuclei edificati di antica formazione nonché le aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica, ai sensi dell'art. A-7 comma 1 della L.R. 20/2000.

Il centro o nucleo edificato di antica formazione è costituito dall'insediamento storico unito senza soluzione di continuità, ovvero dal nucleo originario e dagli organici ampliamenti ad esso storicamente connessi anche se non contigui.

Le aree di integrazione storico-ambientale e paesaggistica sono rappresentate dagli spazi di relazione percettiva e funzionale tra il centro o nucleo edificato e le pertinenze storiche esterne (chiese oratori, cimiteri, monasteri ed edifici conventuali, castelli, ville, palazzi, mulini e opifici, nuclei rurali pregevoli), caratterizzate dagli elementi che definiscono e identificano l'impianto storico-ambientale e paesaggistico (visuali, viabilità, elementi di arredo, filari, alberature, alberi monumentali, fossi, corsi d'acqua, canali, argini, recinzioni storiche).

2.(D) **Individuazione.** Il PTCP individua i centri storici presenti in territorio provinciale nella tav. 1 e nell'Allegato E "Elenco dei centri storici", distinguendoli secondo la seguente casistica:

- a) centro e nucleo storico “semplice” comprensivo della parte edificata e, qualora individuabile, dell’area di integrazione storico-ambientale e paesaggistica;
- b) centro o nucleo storico “complesso”, definito dall’insieme formato da: 1. l’agglomerato storico o la somma di agglomerati storici prossimi; 2. gli elementi storici esterni caratterizzanti la genesi dell’insediamento stesso o comunque qualificanti la storia e la fisionomia del sito; 3. l’area di integrazione storico-ambientale e paesaggistica (tali casi sono identificati nell’Allegato F da più toponimi collegati da trattino)
- c) centri o nuclei storici “relazionati tra loro” dal punto di vista percettivo o funzionale per i quali, oltre alla individuazione del centro o nucleo storico edificato e della sua eventuale area di integrazione storico-ambientale, è da prevedere il riconoscimento nel territorio degli areali e/o elementi, esistenti o potenziali, che definiscono e identificano le relazioni insediative storiche (tali casi sono individuati sia in tav. 1 che nell’Allegato E).

L’individuazione del PTCP sostituisce a tutti gli effetti l’inventario delle “Località sede di insediamenti urbani, storici o di strutture insediative storiche non urbane” del PTPR.

Sulla base di tale individuazione, il PSC definisce la perimetrazione del centro storico.

- 3.(l) **Indirizzi per la perimetrazione.** I PSC effettuano la perimetrazione del centro storico utilizzando la seguente metodologia di analisi, anche avvalendosi della collaborazione dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell’Emilia-Romagna.

L’evoluzione del centro o nucleo edificato viene circoscritta alla fase documentata dalla cartografia del Catasto Terreni (1924), previa integrazioni con il Catasto Gregoriano (1835).

L’area di integrazione storico-ambientale e paesaggistica va individuata con le medesime fonti catastali, di cui sopra, integrate dalle tavolette IGM di primo impianto e relativi aggiornamenti e, ove presenti, da altre fonti quali: Catasto Boncompagni, Carta del Chiesa, Campioni delle Acque e Strade oppure altra documentazione storica cartografica, iconografica e fotografica, compresa la fotografia aerea storica.

- 4.(l) **Disciplina di tutela.** Il PTCP persegue l’obiettivo di tutela dell’assetto e degli elementi storici ancora riconoscibili dei centri o nuclei edificati e dell’area di integrazione storico-paesaggistica. A tal fine si forniscono ai Comuni le seguenti indicazioni per l’applicazione degli artt. A-7 e A-9 della L.R. 20/2000.

Del centro storico, come sopra definito, sono da salvaguardare gli spazi che relazionano storicamente le diverse parti, anche attraverso l’applicazione dell’intervento di ripristino tipologico, opportunamente documentato, a integrazione di quanto richiamato all’art. A-7 comma 4 L.R. 20/2000. In particolare gli approfondimenti vanno basati sull’analisi dell’evoluzione storica dei profili e delle fasi dell’accrescimento edilizio, identificando gli elementi di

permanenza e frattura, al fine di comprendere la compatibilità dell'intervento sia in termini edilizi che funzionali.

Per l'area di integrazione storico-ambientale e paesaggistica, il PTCP persegue in particolare l'obiettivo della tutela e valorizzazione della riconoscibilità e percezione delle strutture storiche presenti. A tal fine, in questa area, eventuali trasformazioni di cui all'art. A-7 comma 4 della L.R. 20/2000 dovranno risultare coerenti all'assetto e agli elementi storici, dal punto di vista urbanistico, tipologico e formale. Tale coerenza sarà valutata anche attraverso simulazioni tridimensionali con mezzo informatico.

Inoltre, per i centri storici individuati come "relazionati tra loro" (caso c del punto 2), sono da salvaguardare gli elementi e/o areali che ancora testimoniano le relazioni insediative storiche. Al fine di mantenere riconoscibile, nonché valorizzare, la leggibilità delle corrispondenze di tale insieme unitario, occorre individuare elementi progettuali comuni tra gli stessi centri o nuclei storici.

Nei centri o nuclei storici, gli interventi di ristrutturazione urbanistica possono essere previsti soltanto se coerenti con le regole dell'urbanizzazione storica, come desumibili dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali.

- 5.(P) Nei comuni che non abbiano ancora adeguato il proprio PRG al PTPR, fino all'adeguamento al presente piano, nelle località individuate dal PTCP come centri storici e nelle quali il PRG vigente non abbia individuato una perimetrazione di Zona A ai sensi dell'art. 36 della L.R. 47/1978, con riferimento all'intero perimetro del centro abitato interessato sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo, mentre per i mutamenti d'uso consentiti si applicano le disposizioni dell'art. 26 della L.R. 31/2002.

Art. 8.4 - Zone di interesse storico-testimoniale: il sistema storico degli usi civici e delle bonifiche

(il presente articolo recepisce e integra l'art. 23 del PTPR)

- 1.(P) **Definizione e individuazione.** Le zone di interesse storico-testimoniale comprendono le aree ancora gravate da speciali regimi giuridici storici (partecipanze e consorzi utilisti) e dalle aree interessate da bonifiche storiche di pianura. Il PTCP contiene l'individuazione di tali aree nella tav. 1, che recepisce e integra le "Zone di interesse storico-testimoniale" del PTPR.
- 2.(D) Il PSC recepisce e verifica le individuazioni di cui al primo punto e può provvedere ad eventuali integrazioni approfondendo la conoscenza sull'evoluzione insediativa e sui singoli elementi che caratterizzano l'organizzazione territoriale di tali aree attraverso indagini storiche e documentarie.
- 3.(I) **Disciplina di tutela.** Il PSC disciplina le aree di cui al primo punto nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- tali aree fanno parte di norma del territorio rurale, salvo che per le porzioni già urbanizzate o destinate ad essere urbanizzate;
- va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione provinciali, regionali o nazionali, e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;
- gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

Art. 8.5 – Elementi di interesse storico-testimoniale: le strutture e infrastrutture insediative storiche

(il presente articolo recepisce e integra l'art. 20 comma 1 lett. b e l'art. 24 del PTPR)

1.(P) Il PTCP contiene una prima individuazione degli elementi di interesse storico-testimoniale e, per ogni tipologia di elementi, detta la disciplina generale per la loro tutela, nonché le condizioni e i limiti per la loro trasformazione o riuso, secondo quanto riportato nei punti seguenti.

2.(D) **Viabilità storica: definizione e individuazione.** La viabilità storica è definita dalla sede viaria storica, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, nonché dagli elementi di pertinenza ancora leggibili, indicativamente: ponti e ponti-diga, trafori, gallerie, pilastrini ed edicole, oratori, fontane, miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere, edifici storici di servizio (ospitali, poste, alberghi, dogane), postazioni di guardia (garitte e simili), edifici religiosi (santuari) e militari (rocche, torri, ecc.), cavalcavia, sottopassi, fabbricati di servizio ferroviario e tramviario, arredi (cartelli isolati ed affissi agli edifici, scritte, illuminazione pubblica, manufatti civili per l'approvvigionamento idrico, per lo scolo delle acque, ecc.), cabine elettriche, magazzini per lo stoccaggio delle merci, portici, scalinate o gradinate, marciapiedi e banchine, arredo vegetazionali (siepi, filari di alberi, piante su bivio, ecc.). Il PTCP contiene una prima individuazione della viabilità storica nella tav. 1.

Il PSC recepisce, verifica e integra tale prima individuazione, utilizzando la metodologia di analisi di cui all'Allegato 3 della Relazione.

3.(D) **Disciplina di tutela.** La sede viaria storica non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; devono essere inoltre salvaguardati gli elementi di pertinenza i quali, se di natura puntuale (quali pilastrini, edicole e simili), in caso di modifica o trasformazione dell'asse viario, possono anche trovare una differente collocazione coerente con il significato percettivo e funzionale storico precedente.

Il PTCP detta i criteri generali per la tutela della viabilità storica articolandoli in base al ruolo da questa rappresentato attualmente. Il PSC, sottopone a specifiche prescrizioni di tutela la viabilità storica sulla base della seguente articolazione e in conformità ai seguenti indirizzi.

- a) Per la viabilità non più utilizzata interamente per la rete della mobilità veicolare, ed avente un prevalente interesse paesaggistico e/o culturale, il PSC provvede ad individuare dettagliatamente il tracciato e gli elementi di pertinenze ancora leggibili, e in particolare i tratti viari soggetti al pericolo di una definitiva scomparsa, al fine del recupero del significato complessivo storico di tale tracciato, eventualmente da valorizzare per itinerari di interesse paesaggistico e culturale. Tale viabilità non deve essere alterata nei suoi elementi strutturali (andamento del tracciato, sezione della sede stradale, pavimentazione, elementi di pertinenza) e se ne deve limitare l'uso, ove possibile, come percorso alternativo non carrabile.
- b) Per la viabilità d'impianto storico tutt'ora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità principale o secondaria o di scorrimento o di quartiere, come definite ai sensi del Codice della Strada, deve essere tutelata la riconoscibilità dell'assetto storico di tale viabilità in caso di modifiche e trasformazioni, sia del tracciato che della sede stradale, attraverso il mantenimento percettivo del tracciato storico e degli elementi di pertinenza.
- c) Per la viabilità d'impianto storico tutt'ora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità locale, come definita ai sensi del Codice della Strada, deve esserne tutelato l'assetto storico ancora leggibile, sia fisico, percettivo sia paesaggistico-ambientale e ne va favorito l'utilizzo come percorso per la fruizione turistico-culturale del territorio rurale, anche attraverso l'individuazione di tratti non carrabili (ciclo-pedonali), nonché ne va salvaguardata e valorizzata la potenziale funzione di corridoio ecologico. In particolare, sono da evitare allargamenti e snaturamenti della sede stradale (modifiche dell'andamento altimetrico della sezione stradale e del suo sviluppo longitudinale, modifiche alla pavimentazione e al fondo stradale). In caso di necessità di adeguamento del tratto viario alle disposizioni strutturali del Codice della Strada, sono da preferire soluzioni alternative all'allargamento sistematico della sede stradale, quali la realizzazione di spazi di fermata, "piazzole", per permettere la circolazione in due sensi di marcia alternati, introduzione di sensi unici, l'utilizzo di apparecchi semaforici, specchi, ecc. Le strade locali che non risultino asfaltate devono di norma rimanere tali. E' da preferire il mantenimento dei toponimi storici se ancora utilizzati. La dotazione vegetazionale (filari di alberi, siepi) ai bordi della viabilità è da salvaguardare e potenziare e/o ripristinare, anche ai fini del raccordo naturalistico della rete ecologica di livello locale, ai sensi del Titolo 3 delle presenti norme.

In tutti i casi di cui sopra, i tratti di viabilità storica ricadenti nei centri storici, comprese le aree di integrazione storico-ambientale e paesaggistica sono regolati dalla disciplina prevista nei medesimi piani per le zone storiche, con particolare riferimento alla sagoma, al fondo stradale e ai tracciati, nonché agli elementi di pertinenza.

- 4.(D) **Strutture insediative storiche: definizione e individuazione.** Le strutture insediative storiche sono costituite, ai sensi dell'art. A-9 della L.R. 20/2000, dagli edifici di interesse storico-architettonico e da quelli di pregio storico-culturale e testimoniale, nonché dai manufatti storici minori e dagli spazi inedificati di carattere pertinenziale, compresi gli accessi alla rete viaria storica e alla rete della viabilità podereale, se trattasi di manufatti in territorio rurale.

Rientrano tra gli edifici di interesse storico-architettonico, i complessi edilizi non urbani, quali ville, palazzi, castelli, casamenti, caratterizzati da un particolare valore artistico-culturale e dal ruolo territoriale di elementi ordinatori di vaste porzioni del paesaggio rurale bolognese.

Rientrano tra le strutture insediative storiche, ove rivestano interesse storico-testimoniale, strutture quali: teatri storici; sedi comunali; giardini e ville comunali; stazioni ferroviarie; cimiteri; ville e parchi; sedi storiche, politiche, sindacali o associative, assistenziali, sanitarie e religiose; colonie e scuole; negozi, botteghe e librerie storiche; mercati coperti; edicole; fontane e fontanelle; edifici termali ed alberghieri di particolare pregio architettonico; architetture tipiche della zona; opifici tradizionali; architetture contadine tradizionali; fortificazioni.

Il PTCP contiene una prima individuazione delle strutture insediative storiche distinguendo tra "principali complessi architettonici storici non urbani" riportati nella tav. 1 e nell'Allegato F, e una "Prima individuazione degli edifici di interesse storico-architettonico" di cui all'Allegato 2 della Relazione.

Il PTCP inoltre individua nella tav. 3 alcuni rilevanti complessi architettonici storici non urbani che rappresentano significative opportunità per le quali sviluppare politiche attive di riuso per funzioni di rango metropolitano coerenti con la qualità dei complessi stessi e di valorizzazione del loro ambito territoriale storicamente pertinente.

- 5.(D) **Disciplina di tutela.** Il Comune verifica e integra le individuazioni compiute dal PTCP e provvede a specificare la disciplina di tutela delle strutture insediative storiche, in conformità agli artt. A-8 e A-9 della L.R. 20/2000 e in coerenza alle disposizioni del PTCP in tema di riuso del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale di cui al successivo art. 11.6.

In particolare, per i "complessi architettonici storici non urbani" individuati in tav. 1 e di cui all'Allegato F, gli strumenti urbanistici comunali provvedono sia alla tutela dei singoli elementi di interesse architettonico e/o testimoniale, sia alla salvaguardia e valorizzazione dell'organizzazione complessiva del territorio storicamente pertinente al complesso edilizio e della riconoscibilità del sistema di relazioni spaziali fra questo territorio e il complesso edilizio stesso.

- 6.(I) Per i complessi architettonici storici non urbani di particolare pregio e interesse, fra i quali quelli individuati nella tav. 3, la Provincia, in accordo con i Comuni, anche in forma associata, e gli altri Enti e soggetti privati interessati, promuove specifici progetti di recupero e valorizzazione per funzioni qualificanti e che preferibilmente ne consentano occasioni di fruizione, anche attraverso la definizione di Accordi ai sensi degli artt. 15 e 18 della L.R. 20/2000.

Prioritariamente negli ambiti agricoli periurbani, di cui all'art. 11.10 delle presenti norme e dei quali in tav. 3 è individuato quello riferito all'area bolognese, per gli edifici di interesse storico-architettonico, e comunque per le strutture insediative storiche di proprietà pubblica, vanno favoriti interventi di recupero e riuso per attività e servizi di richiamo territoriale da correlare alla fruizione del territorio rurale, in accordo agli obiettivi e indirizzi di cui al Titolo 3 per le specifiche Unità di paesaggio.

- 7.(D) **Sistema storico delle acque derivate: definizione e individuazione.** Il sistema storico delle acque derivate e delle acque storiche è costituito dai ponti e navili storici, dagli alvei abbandonati, nonché dai manufatti idraulici quali chiuse, sbarramenti, molini, centrali idroelettriche, lavorieri, acquedotti, argini, canali e condotti. Il PTCP riporta una prima individuazione del sistema storico delle acque derivate e delle acque storiche nella tav. 1. Il PSC recepisce e verifica tale prima individuazione e provvede alle eventuali integrazioni.

- 8.(D) **Disciplina di tutela.** I PSC sottopongono a specifiche prescrizioni di tutela il sistema storico delle acque derivate e delle acque storiche e relative pertinenze.

- 9.(I) Il sistema storico delle acque derivate e delle acque storiche e i singoli elementi ancora leggibili sono da valorizzare per il ruolo culturale e paesaggistico che rivestono, attraverso l'individuazione di forme di fruizione tematica del territorio urbano e rurale, anche ai fini conoscitivi dell'uso storico delle tecnologie idrauliche.

I singoli vettori sono da valorizzare inoltre nel loro potenziale ruolo di connettori naturalistico-ambientali nell'ambito del progetto di rete ecologica di livello locale e provinciale, di cui al Titolo 3, attraverso il mantenimento, il potenziamento o il ripristino della vegetazione lungo i vettori stessi.

La Provincia promuove il coordinamento normativo e dei criteri di classificazione e di conseguente gestione e manutenzione, tra gli Enti gestori e i Comuni interessati territorialmente dalla continuità di stessi vettori idraulici.

- 10.(D) **Sistemazioni agrarie tradizionali: definizione e individuazione.** Le sistemazioni agrarie tradizionali sono caratterizzate da elementi ed assetti identificativi del paesaggio rurale tradizionale, fra i quali in particolare la piantata a cavalletto, a cavalcapoggio, ecc., il sistema delle reti scolanti e della viabilità podereale ad esse collegate, nonché i maceri e i filari alberati.

Il PSC individua le aree nelle quali sono ancora riconoscibili elementi e assetti delle sistemazioni agrarie tradizionali e le sottopone a specifiche prescrizioni di tutela, in conformità ai seguenti indirizzi.

11.(D) Le modificazioni delle sistemazioni agrarie tradizionali dovranno essere autorizzate dai Comuni, previa valutazione di compatibilità rispetto al mantenimento delle funzioni storico-paesaggistiche e ambientali che tali elementi rivestono nel territorio rurale.

12.(I) La conservazione delle residue piantate sarà favorita dagli strumenti della programmazione agricola in particolar modo negli ambiti agricoli periurbani, di cui all'art. 11.10 delle presenti norme e dei quali in tav. 3 è individuato quello riferito all'area bolognese, anche attraverso l'attivazione di fattorie didattiche.

La tutela di elementi delle sistemazioni agrarie tradizionali è occasione per una loro riconversione e/o valorizzazione quale trama del progetto di rete ecologica di livello locale, di cui al Titolo 3 delle presenti norme.

PARTE III - EVOLUZIONE DEL SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI E DELLE INFRASTRUTTURE

TITOLO 9 - AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E POLI FUNZIONALI

Art. 9.1 - Disposizioni in materia di ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale

1. (I) In materia di ambiti specializzati per attività produttive, nel seguito denominati anche brevemente 'ambiti produttivi', il PTCP assume i seguenti obiettivi specifici:
- qualificare il tessuto produttivo provinciale, ossia qualificare le imprese e insieme le aree di insediamento sia sul piano delle dotazioni che su quello morfologico;
 - ridurre l'impatto ambientale degli insediamenti produttivi e il loro consumo di risorse non rinnovabili;
 - ridurre la dispersione dell'offerta insediativa e ridurre il consumo di territorio, mantenendo comunque un'offerta adeguata alla domanda;
 - concentrare le ulteriori potenzialità di offerta in collocazioni ottimali rispetto alle infrastrutture primarie per la mobilità e con scarse o nulle limitazioni o condizionamenti dal punto di vista ambientale;
 - laddove vi siano le condizioni ottimali, sviluppare un'offerta integrata e con caratteristiche di multifunzionalità, ossia idonea per attività manifatturiere, logistiche, per la grande distribuzione non alimentare, per attività di gestione dei rifiuti, per attività terziarie, per attività del tempo libero a forte attrazione;
 - evitare la compromissione di ulteriore territorio agricolo salvo che in contiguità con aree già insediate;
 - per le aree montane: favorire l'insediamento di nuove attività produttive di ridotto impatto ambientale, previa valutazione dei requisiti di compatibilità con le specifiche condizioni del contesto;
 - qualificare e promuovere l'offerta del territorio bolognese in campo internazionale;
 - qualificare e potenziare le attività di logistica della produzione in relazione ad una adeguata dotazione delle infrastrutture per la mobilità pubblica e privata.
- 2.(D) Il PTCP, in applicazione dell'art. A-13 della L.R. 20/2000, individua gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale. Tali ambiti, individuati sulla base di criteri e valutazioni espressi nella Relazione del PTCP, sono di seguito elencati per gruppi con caratteristiche omogenee, e sono inoltre individuati, con grafie puramente simboliche, nella tav. 3 del PTCP:

- A) **Ambiti produttivi consolidati**: insiemi di aree produttive rilevanti per l'entità degli insediamenti in essere e in taluni casi anche per l'entità delle residue potenzialità edificatorie previste nei PRG vigenti, ma che non appaiono indicati per politiche di ulteriore significativa espansione dell'offerta insediativa (oltre a quanto già previsto nei PRG, e nel rispetto di cui al successivo punto 5), in relazione alla presenza di condizionamenti di natura ambientale, o di natura urbanistica, o limiti di infrastrutturazione. Questo gruppo comprende in particolare tutte le aree produttive della prima fase del decentramento industriale bolognese nella prima cintura a corona della Tangenziale, le aree produttive ricadenti nei conoidi pedecollinari a più alta vulnerabilità dell'acquifero, nonché i poli produttivi vallivi della fascia collinare e montana sorti su terrazzi fluviali. Questo gruppo è ulteriormente articolato in:

- A1) **Ambiti produttivi consolidati per funzioni prevalentemente produttive manifatturiere**:

Denominazione	Comuni interessati
Z.I. Osteria Grande	C. SAN PIETRO
Z.I. Monteveglio	MONTEVEGLIO
Pontecchio Marconi	SASSO MARCONI
S.Vitale di Reno	CALDERARA - BOLOGNA
Tavernelle	CALDERARA - SALA
S.Giovanni sud-ovest – ex-zuccherificio	S.GIOVANNI IN PERSICETO
Z.I. S.Pietro in Casale	S.PIETRO IN CASALE
Z.I. S.Vincenzo	GALLIERA
Cadriano	GRANAROLO
Quarto Inferiore	GRANAROLO
Cà de Fabbri - Minerbio	MINERBIO
Porretta - Silla	PORRETTA-CASTEL DI C.- GAGGIO M.
Z.I. Ponte Rizzoli	OZZANO
Z.I. Valle del Santerno	B.TOSSIGNANO – CASALFIUMANESE

- A2) **Ambiti produttivi consolidati per funzioni miste** manifatturiere e terziarie o la cui evoluzione è indirizzabile verso funzioni miste o terziarie:

Denominazione	Comuni interessati
Castel Maggiore	CASTEL MAGGIORE
Roveri - Villanova	BOLOGNA – CASTENASO
Lavino - Anzola	ANZOLA

Z.I. di Via Lunga	CREPELLANO
Riale - Galvano	CASALECCHIO - ZOLA P.
Bargellino	CALDERARA - BOLOGNA
Cicogna	S.LAZZARO
Z.I. Ozzano	OZZANO
Rastignano - Pianoro	PIANORO

- B) **Ambiti produttivi con potenzialità di sviluppo strategiche:** insiemi di aree produttive che, in relazione all'assenza o scarsità di condizionamenti ambientali o urbanistici e alla valida collocazione rispetto alle reti infrastrutturali e in particolare ai nodi della rete viaria di rango regionale, si valutano suscettibili di politiche di ulteriore espansione insediativa per rispondere alla futura domanda nella misura in cui si manifesterà. Esse si articolano in:

- B1) **Ambiti produttivi suscettibili di sviluppo per funzioni prevalentemente produttive manifatturiere e per funzioni logistiche:**

Denominazione	Comuni interessati
Z.I. Bentivoglio	BENTIVOGLIO
Z.I. di Cento	BUDRIO
Z.I. Molinella	MOLINELLA
Z.I. Pieve di Cento	CASTELLO D'ARGILE - PIEVE DI CENTO
Z.I. Beni Comunali	CREVALCORE

- B2) **Ambiti produttivi suscettibili di sviluppo per funzioni miste** produttive, logistiche e del commercio non alimentare; in specifico:

Denominazione	Comuni interessati
Interporto-Funo-Stiatico	BENTIVOGLIO – S.GIORGIO-ARGELATO
San Carlo	C. SAN PIETRO - C. GUELFO
Z.I. Imola	IMOLA
Altedo	MALALBERGO – S.PIETRO IN C.
Il Postrino	S.GIOVANNI IN PERSICETO
Martignone	CREPELLANO - ANZOLA

- 3.(D) La distinzione di cui al punto precedente fra ambiti specializzati “consolidati” e ambiti specializzati “suscettibili di sviluppo” costituisce un contenuto proprio del PTCP. La distinzione fra ambiti “per funzioni prevalentemente produttive manifatturiere” e ambiti “per funzioni miste” ha viceversa valore di prima

definizione della caratterizzazione evolutiva di ciascun ambito, ma può essere precisata o modificata sulla base delle valutazioni di cui al seguente punto 7.

4.(I) Per tutti gli ambiti specializzati di rilievo sovracomunale si formulano i seguenti indirizzi generali:

- Caratterizzazione di ciascun ambito in base alle proprie condizioni peculiari e potenzialità evolutive, tendendo a mantenere una caratterizzazione più marcatamente manifatturiera e per la logistica per quegli ambiti sopra indicati per attività prevalentemente manifatturiere, e individuando per gli altri la tipologia e il mix più opportuno delle altre destinazioni ammissibili.
- Schedatura delle attività produttive presenti e delle specifiche condizioni ambientali e infrastrutturali, anche ai fini di una definizione dei requisiti di compatibilità delle tipologie di attività insediabili.
- In particolare definizione dell'idoneità o non idoneità dell'ambito per l'insediamento di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti e di impianti di gestione di rifiuti, e dei relativi requisiti di insediamento anche in relazione al sistema della viabilità d'accesso, all'esistenza di presidi ambientali e reti di monitoraggio ambientale e, per gli impianti di gestione dei rifiuti, alla baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione.
- Riquilificazione e completamento delle dotazioni infrastrutturali ed ecologiche.
- Individuazione di risposte in sito alle esigenze di sviluppo o di reinsediamento delle attività già insediate nell'ambito, fermo restando il rispetto delle compatibilità ambientali e delle limitazioni d'uso dettate dalle altre norme del presente piano.
- Utilizzazione, ancora per attività di tipo produttivo, secondarie o terziarie, delle aree e degli insediamenti che si rendano disponibili per dismissione.
- Miglioramento delle condizioni di accessibilità per le merci e per le persone, anche con i servizi di trasporto collettivo locale, e delle opportunità di organizzazione della logistica; valutazione delle opportunità di gestione manageriale della mobilità degli addetti per l'intero ambito.
- Qualificazione dei servizi comuni alle imprese e dei servizi ai lavoratori.
- Valutazione dell'entità e tipologia dei consumi energetici dell'ambito, delle opportunità di risparmio, di ottimizzazione energetica, di cogenerazione e, ove ve ne siano le condizioni, anche di produzione energetica nell'ambito stesso.
- Valutazione dell'entità e tipologia dei consumi idrici dell'ambito, delle opportunità di risparmio, di riciclo, di riutilizzo irrigua delle risorse in uscita dalla depurazione, nonché di eventuale realizzazione di reti acquedottistiche dedicate, alimentate con acque grezze di origine superficiale, con riferimento all'art. 13.4 punti 3 e 4;

- Valutazione dell'entità e tipologia dei rifiuti prodotti nell'ambito, delle caratteristiche di pericolosità, valutazione delle opportunità di riutilizzazione, recupero e riciclo, nonché di eventuale realizzazione di reti di raccolta per filiera e/o tipologia, in condizioni di sicurezza, senza provocare inconvenienti per l'ambiente e nel rispetto della normativa vigente.
 - Miglioramento dell'immagine complessiva degli insediamenti in termini di riordino urbanistico, di qualità architettonica, di opere di mitigazione e ambientazione paesaggistica attraverso adeguate dotazioni ecologiche e ambientali, anche destinando a tali finalità parte delle dotazioni prescritte di aree per attrezzature e spazi collettivi.
 - Miglioramento della qualità ecologica dell'insediamento e del contesto, anche contribuendo, attraverso le dotazioni ecologiche dell'insediamento stesso, alla realizzazione, al potenziamento o al ripristino di elementi funzionali della rete ecologica, di cui agli artt 3.5, con particolare riferimento al punto 15, e 3.6.
 - Informazione e assistenza per l'accesso ai finanziamenti UE per la qualificazione in senso ambientale delle attività produttive; promozione dell'accesso delle imprese al sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale ("EMAS", ISO 14000).
 - Promozione di forme di certificazione ambientale riferite all'area produttiva nel suo complesso oltre che alla singola impresa.
 - Sostegno a iniziative di marketing territoriale.
- 5.(I) Per gli ambiti consolidati si indicano i seguenti ulteriori indirizzi specifici:
- l'utilizzo delle potenzialità insediative residue e di quelle derivanti da dismissioni, va governato privilegiando prioritariamente le esigenze di sviluppo e di eventuale reinsediamento di attività produttive già insediate nell'ambito o nel territorio circostante;
 - le ulteriori espansioni insediative, di cui al precedente punto 2 lettera A), oltre a quanto già previsto al momento dell'adozione delle presenti norme, si motivano solamente in relazione a esigenze, non diversamente soddisfacibili, di sviluppo di attività produttive già insediate nell'ambito, o di eventuale reinsediamento di attività già insediate nel comune o nei comuni o nell'associazione o unione di comuni in cui l'ambito ricade, che debbano trasferirsi, o ancora di realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. Nel solo caso dell'ambito "Ponte Rizzoli" potranno essere prese in considerazione anche esigenze di reinsediamento di attività provenienti dal comune di Monterenzio.
6. Per gli ambiti suscettibili di sviluppo si indicano i seguenti ulteriori indirizzi specifici e direttive specifiche:
- (I) fatto salvo quanto specificamente previsto all'art. 10.9 per il territorio montano, questi ambiti sono quelli indicati dal Piano per fornire la parte

prevalente dell'offerta insediativa in risposta alla eventuale ulteriore domanda futura, in particolare da parte di nuove attività, nella misura in cui la domanda si manifesterà, al fine di fornire un'offerta insediativa più qualificata e selettiva, e al fine di contribuire in tal modo al decongestionamento dell'area centrale bolognese;

(I) gli ambiti "Funco-Stiatico-interporto", "S. Carlo", "Altedo" "il Postrino" e "Martignone" sono inoltre candidabili, in presenza di precise ipotesi imprenditoriali, anche per ospitare poli funzionali integrati per funzioni di attrazione nei termini di cui all'art. 9.4;

(I) in particolare per gli ambiti "Funco-Stiatico-interporto", "Altedo", "Molinella" e "Martignone" si richiama l'esigenza di dare attuazione, nella progettazione degli interventi, alle disposizioni di cui al Titolo 3 e relativi Allegati;

(D) la definizione di prospettive di sviluppo dell'ambito "Martignone" potrà essere presa in considerazione solo a seguito dell'entrata in esercizio del Casello autostradale di Crespellano e della relativa bretella di collegamento con la Via Emilia. Le prospettive di sviluppo di tale ambito potranno tenere conto di eventuali esigenze di reinsediamento di attività economiche provenienti dai comuni della Valle del Samoggia, nonché dai Comuni di Casalecchio di Reno e Zola Predosa.

7.(D) Per ciascun ambito produttivo di rilievo sovracomunale la Provincia, di concerto con i Comuni interessati, produce uno studio per valutare le specifiche condizioni attuali e le opportunità evolutive dell'ambito in relazione a ciascuna delle indicazioni di cui al punto 4.

8. (D) Per ciascuno degli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale con caratterizzazione prevalentemente produttiva manifatturiera, ossia, in prima individuazione, quelli di cui agli elenchi A1 e B1 del punto 2, deve essere previsto il raggiungimento delle condizioni e delle prestazioni di "area ecologicamente attrezzata" di cui all'art. A-14 della L.R. 20/2000: ad essi pertanto si applicano le disposizioni di cui all'art. 9.3.

(I) Le medesime condizioni e prestazioni vanno perseguite, in termini di indirizzo, anche per gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale con caratterizzazione mista, ossia, in prima individuazione, quelli di cui agli elenchi A2 e B2.

9.(D) Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 18, per ciascun ambito specializzato di rilievo sovracomunale, la Provincia e i Comuni nel quale l'ambito ricade o comunque interessati o influenzati dalle prospettive dell'ambito, sulla base dei risultati delle valutazioni di cui al punto 7, sottoscrivono un Accordo territoriale, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000. Le Associazioni e le Unioni di Comuni favoriscono la promozione di tali Accordi.

Il Circondario di Imola dovrà sottoscrivere gli Accordi territoriali relativi agli ambiti ricadenti al proprio interno, unitamente ai Comuni di volta in volta interessati.

10.(I) Laddove siano costituite le Associazioni o Unioni di comuni, preferibilmente l'Accordo sarà esteso a riguardare l'insieme degli ambiti specializzati di rilievo sovracomunale ricadenti nel territorio dell'Associazione o Unione e sottoscritto da tutti i Comuni dell'Associazione o Unione, oltre che dagli eventuali altri Comuni coinvolti direttamente. A questo fine, per l'ambito "Altedo" si assume come riferimento l'Associazione di Comuni "Terre di pianura" e l'Accordo riguarderà i comuni di tale associazione e il Comune di S. Pietro in Casale; per l'ambito "Martignone" si assume come riferimento l'Associazione di Comuni "Valle del Samoggia" e l'Accordo riguarderà i comuni di tale associazione e il Comune di Anzola.

11.(D) L'Accordo comprende:

- la definizione delle aree produttive interessate da ciascun ambito, a precisazione di quanto indicato nel PTCP;
- la definizione delle linee evolutive di ciascun ambito, ivi compresa la fissazione di eventuali limiti riguardanti le tipologie di attività insediabili e in particolare i limiti all'ammissibilità dell'insediamento di attività commerciali e di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti e di impianti per la gestione dei rifiuti;
- la definizione degli interventi e delle azioni necessarie, in relazione alle condizioni specifiche dell'ambito, per perseguire efficacemente gli obiettivi di cui al primo punto e le disposizioni di cui ai punti 4, 5, 6 e 8,
- le eventuali previsioni di ulteriori espansioni insediative, qualora necessarie, e le condizioni di infrastrutturazione, per la qualità ambientale e per la mobilità, a cui tali espansioni sono subordinate;
- la definizione delle risorse necessarie, delle fonti finanziarie, nonché gli aspetti riguardanti la programmazione temporale, l'attuazione e la gestione degli interventi previsti;
- gli eventuali oneri a carico dei soggetti attuatori dei nuovi insediamenti, al di là degli oneri concessori, per la realizzazione degli interventi previsti;
- l'armonizzazione delle scelte urbanistiche relative alle aree produttive di rilievo comunale del comune o dei comuni interessati, con le determinazioni concordate per l'ambito o gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale;
- l'adesione degli Enti firmatari al fondo per la compensazione territoriale delle risorse derivanti dagli insediamenti produttivi di cui all'art. 15.6.

12.(I) Qualora l'accordo territoriale preveda espansioni insediative motivate in risposta ad esigenze di sviluppo o di trasferimento di specifiche aziende, come nel caso di cui al punto 5, si indica l'opportunità che tali trasferimenti formino oggetto di appositi accordi con le aziende interessate ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000.

- 13.(D) In sede di definizione dell'Accordo territoriale riguardante gli ambiti specializzati S.Carlo e Osteria Grande, accordo che dovrà essere sottoscritto dai Comuni di Castel San Pietro Terme, Castel Guelfo, Dozza e Medicina nonché dal Circondario di Imola, tenuto conto delle prospettive di assetto a lungo termine della "grande rete" della viabilità e dell'attivazione del fondo di compensazione territoriale delle risorse derivanti dai nuovi insediamenti produttivi secondari e terziari di cui all'art. 15.6, potrà essere valutata l'opportunità o meno di integrare il sistema delle aree specializzate per attività produttive del territorio dell'Associazione intercomunale interessata con un incremento di offerta insediativa in comune di Medicina. In caso di determinazione positiva, si configurerà in comune di Medicina un ulteriore ambito specializzato di rilievo sovracomunale per attività manifatturiere e logistiche, e l'Accordo dovrà contenere, oltre al dimensionamento della nuova previsione e la sua localizzazione, la definizione delle condizioni organizzative, infrastrutturali ed urbanistiche per assicurare i requisiti di "area ecologicamente attrezzata" di cui al successivo art. 9.3.
- 14.(D) L'Accordo territoriale riguardante l'ambito specializzato Z.I. Imola, che interessa i comuni di Imola e di Mordano, dovrà essere sottoscritto anche dal Circondario di Imola e potrà utilmente prevedere forme di consultazione o di coinvolgimento dei confinanti Enti locali ravennati. In sede di definizione di tale Accordo, tenuto conto delle prospettive di assetto a lungo termine della "grande rete" della viabilità e dell'attivazione del fondo di compensazione territoriale delle risorse derivanti dai nuovi insediamenti produttivi secondari e terziari di cui all'art. 15.6 potrà essere valutata l'opportunità o meno di prevedere anche un incremento di offerta insediativa specializzata per attività produttive in comune di Mordano in prossimità della S.P. Selice. In caso di determinazione positiva, si configurerà in comune di Mordano un ulteriore ambito specializzato di rilievo sovracomunale per attività manifatturiere e logistiche, e l'Accordo dovrà contenere, oltre al dimensionamento della nuova previsione e la sua localizzazione, la definizione delle condizioni organizzative, infrastrutturali ed urbanistiche per assicurare i requisiti di "area ecologicamente attrezzata" di cui al successivo art. 9.3.
- 15.(I) Per ciascuno degli ambiti produttivi "Tavernelle", "Cà de Fabbri-Minerbio" e "Ponte Rizzoli", qualora si proceda all'elaborazione dei PSC in forma associata estesa all'intera Associazione di Comuni in cui l'ambito ricade, in sede di definizione dell'Accordo territoriale riguardante l'ambito possono essere concordate previsioni urbanistiche parzialmente difformi dagli indirizzi di cui al precedente punto 5, se motivate in relazione ad esigenze condivise di sviluppo del territorio dell'Associazione, e ferma restando la preliminare verifica delle condizioni di sostenibilità di tali previsioni dal punto di vista ambientale e infrastrutturale.
- 16.(D) Per gli ambiti produttivi suscettibili di sviluppo, la definizione dei contenuti dell'accordo territoriale, qualora non sia già avvenuto in precedenza, va concertata in sede di Conferenza di pianificazione per la formazione del PSC del comune interessato, e l'Accordo va sottoscritto prima della conclusione dell'iter di approvazione del PSC. La disposizione si applica anche nel caso

delle Associazioni o Unioni di Comuni che procedano alla formazione dei rispettivi PSC in forma associata.

17.(D) Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le aree specializzate per attività produttive ricadenti negli ambiti di rilievo sovracomunale in conformità agli Accordi territoriali e, fino alla loro sottoscrizione, in conformità alle direttive e indirizzi di cui ai punti 4, 5, e 6.

18.(D) Fino all'approvazione dell'Accordo territoriale, eventuali varianti ai PRG vigenti che introducano ulteriori e contenute aree edificabili per attività produttive negli ambiti di rilievo sovracomunale, come orientativamente indicati nella tav. 3, sono approvabili con la procedura dell'Accordo di programma di cui all'art. 40 della L.R. 20/2000; fatta salva l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti

Nel caso di ambiti consolidati, tali varianti sono approvabili se coerenti con gli obiettivi di cui al precedente punto 1 e con gli indirizzi di cui al precedente punto 5.

Nel caso di ambiti suscettibili di sviluppo, tali varianti sono approvabili anche con procedura di variante ordinaria e se coerenti con gli obiettivi di cui al precedente punto 1. L'estensione di dette nuove aree edificabili, se non specificamente motivate per lo sviluppo o il trasferimento di attività produttive già insediate nel comune stesso o nei comuni della medesima Associazione intercomunale, non potrà superare il 5% della superficie delle preesistenti zone omogenee D che compongono l'ambito e comunque non potrà superare i 10 ettari.

19.(D) Nel caso di presenza o insediamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante si applicano le disposizioni di cui all'art. 9.6.

Art. 9.2 - Disposizioni in materia di ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale

1.(I) Le aree specializzate per attività produttive previste nei PRG vigenti e non considerate facenti parte degli ambiti specializzati di rilievo sovracomunale sono considerate aree produttive di rilievo comunale. Le aree produttive di rilievo comunale sono indirizzate:

- al consolidamento e sviluppo delle attività produttive già insediate nell'area, per le quali possono essere previsti ampliamenti dell'area stessa, qualora necessari ed opportuni, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni del presente Piano;
- all'insediamento di nuove attività, con preferenza per il reinsediamento di attività produttive già insediate in aree urbane del comune stesso che debbano trasferirsi, nei limiti dell'offerta di aree ancora non edificate previste nei PRG vigenti e delle opportunità offerte in caso di dismissioni,

mentre non sono indicate per fornire nuova ed ulteriore offerta insediativa, oltre a quanto già previsto negli strumenti urbanistici vigenti, e fermo restando quanto previsto all'articolo 10.9 per il territorio montano.

Nel caso di insediamenti dimessi si richiamano gli indirizzi di cui all'art. 10.4.

- 2.(D) In relazione alle caratteristiche e alla localizzazione di ciascuna area, i Comuni valutano, quali delle aree produttive di rilievo comunale debbano mantenere in prospettiva una caratterizzazione prevalentemente manifatturiera, quali possano evolvere nella direzione di aree per attività miste secondarie, terziarie, commerciali, ecc. definendo comunque i limiti alle possibilità di insediamento di attività commerciali, e quali possano eventualmente, in caso di dismissione, essere progressivamente trasformate per nuove e diverse funzioni urbane.
- 3.(I) Per gli ambiti specializzati di rilievo comunale destinati a mantenere una caratterizzazione prevalentemente produttiva manifatturiera, i Comuni possono programmare le azioni e gli interventi necessari per la loro qualificazione come "aree ecologicamente attrezzate". Per questi stessi ambiti possono essere previsti anche ampliamenti qualora specificamente finalizzati all'insediamento di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti.
- 4.(D) In sede di formazione del PSC, il Quadro Conoscitivo preliminare deve contenere una scheda di analisi di ciascuna area produttiva di rilievo comunale, sulla base della quale nel Documento Preliminare sono formulate le proposte riguardo alla caratterizzazione evolutiva di ciascuna area ai sensi del precedente punto 2.

Per le aree produttive per le quali si preveda il perseguimento delle prestazioni di "area ecologicamente attrezzata", il Quadro Conoscitivo del PSC contiene l'"analisi ambientale" dell'area industriale, delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi, di cui al punto 8 dell'art. 9.3, finalizzata alla definizione del "Programma ambientale".

- 5.(D) Nel caso di presenza o di ipotesi di insediamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante si applicano le disposizioni di cui all'art. 9.6.

Art. 9.3 - Prestazioni delle aree ecologicamente attrezzate

- 1.(I) In attesa dell'emanazione, da parte della Regione, dell'atto di coordinamento tecnico per la definizione degli obiettivi prestazionali delle aree ecologicamente attrezzate, i requisiti di tali aree sono stabiliti dal PTCP sulla base di quanto in via transitoria definito dalla Regione nella Direttiva generale sull'attuazione della L.R. 9/1999 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale".
- 2.(D) Le aree specializzate per attività produttive si considerano "aree ecologicamente attrezzate" qualora siano realizzate le seguenti condizioni:
- sia individuato il soggetto gestore delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature in dotazione alle aree produttive, secondo le indicazioni del seguente punto 3;

- siano progettati e realizzati contenuti urbanistico – territoriali di qualità, secondo le indicazioni dei seguenti punti 4 e 5;
- siano realizzare le condizioni di gestione ambientale di qualità, secondo le indicazioni del seguente punto 6.

3.(I) La funzione di soggetto gestore può essere esercitata:

- a) da imprese specializzate per la gestione delle infrastrutture delle aree ecologicamente attrezzate, servizi e attrezzature, anche mediante apposite convenzioni con il Comune, al fine di metterle a disposizione di imprese produttive;
- b) da imprese associate, anche in forma consortile a rilevanza interna o esterna, interessate all'utilizzo e/o alla gestione di tali infrastrutture, servizi e attrezzature, anche mediante apposite convenzioni con il Comune;
- c) con affidamento, sulla base di specifici accordi tra le parti interessate, ad una o più delle imprese insediate nell'area delle gestione di uno o più delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature dell'area;
- d) da Comuni singoli o associati, mediante:
 - società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio ai sensi della lettera e) dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000;
 - società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, ai sensi della lettera f) dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000;
 - concessioni a terzi di cui alla lettera b) dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000;
- e) da Consorzio tra Enti Locali.

Il soggetto gestore delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature in dotazione alle aree ecologicamente attrezzate, oltre a fornire i servizi alle imprese (energia, acqua, depurazione, gestione rifiuti), può acquisire, per conto delle stesse imprese, le ulteriori autorizzazioni ambientali necessarie per le attività insediate nell'Area.

4.(I) I contenuti di assetto territoriale di qualità riguardano l'assetto infrastrutturale e le prestazioni di sostenibilità infrastrutturale. Essi riguardano in particolare:

- l'adeguatezza delle reti fognanti di recapito dell'area ecologicamente attrezzata, in termini quantitativi e qualitativi e di efficienza funzionale;
- la capacità di smaltimento delle reti fognanti principali e la potenzialità della rete idraulica di bonifica e degli impianti idrovori, che devono essere adeguati rispettivamente al deflusso degli scarichi e delle acque meteoriche;
- il fabbisogno energetico degli impianti produttivi, che deve essere rapportato alla capacità della rete e degli impianti di distribuzione di energia esistenti o previsti;

- il fabbisogno idrico degli impianti produttivi, che deve essere rapportato alla qualità ed alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo efficiente e razionale uso; deve essere perseguito l'obiettivo di differenziare gli approvvigionamenti in funzione dell'uso;
 - l'accessibilità territoriale: le infrastrutture per l'accesso al sistema trasportistico primario definito dal PRIT e dal PTCP non devono superare i livelli congestione in seguito alla attuazione dell'area ecologicamente attrezzata; le stesse infrastrutture stradali di accesso territoriale all'area ecologicamente attrezzata devono evitare l'attraversamento di centri urbani; in particolare deve essere perseguito l'obiettivo della realizzazione di adeguati sistemi di accessibilità alla rete ferroviaria;
- 5.(I) I contenuti di assetto urbanistico di qualità riguardano l'assetto fisico, le opere di urbanizzazione e le dotazioni ecologico-ambientali. Essi riguardano in particolare:
- le destinazioni d'uso: in particolare deve essere escluso l'uso residenziale, con l'eccezione degli alloggi dei proprietari o dei custodi;
 - l'approvvigionamento idrico: presenza di impianti ed opere di allacciamento ad impianti acquedottistici; deve essere perseguito l'obiettivo di escludere il prelievo idrico in falda;
 - le reti di smaltimento: impianti separati tra rete di canalizzazione delle acque meteoriche e rete fognante;
 - l'adeguatezza degli impianti alle prestazioni definite nelle condizioni di gestione ambientale di qualità (di cui al seguente punto 6): per il recupero, trattamento e riciclo delle acque meteoriche e per lo smaltimento dei reflui;
 - l'allacciamento ad impianto di depurazione unico/consortile dell'area ecologicamente attrezzata o allacciamento a quello civile;
 - le dotazioni di spazi ed impianti d'area per il recupero e riuso dei rifiuti, prioritariamente, e secondariamente per il loro smaltimento;
 - la realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione o il rifacimento di quelli esistenti tramite cunicoli unici, secondo le disposizioni previste dalla "Direttiva per la razionale sistemazione degli impianti tecnologici nel sottosuolo" (G.U. 11 marzo 1999);
 - la dotazione di sistemi di telecomunicazione a tecnologia avanzata;
 - le reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del gas ed altre forme di energia, e di pubblica illuminazione, che devono utilizzare impianti e sistemi in grado di perseguire il risparmio energetico ed il contenimento dell'inquinamento luminoso;
 - la mobilità interna all'area, che deve rispondere alle migliori pratiche per la sicurezza stradale, deve agevolare la mobilità ciclabile in condizioni di sicurezza, deve prevedere spazi attrezzati per l'attesa e la fermata dei

mezzi di trasporto pubblico, ove previsti, e adeguati spazi e sistemi di accessibilità per i mezzi di emergenza e soccorso;

- le dotazioni ecologico-ambientali, ossia in particolare:
 - la dotazione di spazi ed opere per la mitigazione di impatto sul contesto paesaggistico urbano e rurale,
 - l'inquinamento acustico: individuazione di spazi ed opere di mitigazione dell'inquinamento acustico;
 - l'inquinamento elettromagnetico: fasce di ambientazione per la mitigazione dell'inquinamento elettromagnetico, ai sensi della L.R. 30/2000;
 - dotazione di spazi con particolare attenzione sia a favorire il miglioramento dell'habitat naturale, contribuendo alla realizzazione, al potenziamento e al ripristino di elementi funzionali della rete ecologica, sia a garantire un miglior equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete idraulica superficiale, anche attraverso il contenimento della impermeabilizzazione dei suoli.
- 6.(I) Le condizioni di gestione ambientale di qualità riguardano in particolare i seguenti aspetti:
- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando nei casi previsti dalla Direttiva 96/61/CE le migliori tecniche disponibili;
 - non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
 - deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 e del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni ed integrazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22;
 - l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
 - devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
 - devono essere previste forme di razionalizzazione e di gestione manageriale della mobilità degli addetti estesa all'intera area, da parte del soggetto gestore di cui al punto 3 o di altro soggetto incaricato;
 - deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell'attività ed il sito stesso ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
- 7.(D) I contenuti di assetto territoriale e urbanistico di qualità che devono caratterizzare ciascuna area ecologicamente attrezzata, nel caso di ambiti di

rilievo sovracomunale, sono definiti nell'Accordo territoriale di cui al punto 9 e seguenti dall'art. 9.1; nel caso di aree di rilievo comunale, sono definiti in dettaglio negli strumenti urbanistici comunali.

8.(D) I contenuti di gestione ambientale di qualità sono perseguiti tramite la definizione di un "Programma ambientale", poliennale, di miglioramento delle 'performance' ambientali dell'area industriale e delle singole imprese in essa insediate, da aggiornare periodicamente e da rendere pubblico nei confronti sia delle Amministrazioni pubbliche, sia delle associazioni, sia dei cittadini, e da attuare coerentemente. La definizione del "Programma ambientale" si basa su una preventiva "analisi ambientale" dell'area industriale, delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi.

9.(D) Dal momento in cui risultano verificate le seguenti condizioni:

- è stato individuato il soggetto gestore;
- sono stati definiti i contenuti di assetto territoriale e urbanistico di qualità che devono caratterizzare l'area;
- è stata effettuata l'individuazione e il dimensionamento di massima delle opere da realizzare per raggiungere le prestazioni previste e la quantificazione di massima dei costi;
- è stato effettuato un programma economico-finanziario per la loro realizzazione, anche recependo gli eventuali accordi con soggetti privati, e in particolare con le imprese già insediate, diretti a determinare il loro contributo per la realizzazione;
- è stato assunto l'impegno e la scadenza temporale per formalizzare il primo "Programma ambientale" poliennale;

l'area produttiva assume la qualifica di "*area industriale esistente dotata di infrastrutture e impianti tecnologici atti a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente*" ai sensi dell'art. 4 comma 7 della L.R. 18/05/1999 n.9 e successive modificazioni.

Art. 9.4 - Disposizioni in materia di poli funzionali

1.(I) In materia di poli funzionali il PTCP assume i seguenti obiettivi specifici:

- valorizzare nella dimensione nazionale-internazionale ciascuna delle funzioni di eccellenza che qualificano il sistema economico e territoriale bolognese;
- contenere e ridurre l'impatto ambientale dei poli funzionali e in particolare il consumo di risorse non rinnovabili e la produzione di rifiuti, qualora non sia specificamente previsto il loro riutilizzo, recupero o riciclaggio; migliorare le condizioni di compatibilità con le funzioni del contesto circostante;
- sviluppare le funzioni e la capacità dei poli funzionali esistenti e di quelli progettati, nei limiti di compatibilità derivanti dalla mitigazione dei loro

impatti ambientali e dal contestuale obiettivo di decongestionare l'area conurbata bolognese nella quale la gran parte di essi è collocata;

- sviluppare l'integrazione e le sinergie fra i poli funzionali e le risorse del territorio provinciale, promuovendo, ove possibile la proiezione e l'articolazione delle funzioni dei poli nel territorio provinciale;
 - migliorare l'accessibilità di ciascuno dei poli funzionali alla scala urbana e alla scala territoriale e regionale, sia con il trasporto collettivo che con quello privato e la mobilità non motorizzata, secondo le specifiche esigenze di ciascun polo;
 - favorire, ove consentito da valide condizioni di accessibilità, l'integrazione del mix funzionale, ossia la compresenza sinergica di più funzioni attrattive nell'ambito dello stesso polo;
 - per rispondere alla domanda di formazione di nuovi poli funzionali, individuare ambiti idonei che garantiscano condizioni ottimali di accessibilità alla scala territoriale e regionale, siano sufficientemente distanti dall'area centrale conurbata bolognese e minimizzino l'interferenza con la salvaguardia delle risorse ambientali, storiche e paesaggistiche.
- 2.(D) Il PTCP, in applicazione dell'art. A-15 della L.R. 20/2000, e sulla base di criteri di definizione e di soglie quantitative di cui al Quadro Conoscitivo, individua i poli funzionali esistenti da consolidare, sviluppare, riqualificare, nonché quelli già previsti con atti di pianificazione o programmazione precedenti. Tali poli, individuati sulla base di criteri e valutazioni espressi nella Relazione del PTCP, sono di seguito elencati, e sono inoltre individuati, con grafie puramente simboliche, nella tav. 3 del PTCP:

N.°	NOME POLO	N°UNIT A'	NOME UNITA'	TIPO (L.R. 20/2000)
1	Interporto di Bologna	1.1	Interporto Bologna	e
2	Centergross	2.1	Centergross	c
3	Quartiere fieristico	3.1	Bologna Fiere	a
		3.2	Palazzo degli Affari	a
		3.3	Palacongressi	a
		3.4	Sede regionale RAI	a
		3.5	Direz. Reg. delle Entrate per l'E.R.	a
		3.6	Regione E-R	a
		3.7	Multisala Medusa	h
		3.8	Parco Nord	h
4	Aeroporto di Bologna	4.1	Aeroporto G. Marconi	d

5	CAAB	5.1	Centro Agroalimentare Bolognese (CAAB)	c
		5.2	Facoltà di Agraria	f
		5.3	Città Scambi	b
		5.4	Ex ASAM	b
6	Osp. S.Orsola	6.1	Osp. S.Orsola	f
7	Osp. Maggiore	7.1	Osp. Maggiore	f
8	Istituti Ortopedici Rizzoli	8.1	Osp. Rizzoli	f
		8.2	Centro di ricerca-Poliamb.	f
9	Osp. Bellaria	9.1	Osp. Bellaria	f
		9.2	Sede C.R.I. provinciale	f
		9.3	Osp. Giovanni XXIII	f
		9.4	Opera Pia Vergognosi	f
10	Università	10.1	Università Centro	f
		10.2	Università Navile-CNR	f
		10.3	Università Lazzaretto	f
11	Ippodromo di Castel S.Pietro Terme	11.1	Ippodromo di Castel S.Pietro Terme	h
12	Stazione FS Bologna Centrale	12.1	Bologna Centrale	d
		12.2	Autostazione delle corriere	d
		12.3	Uffici pubblica amministrazione	a
13	Cittadella Uffici Giudiziari	13.1	Tribunale	a
		13.2	Corte d'Appello e Procura Generale	a
		13.3	Procura della Rep. e Dir. Distr. Antimafia	a
		13.4	Ufficio unico uff. giud. e uffici giud. di sorv.	a
		13.5	Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)	a
14	Centronova	14.1	Centronova	b
		14.2	Brico	b
		14.3	Novotel	a
		14.4	Sede COOP emilia-Veneto	a
		14.5	Hotel Jolly	a

15	Zona B Casalecchio	15.1	Pala Malaguti	h
		15.2	Carrefour	b
		15.3	Ikea	b
		15.4	Castorama	b
16	Stadio di Bologna	16.1	Stadio comunale R. Dall'Ara	h
		16.2	Centro sportivo	h
17	Autodromo di Imola	17.1	Autodromo "Enzo e Dino Ferrari"	h
18	Centro Leonardo di Imola	18.1	Centro Leonardo	b
19	Ospedale di Imola	19.1	Ospedale di Imola	f
20	Stazione FS Imola	20.1	Stazione FS Imola	d
		20.2	Nuovo scalo merci	e
21	Parco dell'innovazione di Imola	21.1	Parco tecnologico di Imola	f
22	Autoparco di Imola	22.1	Autoparco di imola	e
23	Terme di Castel S. Pietro	23.1	Terme di Castel S. Pietro	a
24	Terme di Porretta	24.1	Terme di Porretta	a
25	Zona A Casalecchio	25.1	Centro Commerciale La Meridiana	b
		25.2	Cinema Multisala e altre strutture ricettive	h
26	Via Caselle	26.1	Area commerciale integrata in S. Lazzaro	b
27	Ospedale di Bentivoglio	27.1	Ospedale di Bentivoglio	f

3.(D) Per ciascuno dei poli funzionali elencati al punto precedente deve essere sottoscritto un Accordo territoriale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000 fra la Provincia, il Comune o i Comuni nei quali il polo ricade, gli eventuali altri comuni interessati o influenzati dalle prospettive del Polo, nonché la Regione nei casi ove siano coinvolte sue specifiche competenze e il Circondario imolese per i poli ricadenti nel territorio di sua competenza. L'accordo riguarda:

- la definizione delle aree interessate dalle unità e dalle funzioni che costituiscono il polo funzionale, a precisazione, integrazione e individuazione di quanto elencato nelle norme del PTCP;
- la definizione delle linee evolutive del polo, ivi compresa la precisazione delle tipologie di attività insediabili, e in particolare i limiti all'ammissibilità dell'insediamento di strutture commerciali;

- la definizione degli interventi necessari, in relazione alle condizioni e alle problematiche specifiche del polo, per perseguire gli obiettivi di cui al primo punto e gli indirizzi specifici espressi, con riferimento a determinati poli, nella Relazione del PTCP;
 - gli interventi opportuni per il contenimento dei consumi energetici e idrici del polo, ai sensi dell'art. 13.4 punti 3 e 4, anche attraverso, ove opportuno, la realizzazione di impianti idrici e/o energetici dedicati, nonché gli interventi opportuni per il contenimento della produzione di rifiuti e la loro gestione;
 - gli interventi per il miglioramento della qualità ecologica dell'insediamento e del contesto, anche contribuendo ove possibile, attraverso le dotazioni ecologiche dell'insediamento stesso o destinando a tali finalità parte delle dotazioni prescritte di aree per attrezzature e spazi collettivi, alla realizzazione, al potenziamento o al ripristino di elementi funzionali della rete ecologica, di cui agli artt 3.5, con particolare riferimento al punto 15, e 3.6;
 - le eventuali previsioni di ulteriori espansioni insediative, qualora necessarie, e le condizioni di infrastrutturazione, per la qualità ambientale e per la mobilità, a cui tali espansioni sono subordinate;
 - la definizione delle risorse necessarie in relazione agli interventi previsti, delle fonti finanziarie, e in particolare le forme di contribuzione finanziaria da parte dei soggetti gestori del polo funzionale;
 - gli aspetti riguardanti la programmazione temporale e l'attuazione degli interventi, nonché, ove opportuno, quelli relativi alla gestione delle opere realizzate;
 - l'adesione degli Enti locali firmatari al fondo per la compensazione territoriale delle risorse derivanti dagli insediamenti produttivi di cui all'art. 15.6.
- 4.(I) L'Accordo territoriale può utilmente recepire e assumere specifici accordi fra gli Enti locali e l'ente o gli enti gestori delle funzioni del polo.
- 5.(I) Nel caso del Polo funzionale "Università", oltre ai complessi di insediamenti in comune di Bologna (del Centro Storico, del Navile-CNR e del Lazzaretto, ecc.), l'Accordo potrà utilmente riguardare gli altri insediamenti universitari o per funzioni para-universitarie esistenti, previsti o da prevedersi in altri comuni della provincia, in particolare nei comuni di Imola, Ozzano, Castel S.Pietro, Granarolo, Medicina, ecc.
- Nel caso del polo funzionale dell'Ospedale di Imola, l'accordo territoriale può utilmente considerare le azioni e gli interventi necessari in riferimento anche agli altri presidi ospedalieri localizzati nell'ambito territoriale dell'Azienda USL imolese.
- 6.(D) Fino all'approvazione dell'Accordo territoriale, gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le attività dei poli funzionali elencati al punto 2 e possono dare attuazione alle previsioni dei piani urbanistici vigenti che li riguardano, mentre

non possono introdurre previsioni di nuovi poli funzionali o nuove previsioni di rilevanti espansioni dell'area di insediamento dei poli esistenti. Dopo l'approvazione dell'Accordo territoriale gli strumenti urbanistici comunali provvedono a precisare e a disciplinare dal punto di vista urbanistico, edilizio e infrastrutturale gli interventi di trasformazione, sviluppo o qualificazione stabiliti nell'Accordo, a precisare i livelli prestazionali da raggiungere per garantire l'accessibilità e la compatibilità ambientale, a specificare le opere di infrastrutturazione necessarie.

7.(I) In sede di formazione del Piano Strutturale Comunale di un comune comprendente uno o più dei Poli funzionali di cui al punto 2, l'Accordo territoriale va elaborato in concomitanza con la conferenza di pianificazione e va sottoscritto prima dell'approvazione del PSC.

8.(D) Oltre ai Poli funzionali, esistenti o già previsti, elencati al punto 2, soggetti pubblici e privati possono proporre la realizzazione di nuovi poli funzionali, nella forma di aree integrate per una pluralità di funzioni di attrazione, tenendo conto, per quanto riguarda la casistica delle funzioni, degli orientamenti espressi nella Relazione del PTCP. Per quanto riguarda la localizzazione nel territorio, le proposte di nuovi poli funzionali devono rispondere in adeguata misura ai seguenti requisiti:

- contiguità con i nodi di interscambio della "grande rete" della viabilità regionale/nazionale e in particolare vicinanza a un casello autostradale;
- possibilità di un valido collegamento anche con una stazione ferroviaria, eventualmente con servizi privati-navetta;
- capacità delle infrastrutture viarie di accesso di sostenere i nuovi flussi prevedibili, senza superare i livelli congestione; la viabilità di accesso deve inoltre evitare l'attraversamento di centri urbani;
- capacità delle reti per la fornitura di acqua e di energia e per lo smaltimento dei reflui di sopperire alle esigenze del nuovo polo;
- un'adeguata distanza dall'area conurbata bolognese, e in particolare la non compromissione del residuo territorio rurale periurbano come individuato nella tav. 3;
- salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistiche, storico-culturali ed ecologiche del territorio;
- preferenziale contiguità con aree già parzialmente insediate (non residenziali), evitando collocazioni isolate in contesti rurali non compromessi da insediamenti.

Le proposte di nuovi poli funzionali devono inoltre essere accompagnate da valutazioni della sostenibilità e redditività economica dell'investimento nel medio/lungo periodo.

9.(D) Senza escludere la possibilità di prendere in esame proposte in altre localizzazioni che rispettino i suddetti criteri, il PTCP individua nella tav. 3 cinque ambiti specializzati per attività produttive di livello sovracomunale e

suscettibili di sviluppo, di cui all'art. 9.1, che, in quanto rispondono adeguatamente, in termini di prima valutazione, ai requisiti di cui al precedente punto, possono essere candidati ad ospitare anche nuovi poli funzionali; essi sono i seguenti:

Denominazione	COMUNI
Interporto-Funo-Stiatico	BENTIVOGLIO - S.GIORGIO - ARGELATO
San Carlo	C. SAN PIETRO - C. GUELFO
Altedo	MALALBERGO - S.PIETRO IN C.
Il Postrino	S.GIOVANNI IN PERSICETO
Martignone	CREPELLANO - ANZOLA

Proposte di localizzazione di un polo funzionale nell'ambito "Martignone" potranno essere prese in considerazione solo a seguito dell'entrata in esercizio del Casello autostradale di Crespellano e della relativa bretella di collegamento con la Via Emilia.

- 10.(D) La proposta di un nuovo polo funzionale è inoltrata alla Provincia e al Comune o Comuni interessati, accompagnata da adeguata documentazione sulle caratteristiche delle funzioni previste, sull'entità e tipologia dell'utenza prevista, sugli aspetti economici, finanziari e occupazionali dell'ipotesi di investimento e da uno studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale e delle misure necessarie per l'inserimento nel territorio. Qualora sia la Provincia, sia i Comuni interessati ritengano la proposta adeguatamente rispondente ai criteri di cui al punto 8 ed esprimano riguardo ai suoi contenuti interesse e condivisione di massima, sottoscrivono un Accordo territoriale con i contenuti di cui al punto 3. Nell'accordo è in particolare specificato se e in quale misura il polo funzionale potrà ospitare aree commerciali integrate o medie e grandi strutture di vendita, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo seguente, e, in caso affermativo, l'entità massima della superficie di vendita complessiva ammissibile.

Art. 9.5 - Disposizioni in materia di insediamenti commerciali

1.(P) - Principi generali e ambiti territoriali di riferimento del PTCP in materia di insediamenti commerciali

1 - Ai sensi della L.R. 14/1999 e della Delibera del Consiglio Regionale n. 1410 del 29/02/2000, il PTCP, in materia di insediamenti commerciali, punta a realizzare una efficace intelaiatura territoriale policentrica sulla base di una qualificata, robusta e, al tempo stesso, articolata polarizzazione dei servizi attrattivi, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita e le opportunità di acquisto e di servizio della popolazione nei propri ambiti territoriali di riferimento.

2 - Ai sensi della L.R. 14/1999 art. 3 comma 5, il PTCP individua:

- gli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione degli insediamenti commerciali;
- le aree, centri minori e nuclei abitati nei quali non risulti possibile garantire un'adeguata presenza di esercizi di vicinato, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 114/1998.

3 - Ai fini della programmazione delle grandi strutture di vendita il territorio provinciale è considerato unitariamente.

4 - Il Nuovo Circondario Imolese, in attuazione della legge regionale n. 6/2004, esercita le proprie competenze di concorso con la Provincia nella formazione degli strumenti pianificatori di scala vasta, così come definito dall'Intesa del 4 dicembre 2006 (PG 356826) fra Provincia di Bologna e Nuovo Circondario Imolese.

5 - Ai fini della concertazione e del monitoraggio delle scelte operative di rilievo sovracomunale, il PTCP conferma la ripartizione territoriale in ambiti territoriali sovracomunali utilizzata per la costruzione del Quadro conoscitivo, che corrispondono:

- ad evidenti caratteri di omogeneità e integrazione per quanto concerne la fruizione di servizi commerciali;
- ad una collaudata consuetudine delle amministrazioni locali a cooperare e condividere scelte strategiche ed operative per ciascun ambito attraverso le Associazioni e Unioni di Comuni e il Nuovo Circondario Imolese.

6 - Fino all'approvazione di eventuali nuove norme regionali in materia di riordino territoriale e istituzionale, gli ambiti territoriali sovracomunali individuati dal PTCP sono i seguenti:

- **Ambito 01:** Comune di Bologna;
- **Ambito 02:** Anzola Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese;
- **Ambito 03:** Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio in Piano, San Pietro in Casale;
- **Ambito 04:** Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio e Molinella;
- **Ambito 05:** Castenaso, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena;
- **Ambito 06:** Castiglione dei Pepoli, Loiano, Monghidoro, Monterezeno, Monzuno, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi;
- **Ambito 07:** Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Porretta Terme, Vergato;
- **Ambito 08:** Bazzano, Casalecchio di Reno, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno, Zola Predosa;
- **Ambito 09:** Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Medicina, Mordano, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Fontanelice Imola.

Salvo specifiche disposizioni i seguenti ambiti territoriali sovracomunali costituiscono riferimento per la sottoscrizione degli Accordi Territoriali di cui al successivo p.to 4 delle presenti norme.

La Provincia di Bologna, nell'eventualità di nuovo assetto istituzionale, provvederà con un'apposita Delibera di Consiglio a modificare gli ambiti di cui al presente comma.

7 - Quale campo di possibile applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 114/1998 per la promozione delle attività commerciali e dei servizi nelle zone montane e nei Comuni minori, di cui all'art. 9 della L.R.14/1999, si individuano, in prima approssimazione, tutti i centri abitati e nuclei aventi una popolazione inferiore a 700 abitanti, secondo i dati disponibili del più recente censimento ISTAT della popolazione.

8 - All'interno di questo campo di possibile applicazione, ciascun Comune individua specificamente i singoli centri e nuclei ove non risulti possibile garantire un'adeguata presenza di esercizi di vicinato, nei quali intenda applicare le disposizioni dell'art. 9 della L.R. 14/1999.

9 - Le località minori individuate dai Comuni saranno considerate prioritariamente dalla Provincia in tutti i provvedimenti di propria competenza di sostegno e incentivazione per il commercio e per le attività integrabili al commercio.

10 - La cartografia di supporto al presente articolo del PTCP ha valore indicativo. L'esatta e completa localizzazione delle strutture commerciali previste dal presente art. 9.5 è demandata alla cartografia dei PSC, RUE e POC comunali, in linea con le disposizioni normative del PTCP.

2.(P) - Elenco delle tipologie di strutture di vendita e di insediamenti commerciali

1 - Con riferimento alle definizioni e all'articolazione delle strutture di vendita e degli insediamenti commerciali stabilite dalle normative regionali vigenti, ai fini della definizione delle modalità e delle procedure per l'attuazione del PTCP in materia di insediamenti commerciali, viene di seguito specificato l'elenco delle tipologie considerate nelle disposizioni che seguono:

a) Tipologie di rilevanza provinciale con attrazione di livello superiore

SINGOLE STRUTTURE

Tipo 1 - grandi strutture alimentari di livello superiore, con almeno 4.500 mq di superficie di vendita del settore alimentare;

Tipo 2 - grandi strutture non alimentari di livello superiore, con almeno 10.000 mq di superficie di vendita del settore non alimentare;

CENTRI COMMERCIALI

Tipo 3 - centri commerciali con grandi strutture alimentari e non alimentari di livello superiore, con superficie di vendita complessiva oltre 14.500 mq; possono essere comprensivi di:

- grandi strutture alimentari di livello superiore (di tipo 1), o comunque di grandi e/o medie strutture alimentari (di tipo 7, 15, 17) con almeno 4.500 mq di superficie di vendita complessiva;
- grandi e/o medie strutture non alimentari (di tipo 8, 16, 18) anche oltre 10.000 mq di superficie di vendita complessiva o eventualmente, di grandi strutture di vendita non alimentari di livello superiore (di tipo 2).

Tipo 4 - centri commerciali con grandi strutture alimentari di livello inferiore e grandi strutture non alimentari di livello superiore, con superficie di vendita complessiva oltre 14.500 mq; possono essere comprensivi di:

- grandi strutture alimentari di livello inferiore (di tipo 7) o comunque di grandi e/o medie strutture alimentari (di tipo 7, 15, 17) fino a 4.500 mq di superficie di vendita complessiva;
- grandi strutture non alimentari di livello superiore (di tipo 2), o comunque di grandi e/o medie strutture non alimentari (di tipo 8, 16, 18) con almeno 10.000 mq di superficie di vendita complessiva.

AREE COMMERCIALI INTEGRATE

Tipo 5 - aree commerciali integrate per strutture medie e grandi di livello inferiore e superiore, con superficie territoriale dell'insediamento commerciale anche oltre 5 ettari e possibile presenza di:

- grandi e/o medie strutture di vendita alimentari (di tipo 7, 15, 17)
- grandi e/o medie strutture di vendita non alimentari (di tipo 2, 8, 16, 18);
- strutture miste costituite da esercizi più piccoli accostati, con superficie di vendita alimentare e non alimentare entro le soglie massime delle grandi strutture (di tipo 2, 7), ed eventualmente centri commerciali con grandi strutture alimentari di livello superiore (di tipo 3), purchè la funzione commerciale venga integrata con altre funzioni urbane, attraverso la realizzazione di servizi collettivi, spazi pubblici, e connessioni ciclo-pedonali.

Tipo 6 - aree commerciali integrate per strutture medie e grandi di livello inferiore, con superficie di vendita complessiva oltre 14.500 mq e con possibile presenza di:

- grandi e/o medie strutture di vendita alimentari (di tipo 7, 15, 17);
- grandi e/o medie strutture di vendita non alimentari (di tipo 8, 16, 18);
- strutture miste costituite da esercizi più piccoli accostati, con superficie di vendita alimentare e non alimentare entro le soglie massime delle grandi strutture (di tipo 7, 8).

b) Tipologie di rilevanza provinciale con attrazione di livello inferiore

SINGOLE STRUTTURE

Tipo 7 - grandi strutture alimentari di livello inferiore, con superficie di vendita oltre 1.500 mq, nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, e oltre 2.500 mq, nei Comuni con più di 10.000 abitanti, e fino a 4.500 mq;

Tipo 8 - grandi strutture non alimentari di livello inferiore, con superficie di vendita oltre 1.500 mq, nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, e oltre 2.500 mq, nei Comuni con più di 10.000 abitanti, e fino a 10.000 mq;

CENTRI COMMERCIALI

Tipo 9 - centri commerciali con grandi strutture di livello inferiore, con superficie di vendita complessiva oltre 5.000 mq e fino a 14.500 mq; possono essere comprensivi di:

- grandi strutture alimentari (di tipo 7), o comunque di grandi e/o medie e/o piccole strutture alimentari (di tipo 7, 15, 17, 19) fino a 4.500 mq di superficie di vendita complessiva;
- grandi strutture non alimentari (di tipo 8), o comunque di grandi e/o medie e/o piccole strutture non alimentari (di tipo 8, 16, 18, 20) fino a 10.000 mq di superficie di vendita complessiva.

Tipo 10 - centri commerciali con medie strutture alimentari e grandi non alimentari di livello inferiore, con superficie di vendita complessiva oltre 5.000 e fino a 12.500 mq; possono essere comprensivi di:

- medie strutture alimentari (di tipo 15), o comunque di medie e/o piccole strutture alimentari (di tipo 15, 17, 19) fino a 2.500 mq di superficie di vendita complessiva;
- grandi strutture non alimentari (di tipo 8), o comunque di grandi e/o medie e/o piccole strutture non alimentari (di tipo 8, 16, 18, 20) fino a 10.000 mq di superficie di vendita complessiva.

Tipo 11 - centri commerciali con medie strutture, di competenza provinciale, con superficie di vendita complessiva oltre 2.500, nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, e oltre 3.500 mq nei Comuni con più di 10.000 abitanti, e fino a 5.000 mq; possono essere comprensivi di:

- medie strutture alimentari (di tipo 15), o comunque di medie e/o piccole strutture alimentari (di tipo 15, 17, 19) fino a 2.500 mq di superficie di vendita complessiva;
- medie strutture non alimentari (di tipo 16), o comunque di medie e/o piccole strutture (di tipo 16, 18, 20) fino a 2.500 mq di superficie di vendita complessiva.

AREE COMMERCIALI INTEGRATE

Tipo 12 - aree commerciali integrate per strutture medie e grandi di livello inferiore, con superficie di vendita complessiva fino a 14.500 mq, superficie territoriale

dell'insediamento commerciale superiore a 2 ettari e inferiore a 5 ettari e con possibile presenza di:

- grandi e/o medie strutture alimentari (di tipo 7, 15, 17)
- grandi e/o medie strutture non alimentari (di tipo 8, 16, 18)
- strutture miste costituite da esercizi più piccoli accostati, con superficie di vendita alimentare e non alimentare entro le soglie massime delle grandi strutture (di tipo 7, 8).

Tipo 13 - aree commerciali integrate per strutture medie e grandi non alimentari di livello inferiore, con superficie di vendita complessiva fino a 14.500 mq, superficie territoriale dell'insediamento commerciale superiore a 2 ettari e inferiore a 5 ettari e con possibile presenza di:

- medie strutture alimentari (di tipo 15, 17);
- grandi e/o medie strutture non alimentari (di tipo 8, 16, 18)
- strutture miste costituite da esercizi più piccoli accostati, con superficie di vendita alimentare e non alimentare entro le soglie massime delle medie e delle grandi strutture (di tipo 15, 8).

AGGREGAZIONI DI MEDIE STRUTTURE

Tipo 14 - aggregazioni di medie strutture con carattere di unitarietà per l'utenza, di attrazione provinciale, con superficie di vendita complessiva oltre 5.000 mq o superficie territoriale dell'insediamento commerciale oltre 1,5 ettari e con possibile presenza di :

- medie strutture alimentari (di tipo 15, 17)
- medie strutture non alimentari (di tipo 16, 18)
- strutture miste costituite da esercizi più piccoli accostati, con superficie di vendita complessiva entro la soglia massima delle medie strutture.

c) Tipologie di rilevanza comunale o sovracomunale (in relazione alle caratteristiche dimensionali e localizzative)

SINGOLE STRUTTURE

Tipo 15 - medio-grandi strutture alimentari, con superficie di vendita oltre 800 mq e fino a 1.500 mq, nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, e oltre 1.500 mq e fino a 2.500 mq, nei Comuni con più di 10.000 abitanti.

Tipo 16 - medio-grandi strutture non alimentari, con superficie di vendita oltre 800 mq e fino a 1.500 mq, nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, e oltre 1.500 mq e fino a 2.500 mq, nei Comuni con più di 10.000 abitanti.

Tipo 17 - medio-piccole strutture alimentari, con superficie di vendita oltre 150 mq e fino a 800 mq, nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, e oltre 250 mq e fino a 1.500 mq, nei Comuni con più di 10.000 abitanti.

Tipo 18 - medio-piccole strutture non alimentari, con superficie di vendita oltre 150 mq e fino a 800 mq, nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, e oltre 250 mq e fino a 1.500 mq, nei Comuni con più di 10.000 abitanti.

Tipo 19 - piccole strutture o esercizi di vicinato alimentari, con superficie di vendita fino a 150 mq, nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, e fino a 250 mq, nei Comuni con più di 10.000 abitanti.

Tipo 20 - piccole strutture o esercizi di vicinato non alimentari, con superficie di vendita fino a 150 mq, nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, e fino a 250 mq, nei Comuni con più di 10.000 abitanti.

AGGREGAZIONI DI MEDIE STRUTTURE

Tipo 21 - aggregazioni di medie strutture con carattere di unitarietà per l'utenza, di attrazione sovracomunale, con superficie di vendita complessiva oltre 2.500 mq, nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, e oltre 3.500 mq, nei Comuni con più di 10.000 abitanti, e fino a 5.000 mq, con possibile presenza di:

- medie strutture alimentari (di tipo 15, 17);
- medie strutture non alimentari (di tipo 16, 18);
- strutture miste costituite da esercizi più piccoli accostati, con superficie di vendita complessiva entro la soglia massima delle medie strutture.

Tipo 22 – aggregazioni di medie strutture con carattere di unitarietà per l'utenza, di attrazione comunale, con superficie di vendita complessiva fino a 2.500 mq, nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, e fino a 3.500 mq, nei Comuni con più di 10.000 abitanti, con possibile presenza di:

- medie strutture alimentari (di tipo 15, 17)
- medie strutture non alimentari (di tipo 16, 18)
- strutture miste costituite da esercizi più piccoli accostati, con superficie di vendita complessiva entro la soglia massima delle medie strutture.

CENTRI COMMERCIALI

Tipo 23 - centri commerciali con medie strutture, di competenza comunale, con superficie di vendita complessiva oltre 1.500 mq e fino a 2.500 mq, nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, e oltre 2.500 mq e fino a 3.500 mq, nei Comuni con più di 10.000 abitanti; possono essere comprensivi di:

- medie strutture alimentari (di tipo 15), o comunque di medie e/o piccole strutture alimentari (di tipo 15, 17, 19) fino a 1.500 mq di superficie di vendita complessiva, nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, e fino a 2500 mq, nei Comuni con più di 10.000 abitanti;
- medie strutture non alimentari (di tipo 16), o comunque di medie e/o piccole strutture non alimentari (di tipo 16, 18, 20) fino a 1.500 mq di superficie di vendita complessiva, nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, e fino a 2500 mq, nei Comuni con più di 10.000 abitanti.

2 - La popolazione di riferimento per la classificazione, ai sensi della D.C.R. 1253/1999, delle medie e grandi strutture di vendita è quella anagrafica comunale al 31/12/2005.

3 - Con riferimento anche alle definizioni stabilite dalle normative regionali vigenti in materia di insediamenti commerciali (Del. Reg. 1253/1999 e 653/2005), vengono di seguito specificate le definizioni relative alle tipologie elencate al comma 1:

a) centro commerciale:

una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. I centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.). Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. Per quanto riguarda le norme sulle procedure autorizzative, i centri commerciali sono equiparati a singoli esercizi aventi una superficie di vendita pari alla loro superficie di vendita complessiva; analoga equiparazione e' stabilita per quanto riguarda gli indirizzi, direttive e requisiti urbanistici.

b) area commerciale integrata:

si definisce area commerciale integrata un'area di norma interessante almeno due ettari di superficie territoriale, specialmente dedicata al commercio, all'interno della quale esista o venga progettata una pluralità di edifici per strutture commerciali, per attività paracommerciali, per attività ricreative ed altri servizi complementari. L'area commerciale integrata deve comprendere più strutture di medie e/o grandi dimensioni. L'area commerciale integrata e' configurabile come complesso organico quanto a fruibilità per gli utenti e dotata di servizi esterni comuni (quali parcheggi, percorsi pedonali, parchi gioco per ragazzi e simili), ma costituita da più unità edilizie autonome realizzate o da realizzarsi anche in tempi diversi. Dal punto di vista della collocazione urbanistica, dell'organizzazione insediativa, dell'accessibilità e degli effetti sul territorio, queste zone sono da considerare unitariamente nell'ambito di un piano urbanistico attuativo.

c) aggregazione di medie strutture con carattere di unitarietà per l'utenza:

insediamenti commerciali, realizzabili anche per fasi successive, caratterizzati dalla concentrazione di una pluralità di medie strutture, eventualmente costituite da esercizi più piccoli fisicamente accostati.

Sia nel caso di concentrazioni di più medie strutture su lotti contigui separati da sedi stradali, per le quali siano previsti gli accorgimenti necessari a rendere fruibile unitariamente l'insediamento commerciale da parte dell'utenza (cartellonistica, attraversamenti pedonali, sottopassaggi etc.), che nel caso di strutture commerciali ricadenti in aree di intervento in cui si prevedono una pluralità di funzioni, (attività paracommerciali, sociali, culturali e ricreative, servizi complementari), spazi collettivi, in una logica di integrazione funzionale e diversificazione fruitiva degli spazi, tali insediamenti commerciali devono essere considerati "aggregazioni di medie strutture con carattere di unitarietà per l'utenza".

Dal punto di vista della collocazione urbanistica, dell'organizzazione insediativa, dell'accessibilità e degli effetti sul territorio le "aggregazioni di medie strutture con carattere di unitarietà per l'utenza" sono da considerare unitariamente nell'ambito di un piano urbanistico attuativo.

4 - Ai fini della valorizzazione commerciale degli assi di servizio esistenti o pianificati dagli strumenti urbanistici comunali, viene demandata ai Comuni la programmazione e la pianificazione dei centri commerciali di tipo 23, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- siano collocati all'interno di centri storici (ai sensi dell'art. A-7 della L.R. 20/2000), in aree assoggettate a Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC), o in aree collocate in un raggio pedonale dall'ingresso alle stazioni SFM, ove eventualmente realizzare gli insediamenti commerciali e di servizio previsti al comma 2 del successivo punto 7, o anche in aree ricadenti in ambiti per nuovi insediamenti (ai sensi dell'art. A-12 della L.R.20/2000) se opportunamente integrate alla residenza, attraverso la realizzazione di servizi collettivi, spazi pubblici e connessioni ciclo-pedonali;
- siano a destinazione commerciale non esclusiva, comprendendo altre funzioni di servizio alla popolazione (quali artigianato dei servizi, strutture per la ristorazione, il tempo libero, la cultura, la salute, il benessere, lo sport, servizi finanziari, e simili) per almeno il 25% della Superficie utile;
- siano comprensivi di diversi esercizi piccoli e medi, purché non si realizzino più medie strutture accostate – ovvero con almeno un muro perimetrale in condivisione- la cui superficie di vendita complessiva sia superiore a 1.500 mq, nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, e a 2.500 mq, nei Comuni con più di 10.000 abitanti.

In ordine all'individuazione degli strumenti di pianificazione e delle procedure attuative di cui al successivo punto 4, tali strutture sono da considerarsi "insediamenti di rilevanza comunale", mentre deve farsi riferimento agli "insediamenti di rilevanza sovracomunale", nel caso di strutture di tipo 23 ricadenti in ambiti del territorio urbanizzato non compresi tra quelli elencati (di cui al successivo punto 3, comma 3, lett c2).

La superficie di vendita derivante da autorizzazioni per strutture di tipo 23 non si computa ai fini della verifica del rispetto del Range di Variazione, di cui al successivo punto 11.

5 - Al fine dell'individuazione delle norme sulle procedure autorizzative, deve considerarsi la superficie di vendita complessiva sia per i centri commerciali, che in tutti i casi di strutture costituite da esercizi più piccoli fisicamente accostati. Sono pertanto autorizzabili esclusivamente con il procedimento della Conferenza dei Servizi ex art. 11 L.R. n. 14/1999:

- le grandi strutture alimentari, non alimentari o miste di tipo 1, 2, 7, 8, ed in ogni caso le grandi strutture commerciali costituite da esercizi più piccoli accostati, con superficie di vendita complessiva oltre 1.500 mq, nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, e oltre 2.500 mq nei Comuni con più di 10.000 abitanti;
- i centri commerciali di tipo 3, 4, 9, 10, 11, 23;

6 - L'esistenza di parcheggi interrati o di parcheggi pluripiano, di cui al successivo punto 12 comma 6, al servizio di una pluralità di strutture commerciali che non siano fisicamente accostate ovvero di insediamenti commerciali di tipo 5, 6, 12, 13, 14, 22 anche qualora si trattasse di parcheggi pluripiano - interrati o fuori terra - sui quali vengono realizzate una pluralità di edifici commerciali fisicamente non accostati, collegamenti pedonali, spazi di servizio comuni, non è sufficiente per dare luogo alla definizione di centro commerciale o di grande struttura di vendita.

3.(P) - Definizione dei livelli di rilevanza delle strutture e degli insediamenti commerciali

1 - Il livello di rilevanza dei differenti tipi di strutture di vendita e insediamenti commerciali, di cui al precedente punto 2, è stabilito in relazione alla presumibile estensione geografica dell'influenza e dell'attrazione commerciale che ciascuno dei tipi elencati esercita nel territorio.

2 - In relazione ai diversi livelli di rilevanza sono definiti gli strumenti attuativi, i procedimenti amministrativi e i soggetti coinvolti, nonché le modalità di partecipazione degli stessi alle verifiche attuative, ferme restando le procedure per le autorizzazioni commerciali previste dalle disposizioni di legge.

3 - Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 14/1999 i livelli di rilevanza sono stabiliti come segue:

a) - insediamenti e ambiti di rilevanza provinciale con attrazione di livello superiore:

- a1)** Poli funzionali (ai sensi della Del. Reg. 1253/1999) a marcata caratterizzazione commerciale, con presenza di almeno una delle tipologie contrassegnate in elenco con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- a2)** aree per grandi strutture con attrazione di livello superiore, con presenza di almeno una delle tipologie contrassegnate in elenco con i numeri 1 e 2;

- a3)** centri commerciali con attrazione di livello superiore, tipologie contrassegnate in elenco con i numeri 3, 4;
- a4)** aree commerciali integrate con attrazione di livello superiore, tipologia contrassegnate in elenco con il numero 5, 6.
- b) - insediamenti e ambiti di rilevanza provinciale con attrazione di livello inferiore:**
- b1)** Poli Funzionali (ai sensi dell'art. A-15 della L.R. 20/2000) in cui non sia definita una marcata specializzazione commerciale e che non comprendano strutture con attrazione di livello superiore contrassegnate in elenco con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- b2)** centri commerciali con attrazione di livello inferiore, tipologie contrassegnate in elenco con i numeri 9,10,11 e centri commerciali di tipo 23 non rispondenti ai requisiti di cui al comma 4, punto 2;
- b3)** aree commerciali integrate di oltre 2 ettari e fino a 5 ettari di superficie territoriale, con presenza di medie e grandi strutture con attrazione di livello inferiore, tipologia contrassegnate in elenco con i numeri 12 e 13;
- b4)** aggregazioni di medie strutture con oltre 5.000 mq di vendita, tipologia contrassegnate in elenco con il numero 14;
- b5)** grandi strutture di vendita definite con attrazione di livello inferiore, tipologie contrassegnate in elenco con il numero 7 e 8.
- c) - insediamenti di rilevanza sovracomunale**
- (con parere vincolante da parte dei Comuni dello stesso ambito territoriale sovracomunale, e obbligo di consultazione e trasparenza del procedimento nei confronti dei Comuni confinanti, di cui al successivo punto 4, commi 3 e 4):
- c1)** tipologia n. 21;
- c2)** tipologia n. 23 se ricadente in contesti diversi di quelli di cui alla successiva lettera d2) ovvero in ambiti urbani consolidati (ai sensi dell'art. A-10 della L.R. 20/2000), o da riqualificare (ai sensi dell'art. A-11 della L.R. 20/2000);
- c3)** tipologia n. 15 se ricadenti in ambiti del territorio urbanizzabile di centri abitati e frazioni con oltre 2.500 abitanti, oppure entro il perimetro del territorio urbanizzato o urbanizzabile di centri abitati con meno di 2.500 abitanti.
- d) - insediamenti di rilevanza comunale**
- (con obbligo di consultazione e trasparenza del procedimento nei confronti dei Comuni dello stesso ambito territoriale sovracomunale e dei Comuni confinanti, di cui al successivo punto 4, comma 5):
- d1)** tipologia n.22;
- d2)** tipologia n.23 se ricadente in aree e ambiti di cui al punto 2 comma 4;
- d3)** tipologia n.15, se ricadente entro il perimetro del territorio urbanizzato di centri abitati e di frazioni con oltre 2.500 abitanti;

d4) tutti i casi di ampliamento di strutture o aggregazioni preesistenti di rilevanza comunale entro i limiti del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata. Nel caso di aggregazioni di medie strutture il cui ampliamento configuri il superamento dei 5.000 mq di SdV complessivi dell'insediamento commerciale, l'ampliamento può essere consentito una sola volta, in deroga alla previsione del PTCP, per autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della variante al PTCP in materia di insediamenti commerciali.

4 - In tutti gli altri casi – tipologie comprese tra i n. 16 e 20 - gli insediamenti commerciali sono da considerarsi di rilevanza comunale, e sono pertanto governati dagli strumenti urbanistici e regolamentari comunali sulla base delle disposizioni regionali e di quelle del PTCP.

4.(P) - Strumenti di pianificazione e procedure attuative

1 - Gli strumenti e le procedure per l'attuazione degli insediamenti commerciali sono:

- gli Accordi Territoriali di cui all'art.15 della legge regionale 20/2000;
- gli Accordi con i Privati di cui all'art.18 della legge regionale 20/2000;
- gli Accordi di Programma in variante alla pianificazione territoriale e urbanistica di cui all'art. 40 della legge regionale 20/2000; procedura utilizzabile solo nei casi previsti dall'art. 15.5 del PTCP;
- i PSC, POC, RUE, di cui agli art. 28, 29, 30 della L.R. 20/2000;
- i Piani Urbanistici attuativi (PUA) di cui all'art. 31 della legge regionale 20/2000, ivi compreso il ricorso al PUA per dare attuazione ai progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane previsti dal POC, se comprensivi di iniziative commerciali rilevanti; con riferimento al punto 4.2.3, lettera e) della Deliberazione del Consiglio Regionale 1253/1999 è fatto obbligo ai Comuni di attuare gli insediamenti commerciali attraverso PUA in tutte le tipologie contrassegnate in elenco con i numeri da 1 a 16 e da 21 a 23;
- le Conferenze dei Servizi per l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita di cui all'art.11 della legge regionale 14/1999.

2 - In ordine alla rilevanza dei differenti tipi di strutture di vendita e insediamenti commerciali come definita al comma 3 del precedente punto 3, sono stabiliti i seguenti strumenti di pianificazione e attuazione:

- a) insediamenti di rilevanza provinciale di attrazione superiore:** Accordo Territoriale da sottoscrivere con la Provincia ed i Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale sovracomunale di cui al p.to 1; PSC, POC, RUE in recepimento del presente articolo del PTCP e successivo PUA; è inoltre necessaria la Conferenza dei Servizi per l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita (ex art. 11, L.R. 14/99);
- b) insediamenti di rilevanza provinciale di attrazione inferiore:** Accordo Territoriale da sottoscrivere con la Provincia ed i Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale sovracomunale di cui al p.to 1; PSC, POC, RUE, in

recepimento del presente articolo del PTCP e successivo PUA; è inoltre necessaria la Conferenza dei Servizi per l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita (ex art. 11, L.R. 14/99);

c) insediamenti di rilevanza sovracomunale: PSC, POC, RUE, in recepimento del presente articolo del PTCP, PUA con preventiva richiesta di parere vincolante da parte dei Comuni del medesimo Ambito territoriale sovracomunale, e parere consultivo dei Comuni confinanti; è comunque necessaria la Conferenza dei Servizi per l'autorizzazione di strutture di tipo 23;

d) insediamenti di rilevanza comunale: PSC, POC, RUE, in recepimento del presente articolo del PTCP; preliminarmente all'attuazione della struttura commerciale PUA con preventiva richiesta di espressione di pareri consultivi da parte dei Comuni dello stesso Ambito sovracomunale di pianificazione e degli altri Comuni confinanti; è comunque necessaria la Conferenza dei Servizi per l'autorizzazione di strutture di tipo 23.

3 - Nei casi di rilevanza sovracomunale di cui al precedente punto 3, comma 3 lettera c), il Comune sede della proposta di PUA è tenuto a richiedere un parere ai seguenti soggetti, e nel contempo a rendere a loro disponibili e consultabili, anche per via telematica, gli elaborati del PUA:

al Nuovo Circondario Imolese, se il Comune fa parte del Nuovo Circondario Imolese;
all'Unione di Comuni, se il Comune fa parte di una Unione di Comuni;
a tutti i Comuni facenti parte della medesima Associazione di Comuni;
alla Provincia se il Comune non fa parte di alcuna forma associativa fra Comuni;
agli altri Comuni dello stesso Ambito territoriale sovracomunale di cui al comma 6 del precedente punto 1;
agli altri Comuni confinanti, in ogni caso.

4 - I pareri sono:

espressi a maggioranza semplice dall'organo deliberante del Circondario o dell'Unione nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b);
espressi a maggioranza semplice dall'assemblea dei Sindaci nel caso di cui alla precedente lettera c);
espressi dalla Giunta Provinciale nel caso di cui alla precedente lettera d);
espressi dalla Giunta Comunale per i Comuni di cui alla lettera e) ed f) non compresi in forme associative fra Comuni.

I pareri degli Enti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma precedente, purché pervengano entro 60 giorni dalla richiesta, sono vincolanti e ad essi il Comune sede della domanda di insediamento deve attenersi nelle sue determinazioni sul PUA; i pareri degli Enti di cui alla lettera f) del precedente comma sono consultivi e non vincolanti.

I pareri hanno la finalità di esprimere valutazioni in merito agli effetti territoriali ed economico-sociali sul proprio territorio di competenza.

5 - Nei casi di rilevanza comunale con obbligo di consultazione, di cui al precedente comma 2 lettera d), il Comune sede della proposta commerciale è tenuto a seguire la

medesima procedura di trasparenza di cui al precedente comma 3. I pareri espressi con le modalità di cui al precedente comma 4 sono tutti consultivi e non vincolanti.

6 - In caso di mancato invio di parere da parte dei Comuni, di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, si applica il silenzio-assenso.

7 - Ai fini del monitoraggio del Piano è fatto obbligo ai Comuni di comunicare alla Provincia l'esito dei procedimenti riguardanti le iniziative di cui al comma 3, lettere c) e d) del precedente punto 3, entro 30 giorni dal pronunciamento finale.

5.(P) - Poli funzionali ad elevata specializzazione commerciale e aree commerciali di rilevanza provinciale

1 - Il PTCP individua i Poli Funzionali, esistenti e di previsione, che per concentrazione e rilevanza di funzioni configurano una elevata specializzazione commerciale, come di seguito specificato:

a) Poli funzionali esistenti a marcata caratterizzazione commerciale:

- Polo CAAB – Città Scambi, in comune di Bologna;
- Centro commerciale di Villanova di Castenaso: Centronova, Brico;
- Centro commerciale Carrefour, Ikea, Castorama, in comune di Casalecchio di Reno (Zona B);
- Centro commerciale Leonardo in comune di Imola;
- Centro Commerciale La Meridiana in comune di Casalecchio di Reno (Zona A);
- Polo San Carlo, nei Comuni di Castel San Pietro Terme e Castel Guelfo;

b) Poli funzionali esistenti a potenziale vocazione commerciale integrativa:

- Bologna: Aeroporto di Bologna G. Marconi;
- Bologna: Stazione FS Bologna Centrale;
- Imola: Stazione FS, nuovo scalo merci;

c) Nuovi Poli funzionali a marcata caratterizzazione commerciale

- Polo Funzionale CAAB - Area Ex Asam in comune di Bologna;
- Polo funzionale del Postrino, in comune di San Giovanni in Persiceto;
- Polo funzionale di Funo, in comune di Argelato;
- Polo funzionale di Altedo, nei Comuni di Malalbergo e San Pietro in Casale;
- Polo funzionale di Caselle, in Comune di San Lazzaro di Savena;
- Polo funzionale del Martignone, nei Comune di Crespellano e Anzola dell'Emilia;
- Polo Funzionale Casello A14 - Via Lasie, in Comune di Imola.

Per ciascun polo funzionale di cui alle precedenti lettere b) e c), Il PTCP disciplina le rispettive potenzialità di sviluppo e i requisiti prestazionali in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriale. Relativamente ai Poli funzionali di cui alla lettera a), ad esclusione del Polo Casalecchio Zona B, Il PTCP al successivo punto 11 del presente articolo, definisce le modalità di attuazione per eventuali interventi di adeguamento e ampliamento, che rappresentano la modalità esclusiva per il consolidamento dei poli.

Viste le particolari esigenze di riassetto funzionale che caratterizzano il Polo Funzionale Zona B di Casalecchio di cui alla lett. a), si ammette la possibilità di un ampliamento della superficie di vendita complessiva del polo commerciale esistente da relazionare fortemente al recupero del sistema di accesso ferroviario e alla riqualificazione del Palasport, sulla base di uno studio di fattibilità e sostenibilità che massimizzi l'interesse pubblico dell'operazione ed in conseguenza di uno specifico accordo territoriale sottoscritto dalla Provincia di Bologna e dai Comuni dell'Ambito Bazzanese-Samoggia. L'ampliamento dovrà comunque restare nei limiti massimi di una grande struttura di tipo 8, eventualmente nell'ambito di un centro commerciale di tipo 10 o di un'area commerciale integrata di tipo 13 con esplicita esclusione dei tipi 7 e 15.

2 - Le tipologie di insediamenti e di strutture commerciali di rilevanza provinciale con attrazione di livello superiore e inferiore, di cui al comma 1 del precedente punto 2, (tipologie comprese tra i n. 1 e 14 dell'elenco) non sono ammissibili all'esterno dei Poli funzionali elencati alle lettere b) e c) e delle aree commerciali di rilevanza provinciale di cui al successivo comma 5. Relativamente alle strutture commerciali esistenti con rilevanza provinciale di livello inferiore e superiore, ricadenti all'interno o all'esterno dei Poli funzionali, sono ammessi ampliamenti una tantum secondo le procedure di cui al successivo p.to 11.

3 - Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, i Poli funzionali possono ospitare tutte le restanti tipologie di insediamento e di strutture di vendita in relazione a quanto specificato negli Accordi Territoriali e nel PTCP.

4 - Gli Accordi territoriali definiscono le superfici commerciali complessive di qualsiasi tipologia, in ciascuno dei Poli funzionali e degli ambiti per insediamenti commerciali di rilevanza provinciale di cui al successivo comma 5, fatto salvo il rilascio delle relative autorizzazioni ad opera della Conferenza dei Servizi, da riferirsi alle sole strutture che per dimensione sono subordinate al rispetto del range di variazione di cui al successivo punto 10.

Gli Accordi territoriali, in recepimento delle disposizioni di cui al successivo comma 5, definiscono le condizioni di sostenibilità a cui l'attuazione delle strutture commerciali è subordinata nonché i contenuti in ordine alla disciplina della perequazione territoriale di cui al successivo p.to 14.

5 - Facendo riferimento alle differenti tipologie definite nell'elenco di cui al comma 1 del precedente punto 2, le specifiche determinazioni del presente articolo che costituiscono riferimento vincolante per la definizione degli strumenti di pianificazione comunale ed i contenuti degli Accordi Territoriali, sono le seguenti:

Ambito 01 – BOLOGNA
Polo Funzionale CAAB Area Ex Asam
<p>Sono ammesse grandi strutture delle tipologie 7 e 8, eventualmente all'interno di Aree commerciali integrate delle tipologie 12, 13 in alternativa potrà essere realizzato un centro commerciale della tipologia 9,10 con esplicita esclusione delle tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vista la valutazione positiva, attraverso procedura di screening, formulata dal Comune di Bologna (U.I. Qualità Ambientale - P.G. 51360) che certifica la non significatività dell'impatto generato dalla struttura di vendita potenzialmente insediabile sulla rete viabilistica esistente, l'attuazione dell'opera in oggetto è subordinata al solo soddisfacimento dei requisiti urbanistici di cui al art. 5 della D.C.R. 1253/1999 e s.m.</p>
Polo Funzionale Aeroporto G. Marconi
<p>Sono ammesse strutture commerciali di tutte le tipologie comprese tra i numeri 15 e 20 nell'ambito di insediamenti di tipo 14, 21, 22, 23. L'Accordo Territoriale dovrà garantire la coerenza dei formati commerciali con le esigenze dei passeggeri in transito, cui il servizio commerciale si rivolge prioritariamente.</p>
Polo Funzionale Stazione Centrale FS
<p>Sono ammesse strutture commerciali di tutte le tipologie comprese tra i numeri 15 e 20 nell'ambito di insediamenti di tipo 14, 21, 22, 23. L'Accordo Territoriale dovrà garantire la coerenza dei formati commerciali con le esigenze dei passeggeri in transito, cui il servizio commerciale si rivolge prioritariamente.</p>

Ambito 02 – TERRE D'ACQUA
Polo funzionale del Postrino nel comune di San Giovanni in Persiceto
<p>Sono ammesse grandi strutture delle tipologie 7 e 8 eventualmente all'interno di Aree commerciali integrate delle tipologie 12 e 13 o, in alternativa, in centri commerciali della tipologia 9, 10; l'Accordo territoriale dovrà inoltre garantire i seguenti requisiti per la sostenibilità ambientale e territoriale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. L'attuazione delle strutture commerciali di rilevanza provinciale e sovracomunale contenute nel Polo è subordinata all'adeguamento dell'allacciamento Trasversale-Persicetana da concordare con la Provincia di Bologna nel previsto Accordo Territoriale. b. L'attuazione delle strutture commerciali di rilevanza provinciale e sovracomunale contenute nel Polo dovrà attenersi alle determinazioni della Valutazione di Incidenza (VINCA) contenuta nella Valsat, relativamente alle misure di mitigazione individuate, che dovranno essere recepite nell'Accordo territoriale del Polo. Le valutazioni di incidenza

relative ai successivi livelli di pianificazione e di progettazione, dovranno inoltre tener conto dei possibili effetti cumulativi sul SIC-ZPS “La Bora” generati da eventuali adeguamenti infrastrutturali. Tali studi dovranno verificare la compatibilità ambientale di ogni trasformazione del territorio attraverso l’analisi delle possibili conseguenze negative sugli habitat e sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito ed al fine di garantire che esse non pregiudicheranno l’integrità del sito stesso, anche attraverso gli opportuni provvedimenti di mitigazione e/o compensazione.

- c. Il Piano Urbanistico Attuativo dovrà prevedere che l’apertura delle strutture commerciali sia subordinata alla realizzazione dell’idoneo innesto sulla Trasversale di Pianura.

Ambito 03 – RENO GALLIERA

Polo funzionale di Funo nel comune di Argelato

Sono ammesse tutte le tipologie di strutture e di insediamenti commerciali comprese tra i numeri 2 e 23; l’Accordo territoriale dovrà garantire i seguenti requisiti per la sostenibilità ambientale e territoriale:

- a. L’attuazione delle previsioni commerciali dovrà garantire una complessiva e organica integrazione con le altre funzioni insediabili nel Polo funzionale, prevedendo spazi urbani e servizi collettivi, in particolare a ridosso della stazione. In questa prospettiva il format commerciale non potrà essere quello del centro commerciale introverso, accessibile solo in auto, ma dovrà offrire spazi di relazione anche all’aperto ed aprirsi anche ad una frequentazione pedonale e ciclabile.
- b. L’attuazione di strutture commerciali di rilevanza provinciale o sovracomunale nel Polo è subordinata alla entrata in esercizio del sistema di viabilità afferente all’ambito, secondo le priorità stabilite dalla variante al PTCP in tema di mobilità denominata “Piano della Mobilità Provinciale” e dai suoi strumenti attuativi, con specifico riferimento allo studio di fattibilità tecnico-finanziaria del nodo infrastrutturale “Interporto-Centergross”. La dimensione complessiva dei carichi urbanistici e la tipologia delle funzioni insediabili nel Polo (compresa quella per il commercio d’attrazione) trovano comunque nella rispondenza con la capacità di carico della viabilità di previsione nel “Piano della Mobilità Provinciale”, un elemento discriminante e imprescindibile.

Ambito 03 – RENO GALLIERA, Ambito 04 – TERRE DI PIANURA**Polo funzionale di Altedo-San Pietro in Casale
(Comuni di San Pietro in Casale e Malalbergo)**

Sono ammesse grandi strutture delle tipologie 2 e 8 all'interno di Aree commerciali integrate delle tipologie 5, 6 o 13 con esplicita esclusione delle tipologie 1, 3, 4, 7, 9, 12; l'Accordo territoriale dovrà inoltre garantire i seguenti requisiti per la sostenibilità ambientale e territoriale:

- a. L'attuazione delle strutture commerciali di rilevanza provinciale e sovracomunale contenute nel Polo è subordinata alla realizzazione degli adeguamenti infrastrutturali afferenti all'ambito, da concordarsi nell'apposito Accordo Territoriale, il quale dovrà contenere altresì un approfondimento tecnico circa la necessità di collegamento tra il Polo e la stazione SFM di San Pietro in Casale; data la particolare collocazione dell'ambito, ricadente sul territorio di Comuni appartenenti a distinte Associazioni Intercomunali e Unioni di Comuni, si ritiene opportuno che tale Accordo debba essere sottoscritto dai Comuni di San Pietro in Casale e Malalbergo interessati dall'intervento, sentito il parere dell'Associazione Intercomunale Terre di Pianura e dell'Unione dei Comuni di Reno Galliera, dalla Provincia di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna;
- b. L'attuazione delle strutture commerciali di rilevanza provinciale e sovracomunale contenute nel Polo dovrà attenersi alle determinazioni della Valutazione di Incidenza (VINCA) contenuta nella Valsat, relativamente alle misure di mitigazione individuate, che dovranno essere recepite nell'Accordo territoriale del Polo. Le valutazioni di incidenza relative ai successivi livelli di pianificazione e di progettazione, dovranno inoltre tener conto dei possibili effetti cumulativi sul SIC-ZPS "Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, S.Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella" generati da eventuali adeguamenti infrastrutturali. Tali studi dovranno verificare la compatibilità ambientale di ogni trasformazione del territorio attraverso l'analisi delle possibili conseguenze negative sugli habitat e sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito ed al fine di garantire che esse non pregiudicheranno l'integrità del sito stesso, anche attraverso gli opportuni provvedimenti di mitigazione e/o compensazione.

Ambito 05 – TERRE DI PIANURA**Area di Cento nel Comune di Budrio**

Sono ammesse grandi strutture della tipologia 7 e 8, eventualmente nell'ambito di un'Area commerciale integrata della tipologia 12, o, in alternativa, di un centro commerciale della tipologia 9, con esplicita esclusione delle tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'Accordo territoriale e i successivi strumenti attuativi dovranno verificare la sostenibilità della struttura commerciale rispetto alla viabilità esistente e di previsione.

L'Accordo territoriale dovrà inoltre garantire i seguenti requisiti per la sostenibilità ambientale e territoriale:

- a. L'attuazione delle strutture commerciali contenute nell'Area è subordinata alla realizzazione delle seguenti opere viabilistiche di carattere collettivo, atte a garantire un'efficiente livello di accessibilità e connessione con la rete viabilistica esistente, e concorrenti anche alla sostenibilità dell'intero ambito produttivo sovracomunale di Cento di Budrio, ed in particolare:
 - nuova rotonda all'incrocio tra la SP6 Zenzalino sud e la vecchia strada Zenzalino;
 - miglioramento della viabilità dello svincolo tra la SP6 Zenzalino sud e l'area industriale, in corrispondenza del sottopasso, con raggi di curvatura idonei al passaggio di mezzi pesanti nelle due direzioni;
 - miglioramento dell'incrocio tra le vie Menarini, Trebbi e la viabilità di recente realizzazione di collegamento alla rotonda di cui sopra, all'interno dell'area di Cento;
 - realizzazione della pista ciclabile lungo la via Zenzalino vecchia, nel tratto compreso tra le vie Menghini e Passo Pecore di Cento;
 - realizzazione di due rotonde sulla via Zenzalino vecchia di accesso al nuovo insediamento. La rotonda sud sarà in corrispondenza della via Menarini e quella nord in corrispondenza della via Tubertini;

In considerazione del nuovo assetto istituzionale determinato dalla costituzione dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura, si precisa che la stessa Unione costituisce il riferimento per la sottoscrizione del suddetto Accordo Territoriale.

Ambito 06 – VALLE IDICE:
Polo funzionale di Caselle nel Comune di San Lazzaro di Savena
<p>Sono ammesse aggregazioni di medie strutture della tipologia 14 con esplicita esclusione delle tipologie contrassegnate in elenco con i numeri da 1 a 10, 12 e 13. Il format commerciale dovrà essere studiato in funzione dell'integrazione del nuovo sistema urbano, con la stazione SFM e il contestuale capolinea della linea CIVIS. La particolare caratterizzazione del Polo Funzionale, orientata verso funzioni rare e di eccellenza di rango provinciale, rendono ulteriormente necessaria una cura particolare nel disegno dei formati commerciali.</p>
Area Ex Castelli nel Comune di Ozzano dell'Emilia
<p>Sono ammesse grandi strutture della tipologia 8, eventualmente nell'ambito di un'Area commerciale integrata della tipologia 13 e/o all'interno di un centro commerciale della tipologia 10, con esplicita esclusione delle tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15; l'Accordo territoriale dovrà inoltre garantire i seguenti requisiti per la sostenibilità ambientale e territoriale:</p> <p>a. l'attuazione delle previsioni commerciali è da subordinare alla realizzazione delle opere viabilistiche che garantiscano un efficiente livello di accessibilità e connessione con la Grande Rete provinciale e regionale; in riferimento al Piano della Mobilità provinciale e ai successivi approfondimenti relativi allo scenario tendenziale del traffico elaborati nell'ambito della redazione del PSC in forma associata di Valle dell'Idice, l'avvio dell'attività commerciale delle strutture ammesse nell'area è da subordinare all'effettiva entrata in esercizio della suddetta Complanare. La Provincia di Bologna si impegna a promuovere e coordinare il Tavolo Tecnico Interistituzionale per la soluzione del collegamento viario Imola-Bologna (Delibera di Giunta Provinciale n. 552 del 04-11-2008) affinché venga redatto uno specifico studio di fattibilità e la redazione del Progetto Preliminare relativo alla Complanare Nord.</p>

Ambito 08 – AREA BAZZANESE-VAL SAMOGGIA:
Polo funzionale del Martignone (Comuni di Anzola dell'Emilia e Crespellano)
<p>Sono ammesse grandi strutture della tipologia 2 e 8 all'interno di Aree commerciali integrate delle tipologie 5, 6 o 13, con esplicita esclusione delle tipologie 1, 3, 4, 7, 9, 15. Con specifico riferimento ai contenuti dell'Accordo Territoriale già sottoscritto, l'attuazione delle strutture commerciali potrà avvenire contestualmente alla cantierizzazione del casello di Crespellano</p>

sull'autostrada A1, e della relativa bretella di collegamento con la via Emilia. L'avvio dell'attività commerciale degli esercizi che compongono il Polo funzionale, è subordinata all'effettiva entrata in funzione del suddetto casello di Crespellano e della relativa bretella di collegamento con la via Emilia. Data la particolare collocazione d'ambito, nell'ambito sul territorio di Comuni appartenenti a distinte Associazioni Intercomunali, si ritiene opportuno che l'aggiornamento dell'Accordo debba essere sottoscritto dai Comuni di Crespellano e Anzola dell'Emilia interessati dall'intervento, sentito il parere dell'Associazione Intercomunale Valle del Samoggia e Zola Predosa e dell'Associazione Intercomunale Terre d'Acqua.

Ambito 09 – NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE:

Polo Funzionale del casello A 14 - Via Lasie di Imola

Sono ammesse grandi strutture delle tipologie 2 e 8 in Aree commerciali integrate della tipologia 5 o 6, con esplicita esclusione delle tipologie 1, 3, 4, 7, 9, 11; l'Accordo territoriale dovrà inoltre garantire una adeguata soluzione viabilistica per l'accessibilità del Polo.

Polo Funzionale Stazione FS di Imola

Sono ammesse strutture commerciali delle tipologie 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, subordinatamente alle scelte del PSC in forma associata dei Comuni del Nuovo Circondario Imolese. L'Accordo Territoriale dovrà garantire la coerenza dei formati commerciali con le esigenze dei passeggeri in transito, cui il servizio commerciale si rivolge prioritariamente.

Ampliamenti di strutture esistenti in deroga alle disposizioni del p.to 11

Sono inoltre ammessi gli ampliamenti di due insediamenti commerciali esistenti, anche oltre i limiti di cui al successivo punto 11, purché sulla base di progetti complessivi di riqualificazione, di cui alla lett. c), comma 2, punto 11; tali interventi dovranno essere individuati e valutati nel PSC in forma associata del Nuovo Circondario Imolese, ed in ogni caso essere subordinati ad uno specifico Accordo Territoriale tra Comune sede dell'intervento, Provincia di Bologna e Nuovo Circondario Imolese da sottoscrivere preliminarmente all'approvazione del PSC, nel quale vengano verificati gli effetti sul sistema della viabilità e proposte le opportune soluzioni; la sottoscrizione dell'Accordo territoriale è condizione necessaria per l'attuazione delle quote massime di seguito ammesse:

- a. Centro Commerciale "La scala" di via Zello in Comune di Imola, un incremento fino ad un massimo di 3.000 mq di Superficie di Vendita aggiuntivi rispetto alla Superficie di Vendita della struttura non alimentare esistente;

b. "Area Mercatone Germanvox" in Comune di Dozza, un incremento fino ad un massimo di 3.000 mq di Superficie di Vendita non alimentare aggiuntivi rispetto alla Superficie di Vendita complessiva dell'insediamento esistente, ed eventualmente agli ampliamenti di cui al p.to 11, al fine di consentire la riorganizzazione e razionalizzazione dell'insediamento commerciale esistente sulla base di un progetto complessivo di riqualificazione dell'area, purché nei limiti dimensionali complessivi delle Aree Commerciali Integrate di livello inferiore di tipo 13.

Inoltre, con riferimento all'autonomia del Nuovo Circondario Imolese, sancita dalla L.R. 6/04 e dall'intesa sottoscritta con la Provincia di Bologna nel dicembre 2006, le eventuali proposte di nuovo assetto strutturale del settore commerciale del territorio imolese, dovranno essere individuate e valutate nel PSC in forma associata, in linea con le disposizioni del PTCP e con le procedure di cui all'art. 27 della L.R. 20/2000.

6 - Con specifico riferimento alle disposizioni dell'Art. 9.4 del PTCP, comma 8, 9 e 10, gli eventuali ulteriori nuovi Poli funzionali, disciplinati dal suddetto articolo, dovranno contenere esclusivamente funzioni d'attrazione non attinenti al settore commerciale, con eventuale ammissibilità degli insediamenti di rilevanza sovracomunale o comunale, di cui alle lettere c) e d) del comma 3 del precedente punto 3, che potranno invece costituire parte integrante dei suddetti nuovi Poli.

7 - All'interno dei Poli funzionali e degli ambiti per insediamenti commerciali di rilevanza provinciale di cui al precedente comma 5 e 6 e degli ambiti di cui al precedente comma 5 e 6, l'ammissibilità degli esercizi di vicinato, di medie strutture non incluse in centri commerciali e, comunque, di strutture che non configurino tipologie di rilevanza provinciale, è regolata dagli Accordi Territoriali con riferimento alla Superficie di Vendita complessiva definita dagli Accordi stessi.

8 - La marcata specializzazione commerciale riguardante i casi di cui ai precedenti commi 5 e 6 comporta l'applicazione dei seguenti limiti e condizioni per la sostenibilità socio-economica, ambientale e territoriale, da recepire in sede di Accordo Territoriale:

- ai fini dell'integrazione dell'offerta di servizi, deve essere prevista ed attuata una quota di Superficie Utile (Su) da destinare a servizi per la popolazione (quali artigianato dei servizi, strutture per la ristorazione, il tempo libero, la cultura, la salute, il benessere, lo sport, servizi finanziari, ecc.) pari ad almeno il 25% della Superficie Utile (Su) complessivamente destinata al commercio;
- l'autorizzazione di eventuali grandi strutture di vendita è comunque condizionata al rispetto dei limiti fissati per il range di variazione, di cui al successivo punto 10;
- ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui ai precedenti commi 5 e 6:
 - a. dovranno essere assicurati, anche attraverso appositi impegni convenzionali, i requisiti di accessibilità viaria previsti dalla Deliberazione

del Consiglio Regionale 1253/1999 modificata e integrata dalla Del. Reg 653/2005;

- b. dovranno essere soddisfatti, eventualmente anche attraverso appositi impegni convenzionali, i requisiti di accessibilità ciclabile e pedonale e di collocazione rispetto ai nodi di interscambio fra mobilità individuale e collettiva previsti dalla D.C.R. 1253/1999 al punto 5.3.3;

9 - Gli strumenti attuativi di tutti i Poli funzionali ed Aree ricompresi nel presente punto, ad esclusione di quelli inseriti nella lettera b), comma 1, dovranno garantire la coerenza con gli obiettivi di cui al successivo punto 14, in ordine alla disciplina delle perequazione territoriale.

6.(P) - Aree per grandi strutture di vendita e aggregazioni di medie strutture non sottoposte ad Accordo Territoriale

1 - Le previsioni già in essere per grandi strutture non inserite in Poli Funzionali o in Aree di rilevanza provinciale, così come definite al precedente punto, sono autorizzabili nell'ambito delle Conferenze dei servizi per le grandi strutture di vendita di cui al D.Lgs. 114/1998 e alla legge regionale 14/1999, tenuto conto del Range di Variazione di cui al punto 10.

2 - Sono escluse dall'obbligo di attuazione attraverso Accordo Territoriale anche tutte le previsioni commerciali relative ad aggregazioni di medie strutture di vendita, complessi commerciali di vicinato e gallerie di vicinato già previste in PUA approvati prima dell'entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale 653/2005. Tali insediamenti sono riconosciuti di rilevanza provinciale quando comprendono grandi strutture o aggregazioni di medie strutture con oltre 5.000 mq di Superficie di Vendita. Gli eventuali ampliamenti una tantum sono disciplinati al punto 11 delle presenti norme.

3 - A seguito delle determinazioni assunte dalla Conferenza di Pianificazione della variante al PTCP in materia di insediamenti commerciali, l'allegato M alle presenti norme costituisce il riferimento puntuale per la realizzazione degli interventi commerciali previsti in sede di Conferenza dei Servizi del 2000 e non ancora attuati.

7.(I) - Indirizzi per la pianificazione degli insediamenti commerciali di rilevanza sovracomunale, da recepire nel PSC, POC, RUE

1 - Per gli insediamenti di rilevanza sovracomunale, come definiti al precedente punto 3 comma 3 lettera c), valgono i seguenti indirizzi.

2 - I Comuni sono tenuti negli strumenti di pianificazione generale e attuativa a conformarsi agli indirizzi contenuti nelle norme regionali e nel PTCP, in particolare per quanto riguarda i limiti e le condizioni di sostenibilità socio-economica, ambientale e territoriale degli insediamenti commerciali, con specifico riferimento, per gli aspetti commerciali, ai seguenti punti:

- gli insediamenti dovranno essere collocati entro il perimetro del territorio urbanizzato e di preferenza inserirsi all'interno di assi commerciali esistenti o di progetto, con esclusione di localizzazioni isolate;
- eventuali localizzazioni ricadenti nel territorio urbanizzabile potranno essere previste solo in caso di una dimostrata impossibilità di individuare soluzioni alternative e verificando l'effettiva sostenibilità commerciale al fine di definire un adeguato mix funzionale; le strutture previste dovranno essere comunque contigue ad aree già urbanizzate;
- i Comuni sono tenuti in sede attuativa a verificare i limiti e le condizioni di sostenibilità socio-economica, ambientale e territoriale ai sensi del PTCP e in specifico del presente articolo 9.5; spetta inoltre ai Comuni individuare, in proporzione all'impatto, misure di mitigazione e compensazione dell'intervento in sintonia con gli indirizzi delle norme regionali e del PTCP in materia di insediamenti commerciali.
- i Comuni sono tenuti ad inserire le scelte relative alle strutture di vendita di rilevanza sovracomunale nei PSC, nel quale nel rispetto delle indicazioni contenute nelle norme regionali e nel PTCP, dovranno essere esposte le scelte generali di sviluppo e qualificazione delle diverse tipologie di commercio, nonché definiti i criteri per l'autorizzazione delle strutture in oggetto.

3 - Il PTCP indica, quali localizzazioni preferenziali per la realizzazione di insediamenti commerciali delle tipologie riportate in elenco con i numeri 21, 22, 23 le aree interne ai perimetri delle stazioni SFM, o comunque collocate in un raggio pedonale dall'ingresso alle stazioni, purché realizzate in abbinamento con parcheggi scambiatori e servizi per i viaggiatori. A tal fine, la Provincia si impegna ad assumere provvedimenti volti alla promozione progettuale e al coordinamento dei soggetti pubblici e privati da coinvolgere nell'attuazione degli interventi, prioritariamente indirizzati ai seguenti ambiti di stazione SFM:

- Argelato - Funo;
- Bazzano;
- Bologna - Prati di Caprara;
- Bologna - San Vitale;
- Budrio (capoluogo);
- Casalecchio di Reno - Palasport
- Castel San Pietro Terme,.
- Molinella;
- Ozzano dell'Emilia;
- Pianoro (stazione Pianoro vecchia);
- San Giorgio di Piano;
- San Giovanni in Persiceto (capoluogo);

- San Lazzaro di Savena - Caselle;
- San Pietro in Casale;
- Sasso Marconi (capoluogo);

4 - Gli strumenti attuativi degli insediamenti ricompresi nel presente punto dovranno garantire la coerenza con gli obiettivi di cui al successivo punto 14, in ordine alla disciplina della perequazione territoriale.

8.(I) - Indirizzi per la pianificazione degli insediamenti di rilevanza comunale (da recepire nel PSC, POC, RUE)

1 - Per gli insediamenti di rilevanza comunale, come definiti al precedente punto 3 comma 3 lettera d) e comma 4, valgono i seguenti indirizzi.

2 - I Comuni sono tenuti negli strumenti di pianificazione generale e attuativa a conformarsi agli indirizzi contenuti nelle norme regionali e nel PTCP, in particolare per quanto riguarda i limiti e le condizioni di sostenibilità socio-economica, ambientale e territoriale degli insediamenti commerciali, con specifico riferimento, per gli aspetti commerciali, ai seguenti punti:

- sono da evitare localizzazioni esterne al territorio urbanizzato;
- sono ammissibili medie strutture alimentari e non alimentari nei centri storici;
- la localizzazione di medio-grandi strutture alimentari è ammissibile solo in presenza di adeguati bacini d'utenza di vicinato e in aree dotate dei necessari requisiti di accessibilità o nei nodi intermodali della mobilità collettiva esistenti o programmati dal PTCP;
- dovranno essere garantite le condizioni di accessibilità richieste dalla D.C.R. 1253/1999 modificata e integrata dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 653/2005; in particolare sono ammissibili insediamenti di medio-grandi strutture alimentari e non alimentari solo in localizzazioni dotate di idonei requisiti di accessibilità, garantiti dalla presenza di infrastrutture esistenti o di cui sia assicurata la realizzazione anche sulla base di appositi impegni convenzionali;
- spetta agli strumenti di pianificazione generale e attuativa dei Comuni conformarsi in materia di aree commerciali ai requisiti di sostenibilità ambientali e territoriali fissati dal PTCP in materia di insediamenti commerciali;
- i Comuni sono tenuti ad inserire le scelte relative alle medie strutture di vendita nei PSC, nel quale, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle norme regionali e nel PTCP, dovranno essere espresse le scelte generali di sviluppo e qualificazione delle diverse tipologie di commercio, con particolare riferimento alla salvaguardia del servizio nelle località minori e al rilancio della presenza del commercio nel centro storico, nonché definiti i criteri per l'autorizzazione delle medie strutture di vendita.

9.(P) - Norme transitorie per la pianificazione commerciale

1 - In materia di previsioni per l'insediamento di grandi strutture di vendita e di medie strutture di vendita restano valide, fino all'approvazione definitiva delle presenti norme di attuazione, le determinazioni approvate in sede di Conferenza provinciale dei servizi di cui all'art. 7 della L.R. 14/1999, e in sede di Conferenza di pianificazione ai sensi del punto 2g della D.C.R. n. 1410/2000, fatti salvi i contenuti e i casi riferibili alle modifiche apportate dalla D.C.R. n. 653/2005 alla precedente Deliberazione 1253/1999, per i quali valgono le norme fissate al precedente punto 6, comma 2. In ogni caso dall'approvazione della presente variante al PTCP si dovrà far riferimento alla precedente programmazione commerciale solo nei termini di cui all'allegato M alle presenti Norme.

10.(P) - Il range di variazione per le nuove grandi strutture

1 - Ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1.410 del 29/02/2000, il PTCP, con il range di variazione, stabilisce la programmazione temporale dell'incremento massimo della superficie di vendita per le grandi strutture commerciali, a cui attenersi in sede di rilascio di autorizzazioni. Con riferimento all'orizzonte temporale di tre anni dalla data di approvazione della variante al PTCP in materia di insediamenti commerciali, potranno essere rilasciate autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita nel territorio della provincia di Bologna, nella seguente misura massima complessiva:

- per le grandi strutture alimentari: 10.000 mq di Superficie di Vendita;
- per le grandi strutture non alimentari: 76.000 mq di Superficie di Vendita.

2 - La priorità nell'utilizzo del range di variazione è definita sulla base della data di presentazione delle domande che documentino il possesso di tutti i requisiti, con specifico riferimento ai requisiti prestazionali di sostenibilità ambientale e territoriale, e regolarmente corredate dalla documentazione stabilita dalle norme regionali per la convocazione della Conferenza dei Servizi per l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita, di cui al D.Lgs. 114/1998 e alla L.R. 14/1999.

3 - L'inserimento delle grandi strutture di vendita di cui ai precedenti punti 5 e 6 da parte dei Comuni nei propri POC/PUA è subordinato alla verifica preliminare del Range di Variazione, presso la Provincia. L'attuazione delle strutture è comunque subordinata agli esiti positivi della Conferenza dei Servizi, relativamente alla disponibilità di superficie di vendita per grandi strutture, in ordine alle misure massime di superficie di vendita autorizzabili di cui al comma 1 ed ai criteri di cui al comma 2.

11.(P) – Ampliamenti di strutture esistenti e interventi esenti dal rispetto del range di variazione

1 - La superficie di vendita derivante da autorizzazioni per strutture di tipo 23, come definito in elenco al precedente punto 2, non si computa ai fini della verifica del

rispetto del Range di Variazione, purchè siano soddisfatti i requisiti di cui al punto 2, comma 4.

2 - L'incremento di superficie di vendita derivante da autorizzazioni per interventi di ampliamento, o trasferimento con ampliamento, di strutture esistenti non si computa ai fini della verifica del rispetto del Range di Variazione, ed è compreso entro i seguenti limiti:

- a. un incremento una tantum fino al 10% della SdV per grandi strutture autorizzate in data antecedente all'entrata in vigore delle presenti norme, purché si tratti di strutture che non abbiano già usufruito di incrementi una tantum ai sensi dell'art. 9.5 comma 10 del PTCP pre-vigente;
- b. un incremento una tantum fino al 20% della SdV (ridotto al 10% nel caso di grandi strutture che abbiano già usufruito degli incrementi di cui alla precedente lettera a) per grandi strutture autorizzate in data antecedente all'entrata in vigore delle presenti norme, purché sulla base di un progetto complessivo di riqualificazione dell'area commerciale tale da rispettare le disposizioni del successivo punto 12, valutato positivamente dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione in sede di Conferenza dei Servizi.

3 - Gli strumenti attuativi degli ampliamenti ricompresi nel presente punto dovranno garantire la coerenza con gli obiettivi di cui al successivo punto 14, in ordine alla disciplina delle perequazione territoriale.

12.(I-D) - Qualificazione energetico-ambientale e formale delle strutture commerciali

1 - Allo scopo di contenere gli impatti ambientali e territoriali prodotti dagli insediamenti commerciali, il PTCP, in attuazione delle leggi vigenti, fornisce gli indirizzi e i criteri cui attenersi nelle differenti fasi pianificatorie, attuative, progettuali e gestionali delle strutture commerciali.

2 - (I) In coerenza con gli indirizzi e le normative ambientali sviluppati a livello europeo, nazionale e regionale, nelle nuove strutture commerciali di rilevanza provinciale e sovracomunale, vanno perseguiti i seguenti principi generali:

- a. devono essere predisposte le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento;
- b. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- c. deve essere limitata la produzione di rifiuti;
- d. i rifiuti siano recuperati, o, se ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, siano eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente;
- e. si deve contenere l'uso dell'energia e utilizzarla in modo efficace;
- f. deve essere promossa una mobilità sostenibile.

Inoltre deve essere prestata particolare attenzione a:

- emissioni in atmosfera;
- emissioni acustiche;
- progettazione dei fabbricati secondo i criteri e principi della bioclimatica e bioarchitettura;
- produzione di energia da fonti rinnovabili;
- contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo e restituzione di quota parte dell'apporto idrico sottratto per effetto dell'impermeabilizzazione, opportunamente disinquinata;
- inserimento nel paesaggio e qualità degli spazi aperti;
- emissioni elettromagnetiche;
- riduzione dell'inquinamento luminoso e risparmio energetico negli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata.

3 - (D) I Comuni disciplinano l'attuazione delle nuove strutture commerciali e la riqualificazione di strutture esistenti, perseguendo la loro qualificazione dal punto di vista energetico e ambientale. A tal fine i Comuni recepiscono nei propri PSC, POC, PUA e RUE le condizioni urbanistico-architettoniche di cui al successivo comma 4.

4 - (D) L'autorizzazione all'apertura di nuove strutture commerciali di competenza provinciale e sovracomunale è vincolata al rispetto delle seguenti condizioni urbanistico-architettoniche:

- a. Le valutazioni degli impatti ambientali prodotti dagli interventi urbanistici/edilizi (già richieste dalla legislazione nazionale e regionale), devono sviluppare i contenuti richiesti dalle schede tecniche di indirizzo di cui alla DGR 1705/2000⁴ e dalle specifiche azioni indicate all'interno delle Linee guida ACEA (allegato N alle presenti norme): *TM-Ob1-N-a*, *AQ-Ob1-N-a*, *RU-Ob1-N-a*.
- b. Ai documenti per la richiesta di agibilità deve essere allegato il Manuale d'uso e manutenzione dell'edificio⁵, nel quale saranno pianificati e programmati tutti gli interventi necessari al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico dell'edificio e a garantirne la corretta gestione con particolare riferimento ai consumi energetici ed idrici ed alla gestione dei rifiuti. Tale manuale comprende:
 - il manuale d'uso, indirizzato agli utenti finali;
 - il manuale di manutenzione indirizzato agli operatori tecnici;
 - il programma di manutenzione che indica un sistema di controlli e di interventi da eseguire in maniera programmata.

⁴ L'applicazione della DGR 1705/2000 si intende quindi estesa a tutte le tipologie di strutture commerciali di competenza provinciale e associativa;

⁵ Per approfondimenti si vedano le indicazioni della Norma UNI 10874/2000 "Criteri di stesura dei manuali d'uso e manutenzione".

Nella definizione degli interventi si assumono come riferimento le Linee guida ACEA (allegato N).

- c. Tutte le azioni con priorità 1 individuate all'interno delle Linee guida ACEA, (allegato N), risultano soddisfatte.

5 - (D) La Provincia, nell'ambito della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 11 L.R. 14/99 e degli ulteriori procedimenti attuativi cui partecipa, provvederà al rilascio del parere di propria competenza previo accertamento del recepimento, all'interno degli elaborati progettuali presentati, delle condizioni urbanistico-architettoniche di cui al comma 4. Le condizioni urbanistico-architettoniche non verificabili in sede di Conferenza dei Servizi, sono verificate dai Comuni in sede di rilascio dei successivi titoli autorizzativi e abilitativi.

6 - (D) Allo scopo di ridurre il consumo di suolo, e in coerenza con la D.C.R 1253/99, i parcheggi pluripiano o interrati a servizio degli insediamenti commerciali di rilevanza provinciale o sovracomunale, rappresentano una soluzione cui ciascun nuovo intervento dovrà conformarsi.

7 - (I) Anche per conseguire gli obiettivi prestazionali e di qualità estetico-funzionale degli insediamenti commerciali, il PTCP individua il Concorso di Progettazione, nelle sue differenti forme istituite dalle leggi in materia, quale strumento da privilegiare nelle fasi attuative degli insediamenti commerciali.

13.(I-D) – Aree Commerciali Ecologicamente Attrezzate (ACEA)

1 - (I) Si definisce Area Commerciale Ecologicamente Attrezzata (ACEA) una struttura o un insediamento commerciale di qualunque tipologia, che presenti, oltre al rispetto delle condizioni di cui al precedente punto 12, elevate dotazioni e prestazioni ecologico ambientali in termini di riduzione dei consumi e di riduzione dell'impatto ambientale generato dalla struttura stessa.

2 - (I) La Provincia di Bologna riconosce la qualifica di cui al comma precedente, nei seguenti casi:

- a. nel caso di nuove strutture e ristrutturazione di strutture esistenti (domande presentate successivamente alla data di approvazione della presente variante al PTCP), sia dimostrato, mediante apposito sistema di valutazione, che la progettazione urbanistica e architettonica della struttura commerciale (PUA, permesso a costruire e certificazione energetica dell'edificio), presenti soluzioni e scelte progettuali rispondenti alle Linee Guida ACEA, di cui all'allegato N delle presenti norme;
- b. quando siano definiti, mediante apposito protocollo di intesa fra Provincia, associazioni di categoria, associazioni di consumatori e aziende operanti nel campo della grande distribuzione di vendita, gli impegni per attuare le azioni gestionali indicate nelle Linee Guida ACEA e, nel caso di strutture commerciali esistenti, specifiche azioni di adeguamento e progressivo miglioramento impiantistico e architettonico.

3 - (I) A tal fine la Provincia definisce tramite apposito regolamento il sistema di valutazione di cui al comma 2 lettera a), da applicare in sede di Conferenza dei Servizi, e promuove il percorso verso la sottoscrizione di protocolli di intesa di cui al comma 2 lettera b).

4 - (D) Per ciascuno dei nuovi Poli o Aree a marcata caratterizzazione commerciale programmati dal PTCP, al punto 5 delle presenti norme, ad esclusione di quelli indicati al comma 1, lettera b) dello stesso punto 5, devono essere raggiunte le condizioni urbanistico-architettoniche di cui al comma 2 lettera a) del presente punto.

5 - (D) I Comuni interessati dai Poli o Aree di cui al comma 4, recepiscono nei propri PSC, POC, PUA e RUE le condizioni urbanistico-architettoniche di cui al comma 2.

6 - (I) Nel caso di nuove strutture di rilevanza sovracomunale, o ampliamento superiore al 10% di strutture esistenti, dovranno essere raggiunte/perseguite le medesime condizioni e prestazioni.

7 - (I) Le medesime condizioni e prestazioni vanno perseguite, in termini di indirizzo, anche per le nuove strutture di rilievo comunale.

14.(D) – Perequazione territoriale

1 - Ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L.R. 20/2000 e dell'art. 15.6 del PTCP, l'attuazione di nuovi insediamenti commerciali di rilevanza provinciale o sovracomunale, come definiti al precedente punto 3 del presente articolo, è soggetta a perequazione territoriale.

2 - A tal fine, sulla base dell'Accordo Territoriale sottoscritto dalla Provincia e dai Comuni coinvolti nella realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, nonché dal Nuovo Circondario Imolese, le risorse derivanti ai Comuni dall'attuazione di nuovi insediamenti commerciali di rilevanza provinciale o sovracomunale confluiscono in un Fondo. Lo stesso Accordo Territoriale dovrà precisare inoltre le modalità di gestione del fondo, la costituzione degli organi di gestione e le opportune specificazioni sull'utilizzo delle risorse conferite al fondo stesso. Il medesimo fondo può essere costituito attraverso uno strumento di concertazione generale che coinvolge la Provincia e i Comuni interessati alle attività commerciali del presente strumento.

3 - Sono da conferire al Fondo quota parte degli oneri di urbanizzazione secondaria e dell'ICI, e un "contributo di sostenibilità" la cui entità sarà definita in ciascun Accordo Territoriale, in funzione della realizzazione delle opere e delle mitigazioni necessarie a garantire la sostenibilità dell'attuazione delle strutture commerciali di cui al comma 1.

4 - La costituzione del fondo ha lo scopo di finanziare:

- a. con una parte delle risorse pari al 75%, la realizzazione, nel territorio provinciale, delle opere infrastrutturali strategiche e prioritarie secondo il Piano della Mobilità Provinciale connesse alla realizzazione delle specifiche previsioni;

- b. con una parte delle risorse pari al 25%, gli interventi nei centri urbani, e in particolare nei “centri commerciali naturali” a sostegno della qualificazione e valorizzazione del commercio tradizionale e di vicinato.

5 - Nei Comuni che non hanno sottoscritto l’Accordo o lo strumento di concertazione, di cui al precedente comma 2, non sono autorizzabili i nuovi insediamenti di rilevanza provinciale o sovracomunale che non assicurino comunque la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità necessarie per la sostenibilità degli stessi individuate dal presente piano.

15. (D) - Attuazione e monitoraggio delle previsioni operative del PTCP in materia di insediamenti commerciali

1 - Il PTCP prevede, con apposito provvedimento della Giunta Provinciale, l’istituzione di un “Tavolo per il monitoraggio degli effetti delle scelte del PTCP in materia di insediamenti commerciali” a cui partecipano i rappresentanti delle principali organizzazioni economico-sociali rappresentative degli operatori del commercio e dei consumatori.

2 - La verifica dell’avanzamento del Piano sarà effettuata dalla Provincia con il supporto del Tavolo di monitoraggio alla conclusione di ogni programmazione operativa, la cui durata è fissata in tre anni; tale verifica, sulla base dell’andamento dei consumi, delle dinamiche di mercato e delle necessità della rete distributiva, analizzerà l’attuazione effettiva delle previsioni connesse all’avanzamento degli Accordi territoriali e dei Piani attuativi relativi alle strutture commerciali di rilevanza sovracomunale, sulla base delle informazioni che dovranno essere fornite alla Provincia dai Comuni.

3 - Ai fini del monitoraggio delle scelte di Piano e dell’evoluzione della rete distributiva, i Comuni dovranno comunicare alla Provincia entro 30 giorni dal perfezionamento delle procedure autorizzative, gli elementi salienti dei progetti commerciali di propria esclusiva competenza e di competenza degli Ambiti sovracomunali di pianificazione, di cui alle lettere c) e d) del precedente punto 3, comma 3.

4 - Sulla base delle analisi congiunte prodotte dalla Provincia e dal Tavolo di monitoraggio, ai sensi del punto 2d) della DCR 1410/2000, dopo tre anni dall’approvazione della presente variante al PTCP in materia di insediamenti commerciali, il dimensionamento del range di variazione sarà sottoposto a verifica. La nuova programmazione triennale, deliberata con un atto del Consiglio Provinciale, sarà prioritariamente orientata ad esaurire le capacità residue della precedente programmazione; fino al momento dell’entrata in vigore del nuovo range di variazione si intende prorogato quanto definito al precedente punto 10.

Art. 9.6 - Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante

- 1.(D) Il PTCP individua nella tav. 3 gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante rientranti nel campo di applicazione del D.M. 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante". Nelle Tavole C.1.4.2.1 e C.1.4.2.2 e nelle Schede C.1.4.1.1 - C.1.4.1.26 del Quadro Conoscitivo, la localizzazione di tali stabilimenti è relazionata con i principali elementi di vulnerabilità ambientale e territoriale.

Ai fini dell'obbligo di adeguamento del piano urbanistico comunale e degli altri obblighi previsti dal D.M. 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" e dagli articoli 12, 13 e 18 della L.R. n° 26, del 17 dicembre 2003 "Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", l'individuazione delle aree di danno e dei comuni interessati da tali aree di danno, ancorché originate da stabilimenti posti al di fuori del comune stesso, è contenuta nell'Allegato 5 della Relazione "Individuazione delle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del DM LL. PP. 09/05/01".

L'elaborazione del Quadro Conoscitivo, della Relazione e dei relativi Allegati è stata condotta sulla base degli elementi conoscitivi disponibili ed aggiornati a febbraio 2004.

2. (D) I Comuni interessati dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ovvero dalle aree di danno di uno stabilimento ubicato in altro comune, sono soggetti all'obbligo di adeguamento dei piani urbanistici generali, a norma dell'articolo 14 del D.Lgs. 334/99 e dell'articolo 12 della L.R. n° 26 del 17 dicembre 2003, secondo i criteri di cui al DM 09/05/2001 ed in conformità alle disposizioni di cui all'articolo A-3 bis della L.R. n° 20 del 24 marzo 2000, introdotto dalla L.R. n°26/2003.

A tal fine, i Comuni sono tenuti a verificare ed aggiornare l'individuazione delle aree di danno riportata nell'Allegato 5 della Relazione e a regolamentare gli usi e le trasformazioni ammissibili all'interno di tali aree, verificando la compatibilità degli stabilimenti a rischio con gli elementi ambientali e territoriali vulnerabili, coerentemente ai contenuti del PTCP e della pianificazione di emergenza esterna ed in conformità ai criteri stabiliti dal DM 9 maggio 2001.

Tale regolamentazione deve essere compiuta nell'ambito dell'apposito Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" (RIR), previsto all'articolo 4 del DM 9 maggio 2001.

Nel caso in cui le aree di danno coinvolgano il territorio di più comuni, la verifica della compatibilità e le determinazioni conseguenti devono essere concertate fra le amministrazioni comunali coinvolte.

3. (D) I Comuni soggetti agli obblighi di cui al precedente punto sono: Argelato, Bentivoglio, Bologna, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Castenaso, Crespellano, Imola, Malalbergo, Molinella, Minerbio, Sala Bolognese, San Lazzaro di Savena, San Giorgio di Piano, Sasso Marconi, San Pietro in Casale. L'elenco di tali Comuni è stato determinato sulla base dell'individuazione delle aree di danno, riportata nell'Allegato 5 alla Relazione.

4. (I) Ai fini della verifica della compatibilità ambientale e territoriale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, nell'ambito dell'adeguamento dei piani urbanistici comunali di cui al precedente punto 2), i principali elementi ambientali e territoriali da considerarsi vulnerabili sono quelli elaborati ed elencati nelle Tavole C.1.4.2.1 e C.1.4.2.2 del Quadro Conoscitivo e nelle relative Schede C.1.4.1.1 – C.1.4.1.26.

In particolare, i principali elementi ambientali e territoriali vulnerabili considerati, sono riconducibili alle seguenti categorie, così come evidenziato in legenda alle suddette tavole e schede allegate al Quadro Conoscitivo:

Per il contesto ambientale si considerano come principali elementi vulnerabili:

- Il sistema idrografico,
- Il sistema provinciale delle aree naturali protette,
- Il sistema Rete Natura 2000,
- Altri sistemi, zone ed elementi naturali e paesaggistici,
- L'uso del suolo;

Per il contesto territoriale sono considerati principali elementi vulnerabili:

- I poli funzionali (esistenti, potenziali e di progetto),
- I servizi sanitari e scolastici,
- Le strutture commerciali (intese come grandi strutture di vendita),
- Il sistema infrastrutturale per la mobilità,
- Le reti tecnologiche (linee e cabine di trasformazione ad alta tensione),
- I centri abitati.

In sede di verifica ed aggiornamento per l'adeguamento del piano urbanistico, i Comuni sono tenuti ad approfondire e verificare, ovvero ad implementare, tali elementi di vulnerabilità in relazione alle caratteristiche del territorio e alle ipotetiche conseguenze derivanti dalle diverse tipologie di scenario incidentale e di sostanza pericolosa coinvolta, stabilendone nel contempo la disciplina di tutela e le eventuali misure di prevenzione e mitigazione atte a ridurre il danno e a garantire la protezione dell'ambiente e della popolazione.

5. (D) Fino all'adeguamento del piano urbanistico generale, il territorio interessato dalle aree di danno, è soggetto ai vincoli di destinazione definiti dalla tabella 3b del DM 09/05/2001, secondo quanto disposto dal medesimo decreto ministeriale e dall'articolo 13 della L.R. n°26/2003.

6. (D) In deroga al criterio di concentrare la nuova offerta insediativa per le attività produttive negli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale individuati dal PTCP, nel caso risulti necessario, ai fini della sicurezza del territorio e degli insediamenti, provvedere alla delocalizzazione di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante, potranno essere individuate nuove aree specializzate specificamente destinate alla rilocalizzazione di tali stabilimenti, con la procedura dell'Accordo di programma in variante, in località che risultino idonee alla minimizzazione del rischio, nel rispetto di tutte le altre disposizioni del presente Piano.
7. (I) Le eventuali nuove localizzazioni di cui al punto precedente dovranno evitare, di preferenza, di interessare ambiti rurali integri, se non in contiguità con altri insediamenti produttivi preesistenti.

TITOLO 10 - TERRITORIO URBANO

Art. 10.1 - Obiettivi del PTCP riguardo all'evoluzione degli insediamenti urbani e direttive alla pianificazione di settore

1.(I) Gli obiettivi generali del PTCP riguardo all'evoluzione degli insediamenti urbani sono sintetizzabili nei seguenti:

a) assicurare e mantenere una elevata **qualità sociale e vitalità economica** degli insediamenti, e in particolare:

- offrire una elevata qualità e vivibilità degli insediamenti urbani e degli spazi collettivi, quale ingrediente dello sviluppo economico e dell'attrattività del territorio;
- recuperare e valorizzare le aree urbane a maggiore densità di funzioni, di insediamenti e di sedimentazione storica, e in particolare i principali centri storici di rilevanza metropolitana in relazione all'elevata complessità funzionale;
- sviluppare la struttura policentrica del territorio provinciale, le identità locali e le gerarchie urbane consolidate;
- assicurare in tutti gli insediamenti una elevata dotazione di aree collettive utilizzabili per funzioni e servizi di pubblico interesse;
- dislocare le funzioni fortemente generatrici di mobilità presso i nodi strategici delle reti della mobilità, per assicurare la massima accessibilità e attrattività;
- rispondere alla domanda insediativa, e in particolare alla crescita di popolazione esogena e all'insediamento di nuove attività economiche, con un'offerta quantitativamente adeguata, e distribuita nel territorio in modo da minimizzarne il consumo di suolo e gli impatti ambientali;
- contribuire a creare le condizioni per la formazione di un'offerta di residenza per l'affitto e per gli strati di popolazione meno radicati e/o con minore capacità di reddito;

b) assicurare **la sostenibilità** degli impatti degli insediamenti sulle risorse del territorio, e in particolare:

- contenere il consumo di territorio, riducendo al minimo l'ulteriore occupazione di suolo non urbano per funzioni urbane;
- contenere negli insediamenti i consumi di fonti energetiche non rinnovabili e il consumo e la compromissione di risorse territoriali non rinnovabili;
- garantire nel lungo periodo la consistenza e il rinnovo delle risorse idriche, salvaguardando in specifico la consistenza e la qualità delle acque sotterranee, in particolare attraverso il contenimento degli

ulteriori insediamenti nelle aree che contribuiscono alla ricarica delle falde dell'alta pianura;

- contribuire a perseguire un modello di mobilità sostenibile, contenendo la dispersione degli insediamenti e rafforzando le funzioni e la capacità insediativa dei centri urbani meglio accessibili con i sistemi di trasporto collettivo ad alta capacità e minore impatto ambientale, e maggiormente dotati dal punto di vista dei servizi alla popolazione, in modo da assicurare al maggior numero di persone la possibilità di accesso ai servizi di uso più frequente a piedi o comunque con mezzi a ridotto impatto ambientale;
 - perseguire l'identità e la reciproca distinzione dei centri urbani e del territorio rurale circostante evitando gli sfrangiamenti insediativi, collocando le espansioni insediative in stretta continuità con il territorio urbanizzato ed evidenziando la percezione dei confini dell'urbano;
 - assicurare in tutti gli insediamenti il raggiungimento e mantenimento di obiettivi di qualità dal punto di vista delle condizioni di salubrità ambientale;
- c) perseguire una **governance** unitaria delle politiche insediative a scala territoriale, e in particolare:
- integrare a livello sovracomunale le scelte infrastrutturali e per la localizzazione dei servizi di rango territoriale;
 - coordinare a livello intercomunale le politiche urbane e la programmazione dell'offerta di abitazioni e di servizi, in particolare nelle situazioni di maggiore integrazione degli insediamenti e nell'ambito delle Associazioni e Unioni di Comuni, anche in relazione alla programmazione dei servizi sovracomunali e specialistici;
 - assicurare gli strumenti e i parametri per monitorare le trasformazioni degli insediamenti;
 - assicurare la maggiore equità possibile dei risvolti economici e delle esternalità ambientali delle scelte urbanistiche fra i Comuni attraverso forme di redistribuzione e compensazione delle risorse generate dagli insediamenti stessi;
 - assicurare la maggiore equità possibile dei risvolti economici delle scelte urbanistiche fra i soggetti privati coinvolti, attraverso forme di perequazione dei diritti edificatori.

2.(D) I Piani generali, comunali e intercomunali, i piani e programmi di settore, provinciali, intercomunali e comunali, e tutti gli atti di programmazione della Provincia e degli altri enti e amministrazioni pubbliche, nella misura in cui possano avere influenze significative sull'evoluzione degli insediamenti urbani, devono tener conto degli obiettivi sopra definiti e contribuire, per quanto di loro competenza, a perseguirli.

I Piani e programmi di settore, provinciali, intercomunali e comunali, aventi per oggetto:

- l'erogazione di risorse e incentivi per la riqualificazione urbana,
 - l'erogazione di risorse per l'edilizia residenziale pubblica ovvero per la formazione di un'offerta abitativa con caratteristiche sociali,
 - gli interventi per lo sviluppo, la distribuzione territoriale, la razionalizzazione dell'offerta di servizi pubblici o di pubblica utilità,
 - gli interventi per lo sviluppo o il reinsediamento territoriale di funzioni generatrici di elevata mobilità,
 - l'erogazione di risorse per la valorizzazione commerciale delle aree urbane,
- sono tenuti ad assumere, sviluppare e specificare gli obiettivi sopra definiti e a contribuire a perseguirli, nel rispetto delle norme del presente Titolo.

Art. 10.2 - Disposizioni in materia di parametri urbanistici

1.(D) La Provincia, ai fini delle proprie elaborazioni statistiche e del monitoraggio dello sviluppo urbano, nonché ai fini delle valutazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e della verifica della loro compatibilità rispetto agli atti di pianificazione sovraordinata, assume i seguenti parametri di controllo, che devono pertanto essere definiti ed utilizzati in modo uniforme dal sistema degli Enti Locali.

- a) Parametri di misura della potenzialità edificatoria delle aree e della edificazione:
 - *Superficie Complessiva (SC)*, oppure *Superficie utile (Su)* e *Superficie accessoria (Sa)*.
- b) Parametri di misura della capacità insediativa, distintamente per gli insediamenti urbani e per gli insediamenti specializzati per attività produttive:
 - *Capacità insediativa in essere*,
 - *Capacità insediativa aggiuntiva*,
 - *Capacità insediativa teorica*.
- c) Parametri di misura della dimensione urbana:
 - Estensione del *Territorio urbanizzato (TU)*,
 - Estensione del *Territorio in corso di urbanizzazione programmata (TPU)*,
 - Estensione del *Territorio a destinazione urbana potenziale (TDU)*.
- d) Parametri urbanistico-ecologici:
 - *Superficie permeabile (SP)*,

- *Superficie impermeabilizzata (SI),*
- *Indice di densità arborea,*
- *Indice di densità arbustiva.*

2.(D) Tutti i parametri di cui al primo punto sono definiti nell'art. 1.5 delle presenti Norme. Negli strumenti urbanistici comunali possono essere introdotte precisazioni, chiarimenti e casistiche applicative delle definizioni di cui all'art. 1.5 e possono essere utilizzati ulteriori parametri autonomamente definiti, ma non possono essere utilizzate definizioni difformi dei parametri di cui al primo punto, fermo restando quanto previsto dall'ultimo punto dell'art.1.5.

3.(D) Per le finalità di cui al primo punto, le relazioni illustrative dei PSC, dei POC, delle Varianti ai PRG, nonché dei PUA che comportino variante agli strumenti urbanistici generali (ivi compresi gli Accordi di programma e i programmi Integrati in variante) devono contenere quanto meno i seguenti dati, misurati nei termini di cui all'art. 1.5:

- Capacità insediativa in essere prima dell'adozione dello strumento, stimata con il miglior grado di approssimazione disponibile;
- Capacità insediativa aggiuntiva prima e a seguito della Variante;
- Capacità insediativa teorica;
- estensione del TU;
- estensione del TPU al momento della Variante (separatamente per gli insediamenti urbani e per gli ambiti specializzati per attività produttive);
- estensione del TDU (separatamente per gli insediamenti urbani e per gli ambiti specializzati per attività produttive) prima e a seguito della Variante stessa.

I dati relativi alla Capacità insediativa aggiuntiva e teorica e al TDU devono inoltre essere aggiornati a seguito della delibera di controdeduzioni alle riserve della Provincia e alle osservazioni pervenute, nonché in relazione all'atto finale di approvazione.

Nel caso di Varianti approvate con la procedura di cui all'art. 15 comma 4 della L.R. 47/1978 e s. m. con contenuti di cui alla lettera c) di tale comma, i dati da fornire nella Relazione illustrativa possono essere ridotti ai seguenti:

- Capacità insediativa aggiuntiva del PRG ed estensione delle zone D previsti, nella più recente Variante Generale approvata;
- Capacità insediativa aggiuntiva ed estensione delle zone D derivanti da Varianti approvate in date successive ai sensi, rispettivamente, dell'art. 15 comma 2 e comma 4 della L.R. 47/1978 e s. m.;
- Capacità insediativa aggiuntiva ed estensione delle zone D ai sensi dalla Variante stessa.

4.(I) Parametri significativi per i Sistemi Informativi Territoriali.

Ai fini dei Sistemi Informativi Territoriali della Provincia e dei Comuni e delle statistiche sull'attività edilizia, è opportuno che di ogni trasformazione edilizia significativa (costruzione o successiva modificazione) siano raccolti quanto meno i seguenti parametri: Superficie Territoriale e Fondiaria, Superficie Utile, Superficie Accessoria, Superficie Complessiva, Superficie Impermeabilizzata, Numero delle unità immobiliari e relativa destinazione d'uso. Ne deriva non solo la necessità che tali parametri siano definiti uniformemente in tutti i comuni, ma anche l'opportunità che le norme tecniche degli strumenti urbanistici comunali facciano riferimento a tali parametri per esprimere l'entità dei *diritti edificatori* (v.) e della *densità edilizia* (v.) massima ammessa.

Altri parametri edilizi (volumi, altezza, numero di piani, superficie coperta, superficie catastale, ecc.) possono essere utili ai fini di precisare le scelte urbanistiche comunali e controllarne gli esiti progettuali e possono arricchire i Sistemi Informativi Territoriali locali, ma, non risultando altrettanto significativi ai fini delle politiche territoriali e del monitoraggio statistico, possono essere utilizzati e definiti dai Comuni a seconda delle specificità locali.

La Provincia si riserva di emanare una direttiva per la definizione unitaria di ulteriori parametri ai fini dell'implementazione del Sistema Informativo Territoriale.

5.(l) Parametri urbanistico-ecologici.

Nel TU la percentuale di SP può essere valutata in termini di stima sommaria (ad esempio utilizzando foto aeree). Nel TPU e nel TDU la percentuale di SP può opportunamente essere prescritta dalle Norme degli strumenti urbanistici comunali, come valore minimo da rispettare, altrimenti può essere stimata sulla base degli standard richiesti di verde pubblico e delle quote presumibili di verde privato. Nei nuovi PUA e nei POC, la percentuale minima di SP da garantire nelle operazioni di trasformazione urbana o di urbanizzazione dovrebbe essere prescritta dalle Norme, quanto meno nei territori di pedecollina, di pianura e dei terrazzi di fondovalle, stabilendo i valori più elevati fra quelli stimabili come perseguibili.

In tutti gli interventi di nuova urbanizzazione o di estesa sostituzione di insediamenti preesistenti, è opportuno che gli strumenti urbanistici operativi ed attuativi definiscano gli indici di densità arborea ed arbustiva da realizzare nelle aree permeabili, ai fini delle dotazioni ecologiche degli insediamenti di cui al Titolo 13.

Art. 10.3 - Indirizzi generali in materia di diritti edificatori e di perequazione urbanistica

1.(l) Diritti edificatori sulla base delle condizioni di fatto e di diritto.

In applicazione dell'art. 7 della L.R. 20/2000, ai fini di un'equa e trasparente determinazione dei diritti edificatori riconosciuti alle proprietà dei suoli interessati da trasformazioni urbane (nuova urbanizzazione o sostanziale

trasformazione dell'assetto in essere), si suggerisce ai Comuni di classificare il territorio secondo una casistica limitata di differenti condizioni di fatto e di diritto, e di attribuire alla proprietà del suolo diritti edificatori uniformi nelle aree che si trovino nelle medesime condizioni, a prescindere dalla specifica utilizzazione del suolo prevista e dalle altre particolari scelte progettuali del Piano.

Si suggerisce ai Comuni di stabilire in sede di PSC le entità dei diritti edificatori, non nel senso della loro attribuzione a specifiche aree ma in relazione alle differenti tipologie di condizioni di fatto e di diritto delle aree, attribuendo così a tali entità carattere non successivamente negoziabile, e a demandare viceversa all'elaborazione del POC e dei PUA il riconoscimento dei diritti edificatori alle aree specifiche e la definizione delle modalità di utilizzo dei diritti edificatori e delle diverse densità edilizie realizzabili, dando così a queste ultime il carattere di variabili progettuali e negoziabili, quindi modificabili nel tempo e nello spazio.

Si indirizzano i comuni che intendono sviluppare politiche sociali per la casa a stabilire diritti edificatori che diano luogo a una potenzialità edificatoria complessivamente inferiore alla capacità insediativa prevista in sede di PSC e valutata come sostenibile in ciascuna località o porzione urbana, e a riservare al comune stesso, per le suddette politiche, la disponibilità della restante potenzialità edificatoria, di cui definire le modalità di utilizzazione in sede di pianificazione operativa.

2.(I) Modalità di utilizzazione dei diritti edificatori.

Nei comparti interessati da interventi di trasformazione urbana o di nuovo impianto urbano, si indirizzano i Comuni a prevedere diritti edificatori contenuti, tali da poter essere interamente utilizzati concentrandoli in porzioni limitate di ciascun comparto urbanistico, e da poter prevedere la cessione gratuita al Comune delle restanti aree del comparto, anche in eccedenza rispetto alle dotazioni minime di aree per attrezzature e spazi collettivi, oppure da poter negoziare sulle restanti aree la realizzazione di interventi di edilizia residenziale di carattere sociale o per l'affitto.

Si indirizzano i Comuni ad acquisire prioritariamente con queste modalità le aree utili per il completamento del sistema dei servizi pubblici urbani, per le dotazioni ecologiche e per le politiche pubbliche a favore del diritto alla casa, e a limitare quindi il ricorso all'esproprio ai casi di necessaria acquisizione di aree extraurbane e agli altri casi in cui le suddette modalità non risultino applicabili.

Nei comparti composti da più aree distinte e distanti, si indirizzano i Comuni a prevedere la cessione delle aree per i servizi pubblici nelle localizzazioni ove tali aree sono maggiormente carenti e maggiormente utili, e a trasferire i diritti edificatori sulle aree restanti.

La fissazione di diritti edificatori contenuti non implica la previsione di nuovi insediamenti a densità edilizia contenuta, potendosi, in sede di pianificazione operativa ed attuativa, sia prevedere di concentrare i diritti edificatori fino ad ottenere densità anche elevate, sia prevedere quote di edificazione aggiuntive

ai diritti edificatori, nella forma di servizi pubblici e nella forma di edilizia residenziale pubblica o di edilizia residenziale negoziata con finalità sociali.

Art. 10.4 - Indirizzi generali in materia di disciplina urbanistica degli insediamenti, di riqualificazione urbana e di recupero degli insediamenti dismessi o in dismissione.

1. (l) Indirizzi sulla disciplina urbanistica negli ***ambiti urbani consolidati***.

Per ambiti urbani consolidati si intendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di riqualificazione. L'adeguato livello di qualità urbana va riferito ad un'analisi quantitativa e qualitativa delle dotazioni presenti in porzioni urbane significative.

Negli ambiti urbani consolidati le politiche atte a consentire o favorire la densificazione possono essere considerate opportune, in alternativa alla nuova urbanizzazione, solo nei centri abitati piccoli e medi caratterizzati da densità edilizie basse e da tipologie edilizie prevalentemente mono-bifamiliari, oppure in aree in prossimità dei nodi di interscambio dei servizi di trasporto collettivo in sede propria, mentre sono da considerare generalmente inopportune negli altri casi e in particolare nelle aree urbane più dense, nelle quali le reti infrastrutturali sono già generalmente sovraccariche. Pertanto i limiti agli interventi edilizi realizzabili vanno preferibilmente relazionati all'entità del costruito preesistente, o ai caratteri tipologici degli immobili in essere ed a quelli urbanistici del contesto omogeneo consolidato, piuttosto che definiti con la fissazione di un indice massimo di densità edilizia. Anche nel caso di singoli lotti residui interclusi, i diritti edificatori vanno relazionati alle condizioni di contesto.

2.(l) Indirizzi sulla disciplina urbanistica negli ***ambiti da riqualificare***.

Costituiscono ambiti da riqualificare le parti del territorio urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità; ovvero necessitano di politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le investono.

Anche le aree libere intercluse, interne al TU, di dimensione superiore a quella di singoli lotti residui e non compiutamente urbanizzate, qualora possano essere occasioni per la qualificazione del contesto e per la realizzazione di nuove dotazioni urbane, vanno preferibilmente considerate fra gli ambiti da riqualificare, insieme con l'eventuale contesto oggetto di riqualificazione.

Negli ambiti da riqualificare, laddove si ritenga che la riqualificazione possa avvenire prevalentemente e preferibilmente attraverso interventi di recupero e ammodernamento dell'edilizia esistente e delle urbanizzazioni esistenti, valgono i medesimi indirizzi espressi nel punto precedente per gli ambiti urbani

consolidati; singole operazioni di addensamento possono trovare motivazione in contesti particolari, quali ad esempio i quartieri di edilizia residenziale pubblica con sovrabbondanti dotazioni di aree pubbliche.

Negli ambiti da riqualificare, laddove si ritenga che la riqualificazione possa avvenire attraverso interventi di prevalente trasformazione urbana (ristrutturazione urbanistica, sostituzione di cospicui insediamenti dimessi o obsoleti, urbanizzazione di aree libere intercluse nel TU), il PSC definisce l'entità dei diritti edificatori in relazione ai tipi di condizioni di fatto e di diritto dei suoli, i carichi urbanistici massimi realizzabili e gli standard di qualità urbana ed ambientale da perseguire e rispettare in ciascuna porzione urbana, gli specifici obiettivi e prestazioni da perseguire in ciascun ambito.

Sulla base della preventiva individuazione nel PSC degli ambiti interessabili da programmi di riqualificazione, si indirizzano i Comuni, in particolare quelli comprendenti le maggiori aree urbane, ad utilizzare le forme di concorso pubblico e le procedure negoziali indicate dalla L.R. 19/1998 e dall'art. 30 della L.R. 20/2000, per selezionare le proposte più rispondenti agli obiettivi e alle prestazioni predefinite e più portatrici di benefici per la collettività urbana e, sulla base di tale selezione, per definire il Piano operativo e la programmazione degli interventi.

L'indicazione nella tav. 3 dei "principali insediamenti dimessi o di possibile dismissione" è da intendersi come prima individuazione di carattere ideogrammatico che potrà essere verificata e modificata in sede di elaborazione del PSC, senza che ciò comporti procedura di variante al PTCP.

3.(I) Ruolo del POC.

Sulla base degli indirizzi di politica urbanistica di cui ai punti precedenti, ad integrazione di quanto stabilito nell'art. 30 della L.R. 20/2000, il Piano Operativo Comunale si configura come la sede:

- per definire la programmazione degli interventi in materia di servizi e di attrezzature e spazi collettivi, sulla base dell'individuazione delle carenze presenti in ciascun abitato o porzione urbana, dell'individuazione delle aree che possono essere acquisite a titolo gratuito e delle opere che possono essere attuate da soggetti diversi dal Comune con l'attuazione di interventi di riqualificazione urbana o di nuovo impianto urbano, e della individuazione delle ulteriori aree che dovranno essere acquisite o opere che dovranno essere realizzate nel quadro della programmazione delle opere pubbliche;
- per definire le modalità e condizioni di utilizzo dei diritti edificatori, attraverso la perimetrazione di comparti, l'individuazione delle aree ove trasferire e concentrare l'edificazione, la definizione del concorso necessario di ciascun intervento alle dotazioni territoriali dentro e fuori dal comparto, e in particolare l'individuazione delle aree da cedere per spazi collettivi, da collocarsi laddove sono più utili in relazione alle carenze pregresse del contesto;

- per definire la cessione gratuita al Comune delle restanti aree che hanno maturato, attraverso trasferimento, i rispettivi diritti edificatori e le modalità della loro utilizzazione, in relazione alle esigenze che si ritengono prioritarie, o direttamente da parte del Comune, o con assegnazione ad altri soggetti attraverso bandi;
- per la programmazione degli interventi a favore del diritto alla casa, anche attraverso la negoziazione e gli accordi con soggetti attuatori privati per la realizzazione di quote di edificazione aggiuntive ai diritti edificatori, sulla base di convenzioni che ne assicurino una duratura e significativa finalità sociale.

4.(I) Recupero e riuso degli insediamenti dimessi o in dismissione.

Il recupero urbanistico degli insediamenti dimessi o obsoleti è sempre da considerare prioritario rispetto all'urbanizzazione di nuove aree. Riguardo al recupero di tali insediamenti si formulano i seguenti indirizzi:

- qualora si tratti di aree contigue a tessuti urbani residenziali, va prioritariamente valutata la possibilità e opportunità di un recupero dei contenitori ancora per attività economiche che siano compatibili dal punto di vista ambientale con il contesto residenziale e utili alla valorizzazione dei tessuti urbani in termini di mix funzionale e di vitalità economica; qualora non sia perseguibile o opportuno il recupero dei contenitori va consentita la sostituzione e trasformazione per funzioni urbane integrate (residenza, servizi, attività economiche compatibili, ecc.);
- nel caso di sostituzione degli insediamenti, va perseguito, quanto meno nella fascia collinare e nella fascia dei conoidi dell'alta pianura, il recupero o ripristino di percentuali elevate di superficie permeabile a verde;
- qualora si tratti di aree contigue o interne a zone specializzate per attività produttive, va di norma privilegiato il riuso, dei contenitori o delle aree, ancora per attività produttive, secondarie o terziarie, ferma restando la valutazione preventiva delle condizioni di compatibilità urbanistica e ambientale, anche in relazione alle indicazioni di cui all'art. 9.2;
- qualora si tratti di insediamenti in un contesto rurale (industrie isolate, impianti zootecnici o simili) vanno individuate caso per caso le soluzioni ottimali per il riuso del contenitore, tenendo conto delle caratteristiche paesaggistiche, della visibilità del sito, delle condizioni di permeabilità e vulnerabilità del suolo, della allacciabilità alle reti tecnologiche urbane, e comunque perseguendo il recupero dell'immagine del paesaggio rurale e la minimizzazione dell'impatto delle nuove funzioni (anche con l'adozione di idonei accorgimenti quali la realizzazione di cortine vegetali, la riduzione delle emissioni inquinanti e dei consumi di acqua e di energia). Qualora si tratti di contesti di particolare pregio paesaggistico o storico o di particolare fragilità può essere opportuna l'attribuzione di diritti edificatori da utilizzarsi in altre aree più idonee e contigue a centri abitati, ai sensi dell'art. 11.6 punto 7.

- 5.(I) Soprattutto nei centri urbani maggiori e nei comuni della prima cintura bolognese, nei quali è opportuno concentrare la risposta alla domanda di abitazione a carattere sociale, le trasformazioni di insediamenti produttivi dismessi, qualora non sia possibile o opportuno un riuso ancora per attività economiche, costituiscono anche occasioni rilevanti per realizzare un'offerta di edilizia residenziale con caratteristiche sociali e in particolare di alloggi in affitto.
- 6.(I) Nella definizione delle nuove potenzialità edificatorie di insediamenti dismessi, si richiamano gli indirizzi di cui all'articolo precedente riguardanti l'applicazione dei principi della perequazione urbanistica: la potenzialità edificatoria attribuita in caso di trasformazione alla proprietà del suolo di ciascun insediamento dismesso sarà rapportata all'estensione fondiaria e alla sua collocazione rispetto alla classificazione del territorio (contesto urbano, extraurbano ecc.) e alla necessità di favorire la pianificazione di interventi di riqualificazione urbana, mentre non sarà di norma rapportata all'entità dell'edificazione in essere destinata alla demolizione, da considerare irrilevante ai fini del valore urbanistico dell'area; potrà tenersi conto dell'entità degli edifici esistenti, limitatamente a quelli per i quali si preveda il recupero in relazione al loro interesse storico-testimoniale.

Art. 10.5 - Disposizioni in materia di dotazioni di attrezzature e spazi collettivi

- 1.(D) Le dotazioni minime di aree di proprietà pubblica per attrezzature e spazi collettivi, di cui all'art. A-24 della L.R. 20/2000, sono articolate e specificate dal PTCP come segue, ai sensi del comma 4 del citato articolo.
- 2.(D) Per quanto riguarda l'insieme degli insediamenti residenziali, la popolazione effettiva e potenziale a cui applicare le dotazioni minime pro-capite, ai sensi del comma 8 del già citato art. A-24 della L.R. 20/2000, va calcolata in sede di formazione del PSC comprendendo l'entità delle seguenti componenti, ciascuna misurata o valutata sulla base dei più attendibili dati a disposizione:
- a) la popolazione residente, ivi compresa quella residente nel territorio rurale;
 - b) la popolazione presente, per la quota che risulti superiore alla popolazione residente secondo i dati censuari;
 - c) la popolazione che entra quotidianamente nel comune per motivi di studio o lavoro;
 - d) la popolazione che entra saltuariamente nel comune per fruire di servizi pubblici e collettivi di rilievo sovracomunale ivi disponibili;
 - e) la popolazione che entra occasionalmente nel comune in relazione alla presenza di poli funzionali che determinano eventi di grande attrazione;
 - f) la popolazione presente stagionalmente o periodicamente in relazione alla fruizione turistica - climatica.

Tutte le componenti di cui sopra vanno misurate o valutate nella loro consistenza al momento del Piano e in quella potenziale che potrà determinarsi a seguito dell'attuazione delle previsioni del Piano.

3.(D) Per quanto riguarda l'insieme degli insediamenti residenziali, il PSC stabilisce la dotazione-obiettivo (ovvero 'standard') di aree di proprietà pubblica per attrezzature e spazi collettivi di carattere comunale, nel rispetto dei seguenti valori minimi, da applicarsi in tutti i comuni:

- per le componenti di popolazione di cui alle lettere a) e b) del precedente punto: 30 mq. pro-capite;
- per la componente di popolazione di cui alla lettera c) del precedente punto: 15 mq. pro-capite;
- per la componente di popolazione di cui alla lettera f) del precedente punto: 20 mq. pro-capite;
- per le componenti di popolazione di cui alle lettere d) ed e) del precedente punto il PSC stabilisce autonomamente la dotazione-obiettivo in relazione alle specifiche caratteristiche di frequenza ed intensità dei flussi, tenendo conto quanto meno delle esigenze di parcheggio.

4.(D) Il raggiungimento della dotazione-obiettivo (standard) di cui al punto 3 va verificato nel complesso del territorio comunale e per i singoli centri urbani. Fermo restando il raggiungimento del valore obiettivo come sopra definito per l'intero territorio comunale, il PSC può stabilire valori-obiettivo inferiori per i centri abitati con popolazione inferiore a 1500 abitanti.

Per i centri urbani maggiori, in particolare Bologna e Imola, il calcolo della popolazione di riferimento, la verifica delle dotazioni in essere e del raggiungimento dei valori-obiettivo vanno opportunamente articolati per zone urbane o per quartieri.

5.(D) Nella verifica delle dotazioni esistenti e previste di aree per attrezzature e spazi collettivi riferiti agli insediamenti residenziali non si tiene conto:

- delle aiuole stradali e delle aree, ancorché sistemate a verde, aventi funzioni di arredo, di mitigazione degli impatti e di ambientazione delle sedi stradali;
- dei parcheggi di urbanizzazione primaria di cui all'art. A-23 della L.R. 20/2000;
- dei parcheggi a servizio specifico di grandi attrezzature a carattere sovracomunale;
- delle aree che, ai sensi della delibera della Giunta regionale 9/10/2001 n.2053 – Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio – siano da classificare in classe IV in quanto prospicienti determinate tipologie di infrastrutture per la mobilità, salvo che siano destinate a parcheggi;
- delle aree, ancorché sistemate a verde, aventi la funzione di raccolta e accumulo delle acque piovane di cui all'art. 4.8;

- delle aree comprese all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti definite dai Comuni ai sensi della L.R. 30/2000 e della Delibera della Giunta regionale n.197/2001 contenente le direttive applicative, e successive modificazioni, salvo che siano destinate a parcheggi;
- delle aree, ancorché sistemate a verde, che per le caratteristiche morfologiche o di localizzazione o per la ridotta dimensione non siano fruibili ed attrezzabili per alcuna delle funzioni elencate all'art. A-24 comma 2 della L.R. 20/2000;
- delle aree a parco pubblico ma collocate in contesto extraurbano.

Tali aree possono viceversa essere considerate fra le dotazioni ecologiche.

- 6.(D) Per quanto riguarda l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, siano essi compresi all'interno di insediamenti urbani o di ambiti specializzati per attività produttive o poli funzionali, il PSC stabilisce la dotazione-obiettivo di aree di proprietà pubblica per attrezzature e spazi collettivi, nel rispetto comunque del valore minimo di 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento, da applicarsi in tutti i comuni.
- 7.(D) Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso inseriti in ambiti specializzati per attività produttive, il PSC stabilisce la dotazione-obiettivo di aree di proprietà pubblica per attrezzature e spazi collettivi, nel rispetto della misura minima del 15% della superficie territoriale complessiva destinata a tali insediamenti, da applicarsi in tutti i comuni.
- 8.(D) Le dotazioni minime di cui ai precedenti punti 3, 6 e 7 costituiscono inoltre l'entità della dotazione minima di aree da sistemare e da cedere al Comune da parte di ciascun intervento, in relazione alle funzioni previste, quale concorso alla realizzazione delle dotazioni territoriali ai sensi dell'art. A-26 della L.R. 20/2000.
- 9.(D) Il PSC contiene:
- la valutazione quantitativa, qualitativa e della distribuzione nel territorio delle dotazioni in essere e in corso di attuazione;
 - la stima della popolazione di riferimento di cui al punto 2;
 - la definizione dei valori-obiettivo di cui ai punti 3, 6 e 7 per quanto riguarda l'insieme degli insediamenti esistenti e previsti, e dei requisiti qualitativi da raggiungere nelle diverse aree urbane;
 - la stima delle dotazioni che potranno essere realizzate direttamente dai soggetti attuatori nel corso dell'attuazione delle previsioni del PSC;
 - la stima delle eventuali ulteriori dotazioni, qualora necessarie per raggiungere la dotazione-obiettivo, che dovranno essere realizzate direttamente da parte del Comune, e, in tal caso,
 - la definizione di massima degli obiettivi intermedi da realizzare con i POC.

- 10.(D) La Provincia si riserva di emanare, con atto successivo, indirizzi per la regolamentazione da parte dei Comuni dei requisiti qualitativi delle aree per attrezzature e spazi collettivi.

Art. 10.6 - Disposizioni specifiche per il territorio della pianura

- 1.(D) Le disposizioni che seguono trovano applicazione per gli insediamenti urbani ricadenti nelle Unità di paesaggio della Pianura persicetana, della Pianura centrale, della Pianura orientale, della Pianura imolese e Pianura delle bonifiche bolognesi, come individuate nella tav. 3, ad integrazione delle disposizioni del Titolo 3 relative alla singole Unità di paesaggio e alla reti ecologiche, del Titolo 9 relative agli ambiti specializzati per attività produttive e ai poli funzionali e del Titolo 12 relative all'accessibilità.
- 2.(I) Per tutto il territorio di cui al primo punto, il PTCP formula i seguenti indirizzi e criteri a cui orientare la pianificazione comunale e le azioni e interventi settoriali che interessano gli insediamenti urbani.
- a) Sviluppare la rete insediativa e produttiva nella sua struttura policentrica e nelle sue proiezioni e gravitazioni extraprovinciali. Sviluppare in particolare la qualità, completezza e attrattività dell'offerta urbana dei centri maggiori, attraverso l'estensione della gamma di servizi pubblici e privati, l'iniziativa culturale, l'animazione urbana.
 - b) Sviluppare la dotazione e razionalizzare la dislocazione dei servizi specialistici e di interesse sovracomunale, scolastici e formativi, culturali, sportivi e ricreativi, sanitari e assistenziali, ecc. attraverso accordi alla dimensione territoriale delle Associazioni di Comuni.
 - c) Concentrare in particolare l'offerta di aree specializzate per attività produttive (manifatturiere, commerciali e logistiche) negli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale suscettibili di sviluppo di cui all'art. 9.1.
 - d) Privilegiare la riqualificazione urbana, il recupero del patrimonio edilizio storico concentrato e sparso, il riuso delle aree urbanizzate dismesse.
 - e) Assicurare una stretta coerenza fra le politiche dei servizi pubblici, l'accessibilità con la rete del Servizio Ferroviario Metropolitano e le eventuali scelte urbanistiche di espansione urbana, con l'obiettivo di ridurre al minimo la necessità dell'uso dell'automobile per gli spostamenti a maggiore frequenza.
 - f) Concentrare in particolare la dislocazione di funzioni urbane che generano origini e destinazioni di spostamenti in prossimità delle fermate del SFM.
 - g) Contenere la sottrazione di suoli agricoli per usi urbani almeno per gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola; collocare gli eventuali ambiti per nuovi insediamenti in stretta contiguità con le aree urbane e minimizzando la frammentazione delle aziende agricole.

- h) Nelle fasce pedecollinari occidentale ('Bazzanese') e orientale ('Via Emilia'), contenere in particolare l'ulteriore utilizzazione urbana di aree ricadenti nelle "Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee" (artt. 5.2 e 5.3), indicate nella tav. 2B.
 - i) Costruire specifici progetti di recupero e valorizzazione per funzioni idonee di valenza metropolitana per i più grandi e pregevoli complessi immobiliari di valore storico-architettonico, con particolare riferimento alle ville e palazzi signorili e relativi sistemi di campagna-parco individuati nella tav. 3.
 - j) Distribuire nel tempo l'attuazione delle aree edificabili attraverso una programmazione pluriennale concertata; laddove sono formate le Associazioni di Comuni, tale programmazione va concertata a livello di Associazione intercomunale. A questo fine occorre inserire nei PSC i criteri per la definizione del tetto massimo di nuova offerta edilizia, da rispettare in ciascun POC, sulla base delle condizioni di sostenibilità dei nuovi insediamenti, e in sede di POC occorre verificare preventivamente l'attuazione di tali condizioni di sostenibilità per ciascun nuovo insediamento.
 - k) Per quanto riguarda l'attuazione delle previsioni urbanistiche già contenute nei PRG vigenti all'adozione delle presenti norme, si richiamano gli accordi fra i Comuni stessi e la Provincia già sottoscritti (di cui all'Allegato H), e si indirizzano i Comuni, in sede di revisione dei piani, a verificare l'idoneità di ciascuna delle previsioni in essere non attuate rispetto all'esigenza di concentrare l'offerta secondo i criteri che precedono.
- 3.(D) Ai fini di assicurare l'obiettivo di coerenza di cui al punto precedente lettera e) si richiede ai Comuni di:
- valutare, in sede di conferenza di pianificazione per la formazione del PSC, la dotazione di servizi pubblici e privati in essere in ciascun centro abitato, le condizioni di accessibilità e le prospettive concrete di mantenimento nel tempo dei servizi e di eventuale apertura di nuovi servizi, in stretto coordinamento, per quanto riguarda i servizi sanitari, con la programmazione dei Distretti sanitari;
 - concentrare gli ambiti per nuovi insediamenti urbani presso i centri abitati che siano sia serviti dal SFM, sia dotati di una gamma completa dei servizi di base a maggiore frequenza d'uso, fra i quali si indicano in particolare il ciclo completo della scuola dell'obbligo, le medie strutture di vendita di alimentari, lo sportello bancario, i servizi sanitari e socio-assistenziali di base, sia, infine, di servizi di livello sovracomunale, con particolare riferimento alle scuole medie superiori;
 - consentire un'espansione residenziale contenuta e correlata alle dinamiche locali presso quei centri abitati dotati della gamma completa dei servizi di base a maggiore frequenza d'uso come sopra indicata ma non serviti dal SFM, nonché presso quei centri serviti dal SFM e non dotati di una gamma

completa dei servizi di base ma quanto meno di alcuni servizi minimi, fra i quali si indica il ciclo della scuola dell'obbligo;

- ridurre la crescita urbana nei centri dotati soltanto di alcuni servizi minimi, fra i quali quanto meno la scuola elementare e materna;
- per i restanti centri: limitare di norma lo sviluppo urbano esclusivamente alle opportunità offerte dal recupero degli insediamenti esistenti.

4.(I) Ai fini di sostanziare i criteri di contenimento e di riduzione dell'espansione urbana di cui al punto precedente, si indica ai Comuni di contenere la capacità insediativa delle aree di nuovo impianto urbano, salvo che nei centri meglio dotati ed accessibili, entro le seguenti soglie orientative:

- per quei centri che dispongono di una gamma completa di servizi di base, ma non sono serviti dal SFM, il 70% della produzione di nuovi alloggi realizzata nel medesimo centro abitato nel decennio precedente; tale percentuale è elevata al 100% nel caso di Medicina in relazione alla significativa presenza anche di servizi sovracomunali;
- per quei centri che sono serviti dal SFM e dispongono almeno di una gamma minima di servizi fra i quali comunque la scuola elementare e materna, il 70% della produzione di nuovi alloggi realizzata nel medesimo centro abitato nel decennio precedente;
- per quei centri che non dispongono della gamma completa dei servizi di base, né sono serviti dal SFM, ma dispongono quanto meno della scuola elementare e materna, il 50% della produzione di nuovi alloggi realizzata nel medesimo centro abitato nel decennio precedente;

Le soglie suddette non riguardano le opportunità derivanti dal recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti, per le quali non si indicano limitazioni.

Nel caso di elaborazione di PSC in forma associata, potrà essere proposta una diversa modulazione delle indicazioni di cui sopra, sulla base di argomentazioni che tengano conto della dislocazione dei servizi e delle condizioni di accessibilità nell'insieme di tutti i centri abitati del territorio interessato, ferma restando la complessiva capacità insediativa relativa al territorio dell'Associazione derivante dall'applicazione degli indirizzi precedenti.

5.(I) Si considera che un centro abitato sia o potrà essere servito dal servizio del SFM qualora la stazione o fermata esista o la sua realizzazione sia già stata programmata dagli Enti competenti, e la sua distanza dal centro abitato sia tale da poterne presumere una efficace accessibilità ed utilizzazione anche a piedi, o in bicicletta con pista ciclabile.

Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al precedente punto 4 occorre che il PSC disciplini normativamente l'inserimento nel POC delle aree di nuovo impianto urbano in rapporto ai tempi definiti da tale programmazione.

6. (I) Per la **città di Imola**, il PTCP formula i seguenti indirizzi e criteri a cui orientare la pianificazione comunale e le azioni e interventi settoriali che interessano gli insediamenti urbani:

- a) Sviluppo delle funzioni economiche manifatturiere, logistiche, commerciali e di servizio.
- b) Rafforzamento delle dotazioni di funzioni urbane superiori e di servizi alle imprese, anche attraverso forme di integrazione e cooperazione con i corrispondenti poli funzionali bolognesi (Università, Fiera, ecc.): le opportunità strategiche sono rappresentate dal progetto di 'Parco dell'innovazione' nell'area dell'ex-ospedale psichiatrico dell'Osservanza, e dalla riqualificazione delle vecchie aree produttive all'intorno della stazione ferroviaria.
- c) Sviluppo dell'offerta di servizi scolastici e formativi e creazione di un polo formativo attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati interessati.
- d) Orientamento verso il contenimento della fase espansiva dello sviluppo urbano, con particolare riferimento allo stretto contenimento dell'ulteriore impermeabilizzazione nelle "Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee" (artt. 5.2 e 5.3) del conoide del Santerno, e all'esclusione dell'ulteriore urbanizzazione nella fascia collinare e nei Terrazzi alluvionali (artt. 5.2 e 5.3).
- d) Riqualificazione urbana indirizzata ad obiettivi:
 - di qualità ecologica: recupero di quote significative di superfici permeabili a verde;
 - di qualità urbana: valorizzazione del sistema di spazi collettivi, creazione di nuovi spazi per l'animazione urbana, i servizi, le attività commerciali, culturali, ricreative;
 - di qualità sociale: offerta di alloggi in affitto e di edilizia residenziale a carattere sociale.
- f) Sviluppo dell'offerta turistica attraverso l'aumento dell'offerta complessiva di manifestazioni fieristiche, culturali, sportive e promozionali.

Art. 10.7 - Disposizioni specifiche per l'Unità di paesaggio della conurbazione bolognese

- 1.(D) Le disposizioni che seguono trovano applicazione per gli insediamenti urbani ricadenti nell'Unità di paesaggio della pianura della conurbazione bolognese, come individuata nella tav. 3, ad integrazione delle disposizioni del Titolo 3 relative alla Unità di paesaggio della conurbazione bolognese e alla reti ecologiche, del Titolo 9 relative agli ambiti specializzati per attività produttive e ai poli funzionali e del Titolo 12 relative all'accessibilità.
- 2.(I) Per il territorio di cui al primo punto, il PTCP formula i seguenti indirizzi e criteri a cui orientare la pianificazione comunale e le azioni e interventi settoriali che interessano gli insediamenti urbani.

- a) Valorizzare il Centro Storico di Bologna, quale luogo focale dell'offerta di qualità urbana, culturale e commerciale, per la popolazione dell'intera area metropolitana, per gli utenti della città e per il turismo. Ciò richiede il recupero di qualità del sistema degli spazi pubblici e collettivi attraverso la riduzione della pressione del traffico e del livello di inquinamento acustico e atmosferico, il superamento di fenomeni di degrado fisico e sociale, il ripristino di condizioni di vivibilità e vivacità degli spazi urbani pubblici e privati e di condizioni di sicurezza e gradevolezza della mobilità a piedi e in bicicletta.
- b) Valorizzare gli ulteriori luoghi urbani dotati di centralità e di identità, attraverso progetti urbani che ne recuperino i connotati storici e ne accrescano la complessità funzionale e l'attrattività: in primo luogo le aree urbane centrali degli altri comuni attorno al capoluogo, nonché i nuclei insediativi di impianto storico inglobati nella prima periferia del capoluogo, quali: Bolognina, Corticella, Borgo Panigale, ecc..
- c) Evitare in linea di massima l'ulteriore espansione degli insediamenti urbani su aree non ancora urbanizzate e non ancora destinate ad essere urbanizzate secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salvo che per opere non diversamente localizzabili.
- d) Per gli ambiti urbani consolidati, ossia non interessati da interventi di riqualificazione urbana, evitare in generale l'incremento della densità insediativa, relazionando le possibilità di intervento edilizio alle densità in essere.
- e) Per i quartieri e le zone urbane storicamente connotate da un mix funzionale di residenze e di attività produttive, evitare la progressiva perdita di complessità funzionale, favorendo, ove possibile, il reinsediamento di attività economiche compatibili al posto delle attività manifatturiere che eventualmente si delocalizzano.
- f) Sviluppare programmi di riqualificazione urbana mirata, rivolti sia all'ammodernamento dei quartieri residenziali di più vecchio impianto, sia ad una utilizzazione differenziata delle ampie opportunità di riuso e di trasformazione offerte dalle aree dismesse o dismettibili (ferroviarie, militari o industriali); negli interventi di trasformazione si dovranno perseguire requisiti:
 - di qualità ecologica: occorre in ogni intervento ripristinare quote significative di superfici permeabili a verde; gli interventi più cospicui devono inoltre contribuire alla formazione di dotazioni ecologiche per la città e, ove possibile alla formazione di corridoi ecologici urbani connessi con le reti ecologiche periurbane;
 - di qualità sociale, attraverso un'offerta significativa di alloggi in affitto e di edilizia residenziale con connotati sociali;
 - di qualità della morfologia urbana, attraverso densità edilizie più contenute rispetto al contesto, maggiore integrazione morfologica e

funzionale dei nuovi interventi rispetto al contesto circostante, multifunzionalità;

- di qualità ambientale: le trasformazioni urbane devono evitare di determinare o incrementare livelli di conflitto con recettori sensibili (scuole, ospedali, parchi, ecc.); devono evitare l'incremento della popolazione esposta a sorgenti inquinanti; il rispetto delle soglie di clima acustico va assicurato senza ricorrere a barriere di pannelli artificiali;
 - di qualità del sistema dei servizi: le trasformazioni urbane devono contribuire efficacemente al recupero dei deficit di aree per attrezzature pubbliche e spazi collettivi qualora la zona urbana circostante in cui ricadono presenti delle sottodotazioni; ciò è particolarmente rilevante per le aree centrali e della prima periferia del comune di Bologna,
 - di coerenza con la rete del trasporto collettivo, attraverso una preferenziale contiguità dei nuovi carichi insediativi con le fermate del SFM o del tram-metrò.
- g) Organizzare la mobilità privilegiando le modalità di spostamento più sostenibili per recuperare standard accettabili di salubrità dell'aria e del clima acustico: favorire in particolare le modalità di spostamento non motorizzate e la sicurezza dei pedoni, anche in applicazione degli artt. 12.6 e 12.7.
- h) Limitare e controllare le possibilità di accesso e di sosta dei veicoli nelle aree centrali; razionalizzare e organizzare la distribuzione di merci nelle aree urbane.
- i) Tutelare e valorizzare i residui cunei agricoli del territorio rurale periurbano, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 11.10.
- j) Conservare le residue visuali libere dalla viabilità verso il paesaggio agricolo o collinare, individuate nella tav. 3, evitando ogni intervento o utilizzazione, anche non urbana, che possa disturbare il rapporto visivo, ai sensi del successivo art. 10.10.
- k) Conservare le residue visuali dalle infrastrutture verso il territorio rurale e le residue discontinuità fra aree urbane, ai sensi del successivo art. 10.10.
- l) Aumentare le dotazioni ecologiche, con particolare riferimento alle: fasce di salvaguardia, mitigazione e ambientazione attorno alle principali infrastrutture, all'incremento della biomassa nelle aree verdi pubbliche e private urbane e periurbane, alla realizzazione di micro-aree ad evoluzione naturale all'interno dei parchi urbani e nel territorio rurale periurbano.
- m) Distribuire nel tempo l'attuazione delle aree edificabili attraverso una programmazione pluriennale concertata; laddove sono formate le Associazioni di Comuni, tale programmazione va concertata a livello di Associazione intercomunale. A questo fine occorre inserire nei PSC i criteri per la definizione del tetto massimo di nuova offerta edilizia, da rispettare

in ciascun POC, sulla base delle condizioni di sostenibilità dei nuovi insediamenti, e in sede di POC occorre verificare preventivamente l'attuazione di tali condizioni di sostenibilità di ciascun nuovo insediamento.

- 3.(D) Per quanto riguarda l'attuazione delle previsioni urbanistiche già contenute nei PRG vigenti all'adozione delle presenti norme, si richiamano gli accordi fra i Comuni stessi e la Provincia già sottoscritti (di cui all'Allegato H); in sede di formazione dei PSC i Comuni verificano l'idoneità di ciascuna delle previsioni in essere non attuate rispetto agli indirizzi che precedono.
- 4.(D) Nelle porzioni non urbanizzate delle "Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee" (artt. 5.2 e 5.3), come indicate nella tav. 2B, ogni ulteriore estensione delle destinazioni urbane che comportino una significativa impermeabilizzazione del suolo dovrà rispettare le disposizioni e i limiti di cui all'art. 5.3.
- 5.(D) Deve inoltre essere esclusa ogni ulteriore destinazione urbana di aree delle pendici collinari, salvo che per opere non diversamente localizzabili.
- 6.(D) Ai fini dell'applicazione del criterio di cui al punto 2 lettera f), per ogni intervento significativo di riqualificazione urbana deve essere stilato un bilancio dei benefici e dei miglioramenti attesi in relazione a ciascuno degli aspetti di qualità ivi elencati.
- 7.(I) Ai fini dell'applicazione del criterio di cui al punto 2 lettera c), ferme restando le esclusioni di cui ai precedenti punti 4 e 5 e il rispetto di ogni altra disposizione del presente piano, l'ulteriore destinazione a funzioni urbane di aree non urbanizzate e non destinate ad usi urbani può essere prevista limitatamente ai casi di aree di dimensioni relittuali, di aree interstiziali intercluse fra le aree urbanizzate e le infrastrutture, nonché di aree servite da stazioni e fermate del SFM.

Art. 10.8 - Disposizioni specifiche per il territorio collinare

- 1.(D) Le disposizioni che seguono trovano applicazione per gli insediamenti urbani ricadenti nelle Unità di paesaggio della Collina bolognese e della Collina imolese, come individuate nella tav. 3, ad integrazione delle disposizioni del Titolo 3 relative alla singole Unità di paesaggio, dell'art. 7.1, del Titolo 9 relative agli ambiti specializzati per attività produttive e ai poli funzionali e del Titolo 12 relative all'accessibilità.
- 2.(I) Per tutto il territorio di cui al primo punto, il PTCP formula i seguenti indirizzi e criteri a cui orientare la pianificazione comunale e le azioni e interventi settoriali che interessano gli insediamenti urbani.
 - a) Valorizzazione delle funzioni coerenti e compatibili con le specifiche condizioni di carattere geomorfologico, socio-economico e paesaggistico:
 - in primo luogo la funzione di riequilibrio ecologico per compensare la forte densità insediativa della fascia pedemontana sottostante;

- la funzione paesaggistica, con riferimento a tutto il territorio ma in particolare alla fascia che comprende i primi versanti collinari visibili dalle zone urbane e dalle infrastrutture della pedecollina e di fondovalle, che costituiscono la 'cornice' paesaggistica delle aree più densamente urbanizzate;
 - la funzione 'turistica' riferita alle attività del tempo libero della popolazione urbana;
 - la funzione di area residenziale di qualità.
- b) Sviluppo diffuso delle attività economiche e di servizio connesse alla fruizione delle risorse ambientali.
- c) Valorizzazione delle aree fluviali e perfluviali (Reno, Savena, Idice, Sillaro, Sellustra, Santerno, Samoggia, Lavino) anche in funzione della fruizione da parte dell'utenza urbana.
- d) Per quanto riguarda le politiche di sviluppo urbano:
- promozione della riqualificazione urbana; in particolare attraverso la riconversione degli insediamenti produttivi dismessi, per residenza, servizi e attività economiche compatibili qualora collocati all'interno o a ridosso di aree urbane residenziali, o ancora per attività produttive o terziarie negli altri casi;
 - esclusione dell'ulteriore espansione urbana per la residenza nei sistemi urbani delle valli del Lavino, dello Zena, dell'Idice, del Sillaro, dotati di una debole infrastrutturazione per la mobilità di cui non è possibile o comunque non previsto a breve o medio periodo il potenziamento, nonché nei piccoli nuclei di crinale;
 - indirizzo prevalente alla riqualificazione urbana nei sistemi vallivi fortemente infrastrutturati ed insediati del Reno, del Setta e del Savena (comuni di Pianoro e Sasso Marconi) evitando l'ulteriore utilizzazione urbana di suoli non urbani salvo che per opere non diversamente localizzabili e salvo che si tratti di aree a distanza pedonale da stazioni e fermate del SFM;
 - contenimento dell'ulteriore espansione urbana negli altri sistemi vallivi (Samoggia e Santerno) evitando comunque ogni ulteriore utilizzazione urbana di aree di pertinenza fluviale salvo che per opere non diversamente localizzabili.
- e) Distribuzione nel tempo dell'attuazione delle aree edificabili attraverso una programmazione pluriennale concertata; laddove sono formate le Associazioni o Unioni di Comuni, tale programmazione va concertata a livello di Associazione o Unione intercomunale. A questo fine occorre inserire nei PSC i criteri per la definizione del tetto massimo di nuova offerta edilizia, da rispettare in ciascun POC, sulla base delle condizioni di sostenibilità dei nuovi insediamenti, e in sede di POC occorre verificare

preventivamente l'attuazione di tali condizioni di sostenibilità di ciascun nuovo insediamento.

- f) Per quanto riguarda l'attuazione delle previsioni urbanistiche già contenute nei PRG vigenti all'adozione delle presenti norme, si richiamano gli accordi fra i Comuni stessi e la Provincia già sottoscritti (di cui all'Allegato H), e si indirizzano i Comuni, in sede di revisione dei piani, a verificare l'idoneità di ciascuna delle previsioni in essere non attuate rispetto agli indirizzi che precedono.
- 3.(D) Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al punto precedente lettera d):
- per i centri abitati e i sistemi urbani delle valli del Lavino, dello Zena, dell'Idice, nonché per i piccoli nuclei di crinale, il PSC potrà prevedere un'estensione complessiva del Territorio Urbano (TU + TPU + TDU, v.) non superiore a quella del Territorio Urbano secondo il PRG vigente al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme;
 - per i centri abitati e i sistemi urbani delle valli del Samoggia, del Santerno e del Sillaro, il PSC potrà prevedere un'estensione complessiva del Territorio Urbano (TU + TPU + TDU, v.) che superi per non più del 5% l'estensione complessiva del Territorio Urbano secondo il PRG vigente al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme;
 - nelle verifiche di cui sopra potrà non tenersi conto di incrementi dell'estensione del territorio urbano dovuti a nuove previsioni per infrastrutture, impianti e servizi di interesse generale, nonché a nuove previsioni di aree che si collochino a distanza pedonale da stazioni e fermate del SFM.
- 4.(I) Per quanto riguarda le attività produttive industriali e artigianali, nel territorio collinare la Provincia e i Comuni favoriscono il consolidamento e la compatibilizzazione delle attività produttive in essere, nel rispetto delle disposizioni del presente piano. In relazione alle particolari caratteristiche e funzioni del territorio collinare, non sono individuati nel PTCP ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale suscettibili di sviluppo.
- 5.(D) Al di fuori degli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale consolidati, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 9.1, è ammessa la previsione urbanistica di nuove aree edificabili per attività produttive manifatturiere esclusivamente finalizzate a specifiche esigenze di sviluppo di attività già insediate nel territorio collinare, con la procedura dell'Accordo di programma in variante ai sensi dell'art. 40 della L.R. 20/2000 o in sede di approvazione del PSC. Può tuttavia trovare applicazione, anche nel territorio collinare, quanto previsto all'art. 9.6 punto 5 nel caso di necessità di delocalizzazione di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti.
- 6.(D) Nelle porzioni non urbanizzate delle "Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee" (artt. 5.2 e 5.3), come indicate nella tav. 2B, ogni ulteriore estensione delle destinazioni urbane che comportino una significativa

impermeabilizzazione del suolo dovrà rispettare le disposizioni e i limiti di cui all'art. 5.3.

Art. 10.9 - Disposizioni specifiche per il territorio montano

- 1.(D) Le disposizioni che seguono trovano applicazione per gli insediamenti urbani ricadenti nelle Unità di paesaggio della Montagna media bolognese e imolese, della Montagna della dorsale appenninica, nonché dell'Alto crinale dell'Appennino bolognese, come individuate nella tav. 3, ad integrazione delle disposizioni del Titolo 3 relative alla singole Unità di paesaggio, dell'art. 7.1, del Titolo 9 relative agli ambiti specializzati per attività produttive e ai poli funzionali e del Titolo 12 relative all'accessibilità.
- 2.(I) Per il territorio di cui al primo punto, il PTCP formula i seguenti indirizzi e criteri a cui orientare la pianificazione comunale e le azioni e interventi settoriali che interessano gli insediamenti urbani:
 - a) Consolidamento della gamma dei servizi di attrazione sovracomunale presso i capisaldi principali di Porretta Terme, Vergato e Castiglione dei Pepoli, e secondariamente Loiano.
 - b) Qualificazione in particolare del polo produttivo dell'Alto Reno e del polo urbano di Porretta, inteso come sistema insediativo unitario del fondovalle da Silla a Ponte della Venturina, attraverso:
 - la tenuta del distretto manifatturiero anche quale freno allo sviluppo di pendolarismi a più lungo raggio verso la pianura;
 - la difesa e diversificazione del ruolo commerciale del centro storico e l'integrazione anche con nuovi servizi di attrazione a supporto dell'economia turistica;
 - la valorizzazione delle attività termali, delle attività ricettive connesse e delle ulteriori funzioni correlate insediabili nell'area presso la ex-sottostazione elettrica, considerate nel loro insieme come polo funzionale, di cui all'art. 9.4.
 - c) Sostegno alle diverse forme ed ai diversi segmenti dell'economia turistica, attraverso lo sviluppo diffuso delle attività economiche e di servizio connesse all'utenza turistica ed escursionistica e alla popolazione stagionale.
 - d) Promozione e indirizzo prioritario agli interventi di riqualificazione urbana, al recupero e riuso del patrimonio edilizio storico, al riuso delle aree urbanizzate dismesse.
 - e) Sviluppo residenziale in risposta alla domanda di residenza di qualità che proviene dalla conurbazione sottostante, oltre che attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche attraverso eventuali integrazioni e crescita dei centri abitati, alle seguenti condizioni:

- una precisa coerenza fra le politiche dei servizi pubblici, le condizioni di accessibilità e le eventuali scelte urbanistiche di espansione urbana, con l'obiettivo di ridurre al minimo la necessità di utilizzo dell'automobile per gli spostamenti di maggiore frequenza. Ciò richiede di:
 - limitare le scelte di espansione urbana (ambiti per nuovi insediamenti) esclusivamente attorno ai centri urbani dotati almeno di una gamma minima di servizi (scuola elementare e materna, un minimo di varietà di esercizi di vicinato, farmacia, sportello bancario o ufficio postale...), con preferenza per i centri dotati anche di servizi di base sanitari e socio-assistenziali, e con preferenza per i sistemi vallivi del Reno e del Setta, in quanto serviti dal SFM;
 - per i centri non dotati della gamma minima essenziale di servizi, limitarsi alle politiche del recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
 - una precisa coerenza fra le politiche di tutela idrogeologica e dei sistemi fluviale e gli insediamenti urbani, evitando ogni intervento che possa peggiorare le condizioni di sicurezza dei versanti, ogni ulteriore artificializzazione degli alvei fluviali, ogni ulteriore utilizzazione urbana di aree di tutela fluviale o di pertinenza fluviale salvo che per opere non diversamente localizzabili, nei limiti di cui agli artt. 4.3 e 4.4;
 - la verifica di non dare luogo ad un eccessivo incremento di carico sulle reti viarie e sulle reti tecnologiche rispetto alla capacità delle reti stesse e degli impianti di depurazione;
 - la verifica che non vengano intaccate risorse ambientali integre;
 - un dimensionamento complessivo comunale delle nuove previsioni non superiore alla produzione di nuovi alloggi registrata negli ultimi dieci anni;
 - e, infine, la riproposizione di modalità aggregative e tipologie rispettose dei caratteri tradizionali degli insediamenti e del paesaggio nei singoli contesti.
- f) Per i centri abitati con più spiccata vocazione turistica montana le politiche urbane vanno rivolte a sostenere e qualificare l'offerta turistica, attraverso:
- lo sviluppo della ricettività, delle attività culturali ricreative, ristorative e sportive;
 - gli interventi per la qualificazione degli spazi urbani e l'arredo;
 - il sostegno e la qualificazione dell'offerta commerciale e di servizi alla persona;
 - il calendario di iniziative di animazione;
 - l'organizzazione della promozione e della commercializzazione del prodotto turistico.

- g) Per quanto riguarda l'attuazione delle previsioni urbanistiche già contenute nei PRG vigenti all'adozione delle presenti norme, si richiamano gli accordi fra i Comuni stessi e la Provincia già sottoscritti (di cui all'Allegato H), e si indirizzano i Comuni, in sede di revisione dei piani, a verificare l'idoneità di ciascuna delle previsioni in essere non attuate rispetto agli indirizzi che precedono.
- 3.(D) Ai fini dell'applicazione del criterio di cui al punto 2 lettera e) in sede di formazione del PSC:
- dovrà essere valutata la dotazione di servizi pubblici e privati in essere in ciascun centro abitato, le condizioni di accessibilità e le prospettive concrete di mantenimento nel tempo dei servizi e di eventuale apertura di nuovi servizi;
 - dovrà essere verificato l'andamento statistico dell'attività edilizia, in termini di produzione di nuovi alloggi negli ultimi dieci anni.

Nel caso di elaborazione di PSC in forma associata, potrà essere proposta una diversa modulazione delle indicazioni di cui sopra, sulla base di argomentazioni che tengano conto della dislocazione dei servizi e delle condizioni di accessibilità nell'insieme di tutti i centri abitati del territorio interessato.

- 4.(I) Nel territorio montano la Provincia e i Comuni, nel rispetto delle disposizioni del presente piano, favoriscono il consolidamento e la compatibilizzazione delle attività produttive industriali e artigianali in essere, nonché lo sviluppo di nuovi progetti di impresa per attività produttive di piccola e media dimensione, che rispondano ai seguenti criteri:
- comportino impatto modesto sul sistema dei trasporti, e in particolare il movimento merci non dia luogo a significativi peggioramenti delle condizioni di qualità acustica e atmosferica e di sicurezza nei centri abitati eventualmente attraversati;
 - non comportino particolari problematiche rispetto al reperimento delle materie prime e allo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
 - comportino impatti modesti dal punto di vista della percezione del paesaggio collocandosi preferibilmente presso aree già urbanizzate, e in particolare non compromettano con insediamenti isolati contesti paesaggistici integri;
 - siano preferibilmente riferite all'utilizzazione di risorse locali e/o di tecnologie leggere in settori innovativi.

- 5.(D) In relazione alle particolari caratteristiche del territorio montano, il PTCP non individua ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale suscettibili di sviluppo, considerando inopportuno predisporre a priori, sia in fase di pianificazione provinciale che di pianificazione comunale strutturale, un'offerta insediativa per una domanda non ancora espressa e valutabile. La previsione urbanistica di nuove aree edificabili per l'insediamento di nuove attività produttive potrà avvenire, in presenza di specifici progetti di impresa,

esclusivamente con la procedura dell'Accordo di programma in variante ai sensi dell'art. 40 della L.R. 20/2000 o in sede di approvazione del PSC, sulla base di una valutazione condivisa fra il Comune e la Provincia che:

- la specifica attività produttiva proposta sia compatibile con i criteri generali di cui al punto 4 e con le condizioni e limitazioni specifiche del luogo proposto per l'insediamento;
- le opere previste non siano in contrasto con gli obiettivi e le altre disposizioni del presente Piano, con particolare riferimento a quelle di cui al Titolo 13.

Queste disposizioni si applicano anche per le varianti agli strumenti urbanistici che si rendano necessarie per lo sviluppo di attività produttive già in essere, qualora tale sviluppo richieda l'occupazione di nuove aree. Può trovare applicazione inoltre, anche nel territorio montano, quanto previsto all'art. 9.6 punto 5 nel caso di necessità di delocalizzazione di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti.

- 6.(D) La Provincia si riserva di emanare con atto successivo una Direttiva per stabilire le condizioni del proprio assenso a tali nuove previsioni urbanistiche, sulla base di una più precisa definizione dei criteri di compatibilità ambientale e territoriale delle attività e degli interventi.
- 7.(D) Nelle Unità di paesaggio della Dorsale appenninica e dell'Alto crinale appenninico le caratteristiche ambientali, la ridotta dimensione dei nuclei abitati e le ridotte dotazioni di infrastrutture e di servizi escludono di prevedere l'urbanizzazione di nuove aree, salvo che per opere non diversamente localizzabili. In queste UdP le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 non si applicano.
- 8.(D) Nelle porzioni non urbanizzate delle "Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee" (artt. 5.2 e 5.3), come indicate nella tav. 2B, ogni ulteriore estensione delle destinazioni urbane che comportino una significativa impermeabilizzazione del suolo dovrà rispettare le disposizioni e i limiti di cui all'art. 5.3.

Art. 10.10 - Salvaguardia delle discontinuità del sistema insediativo e delle visuali dalle infrastrutture per la mobilità verso il territorio rurale e collinare

- 1.(D) Il PTCP individua nella tav. 3, nella porzione centrale maggiormente insediata del territorio provinciale, ai fini della loro salvaguardia:
- le più significative visuali libere residue dalle maggiori infrastrutture viarie verso il paesaggio agricolo e/o collinare o verso complessi storico-architettonici;
 - alcune significative discontinuità fra le aree insediate lungo le principali direttrici insediative della conurbazione bolognese.
- 2.(D) In sede di formazione dei PSC i Comuni provvedono a recepire le indicazioni contenute nella tav. 3, a verificare e precisare l'estensione delle aree da

salvaguardare sulla base della ricognizione delle effettive condizioni di fatto e di diritto, ed eventualmente ad integrarle con altre individuazioni di discontinuità e di visuali meritevoli di salvaguardia. Provvedono inoltre a stabilire una disciplina urbanistica che ne salvaguardi le valenze sulla base degli indirizzi che seguono.

- 3.(I) Le visuali di cui al primo e al secondo punto vanno salvaguardate per le loro valenze paesaggistiche. A tal fine vanno evitate sia utilizzazioni comportanti edificazione, sia altre opere presso la strada che comunque possano disturbare il rapporto visivo fra chi percorre l'arteria e il paesaggio agricolo e/o collinare, ivi compresi distributori di carburanti, cartellonistica pubblicitaria, tralicci, siepi alte e simili.
- 4.(I) Le discontinuità di cui al primo e al secondo punto vanno salvaguardate sia quali scansioni fra abitato e abitato, utili alla conservazione delle reciproche identità, sia in quanto configurino confini percepibili fra territorio urbano e non urbano, sia infine quali eventuali opportunità di connessioni della rete ecologica. A tali fini vanno preferibilmente conservate all'uso agricolo. Qualora non rappresentino anche visuali significative possono anche essere destinate a funzioni urbane non comportanti edificazione se non in misura minima, quali fasce boscate, parchi urbani, orti urbani, attrezzature ricreative e sportive all'aria aperta e simili.

TITOLO 11 - TERRITORIO RURALE

Art. 11.1 - Definizione di territorio rurale

- 1.(D) Il territorio rurale e' costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato e non destinato ad essere urbanizzato, e si caratterizza per la necessità di integrare e rendere coerenti politiche volte a salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio con politiche volte a garantire lo sviluppo di attività agricole e sostenibili, sotto il profilo socio-economico e ambientale.
- 2.(D) Devono essere considerati parte del territorio rurale anche gli insediamenti e le infrastrutture che, pur essendo elementi estranei al sistema agro-forestale, non alterano le caratteristiche di dominanza del territorio rurale stesso, quali in particolare piccoli nuclei abitati, edifici produttivi isolati non facenti parte di un ambito specializzato per attività produttive, impianti transitori per l'estrazione e il trattamento di inerti, impianti puntuali isolati, aree di servizio connesse alle infrastrutture per la mobilità, opere di mitigazione ambientale, dotazioni ecologiche ed ambientali e simili.
- 3.(D) Il PSC definisce e dettaglia alla scala comunale i limiti del territorio rurale, considerando tale tutto il territorio non disciplinato ai sensi del Capo A-III della L.R. 20/2000; sulla base delle disposizioni del presente titolo gli strumenti urbanistici comunali disciplinano gli interventi effettuabili, in relazione alle esigenze di sviluppo dell'impresa agricola condotta individualmente o in forma associata, al riuso del patrimonio esistente e alle condizioni di insediamento di infrastrutture e impianti di pubblica utilità o comunque compatibili con i caratteri del territorio rurale.

Art. 11.2 - Ruolo e obiettivi del PTCP per il territorio rurale

- 1.(D) Il PTCP costituisce il quadro strategico di riferimento unitario per le politiche volte a garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili e per la programmazione degli interventi nel territorio rurale.
- 2.(I) Il PTCP sviluppa strategie ed obiettivi generali relativi al settore agricolo contenuti nel PRSR in ottemperanza a quanto previsto dal primo comma dell'art. 13 della L.R. 30 maggio 1997, n.15.
- 3.(I) A norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.57, il PTCP assume gli obiettivi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale" e del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo.
- 4.(D) Nel territorio rurale, ai sensi dell'art. A-16 della L.R. 20/2000, la pianificazione provinciale, territoriale e settoriale, e la pianificazione comunale perseguono i seguenti obiettivi generali:
 - promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile e multifunzionale;

- preservare i suoli ad elevata vocazione agricola, consentendo il loro consumo soltanto in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide;
 - promuovere nelle aree marginali il mantenimento delle attività agricole e di comunità rurali vitali, quale presidio del territorio indispensabile per la sua salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari;
 - mantenere e sviluppare le funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura, promuovendo l'orientamento delle aziende verso forme di gestione forestale sostenibile;
 - promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici e salvaguardare la sicurezza del territorio e le risorse naturali e ambientali;
 - promuovere la valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale;
 - valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi dei centri urbani e dei grandi fasce infrastrutturali.
- 5.(D) La pianificazione del territorio rurale attua inoltre gli obiettivi e gli indirizzi individuati dal presente piano per ciascuna Unità di paesaggio di cui al Titolo 3, al fine di valorizzare l'identità e le specificità paesaggistiche, socio-economiche, naturali-ambientali, storico-culturali delle singole parti del territorio rurale.
- 6.(I) La Provincia promuove il coordinamento e l'omogeneizzazione delle normative urbanistiche comunali relative al territorio rurale nell'ambito delle Associazioni e Unioni di Comuni o per ambiti territoriali omogenei.

Art. 11.3 - Indirizzi e direttive agli strumenti di pianificazione e di programmazione

- 1.(D) Il PTCP, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo:
- individua, in applicazione dell'art. A-17 della L.R. 20/2000, in tav. 1 e tav. 5 le aree di valore naturale e ambientale, recependo ed integrando le previsioni del PTPR, anche attraverso l'individuazione delle reti ecologiche. Tali aree sono costituite da:
con riferimento alla tav. 1
 - a) Sistema idrografico (escluse le aree di cui agli artt. 4.5, 4.6 e 4.11)
 - b) Sistema provinciale delle aree protette
 - c) Sistema Rete Natura 2000
 - d) Altri sistemi zone ed elementi naturali e paesaggistici

con riferimento alla tav. 5

e) Rete ecologica di livello provinciale.

Il PTCP persegue la salvaguardia delle aree di valore naturale ed ambientale secondo quanto disposto dai Titoli 3, 4 e 7;

- individua in tav. 1 le risorse storiche e archeologiche caratterizzanti le UdP e ne persegue la salvaguardia attiva secondo quanto disposto dai Titoli 3 e 8;
- opera, in coordinamento con i piani e programmi del settore agricolo, una prima individuazione degli ambiti del territorio rurale previsti dal Capo A-IV della L.R. 20/2000 e di cui al successivo punto 6.

2.(l) Per il raggiungimento degli obiettivi riguardanti il territorio rurale di cui al precedente articolo, tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione, saranno orientati:

- a) ad individuare per l'attività agricola un ruolo centrale nella soddisfazione dei requisiti economici e ambientali del territorio rurale, e a stimolare, attraverso specifiche azioni, la formazione e lo sviluppo di aziende competitive e sostenibili, riferibili a tutte le possibili combinazioni di due principali tipologie:
 - l'azienda produttiva specializzata, orientata al prodotto, con metodiche ad impatto ambientale controllato;
 - l'azienda multifunzionale, orientata anche all'offerta di servizi agro-ambientali e ricreativi, volti alla soddisfazione della domanda proveniente dalla collettività inurbata.
- b) al contenimento dell'artificializzazione degli assetti colturali, per evitare l'estendersi di fenomeni di semplificazione paesaggistica e naturalistica, con conseguente perdita di qualità e di biodiversità, tutelando nel contempo l'assetto idraulico del territorio. Tale indirizzo sarà perseguito in generale in tutti gli ambiti agricoli del territorio rurale ed in particolare con una specifica attenzione per quei territori maggiormente depauperati sotto il profilo ambientale e paesaggistico quali:
 - il territorio agricolo di pianura con elevata frammentazione degli spazi naturali e seminaturali;
 - le aree, eventualmente individuate nei PSC, nelle quali la qualità dei paesaggi e dei relativi caratteri appare scarsa o insufficiente;
- c) a supportare le politiche specifiche per il miglioramento delle produzioni in una logica anche di contenimento dei consumi idrici e di un miglioramento complessivo della risorsa acqua di cui al Titolo 5 delle presenti norme.

A tal fine le politiche per il territorio rurale dovranno incentivare:

 - l'estensione delle superfici a coltura biologica od integrata e la conseguente riduzione di apporti chimici lisciviabili;

- le tecniche di allevamento innovative per migliorare l'igiene e il benessere degli animali e per ridurre le deiezioni da smaltire;
 - l'adozione di tecniche e di colture che permettano una copertura vegetale più prolungata, in particolare nei terreni collinari, finalizzata al controllo dell'erosione superficiale e alla diminuzione del trasporto solido delle frazioni limosa e argillosa;
 - la promozione di interventi volti al risparmio della risorsa idrica attraverso l'uso plurimo delle acque (civile, industriale e agricolo) di derivazione superficiale, l'ottimizzazione dei sistemi di distribuzione irrigua aziendali e interaziendali e la riduzione degli emungimenti da pozzo.
 - l'ampliamento delle zone irrigue servite dal C.E.R., al fine di diversificare le fonti di approvvigionamento, e consentirne le opere collegate;
 - la realizzazione di bacini di accumulo idrico, aziendali o interaziendali, compatibili con le esigenze di tutela idrogeologica e paesaggistica-ambientale; in particolare tali bacini saranno ammessi solo dove ciò non comporti rischi di tipo idrogeologico, dove sussistano fenomeni di peggioramento significativo della qualità ambientale dei vettori idrici e dove non determinino impatti negativi sulla qualità paesaggistica in relazione alla loro visibilità o densità;
- d) a tutelare e valorizzare le forme ancora presenti del paesaggio rurale storicizzato.
- 3.(l) Le aree interessate allo sviluppo agricolo e rurale di cui all'art. 13 lettera a) della L.R. 30/05/97 n. 15, sono tutte quelle ricomprese nel territorio rurale, esclusi gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua destinati alla rinaturalizzazione o presentanti assetti naturali da preservare, e le aree che ospitano funzioni non agricole compatibili con il territorio rurale di cui ai successivi artt. 11.4 punto 1 e 11.6, non utilizzate nell'ambito delle forme ammesse di multifunzionalità dell'impresa agricola.
- 4.(l) Ai sensi dell'art. 13 lettera b) della L.R. 15/97 si individuano i seguenti obiettivi prioritari per il comparto agro-alimentare:
- a) il consolidamento delle principali articolazioni produttive del settore agricolo ed il rilancio di quelle che pur presentando potenziale interesse sono attualmente sottodimensionate. I settori produttivi agricoli che il PTCP individua come strategici e il cui potenziamento è posto come obiettivo prioritario sono:
 - tutti i prodotti "a marchio" (orticoli, frutticoli, viticoli, zootecnici e le relative trasformazioni e condizionamenti) perché consentono una maggiore tenuta del settore e perché, sia in termini di redditività che di stabilizzazione occupazionale; collaborano alla formazione dell'identità dei territori.

- le colture foraggere permanenti e semi permanenti nelle aree collinari e montane sottoposte ad intensi fenomeni erosivi e sui substrati argillosi in genere; nelle zone di pianura tali colture possono collaborare all'innalzamento del livello di naturalità di aree con agricoltura eccessivamente artificializzata (es. pianura orientale) e/o come complemento di estese rinaturalizzazioni (es. bonifiche bolognesi);
 - la zootecnia bovina per l'importanza del comparto ed in relazione anche alla necessità di mantenere livelli adeguati di sostanza organica e di fertilità nei suoli, in particolare di quelli collinari e montani;
 - le coltivazioni 'no food', per consentire sbocchi produttivi diversificati e mantenere su livelli non dissimili dagli attuali l'occupazione e il presidio del territorio.
- b) l'attuazione di politiche di integrazione intersettoriale negli ambiti marginali. Tali politiche dovranno essere sviluppate in modo specifico per ciascuna Unità di paesaggio individuata al Titolo 3 delle presenti norme, in riferimento ai principali settori produttivi agricoli che concorrono a formarne l'identità.
- 5.(I) Il PTCP assume come obiettivo la tracciabilità delle produzioni e ne agevola il raggiungimento consentendo l'adeguamento delle strutture produttive e favorendo nel contempo l'evidenziazione delle identità territoriali.
- 6.(D) Il PTCP individua, in relazione alla capacità d'uso, alla presenza di produzioni tipiche e alle dinamiche settoriali in atto, nonché alla presenza e densità di elementi d'interesse naturale e ambientale, due principali tipologie di territorio in cui rispettivamente dominano la componente produttiva e quella paesaggistica. Tale individuazione, come riportata alla tav. 3, costituisce la prima individuazione degli ambiti agricoli del territorio rurale, prevista ai sensi del comma 2 dell'art. A-16 della L.R. 20/2000, e normata dal presente Titolo ai successivi articoli 11.7 e seguenti.
- 7.(D) I Comuni recepiscono e precisano nei PSC le individuazioni proposte dal PTCP; i Comuni, ovvero le Unioni e Associazioni di Comuni, possono individuare e delimitare eventuali specificità dei propri ambiti agricoli comunali, ovvero intercomunali; indicano le eventuali aree da interessare con progetti di tutela recupero e valorizzazione degli elementi naturali ed antropici di cui all'art. 3.1 punto 5, nonché le aree più idonee per la localizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali di cui all'art. A-25 della L.R. 20/2000; possono altresì individuare obiettivi di qualità per determinati paesaggi, secondo quanto previsto dalla Convenzione europea del Paesaggio, di cui all'art. 3.1 punto 5.

Art. 11.4 - Insedimenti ammissibili negli ambiti rurali

- 1.(D) Nel territorio rurale, nel rispetto di tutte le altre disposizioni del presente piano e nei limiti della coerenza e congruenza con gli obiettivi e indirizzi di cui al presente titolo, gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le condizioni e i

limiti per la realizzazione delle seguenti opere o l'insediamento delle seguenti attività:

- nuove costruzioni necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, nei limiti e alle condizioni di cui alla L.R. 20/2000 e ai successivi articoli del presente titolo;
 - opere di urbanizzazione;
 - infrastrutture (v.) per la mobilità e infrastrutture tecnologiche;
 - impianti di distribuzione di carburanti e stazioni di servizio;
 - impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti come definiti all'art. 1.5 e nei limiti di cui agli artt. 14.3 e 14.4;
 - attività di gestione rifiuti non costituenti impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti come definiti all'art. 1.5, quali le stazioni ecologiche e le piattaforme ecologiche;
 - attività di estrazione e di eventuale trattamento degli inerti estratti, purchè disciplinate da autorizzazioni transitorie e da obblighi convenzionali per il ripristino ambientale all'esaurimento dell'attività ;
 - campi attrezzati per la sosta dei nomadi;
 - altri impianti (v.) per servizi generali o di pubblica utilità;
 - allevamenti zootecnici industriali;
 - attività di allevamento e custodia di animali non ad uso alimentare;
 - attività vivaistiche e relativi eventuali spazi commerciali;
 - attività sportive e ricreative che per la loro esecuzione non comportino la costruzione di edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate;
 - attività ricreative che comportino emissioni rumorose o consumi intensi di porzioni limitate del territorio quali piste da ciclocross, motocross ed autocross e simili; tali attività potranno essere ammissibili in porzioni limitate del territorio in relazione alle caratteristiche delle Unità di paesaggio, alla fragilità idrogeologica e alle necessarie aree di rispetto degli elementi di naturalità o storico ambientali presenti, alla salvaguardia delle colture pregiate circostanti;
 - attrezzature sportive e ricreative private di piccola dimensione, di uso familiare o connesse ad attività agrituristiche e non comportanti la realizzazione di edifici, quali piscine, campi da bocce e simili.
- 2.(D) Gli strumenti urbanistici comunali classificano e disciplinano nel territorio rurale le preesistenti attività agro-industriali di gestione e trasformazione dei prodotti agro-alimentari svolte in maniera associata dai produttori agricoli e collocate al di fuori di ambiti specializzati per attività produttive; consentono inoltre, salvo che negli ambiti periurbani di cui al successivo art. 11.10, la realizzazione di nuove attività con le suddette caratteristiche, previa stipula di appositi accordi di programma, con preferenza per aree contigue a stabilimenti preesistenti o ad

ambiti specializzati per attività produttive, e a condizione che sia verificata l'adeguatezza delle infrastrutture rispetto ai carichi attesi.

Art. 11.5 - Disciplina degli interventi edilizi e di modificazione degli assetti morfologici o idraulici, funzionali alle attività produttive agricole

- 1.(D) Nel definire la disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale, gli strumenti urbanistici comunali perseguono prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente e il contenimento di ogni ulteriore nuova edificazione. La realizzazione di nuove costruzioni finalizzate alle attività produttive agricole è subordinata al rispetto delle disposizioni della L.R. 20/2000 ed è condizionata alla verifica di coerenza con gli obiettivi generali indicati negli artt. 11.2 e 11.3, e in particolare la competitività dell'impresa, anche attraverso la multifunzionalità, e il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione ambientale, nonchè con gli indirizzi specifici per ciascun ambito indicati negli artt. 11.8, 11.9 e 11.10.
- 2.(D) Ai fini della ammissibilità degli interventi edilizi finalizzati alle attività produttive agricole o a quelle integrative indicate all'art. 11.8 punto 6, nonchè delle modificazioni degli assetti morfologici o idraulici nel territorio rurale, significativi per dimensione o estensione, i PSC dovranno prevedere verifiche basate su una idonea documentazione attestante i seguenti requisiti:
- a) la coerenza degli interventi edilizi con specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola aziendale e/o interaziendale, previsti dagli strumenti di pianificazione o dai programmi di settore di cui alla lettera b del punto 2 dell'art. A-19 della L.R. 20/2000;
 - b) la coerenza degli interventi edilizi o modificativi con l'obiettivo di miglioramento della competitività aziendale;
 - c) la non idoneità dei fabbricati abitativi, produttivi e di servizio presenti in azienda a soddisfare le esigenze abitative dell'imprenditore agricolo e le esigenze produttive connesse alle nuove tecniche di produzione;
 - d) la sostenibilità ambientale degli interventi edilizi ai sensi delle disposizioni del Titolo 13;
 - e) la sostenibilità ambientale degli interventi di modificazione morfologica e degli assetti idraulici e di trasformazione e utilizzazione del suolo negli ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico di cui all'art. 11.8;
 - f) gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica previsti in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione propri di ogni Unità di paesaggio e della rete ecologica di cui al Titolo 3 delle presenti norme;
 - g) gli impegni che il titolare dell'impresa agricola assume, con riferimento ai contenuti delle precedenti lettere a) ed f), e la loro durata.

- 3.(D) In particolare gli strumenti urbanistici comunali disciplinano il soddisfacimento delle esigenze abitative degli imprenditori agricoli essenzialmente attraverso il riuso e l'adeguamento degli edifici esistenti.
- 4.(D) In assenza di atti di emanazione regionale la Provincia provvederà a predisporre, ai fini dell'attestazione della sussistenza dei requisiti di cui al punto 2, una modulistica-tipo a cui i PSC ed i RUE dovranno uniformarsi. Le aziende che aderiscono alle misure con caratteristiche di sostegno alla competitività del PRSR si avvarranno, per documentare i requisiti di cui alla lettera a) del punto 2, della presentazione della modulistica predisposta per l'operatività di tali misure.
- 5.(D) Gli interventi edilizi, di sistemazione delle aree di pertinenza e di mitigazione ambientale cui al comma 4 dell'art. A-16 della L.R. 20/2000 sono disciplinati nel RUE.

Art. 11.6 - Disposizioni riguardo all'uso e riuso del patrimonio edilizio esistente per funzioni non connesse con l'attività agricola

- 1.(D) Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le condizioni di permanenza e di eventuale adeguamento di tutte le attività e funzioni già presenti nel territorio rurale, se considerate compatibili, e le condizioni di insediamento di nuove attività e funzioni attraverso il riuso di edifici preesistenti, sulla base delle seguenti disposizioni.
- 2.(D) Deve essere favorita la conservazione e il riuso degli edifici di interesse storico-architettonico, di quelli di pregio storico-culturale e testimoniale, nonché dei restanti edifici esistenti aventi tipologia originaria abitativa, fermo restando che per questi ultimi, privi di pregio storico-culturale e testimoniale, va ammessa anche la demolizione senza ricostruzione, in particolare negli ambiti ad alta vocazione produttiva.
- 3.(D) Deve essere evitato nel contempo che gli interventi di riuso comportino lo snaturamento delle caratteristiche tipologiche degli immobili e delle caratteristiche del contesto ambientale rurale, e inoltre che la diffusione degli interventi di riuso comporti incrementi eccessivi della popolazione residente sparsa e in particolare incrementi di carico eccessivi su reti infrastrutturali deboli e destinate a restare tali.
- 4.(I) Per tali fini, si indirizzano i Comuni, in sede di elaborazione del PSC:
 - a) a valutare l'entità del patrimonio inutilizzato o sottoutilizzato potenzialmente riusabile per nuove funzioni e l'entità dei nuovi pesi insediativi che ciò può determinare;
 - b) a definire precise limitazioni al numero di unità immobiliari ricavabili da ciascun edificio in relazione alla tipologia, in modo da evitare lo snaturamento della tipologia stessa;

- c) a definire le condizioni di sostenibilità per gli interventi di riuso nel territorio rurale, in termini di soglie massime, di condizioni minime di infrastrutturazione, ecc., anche per porzioni territoriali;
 - d) a delimitare con attenzione le destinazioni d'uso ammissibili negli interventi di riuso, disciplinando in particolare, e differenziando in relazione agli usi, le condizioni minime necessarie di infrastrutturazione e i requisiti della rete stradale e delle altre infrastrutture a rete, ed escludendo in linea generale la possibilità di insediamento in territorio rurale di nuove attività extra-agricole con dimensioni tali da generare necessità di nuova infrastrutturazione del territorio;
 - e) a subordinare l'attuazione dei singoli interventi di riuso al rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale di cui al Titolo 13,
 - f) ad individuare le condizioni territoriali nelle quali il RUE dovrà subordinare gli interventi di recupero e ampliamento alla stipula di una specifica convenzione ai sensi dell'art. A-17 comma 5 della L.R. 20/2000.
- 5.(l) Le possibilità di ampliamento, purchè modesto, assentibili ai sensi dell'art. A-21, comma 2, lettera d) ed e) della L.R. 20/2000 vanno limitate ai soli casi di edifici abitativi composti da un'unica unità immobiliare di dimensione inadeguata per un alloggio moderno, e non compresi fra quelli di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale.
- 6.(l) Possibilità di adeguamento, anche con ampliamento, purchè modesto, della sagoma degli edifici, possono essere consentite per immobili ospitanti attività che forniscono servizi coerenti con la valorizzazione del territorio rurale quali pubblici esercizi, attività ristorative e ricettive, attività ricreative, culturali, sociali, assistenziali, religiose, ferma restando la tutela degli edifici di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale. Tali interventi sono subordinati all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinente in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità; la valutazione su tali condizioni di sostenibilità è parte integrante della Valutazione di sostenibilità di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000.
- 7.(l) Per quanto riguarda gli immobili di tipologia non abitativa e non di pregio storico-culturale o testimoniale (in particolare gli immobili produttivi agricoli o zootecnici di costruzione recente), in caso di dismissione deve essere favorito in primo luogo il riuso ancora per funzioni idonee in relazione alle loro caratteristiche tipologiche e costruttive, e in secondo luogo la demolizione senza ricostruzione. L'eventuale concessione di contropartite di natura edilizia per favorire la demolizione, ovvero diritti edificatori, ai sensi dell'art. A-21, comma 2, lettera c) della L.R. 20/2000, può essere prevista dai Comuni nei casi di immobili ricadenti in contesti di particolare pregio paesaggistico, ambientale o storico o di particolare fragilità, qualora la permanenza dell'immobile abbia un impatto negativo sulla qualità del contesto e la sua demolizione contribuisca efficacemente al miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica.

L'entità di tali diritti edificatori deve essere di norma particolarmente contenuta, rapportata alla superficie dell'area da ripristinare, oppure rapportata a una frazione modesta della superficie edificata da demolire, e la loro utilizzazione deve essere condizionata alla demolizione dell'esistente, alla bonifica del sito, al ripristino dell'uso agricolo o delle condizioni naturali del suolo, nonché al trasferimento dei diritti edificatori stessi in ambiti per nuovi insediamenti urbani limitrofi ai centri abitati. Gli impegni alla demolizione e bonifica del sito dovranno essere opportunamente formalizzati in accordi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000. Nel caso di complessi edilizi dismessi di grandi dimensioni, qualora sussistano i presupposti sopraddetti, si indica opportuno ricorrere allo strumento dell'Accordo di programma per l'individuazione della soluzione urbanistica più idonea.

- 8.(D) E' fatto obbligo ai Comuni di riportare nel RUE le disposizioni applicative delle norme di cui alla L.R. 20/2000 art. A-21 comma 3 e 4, riguardanti i limiti alla nuova edificazione nelle unità fondiari agricole in caso di riuso per funzioni diverse da quelle agricole di edifici che erano precedentemente asserviti a tali unità fondiari, anche a seguito di frazionamento. Tali limiti trovano applicazione a far data dal recepimento negli strumenti urbanistici comunali delle corrispondenti norme di cui alla L.R. 6/95 art. 17, ovvero, solo nel caso in cui dette norme non fossero state ancora recepite, dalla data di entrata in vigore della L.R. 20/2000.

Art. 11.7 - Articolazione del territorio rurale in ambiti agricoli

- 1.(D) Il PTCP, dopo aver individuato gli elementi e i sistemi di valore naturale, storico-ambientale e paesaggistico da tutelare, ai sensi del comma 2 dell'art. A-16 della L.R. 20/2000 opera una prima individuazione degli ambiti agricoli nei quali si articola il territorio rurale, riportata in tav. 3, identificando gli ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico, gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola e gli ambiti agricoli periurbani di cui agli artt. A-18, A-19 e A-20 della L.R. 20/2000.
- 2.(D) I PSC effettuano l'individuazione definitiva degli ambiti agricoli di cui al punto precedente, che potrà discostarsi da quella effettuata dal PTCP sulla base di approfondimenti di analisi che utilizzino una metodologia analoga a quella utilizzata per la prima individuazione, descritta nel Quadro Conoscitivo del presente piano.
- 3.(I) Per argomentare gli eventuali scostamenti di cui al punto precedente si indicano in particolare i seguenti approfondimenti:
- a) analizzare il settore produttivo agricolo attraverso la dinamica intercensuaria dei principali indicatori che lo caratterizzano;
 - b) approfondire alla scala comunale la carta della capacità d'uso dei suoli;
 - c) individuare eventuali fattori limitanti la produzione agricola non considerati nella redazione della carta di cui alla lettera b) del presente punto;

- d) effettuare una analisi ricognitiva delle principali strutture di trasformazione, commercializzazione e condizionamento presenti nel territorio del comune o alle quali le produzioni agricole comunali afferiscono, e una ricognizioni dello stato dei servizi all'agricoltura, quali i servizi di assistenza tecnica, di formazione professionale e di esternalizzazione di parti del ciclo produttivo (contoterzismo);
- e) individuare le produzioni tipiche già valorizzate e quelle suscettibili di valorizzazione futura;
- f) approfondire alla scala comunale l'individuazione e l'analisi degli elementi componenti il sistema naturale, ambientale e paesaggistico di cui ai Titolo 3, 4 e 7, nonché degli elementi propri dell'infrastrutturazione storica del territorio rurale di cui al Titolo 8;
- g) Nelle UdP connotate per una prevalenza degli ambiti di rilievo paesaggistico, dovrà essere considerato anche lo stato dell'offerta agrituristica, del turismo rurale e delle attività complementari e/o connesse all'agricoltura.

Art. 11.8 - Ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico

- 1.(I) Gli ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico sono parti del territorio rurale particolarmente caratterizzate dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.
- 2.(I) Negli ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico la pianificazione territoriale e urbanistica assicura:
 - a) la salvaguardia e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio;
 - b) la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e forestali;
 - c) la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.
- 3.(I) In questi ambiti la pianificazione provinciale e comunale e la programmazione settoriale:
 - promuovono e favoriscono una effettiva multifunzionalità dell'impresa agricola, espressa attraverso la produzione di servizi quali: manutenzione degli assetti idrogeologici e del bosco, promozione delle vocazioni produttive, tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, gestione degli equilibri faunistici, sviluppo della biodiversità;
 - perseguono la riconversione delle pratiche agricole che ostacolano la tutela delle aree naturali e di elevata qualità paesaggistica;

- incentivano il recupero del patrimonio edilizio di interesse storico e architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale;
 - contrastano ulteriori contrazioni degli addetti e delle strutture produttive, in particolare dove la situazione si presenta in condizioni limite per il corretto governo del territorio.
- 4.(D) In questi ambiti le trasformazioni ed attività di utilizzazione del suolo di seguito descritte sono ammesse previa specifica valutazione della loro sostenibilità ambientale secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. A-18 della L.R. 20/2000 e normato dal precedente art. 11.5:
- a) le attività agricole finalizzate alla realizzazione di produzioni tipiche o coerenti con le caratteristiche pedo-climatiche del sito interessato, per la cui predisposizione siano necessarie alterazioni significative della morfologia naturale del terreno;
 - b) attività collegate alla utilizzazione ricreativa delle risorse naturali o paesaggistiche che comportino alterazioni della morfologia naturale del terreno;
 - c) apertura o recupero di nuova sentieristica pedonale, ciclabile o equestre, limitatamente ai sistemi collinare, montano e di crinale;
 - d) interventi di forestazione che comportino la chiusura di spazi aperti, interclusi esistenti nell'ambito di zone boscate, stante la necessità di preservare l'alternanza bosco-prato ai fini del mantenimento degli equilibri naturali;
 - e) interventi per attività di cui all'art. 11.4 punto 2.
- 5.(I) Nella utilizzazione del patrimonio edilizio esistente la pianificazione territoriale e urbanistica favorisce lo sviluppo di attività agrituristiche e del turismo rurale nel rispetto delle leggi di settore.
- 6.(I) Per lo sviluppo delle attività integrative del reddito agricolo quali la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e l'agriturismo, il PSC può individuare gli ambiti più idonei per la relativa localizzazione, ovvero quelli in cui tali attività sono escluse; il RUE disciplina gli interventi edilizi necessari, che devono riguardare prioritariamente il patrimonio edilizio esistente, mentre la nuova edificazione potrà riguardare esclusivamente le aziende agricole con i requisiti di competitività e sostenibilità di cui al PRSR, da documentarsi con le modalità di cui all'art. 11.5 punto 4.
- 7.(I) Affinchè le aree forestali possano alimentare una economia sostenibile e possano concorrere al consolidamento sociale e culturale delle comunità che vivono nel sistema territoriale montano (le UdP della Montagna), in questi territori il PTCP orienta la pianificazione di settore verso forme di ricomposizione fondiaria delle aree boscate o verso l'attivazione di forme contrattuali sostitutive, quali quelle previste dal comma 3 dell'art 5 del D.Lgs. 18/05/01 n.227, ritenendo determinante, ai fini dell'efficacia di tale indirizzo, analogo orientamento della pianificazione regionale di settore.

Art. 11.9 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

- 1.(I) Gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola sono quelle parti del territorio rurale caratterizzate da ordinari vincoli di tutela ambientale e particolarmente idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, allo svolgimento di attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e concentrazione; in tali ambiti possono essere presenti limitate aree di valore naturale e ambientale.
- 2.(D) In questi ambiti la pianificazione territoriale ed urbanistica e la programmazione di settore favoriscono la diffusione e il potenziamento dell'azienda produttiva specializzata, strutturata e competitiva, orientata al prodotto, con metodiche e tecnologie ad elevata compatibilità ambientale e con pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità e della sicurezza alimentare dei prodotti.
- 3.(I) In tali ambiti operano anche le aziende multifunzionali, orientate all'offerta di servizi agro-ambientali e ricreativi, in collegamento a specifici beni di interesse naturalistico o storico culturale, ancorché non assumano un ruolo preminente a livello territoriale.
- 4.(I) In questi ambiti la pianificazione provinciale e comunale tutela e conserva il sistema dei suoli agricoli produttivi escludendone la compromissione a causa dell'insediamento di attività, non di interesse pubblico e non strettamente connesse con la produzione agricola; la sottrazione di suoli agricoli produttivi, per nuove funzioni urbane, sarà ammessa solo in assenza di alternative.
- 5.(I) Gli strumenti urbanistici comunali tendono a limitare i conflitti tra le attività proprie del settore agricolo e le altre funzioni insediate e insediabili, attraverso una chiara esplicitazione della primaria funzione produttiva agricola e l'eventuale individuazione di idonee misure di mitigazione ambientale degli impatti.
- 6.(I) Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola il PSC e il RUE potranno richiedere per gli interventi edilizi più significativi che l'azienda proponente possieda, per ogni ULU impiegata, i requisiti di reddito previsti per le misure strutturali, con le modalità di calcolo e le deroghe vigenti al momento della presentazione della richiesta del titolo abilitativo.
- 7.(I) E' ammessa, possibilmente in accordo con le proprietà interessate, la modificazione della destinazione agricola dei suoli per la realizzazione di elementi funzionali della rete ecologica di cui agli artt. 3.5 e 3.6, nei casi di carenza di nodi o collegamenti ecologici strategici per il funzionamento della rete ecologica stessa.

Art. 11.10 - Ambiti agricoli periurbani

- 1.(I) Gli ambiti rurali a prevalente carattere periurbano possono presentare contemporaneamente caratteristiche di cui ai precedenti artt. 11.8 e 11.9; il

carattere periurbano è riconosciuto da precisi rapporti spaziali di contiguità, inclusione o complementarietà con l'urbanizzato o le sue espansioni pianificate.

Negli ambiti agricoli periurbani, la pianificazione persegue il mantenimento della conduzione agricola dei fondi, e la promozione di attività integrative del reddito degli operatori agricoli dirette:

- a contribuire al miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso la realizzazione di dotazioni ecologiche, di cui all'art. A-25 della L.R. 20/2000, e di servizi ambientali, compresi gli interventi per l'incremento della biomassa in funzione ecologica;
- a soddisfare la domanda di strutture ricreative e per il tempo libero, sia all'aria aperta che attraverso il recupero di edifici esistenti;
- al mantenimento dei caratteri consolidati del paesaggio rurale.

Si richiamano inoltre gli indirizzi di cui ai punti 6 e 12 dell'art. 8.5.

- 2.(D) Il PTCP individua un solo ambito agricolo periurbano comprendente gli ambiti rurali circostanti o interclusi all'interno degli insediamenti che compongono la conurbazione bolognese; i limiti di tale ambito si appoggiano a elementi che costituiscono o possono costituire in futuro, attrattive ambientali o elementi funzionali al miglioramento del sistema naturale, quali: parchi fluviali e urbani, elementi della rete ecologica, aree di inserimento ambientale di grandi infrastrutture, oppure si appoggiano a confini del territorio rurale con aree urbane o importanti tagli infrastrutturali.
- 3.(I) I PSC possono individuare ulteriori ambiti rurali a carattere periurbano, oltre a quello di rango provinciale costituito dall'area metropolitana bolognese.
- 4.(I) Il PSC specifica gli indirizzi del presente piano riferiti agli ambiti agricoli periurbani adattandoli alle condizioni territoriali proprie in considerazione della natura paesaggistica o produttiva del territorio interessato.
- 5.(I) Il PSC definisce obiettivi, prestazioni e interventi ammessi, individuando in particolare quali dotazione ecologiche siano da incentivare per concorrere a migliorare l'ambiente urbano. Tali previsioni specifiche del PSC costituiscono criteri di priorità ai fini dell'attribuzione alle aziende operanti negli ambiti agricoli periurbani di specifici contributi finalizzati a compensarle per lo svolgimento di funzioni di tutela e miglioramento dell'ambiente naturale.
- 6.(D) Nel territorio rurale periurbano, in relazione alla contiguità con aree urbane e all'esigenza di contenimento della pressione all'insediamento di funzioni diverse, gli strumenti urbanistici comunali escludono la possibilità di realizzare nuovi edifici abitativi in unità fondiari agricole che ne siano sprovviste.

TITOLO 12 - DIRETTIVE E INDIRIZZI RIGUARDANTI L'INFRASTRUTTURAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER LA MOBILITÀ NEL TERRITORIO BOLOGNESE

Art. 12.1 Natura e finalità della variante al PTCP denominata PMP

- 1.(D) Il presente Titolo sostituisce la parte del PTCP relativa al sistema della mobilità. L'elaborazione e l'approvazione dei documenti (Quadro Conoscitivo, Relazione, Norme di Attuazione, Valsat e Cartografia), sono concepiti in variante al PTCP
2. (D) La suddetta variante al PTCP in tema di mobilità è denominata, in tutti gli elaborati, Piano della Mobilità Provinciale (PMP) che è quindi da intendersi, non come strumento settoriale autonomo, ma come variante al PTCP e quindi parte integrante di esso.
3. (D) La variante al titolo 12 del PTCP sul sistema della mobilità, di seguito denominato PMP (Piano della Mobilità Provinciale), è redatta secondo le disposizioni dell' art.27 comma 2 della L.R. n. 20/2000.
4. (I) Il PMP, delinea l'assetto futuro delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, nonché i necessari strumenti operativi per garantire l'accessibilità al territorio e la mobilità dei cittadini, salvaguardare la qualità ambientale lo sviluppo economico e la coesione sociale, ed individua le condizioni che concorrono ad una reale fattibilità degli interventi previsti.
- 5.(D) Il PMP considera la totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione delle reti, dei servizi e delle politiche per la mobilità di carattere sovracomunale.

Art. 12.2 Elaborati costitutivi del PMP

- 1.(D) Sono elaborati costitutivi del PMP:
 - “Quadro conoscitivo” e i relativi allegati tecnici;
 - “Relazione illustrativa” ed i relativi Allegati tecnici:
 - Allegato A: Il Nuovo Accordo SFM ;
 - Allegato B: La definizione delle opere stradali strategiche prioritarie,

La fasatura delle opere stradali strategiche prioritarie,

L'internalizzazione dei costi del trasporto privato:
Road Pricing;
 - “Norme di attuazione”;

- Tavola n. 4A: “Assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità” in scala 1:100.000;
- Tavola n. 4B: “Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità collettiva” in scala 1:100.000;
- “Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT)”.

Art. 12.3 Obiettivi del PMP riguardo al sistema della mobilità e direttive alla pianificazione di settore

1.(I) Obiettivo generale delPMP è raggiungere e garantire la sostenibilità del sistema della mobilità. La formulazione di questo obiettivo generale viene articolato come segue:

- permettere un accesso sicuro, economicamente ed ambientalmente accettabile a luoghi, beni e servizi;
- consentire soddisfacenti ed efficienti relazioni di scambio tra luoghi e persone;
- soddisfare i bisogni di mobilità delle diverse categorie sociali e delle diverse generazioni;
- essere compatibile con la salute e la sicurezza della popolazione e la qualità ambientale;
- utilizzare le risorse rinnovabili a un livello inferiore al loro tasso di rigenerazione e le risorse non rinnovabili a un livello inferiore ai tassi di sviluppo di sostituti rinnovabili;
- proteggere gli ecosistemi evitando i superamenti di carichi e i livelli critici per la loro integrità;
- non aggravare i fenomeni globali avversi, come ad esempio il mutamento climatico;
- promuovere l'educazione e la partecipazione della comunità alle decisioni relative ai trasporti;
- anteporre la capacità complessiva del sistema alle prestazioni di punta di alcune sue componenti, e l'efficienza e la regolarità alla velocità massima;
- ricondurre la mobilità al suo effettivo ruolo di mezzo finalizzato all'accessibilità, la quale va soddisfatta anche operando su altri settori di intervento, quali ad esempio l'innovazione tecnologica e la pianificazione urbanistica e territoriale.

2.(I) L'obiettivo generale della sostenibilità del sistema della mobilità si traduce nei seguenti obiettivi specifici:

- ridurre il contributo del settore del trasporto all'emissione di gas climalteranti;
- razionalizzare l'offerta di trasporto facendo corrispondere a ogni spostamento la combinazione di modi di trasporto più adeguati ed efficienti dai punti di vista economico e ambientale;
- gestire la domanda di trasporto delle persone in modo da favorire le modalità di spostamento più sostenibili rispetto all'auto privata;
- gestire la domanda di trasporto delle merci in modo da favorire il vettore ferroviario e il cabotaggio;
- sviluppare le modalità di spostamento a piedi e in bicicletta, particolarmente efficienti dal punto di vista economico e ambientale e in grado di garantire flessibilità e velocità per i brevi spostamenti in ambito urbano;
- ridurre l'incidentalità e aumentare la sicurezza della mobilità per tutti gli utenti, a partire dalle categorie più esposte: pedoni e ciclisti;
- far conoscere i costi esterni del trasporto in modo da consentire l'effettuazione di scelte modali all'insegna della trasparenza e della coerenza;
- promuovere le innovazioni tecnologiche nella direzione della sostenibilità della mobilità;
- promuovere la partecipazione dei cittadini a comportamenti "virtuosi";
- limitare le necessità di mobilità, in particolare per quanto riguarda gli spostamenti casa-lavoro.

3.(I) Obiettivo strategico delPMP è il miglioramento dell'accessibilità del territorio bolognese rispetto alla rete regionale, nazionale ed europea, nei limiti di compatibilità con l'obiettivo di cui al punto 1; esso si traduce nei seguenti obiettivi specifici:

- completamento e potenziamento del Sistema Ferroviario Metropolitano;
- realizzazione del Passante Autostradale Nord e delle opere connesse compresa la banalizzazione dell'attuale anello tangenziale-autostradale;
- completamento della "grande rete" viaria regionale e della rete regionale di base come definite dal PRIT;
- ottimizzazione dell'accessibilità dei poli funzionali, con particolare riferimento a quelli che intrattengono maggiori relazioni extralocali;
- sviluppo del traffico aeroportuale, sia passeggeri che merci, fino alle soglie consentite dalle norme ambientali e per la sicurezza;

- realizzazione delle infrastrutture per i nuovi servizi ferroviari AV e miglioramento funzionale di quelle esistenti;
 - attuazione del progetto di grande stazione per Bologna centrale;
 - miglioramento delle relazioni fra le diverse parti del territorio provinciale;
 - creazione di nuove centralità ferroviarie per l'accesso all'area centrale di Bologna;
 - aumento dell'accessibilità dei servizi, di base e sovracomunali;
 - diminuzione dell'incidentalità e dei danni da essa prodotti;
 - potenziamento delle relazioni e delle sinergie fra le piattaforme logistiche bolognesi e il porto di Ravenna;
 - sviluppo dei sistemi e delle reti infrastrutturali per la comunicazione immateriale.
- 4.(I) Obiettivo generale delPMP è il miglioramento dell'accessibilità interna del territorio bolognese, nei limiti di compatibilità con l'obiettivo di cui al punto 1; esso si traduce nei seguenti obiettivi specifici:
- Perseguire una mobilità ambientalmente e paesaggisticamente sostenibile:
 - realizzazione di reti ecologiche,
 - corretto inserimento paesaggistico delle opere;
 - Favorire la diversione modale e l'intermodalità:
 - sviluppo dei servizi di trasporto regionali e di bacino su tutta la rete ferroviaria della provincia,
 - costituzione di una rete del trasporto collettivo integrata ed unitaria anche dal punto di vista tariffario,
 - recupero del deficit infrastrutturale dell'area urbana bolognese in materia di infrastrutture per il trasporto urbano collettivo ad alta capacità,
 - incremento della qualità degli spostamenti su mezzo collettivo,
 - miglioramento funzionale e percettivo dei luoghi di interscambio,
 - minimizzazione dei tempi di spostamento complessivi,
 - integrazione della viabilità ordinaria con la rete del trasporto collettivo,
 - creazione di condizioni più favorevoli alla mobilità non motorizzata (a piedi e in bicicletta);
 - Reinternalizzare i costi del trasporto:

- riequilibrio dei termini della competizione modale tra i modi di trasporto,
- esplicitazione dei costi reali prodotti da ciascuna modalità di spostamento,
- internalizzazione di parte dei costi prodotti dal mezzo privato per finanziare il trasporto collettivo;
- Perseguire la fattibilità degli interventi previsti:
 - selezione delle opere infrastrutturali previste per massimizzare l'efficienza del sistema,
 - individuazione degli strumenti, dei percorsi e delle risorse attraverso cui attuare le opere.

4.bis(l) Obiettivo generale del PMP è promuovere azioni volte ad integrare la pianificazione urbanistica e territoriale con quella infrastrutturale e trasportistica in un approccio di tipo intersettoriale. La formulazione di questo obiettivo generale si traduce nei seguenti obiettivi specifici:

- indirizzare la pianificazione comunale, in sede di formazione dei PSC ovvero in sede di elaborazione di atti in variante agli strumenti urbanistici generali vigenti, verso azioni finalizzate al coordinamento fra le politiche insediative (nuove previsioni) e lo sviluppo infrastrutturale, condizionando le politiche insediative alla realizzazione delle opere di mobilità necessarie alla loro sostenibilità ambientale;
- rispondere alla domanda di mobilità con un'offerta quantitativamente adeguata alla crescita della popolazione rispetto ad un approccio multimodale del trasporto col fine di minimizzare il consumo di suolo e gli impatti ambientali.

5.(D) I Piani generali, comunali e intercomunali, e i Piani di settore, provinciali, intercomunali e comunali, nonché gli altri atti di programmazione e di governo della Provincia qualora possano avere influenze sull'entità e i modi della mobilità, devono tener conto degli obiettivi specifici sopra definiti e contribuire, per quanto di loro competenza, a perseguirli.

I Piani di settore, provinciali, intercomunali e comunali, aventi per oggetto la mobilità, sono tenuti ad assumere, sviluppare e specificare gli obiettivi specifici sopra definiti e a contribuire a perseguirli.

Il perseguimento degli obiettivi specifici di cui ai punti precedenti costituisce elemento di valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale dell'attuazione dei piani ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000.

Nella formazione dei Piani generali, comunali e intercomunali, dei Piani di settore, provinciali, intercomunali e comunali, nonché degli altri atti di programmazione e di governo della Provincia che danno attuazione alle disposizioni del presente Titolo, si deve garantire il coordinamento e la

coerenza fra obiettivi ed azioni della pianificazione generale e quelli dei piani ed azioni settoriali, e devono essere verificate le reciproche interferenze, a partire dall'utilizzazione ed implementazione di un quadro conoscitivo comune e di scenari di riferimento omogenei.

Art. 12.4 Componenti del sistema della mobilità

1.(I) Il PMP riconosce rilevanza territoriale sovracomunale alle seguenti componenti del sistema della mobilità:

- la rete ferroviaria;
- la rete stradale di rilievo nazionale, regionale, provinciale e intercomunale come definita al succ. art. 12.12;
- la rete del trasporto collettivo urbano ad alta capacità in sede propria o protetta;
- l'aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi;
- i servizi di trasporto ferroviario nazionali, regionali e metropolitani;
- il sistema dei servizi di trasporto collettivo urbano ed extraurbano in sede propria o protetta e in sede stradale promiscua;
- la rete dei principali percorsi ciclabili extraurbani intercomunali;
- i principali nodi di scambio intermodale fra le reti e i servizi di cui sopra, come specificati nel successivo art. 12.6.

2.(I) Il PMP individua nel Passante Autostradale Nord e nel SFM le componenti cardine della rete portante multimodale del sistema della mobilità bolognese. In sintonia con gli indirizzi del Libro Bianco della Commissione europea "*La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte*" e con quanto stabilito dall'"*Accordo Procedimentale per la riorganizzazione del sistema tangenziale-autostradale bolognese e per la realizzazione del Passante Autostradale Nord*" del luglio 2005, il PMP lega Passante Autostradale Nord e SFM attraverso l'introduzione di un dispositivo di *Road Pricing* finalizzato a reinternalizzare i costi del trasporto stradale e a riequilibrare i termini della competizione tra modalità di trasporto privato e collettivo. Le risorse derivanti dal Road Pricing vengono infatti primariamente destinate al finanziamento della Rete Portante del Trasporto Collettivo, ed in particolar modo al completamento del progetto SFM.

Su tali componenti si esercitano, nei limiti delle proprie competenze, le funzioni programmatiche ed amministrative della Provincia, di concerto, quando necessario, con le competenze della Regione e dei Comuni.

Art. 12.5 Pianificazione della mobilità e strumenti urbanistici comunali

- 1.(D) La Provincia elabora:
- il Piano della Mobilità Provinciale (PMP), come “variante al PTCP sul sistema della mobilità provinciale” ai sensi della legge 20/2000 e 30/1998;
 - il Piano di Bacino del Trasporto Pubblico locale, di seguito denominato PdB, ai sensi della L.R. 30 del 2/10/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
 - il Piano della Viabilità Extraurbana, di seguito denominato PTVE, ai sensi del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 art. 36 comma 3;
 - gli Studi di Fattibilità tecnico-economico-finanziaria;
- 2.(D) Il PdB il PTVE sono piani triennali a valenza attuativa rispetto alla suddettavariante, di cui specificano contenuti progettuali e modalità di attuazione in coerenza con il quadro delle risorse disponibili.
- 3.(D) Ai sensi dell’art.6, della L.R. 30/1998 e dell’art. 36 del D.Lgs 285/1992, i PdB e PTVE, quali strumenti settoriali di programmazione provinciale, sono attuati previo Accordo di Programma promossi dalla Provincia, con i soggetti interessati, sulla base di documenti preliminari di indirizzi, che, qualora comportino la variazione di uno o più strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, seguono l’iter stabilito dall’art.40 della L.R. 20/2000 dell’Emilia Romagna.
- 4.(D) La Provincia, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 30/1998 come modificato dalla L.R. 8/2003, coinvolge la Regione nelle fasi concertative rivolte alla definizione dei documenti preliminari relativi ai piani di area vasta di cui al precedente punto 1, e relative variazioni o integrazioni, acquisendo formalmente l’assenso regionale alle Intese o Accordi conseguenti di cui all’art. 15.5 del PTCP.
- 5.(D) I seguenti Comuni, come indicato dalla delibera regionale 2254/1994, sono tenuti a dotarsi di un Piano Generale del Traffico urbano (PGTU): Anzola dell’Emilia, Argelato, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castel S.Pietro Terme, Castenaso, Crevalcore, Granarolo dell’Emilia, Imola, Medicina, Molinella, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, Porretta Terme, S. Giorgio di Piano, S. Giovanni in Persiceto, S. Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Zola Predosa.
- 6.(I) Nel caso del Comune di Porretta Terme il PGTU va preferibilmente elaborato a scala intercomunale estendendolo alle aree urbane contigue ricadenti nei comuni di Castel di Casio e di Gaggio Montano.
- 7.(D) I Comuni recepiscono nei propri strumenti urbanistici le previsioni della pianificazione e della programmazione sovraordinate, ai sensi dell’art. A-5 della L.R. 20/2000, e provvedono alla definizione della rete di infrastrutture

e servizi per la mobilità, con particolare riferimento ai servizi di trasporto in sede propria, ai parcheggi di interscambio, alla mobilità ciclabile e pedonale, alle caratteristiche e prestazioni delle infrastrutture, in applicazione delle disposizioni dei successivi articoli del presente Titolo.

Art. 12.6 Direttive per il Trasporto collettivo locale e i nodi di interscambio modale

1.(D) Il PMP individua la Rete Portante del Trasporto Collettivo locale nel Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) integrato con il Servizio Ferroviario Regionale (SFR), e con il servizio di Trasporto Pubblico Locale su gomma (TPL), extraurbano e suburbano.

2. (D) Il PMP individua il SFM come elemento ordinatore rispetto a cui ridefinire i livelli di offerta, i percorsi e gli orari del trasporto pubblico su gomma extraurbano, le politiche di integrazione tariffaria ed organizzativa delle reti urbane e extraurbane, la localizzazione dei parcheggi scambiatori, le strategie di interconnessione con i sistemi di trasporto collettivo ad alta capacità nella città di Bologna e la valorizzazione dei nodi principali delle stazioni di Bologna Centrale, San Vitale/Rimesse e Prati di Caprara.

Il PMP individua nella tavola 4B il quadro sinottico-progettuale delle reti integrate del trasporto collettivo su ferro e su gomma, individuando fermate primarie e secondarie ed areali strategici di interscambio tra SFM, TPL extraurbano e urbano, e mobilità individuale.

3.(D) I nodi di scambio intermodale svolgono un ruolo essenziale nell'assicurare la continuità e l'efficienza nella mobilità delle persone e delle merci, l'uso equilibrato ed efficace delle diverse reti e servizi, ciascuno secondo le proprie potenzialità, la riduzione dei tempi e dei costi della mobilità e il suo impatto ambientale.

4.(D) E' riconosciuta una valenza territoriale nell'ambito del PMP ai seguenti nodi di interscambio della mobilità delle persone:

- la Stazione di Bologna Centrale, nodo centrale di interscambio dei servizi ferroviari nazionali e regionali, del Servizio Ferroviario Metropolitano, del trasporto collettivo urbano in sede propria e di quello in sede promiscua e della mobilità individuale;
- l'Aeroporto G. Marconi, scalo principale regionale di interesse nazionale e internazionale, di scambio con il trasporto collettivo urbano ad alta capacità e di quello in sede promiscua e con la rete stradale regionale e locale;
- le stazioni di Prati di Caprara e San Vitale/Rimesse, nodi di interscambio dei servizi ferroviari regionali e del SFM del trasporto

collettivo urbano in sede propria e di quello in sede promiscua e della mobilità individuale;

- l'Autostazione di Bologna, nodo di interscambio del trasporto pubblico su gomma di livello Europeo, nazionale, regionale e locale;
- la Stazione di Imola e tutte le altre stazioni e fermate esistenti e previste del Servizio Ferroviario Regionale e del Servizio Ferroviario Metropolitano; in particolare ogni stazione SFM, compatibilmente con la disponibilità degli spazi sia di proprietà pubblica che di aree FFSS, deve prevedere la propria dotazione di parcheggio per la sosta anche lunga. Per massimizzare l'efficacia del sistema sono state individuate 19 stazioni/fermate di scambio ferro/auto: Sasso Marconi, Vergato, Porretta, Pianoro, San Benedetto-Castiglion dei Pepoli, Pilastrino, Muffa, Budrio, Molinella, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Funo, San Giorgio di Piano, S. Pietro in Casale, San Lazzaro di Savena, Castel S. Pietro, Imola, Borgo Panigale, Anzola.
- I parcheggi scambiatori strategici individuati nella tav. 4A e 4B sono:
 - presso S. Lazzaro di Savena per le provenienze da est;
 - presso la stazione di Funo per le provenienze da nord;
 - presso la stazione di Casalecchio Garibaldi per le provenienze dalla A1 Sud e dalla valle del Reno.

5.(D) Il PMP individua fra le 87 fermate/stazioni ferroviarie, 24 stazioni primarie di scambio ferro-gomma e 18 stazioni secondarie.

- **Stazioni primarie:** Sasso Marconi, Marzabotto, Vergato, Porretta, Pianoro, San Benedetto, Pilastrino, Bazzano, Stellina, Budrio, Molinella, San Giovanni in Persiceto, Funo, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, San Lazzaro di Savena, Ozzano, Castel S. Pietro, Imola, Anzola, Bologna Centrale, Borgo Panigale, Mazzini, Prati di Caprara, San Vitale/Rimesse.
- **Stazioni secondarie:** Casalecchio Garibaldi, , Riola, Rastignano, Monzuno-Vado, Grizzana, Castenaso, Mezzolara, Calderara/Bargellino, Crevalcore, Castel Maggiore, Varignana, Casteldebole, Corticella, Libia, San Ruffillo, Zanardi, Zanolini.

Per le stazioni primarie è necessario garantire le migliori condizioni sia urbanistiche che di scambio modale, su cui attestare, i servizi di trasporto pubblico extraurbano in "rendez-vous" con i servizi ferroviari.

6.(I) Il PMP individua inoltre 13 Areali Strategici di interscambio del trasporto collettivo, di cui 10 fuori Bologna e 3 interni al capoluogo. Negli Areali esterni si prevede di concentrare prioritariamente l'interscambio SFM/TPL e TPL/TPL, per quanto attiene l'integrazione fra linee portanti e linee locali, e di attestare, a seguito di ulteriori approfondimenti e valutazioni di fattibilità

puntuali, i servizi di TPL extraurbano portante ad alta frequenza, ottimizzando il rendez-vous con i servizi ferroviari e tra le linee di TPL e prevedendo adeguati collegamenti pedonali. I tre Areali interni a Bologna costituiranno polarità di riferimento per la l'interscambio tra i servizi ferroviari, e quelli di TPL extraurbani ed urbani, moltiplicando il ruolo oggi assorbito dalla sola area urbana centrale costituita dai recapiti della Stazione Centrale, dell'Autostazione e da Via Marconi. Tali areali sono i seguenti: Sasso Marconi, Pianoro, Bazzano, Castenaso, San Giovanni In Persicelo, San Giorgio di Piano, Castel S. Pietro, Anzola, Granarolo, Medicina, Bologna Centrale, Prati di Caprara, San Vitale/Rimesse.

- 7.(l) Per tutte le altre stazioni e fermate del SFR e del SFM, gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e quelli di pianificazione di settore di cui all'art. 12.5 assumono l'obiettivo specifico di valorizzare e rendere efficace il ruolo di interscambio, applicando ed attuando i seguenti indirizzi:
- specializzazione funzionale delle stazioni e fermate, ossia individuazione delle diverse attitudini specifiche di ciascuna stazione ad essere nodo di interscambio con il trasporto pubblico locale su gomma, ovvero con la mobilità automobilistica, ovvero con la mobilità individuale di prossimità, a piedi o in bicicletta;
 - integrazione del SFR e del SFM con il trasporto suburbano ed extraurbano su gomma attraverso la riorganizzazione dei servizi su gomma, l'attestamento efficace delle linee su gomma sulle stazioni e fermate, l'integrazione degli orari e delle tariffe;
 - nell'area urbana centrale, integrazione del SFM con il trasporto urbano collettivo ad alta capacità, realizzando la pluralità e la diversificazione dei punti di interscambio;
 - integrazione del SFR e del SFM con la mobilità individuale, attraverso la dotazione di parcheggi presso tutte le stazioni, adeguati alla domanda e al ruolo assegnato alla stazione stessa, e la realizzazione di piste ciclabili e di percorsi di avvicinamento pedonale qualificati;
 - nell'intorno a distanza pedonale dalle fermate del SFM: valorizzazione delle aree urbane e di quelle che, nel rispetto delle altre disposizioni del presente piano, possono essere urbanizzabili, attraverso la collocazione e lo sviluppo di servizi pubblici, attività commerciali, attività private attrattive, residenza, per incrementare l'utenza potenziale negli ambiti meglio serviti;
 - all'interno e nell'immediato contorno delle stazioni stesse: qualificazione del comfort degli spazi di attesa e integrazione dei servizi, di informazione, di ristoro, commerciali e simili.
- 8.(l) I servizi di trasporto pubblico su gomma, urbani e suburbani, attraverso attestamenti presso i nodi di interscambio del sistema portante, hanno la funzione di integrare e diffondere l'offerta e di massimizzare il

convogliamento della domanda verso i servizi a più alta efficienza e compatibilità ambientale offerti dal sistema portante.

Art. 12.7 Politiche per il Servizio Ferroviario Metropolitano

1.(D) Il PMP individua come prioritaria la piena attuazione del progetto di SFM previsto dall'“Accordo per il completo sviluppo ed attuazione del Servizio Ferroviario Metropolitano bolognese” del Giugno 2007, e meglio descritto nella relazione illustrativa e nell'allegato A del presente piano. Il progetto della Rete Portante del Trasporto Collettivo persegue i seguenti obiettivi specifici:

- favorire gli interscambi tra le diverse linee SFM;
- favorire gli interscambi tra i diversi servizi ferroviari, ovvero tra treni veloci e treni bacinali, mediante l'integrazione tra SFM e servizio regionale; ciò per garantire la migliore accessibilità all'area Bolognese per i viaggiatori che provengono dall'esterno (e viceversa), offrendo buone condizioni di scambio in corrispondenza delle fermate principali;
- favorire l'intermodalità tra ferrovia, trasporto pubblico locale su gomma e trasporto privato;
- allargare il bacino di utenza, non limitando gli spostamenti potenziali a quelli che possono essere soddisfatti dall'uso di una sola linea ferroviaria;
- valorizzare i tre “nodi principali del SFM”: Bologna Centrale, S.Vitale/Rimesse, Prati di Caprara.

2.(D) Il PMP, in linea con quanto previsto dall'Accordo sul SFM del 2007, introduce due Assetti per l'attuazione del progetto che, nell'ottica di uno sviluppo per fasi del SFM che tenga conto anche del suo corretto e proficuo rapporto con il SFR. I due Assetti previsti sono:

- Assetto Base: la cui entrata in esercizio è prevista per la fine del 2011, cioè al termine dei lavori per la stazione AV/AC, è il modello di rete e di servizio di riferimento per il funzionamento del SFM;
- Assetto Potenziato: il cui sviluppo può essere previsto per il 2015, come evoluzione dell'Assetto Base e prevede una configurazione più metropolitana dei servizi ferroviari di bacino.

Il “Nuovo Accordo sul SFM” prevede inoltre un “Assetto intermedio” di breve periodo, in corso di implementazione, di transizione verso l'Assetto Base a partire dagli inizi del 2009⁶.

⁶ Tale Assetto prevede l'attuazione delle linee passante SFM4 e una prima attivazione della linea SFM5, il completamento e l'attivazione delle fermate di Bargellino, San Lazzaro di Savena, nonché il completamento delle nuove fermate di Pian di Macina e Mazzini, oltre al miglioramento del servizio sulle altre linee.

- 3.(D) Il PMP, individua una rete di SFM costituita da 8 direttrici ferroviarie su cui si appoggiano delle linee passanti ad elevata frequenza/capacità e cadenzamento regolare e dalle relative fermate:

4 linee passanti:

SFM1: Porretta - Marzabotto – Bologna – Pianoro S. Benedetto VS

SFM2: Vignola – Bologna – Portomaggiore

SFM3: Poggio Rusco- Crevalcore – Bologna S. Ruffillo

SFM4: Ferrara - S. Pietro in Casale – Bologna – Imola

2 linee attestata a Bologna centrale:

SFM5: Bologna – Modena

SFM6: Bologna – Fiera (con servizio occasionale)

Il servizio prevede un cadenzamento base di 30'/60' dalle ore 6,00 alle 21,00, con rafforzamenti nelle fasce di punta, e di 60' dalle ore 21,00 alle 24,00. Di seguito si elencano le stazioni terminali del cadenzamento ai 30' e 60':

cadenzamento a 30': Marzabotto, Vignola, Crevalcore, S. Pietro in Casale, Budrio Centro, Modena, Imola e Pianoro.

cadenzamento a 60': Porretta, Poggio Rusco, Ferrara, Portomaggiore e S. Benedetto VS.

La rete del SFM sarà servita nell'Assetto Base da 87 fermate /stazioni, di cui 73 all'interno dei confini provinciali e 17 all'esterno; tra esse si riconosce un ruolo di eccellenza, per caratteristiche del servizio e localizzazione urbanistica, alle stazioni di Bologna Centrale, San Vitale/Rimesse e Prati di Caprara che vengono individuati come nodi principali del SFM.

Inoltre 13 stazioni saranno servite da treni Regionali Veloci, che potenzieranno in tal modo il cadenzamento base, e vengono denominate stazioni principali: Modena, S. Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Poggio Rusco, Ferrara, S. Pietro in Casale, Imola, Castel S. Pietro Terme, Prati di Caprara, S. Vitale/Rimesse, Bologna Centrale, Pianoro e S. Benedetto Val di Sambro.

- 4.(I) Sono state individuate anche 10 "stazioni strategiche per funzioni commerciali" in cui si propone l'inserimento di aggregazioni di strutture di vendita medio-piccole, al fine di aumentarne l'attrattività e la possibilità di creare un mix funzionale negli ambiti di stazione. Oltre alla stazione di Bologna Centrale vi sono San Vitale/Rimesse e Prati di Caprara in comune di Bologna, San Giovanni in Persiceto, Funo, Budrio, Sasso Marconi, Pianoro, Imola. Casalecchio Palasport, e 7 ulteriori "ambiti di stazione

idonei ad ospitare commercio”: Bazzano, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Molinella, San Lazzaro di Savena, Ozzano, Castel San Pietro. Il piano del commercio potrà modificare/aggiornare tale elenco senza che ciò costituisca variante.

- 5.(I) La Provincia promuove la collaborazione con gli Enti Locali, i Quartieri e le Associazioni presenti sul territorio al fine di favorire la creazione delle condizioni per il presenziamento delle piccole stazioni e fermate ferroviarie al fine di garantirne la vivibilità e il decoro.
- 6.(D) I PSC possono proporre la localizzazione di nuove stazioni/fermate ferroviarie sul proprio territorio, previa verifica attraverso uno studio che ne valuti la fattibilità tecnico-economica considerando quindi il rapporto costi/benefici, e il bacino di utenza potenziale in relazione alle fermate già esistenti sul territorio, nonché un'attenta verifica delle implicazioni e delle eventuali criticità per l'esercizio della linea e infine delle fonti di finanziamento necessarie per la loro realizzazione. Sulla base dei risultati di tale studio la Provincia, congiuntamente con Regione e gestori ferroviari, valuterà le ipotesi formulate con riferimento alla definizione dell' 'Assetto Potenziato del SFM. Lo strumento di riferimento per tale procedura è individuato nell'accordo di programma (ex art. 40 LR20/2000).

Art. 12.8 Politiche per il Trasporto Pubblico Locale su gomma extraurbano

- 1.(D) La Provincia, nell'esercitare le proprie competenze in materia di pianificazione del trasporto pubblico locale su gomma, tiene conto dei seguenti indirizzi:
- promuovere l'integrazione ferro-gomma eliminando i servizi su gomma paralleli se non giustificati dalla struttura territoriale e dalla domanda attraverso il PdB che vedrà il coinvolgimento della Regione e dei Comuni. Inoltre, per quanto riguarda il contributo della Regione, non potrà che trarre finanziamento all'interno dell'Intesa prevista dall'art. 10 della L.R. 30/1998 e s.m.i. ed in particolare si richiama la vigente Intesa 2007-2010, approvata con delibera della Giunta Regionale n. 634 in data 5 maggio 2008” ;
 - garantire una sufficiente offerta di servizi paralleli alla ferrovia per una fascia di circa 15 Km dal centro di Bologna al fine di soddisfare l'elevata domanda di mobilità dell'area centrale, qualora la ferrovia non sia in grado di garantire la copertura di tale domanda, oppure qualora i punti di attestazione dei servizi ferroviari e su gomma siano diversificati”;
 - potenziare i collegamenti di TPL verso le stazioni SFM;

- mantenere, potenziare e migliorare i servizi TPL delle linee sulle direttrici non servite dalle ferrovie deviando, quando possibile, le linee di direttrice più lunghe verso le stazioni più prossime;
- potenziare alcuni collegamenti TPL trasversali;
- sviluppare i servizi erogati con modalità innovative nelle aree a domanda debole o dispersa individuate in base alla domanda potenziale;
- perseguire standard elevati in materia di comfort di viaggio e affidabilità del servizio;
- assicurare un servizio adeguato anche nei giorni festivi e nelle ore serali;
- agevolare l'intermodalità fra il trasporto collettivo locale e l'uso della bicicletta.

2.(I) Il PMP, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del trasporto pubblico locale, aumentandone l'utilizzo, individua le linee di forza della rete di trasporto nelle quali assicurare servizi ad alta frequenza e capacità; Si distinguono due principali classi di servizio:

- **portante**, caratterizzata da percorsi medio-lunghi, da cadenzamento degli orari, da un'ampia fascia oraria di erogazione e da percorsi sostanzialmente diretti;
- **locale**, caratterizzata da percorsi più brevi, da servizi ad orario e da un maggior numero di deviazioni per aumentarne la copertura territoriale.

Tra le linee portanti si distinguono le *linee suburbane* e le *linee di direttrice*. Per i servizi portanti sono stati individuati i seguenti tratti ad alta frequenza:

- Castel San Pietro – Bologna;
- Medicina – Bologna;
- Granarolo – Bologna;
- San Giorgio di Piano – Bologna;
- Calderino - Casalecchio – Bologna;
- Sasso Marconi – Bologna;

e i seguenti tratti a media frequenza:

- Imola - Castel San Pietro;
- Baricella – Granarolo;
- Malalbergo – Bologna;
- San Giovanni – Sala Bolognese – Calderara – Bologna;
- Bazzano – Zola;

- Pianoro – Bologna;
- Monterenzio (San Benedetto del Querceto) - Bologna.

Tra le linee locali si distinguono le *linee locali di prosecuzione* che costituiscono parzialmente i tratti terminali delle linee di direttrice e le *linee di raccolta/distribuzione* che costituiscono servizi di lunghezza più limitata che non raggiungono Bologna, ma che collegano i principali luoghi di attrazione (aree industriale, residenziali, poli funzionali, complessi scolastici, ...) fra loro e con i nodi di scambio ferro-gomma e di trasbordo gomma-gomma.

- 3.(I) Il PMP promuove l'attivazione dei *servizi in aree a domanda debole o dispersa*, costituiti da corse giornaliere fisse finalizzate a rispondere ad esigenze specifiche per spostamenti pendolari, integrate da servizi effettuati con modalità innovative caratterizzati da una più elevata flessibilità di erogazione ed in grado di garantire l'offerta di servizio su gran parte del territorio con un accettabile rapporto fra ricavi e costi.
- 4.(D) Nella tav. 4B è riportato l'assetto strategico della rete di trasporto pubblico locale su gomma che ha valore indicativo per quanto riguarda il livello di offerta dei servizi, la cui definizione è rimandata ai PdB.
- 5.(I) Il PdB ha il compito di progettare la rete del servizio di trasporto pubblico locale su gomma extraurbano a partire dalle indicazioni del presente piano, ed in particolare dovrà:
 - garantire una equa distribuzione dei servizi sul territorio;
 - individuare i percorsi, i programmi d'esercizio di riferimento, le risorse necessarie e relative fonti disponibili;
 - prevedere la velocizzazione/protezione di tali itinerari attraverso sedi o corsie riservate o altri provvedimenti, come sistemi di priorità semaforica, per migliorare le condizioni di marcia;
 - prevedere l'attivazione di sistemi di gestione centralizzata dei servizi e delle informazioni all'utenza;
 - migliorare i livelli di comfort ed accessibilità dei servizi.
- 6.(D) I Comuni di Budrio e Medicina sono tenuti ad indicare e salvaguardare nei rispettivi strumenti urbanistici il corridoio infrastrutturale per l'eventuale realizzazione di una linea di trasporto pubblico in sede propria da Budrio a Massalombarda, in linea di massima sul sedime della ex-linea ferroviaria dismessa salvo modifiche di tracciato da concordare con la Provincia.
- 7 (I) Il Nuovo Circondario Imolese, così come definito nell'art.23 dell'Atto di Intesa sottoscritto con la Provincia di Bologna nel Dicembre 2006, partecipa alle attività di programmazione e pianificazione del trasporto pubblico anche avanzando specifiche proposte relativamente ai collegamenti socio-sanitari e servizi scolastici

Art. 12.9 Disposizioni per agevolare la mobilità non motorizzata

- 1.(I) Anche nei comuni non obbligati alla formazione dei Piani Urbani del Traffico (PUT), l'organizzazione della mobilità urbana e la gerarchia di utilizzo degli spazi stradali deve conformarsi alla scala di valori che privilegia in primo luogo la circolazione dei pedoni, come espressa al punto 3.2 delle "Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico" emanate dal Ministero dei LL.PP. il 24/6/1995.

A questo fine, i PGTU devono prevedere prioritariamente gli interventi atti ad aumentare la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti nelle aree urbane attraverso:

- la progettazione di incroci sicuri e percorsi riservati;
- la rimozione dei punti di probabile conflitto con altre modalità di trasporto;
- la formazione di isole pedonali e di zone a traffico limitato;
- l'attuazione di misure di moderazione della velocità e dell'intensità del traffico motorizzato;
- l'illuminazione delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali.

- 2.(D) Il PMP contiene, nella Tav. 4B, l'individuazione di massima dei principali percorsi ciclabili extraurbani di rilievo intercomunale, aventi funzione di collegamento fra i maggiori centri urbani, i principali ambiti specializzati per attività produttive nonché le principali aree di interesse naturalistico, storico e ambientale. I Comuni, nella formazione dei propri strumenti urbanistici, sviluppano, precisano e integrano tali prime individuazioni di percorsi di rilievo intercomunale ed individuano gli ulteriori percorsi extraurbani di rilievo comunale.

- 3.(D) Fra tutti gli interventi sul sistema dei percorsi ciclabili, di interesse sovracomunale o a servizio di funzioni di rango sovracomunale, previsti nel PMP, la Provincia individua una graduatoria di priorità attraverso un meccanismo per valutare con una metodica omogenea, comparativa e ripetibile ciascuno degli interventi.

La Provincia procede alla definizione della metodologia ed alla verifica delle ipotesi proposte, con particolare riferimento alle Strade Provinciali e alle connessioni di piste giudicate di interesse sovracomunale, e programma gli interventi privilegiando quelli che tendono al completamento della rete esistente e alla massimizzazione degli spostamenti sistematici (mobilità lavorativa e scolastica).

- 4.(D) I Comuni comprendenti i maggiori centri urbani di pianura o di fondovalle definiscono inoltre nei propri strumenti urbanistici la rete dei percorsi ciclabili urbani secondo gli indirizzi di cui al punto che segue. Tutti i Comuni inoltre definiscono nei propri strumenti urbanistici i principali percorsi

pedonali protetti, da realizzare in modo tale che siano privi di barriere architettoniche.

- 5.(I) La rete urbana dei percorsi ciclabili e dei percorsi pedonali protetti deve collegare prioritariamente e con percorsi il più possibile diretti:
- le stazioni e fermate del SFM;
 - i servizi urbani di base, con particolare riferimento a quelli a frequentazione quotidiana quali le scuole, i centri civici e sociali, i complessi commerciali e centri commerciali di vicinato e di media dimensione;
 - i parchi urbani e i complessi sportivi;
 - i luoghi ad elevata concentrazione di posti di lavoro.
- 6.(I) I percorsi ciclabili sono realizzati in sede separata o in sede adeguatamente protetta oppure, ove opportuno, in sede promiscua su strade di rilievo esclusivamente locale e con traffico limitato.
- 7.(D) Nell'approvazione dei Piani urbanistici attuativi, la continuità, sicurezza e comodità dei percorsi pedonali e la minimizzazione delle interferenze fra questi e i percorsi carrabili devono essere considerati requisiti obbligatori per l'approvazione. Nei centri urbani di pianura o di fondovalle, anche la previsione di adeguati percorsi ciclabili protetti e collegati con la rete di percorsi ciclabili preesistenti al contorno, e la previsione di adeguati parcheggi per biciclette devono essere considerati requisiti obbligatori.

Art. 12.10 Ulteriori disposizioni e indirizzi per il soddisfacimento dell'obiettivo di sostenibilità del sistema della mobilità

- 1.(I) Per perseguire gli obiettivi specifici di cui all'art. 12.3 punto 2, i piani comunali e i piani di settore di cui all'art. 12.5 adottano e promuovono i seguenti indirizzi:
- privilegiare scelte urbanistiche che avvicinino residenza, lavoro e servizi;
 - sviluppare sistemi di informazione e comunicazione in grado di ridurre la domanda di mobilità;
 - promuovere l'utilizzo del trasporto collettivo scoraggiando l'uso del trasporto privato;
 - intervenire sulla domanda di mobilità sistematica, dotando le scuole di un servizio di scuolabus efficiente, affidabile e accessibile all'intera popolazione scolastica e, per quanto riguarda la mobilità per lavoro, stimolando le aziende con incentivi di carattere economico – finanziario e sensibilizzando gli utenti;

- sviluppare il sistema di trasporto pubblico a chiamata nelle aree a domanda dispersa;
- potenziare il servizio di trasporto collettivo per la mobilità serale o in occasioni di eventi speciali-straordinari;
- attivare campagne di informazioni relative al trasporto collettivo al fine di agevolare gli utenti nella programmazione dello spostamento;
- ridurre le emissioni inquinanti attribuibili al trasporto pubblico locale su gomma attraverso l'utilizzo di mezzi a metano ed elettrici;
- mantenere e migliorare la qualità e il comfort delle vetture;
- sviluppare il 'mobility management' di agglomerato e d'area. In particolare la Provincia potrà svolgere funzioni di coordinamento supporto ed indirizzo per le attività da intraprendere;
- promuovere un uso più attento e moderato dell'auto privata individuale, attraverso l'applicazione di misure di:
 - a) 'traffic calming' (adozione di limiti di velocità nei centri cittadini e nelle aree residenziali),
 - b) 'car pooling' (applicazione di incentivi e di divieti allo scopo di aumentare il coefficiente medio di occupazione delle autovetture private),
 - c) limitazione e tariffazione della sosta nelle aree urbane e istituzione di zone ZTL nei centri storici,
 - d) tariffazione del sistema tangenziale bolognese ed eventuale sua estensione, dopo la realizzazione del Passante Autostradale Nord;
- regolare in modo flessibile gli orari delle attività urbane, in modo da ridurre i carichi di punta e garantire una migliore efficienza dei servizi e delle infrastrutture;
- migliorare la gestione degli orari di carico e scarico delle merci;
- rafforzare i controlli per assicurare il rispetto dei limiti di velocità prescritti dal Codice della Strada;
- attivare campagne di informazione ed educazione per migliorare lo stile di guida degli utenti della strada;
- assicurare il controllo periodico dell'efficienza energetico-ambientale del parco veicolare circolante;
- incentivare la ricerca e la diffusione di tecnologie meno inquinanti per i veicoli e per i combustibili per autotrazione;
- facilitare la creazione di infrastrutture per carburanti alternativi e/o a basso impatto;

- avviare o migliorare le procedure di consultazione pubblica nelle decisioni relative ai trasporti promuovendo così la partecipazione e favorendo anche una cultura della mobilità più ecosostenibile.

Art. 12.11 Indirizzi per la logistica

- 1.(D) La Provincia riconosce al sistema della logistica provinciale una funzione fondamentale all'interno del processo di sviluppo del sistema produttivo, ed individua i seguenti nodi di interscambio della mobilità delle merci:
 - l'Interporto di Bologna, interporto nazionale di primo livello;
 - il Centro Agro-Alimentare di Bologna (CAAB);
 - lo scalo merci dell'aeroporto G. Marconi;
 - lo scalo merci ferroviario di Bologna-S. Donato;
 - lo scalo merci ferroviario di Imola.
- 2.(D) La stazione di Bologna Centrale e quella di Imola, l'Aeroporto G.Marconi comprensivo del relativo scalo merci, l'Interporto, Il CAAB con le contigue attrezzature mercantili e logistiche, e gli scali merci di Bologna-S.Donato e di Imola sono considerati poli funzionali e per essi valgono le norme di cui all' art. 9.4 del PTCP.
- 3.(I) Le funzioni di logistica di livello nazionale ed internazionale di medie e grandi dimensioni che occupano una SFF (superficie fondiaria funzionale del lotto) complessiva superiore a 10.000 mq, dovranno essere localizzate preferibilmente nelle piattaforme esistenti adeguatamente infrastrutturate: il polo funzionale dell'Interporto, lo scalo merci di Imola, il polo funzionale CAAB (limitatamente al settore agroalimentare), il polo funzionale del Centergross (limitatamente al settore dell'abbigliamento) e il polo funzionale dell'Aeroporto (limitatamente alle attività che usano il vettore aereo).
- 4.(I) La localizzazione di funzioni di logistica di livello nazionale ed internazionale di medie e grandi dimensioni al di fuori delle piattaforme elencate nel suddetto comma 3, è ammessa, con carattere di eccezionalità, per le attività/categorie che utilizzano esclusivamente l'autotrasporto e non sono orientabili verso l'intermodalità (merci deperibili, preziose, fragili e che necessitano di rapida consegna), nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - le attività devono essere localizzate negli ambiti produttivi sovracomunali ritenuti idonei dagli Accordi Territoriali delle aree produttive;

- le attività devono essere sottoposte ad uno Studio di sostenibilità ambientale e territoriale che dovrà stabilire l' idoneità o la non idoneità all'insediamento e le eventuali condizioni di fattibilità.
- 5.(I) Lo Studio di Sostenibilità ambientale e territoriale dovrà considerare:
- la capacità della rete stradale in relazione ai flussi di traffico attuali e di previsione;
 - le caratteristiche specifiche dell'attività, ovvero una valutazione dell'entità del traffico pesante generato in termini di Matrice O/D degli spostamenti attuali e di previsione;
 - il livello di incidentalità dell'area al fine di verificare la presenza di criticità e punti neri sulla rete che potrebbero acuirsi con un sovraccarico di mezzi pesanti;
 - la compatibilità con le funzioni circostanti, ovvero la compatibilità del traffico pesante generato dai flussi di merci con le funzioni attraversate, e in particolare con gli insediamenti residenziali;
 - la composizione della flotta veicolare dell'attività insediata intesa come tipo dei mezzi e loro distribuzione oraria durante la giornata tipo;
 - la valutazione specifica in caso di trasporto materiale tossico o nocivo.
- 6.(I) La localizzazione di funzioni di logistica di livello regionale e territoriale locale, di medio-piccole dimensioni che occupano una SFF (superficie fondiaria funzionale del lotto) complessiva non superiore a 10.000 mq, potranno essere localizzate negli ambiti produttivi sovracomunali individuati dalla tav.3 del PTCP.

Art. 12.12 Gerarchia della rete viaria

- 1.(D) Il PMP individua nella Tav. 4A l'assetto strategico di lungo periodo della rete viaria secondo i seguenti livelli di rango funzionale:
- a) **rete autostradale**; costituita dalle Autostrade A1 e Variante di Valico, A13, A14 raccordate dal Passante Autostradale Nord di progetto in variante alla attuale A14;
 - b) ulteriori assi costituenti, insieme con quelli autostradali, la **grande rete** della viabilità di interesse regionale/nazionale, come definita dal PRIT, "avente funzioni di servizio nei confronti della mobilità regionale di più ampio raggio (sia interna alla regione che di penetrazione-uscita) e nei confronti della mobilità nazionale con entrambi i recapiti all'esterno del territorio regionale"; essi sono i seguenti:
 - Tangenziale di Bologna, comprensiva dei tratti da liberalizzare delle attuali autostrade A13, A14, A1 e complanare alla A14 fino a Ponte Rizzoli;

- Nuova Bazzanese;
 - collegamento 'Nuova Bazzanese' - casello autostradale di Crespellano;
 - Asse San Giovanni – casello autostradale di Crespellano (SP2-SP27)
 - Asse 'Trasversale di Pianura' (SP3) da S. Giovanni in Persiceto a Medicina;
 - Asse 'Nuova S. Carlo' (SP19) dalla 'Trasversale di Pianura' al casello autostradale di Castel S. Pietro;
 - Asse 'Lungosavena' dalla 'Trasversale di Pianura' alla Tangenziale;
 - Asse 'Nuova Galliera' (SP4) dalla 'Trasversale di Pianura' alla Tangenziale di Bologna;
- c) **rete di base di interesse regionale** (corrispondente a quella definita dal PRIT "rete di base principale"); La rete di base regionale comprende i seguenti collegamenti:
- Asse 'Porrettana' (SS64) dal confine con la Toscana all'innesto con la Tangenziale di Bologna a Casalecchio, compreso tratto ex A1 dal nuovo casello di Sasso Marconi all'innesto con la variante alla SS64;
 - Asse "Futa" (SP65) dall'innesto con la Lungosavena al confine provinciale;
 - Asse 'Selice Montanara' (SP610) dal confine con la Toscana alla provincia di Ferrara;
 - Asse San Giovanni-Cento-Cispadana (SP255) da S. Giovanni in P. all'autostrada Cispadana;
 - Asse Zenzalino (SP6) dalla San Vitale, nuovo casello autostradale di Budrio alla SS16;
 - Asse Via Emilia levante-ponente lungo l'itinerario storico;
 - Asse Via Emilia circonvallazione est-ovest di Imola e nuovo ponte sul Santerno;
 - Asse San Vitale (SP 253) da Medicina al confine con Ravenna;
 - Asse San Giovanni-Nonantola (SP255 R) da S. Giovanni in Persiceto al confine con Modena e circonvallazione ovest di S. Giovanni (SP83);
 - Asse "Persicetana" da S. Giovanni in P. a Crevalcore (SP 568) e prosecuzione verso Carpi;

d) **viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale**; definita dal PMP come segue:

- all'interno della fascia compresa fra la 'Trasversale di pianura' e il sistema Tangenziale di Bologna ha la funzione di raffittimento della "grande rete" in corrispondenza della porzione centrale semi-conurbata dell'area metropolitana;
- a nord della 'Trasversale di pianura' ha la funzione di collegare i principali centri della pianura con la rete regionale e in particolare con i caselli autostradali;

La viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale è costituita dai seguenti collegamenti:

- Asse Cento (SP11) – Pieve di C. (SP11) – S. Pietro in Casale (SP20) – Baricella (SP47 attraverso via Altedo)– Molinella (SP5);
- Asse "Galliera" (SP4) dalla 'Trasversale di pianura' all'autostrada 'Cispadana';
- Asse "Ferrarese" (SS64) dalla "Trasversale di Pianura" all'autostrada 'Cispadana';
- Asse "Padullese" (SP18) dalla 'Persicetana' a Pieve di Cento;
- Asse "Persicetana" (SP568) dalla Tangenziale di Bologna a S. Giovanni in Persiceto;
- Asse 'Intermedia di Pianura' dalla Persicetana alla 'Lungosavena';
- Asse 'S. Vitale' (SP253 R) dalla 'Lungosavena' alla 'nuova S. Carlo';
- Asse Bassa Bolognese da Castello D'Argile (SP42) alla nuova bretella di collegamento dalla circonvallazione di San Giorgio al futuro casello autostradale di Bentivoglio (variante a sud dell'attuale SP44), fino a Minerbio (SP44);
- SP5 'S. Donato' dalla 'Trasversale di pianura' a Baricella;
- SP26 'del Lavino' dalla 'Nuova Bazzanese' alla 'Persicetana';
- Variante alla SP48 dalla San Vitale a Ponte Rizzoli
- SP324 da Silla al confine con la provincia di Modena;

e) **viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale**, definita dal PMP e costituita dalle altre strade extraurbane di collegamento intercomunale, non comprese nei livelli precedenti. Essa è costituita dai seguenti collegamenti:

- SP1 dalla Persicetana a S. Matteo della Decima;
- SP5 da Molinella al confine provinciale verso Argenta;

- SP7 'Valle dell'Idice' e SP28 "Croce dell'Idice" dalla San Vitale al confine con la Toscana;
- SP14 "Valsanterno" da Imola a Borgo Tossignano;
- SP19 "Nuova San Carlo" e SP21 'Valle del Sillaro' dal casello di Castel S. Pietro al confine con la Toscana;
- SP22 da Loiano a S. Benedetto del Querceto;
- SP24 di Grizzana;
- SP25 da Vergato alla SP623 ;
- SP26 'Valle del Lavino' dalla 'Nuova Bazzanese' alla SP25;
- SP27 da Savigno alla 'Nuova Bazzanese';
- SP28 da Castenaso alla Tangenziale di Bologna (svincolo Colunga);
- SP29 da Medicina a Molinella e al confine provinciale verso la 'Cispadana';
- SP30 'Trentola' dalla Via Emilia alla SP 'S. Vitale';
- SP31 e 51 da Ponte Rizzoli a Castel Guelfo e da qui alla SP 'Selice Montanara';
- SP33 "Casolana" da Fontanelice al confine provinciale;
- SP34 "Gesso" da Fontanelice a Sassoleone;
- SP35 "Sassonerò"
- SP 37-SP58 da Sasso Marconi a Pianoro;
- SP 38 da Monzuno a Rioveggio;
- SP40 "Passo Zanchetta-Porretta Terme"
- SP41 dalla tangenziale di San Giovanni a Castelfranco Emilia;
- SP45 via Saliceto;
- SP53 dalla SP 'Selice' a Mordano;
- SP54 "Lughese" da Imola a Mordano e da qui al confine provinciale
- SP59 dalla SP325 a Loiano;
- SP60 "San Benedetto Val di Sambro"
- SP62 da Riola a Camugnano a Castiglione dei Pepoli;
- SS64 "Ferrarese" dalla Trasversale di Pianura all'Intermedia;
- SP70 'Valle del Torrente Ghiaie';
- SP73 "Stanco"

- SP75 da Calderino alla SP27;
 - SP81 "Campeggio"
 - SP325 'Val di Setta' dal casello di Sasso Marconi al confine con la Toscana;
 - SP623 'del Passo Brasa';
 - Asse Fondovalle Savena;
 - Nuovo collegamento dalla SP19 alla tangenziale ovest di Imola;
- 2.(I) Il PMP contiene nella tav. 4 A indicazioni riguardanti possibili interventi di rifunzionalizzazione dell'attuale tracciato dell'autostrada A1FI nel tratto compreso fra il nuovo casello di Riveggio e quello di Badia Nuova. Tali interventi dovranno essere finalizzati al miglioramento dell'accessibilità del territorio montano dei residenti e dei potenziali fruitori. Per quanto riguarda il progetto della variante di valico ed il sistema di rifunzionalizzazione delle tratte in dismissione dell'attuale tracciato si demanda al progetto esecutivo di Società autostrade, mentre possibili nuove funzioni sia dell'attuale tracciato che nell'ipotesi di utilizzo di quelli dismessi rimangono subordinati ad approfondimenti attraverso studi di fattibilità che ne valuti la fattibilità tecnico-economico-finanziaria.
- 3.(D) Tutte le altre strade non individuate nella tav. 4A del PMP nei livelli di cui sopra sono da considerare strade di rilievo comunale, fermo restando che fra esse sono comprese anche le restanti strade di proprietà dell'Amministrazione provinciale non individuate; tali strade restano di proprietà della Provincia fino a diversa specifica determinazione.
- 4.(D) Nella tav. 4A delPMP sono individuati:
- i caselli autostradali esistenti;
 - i caselli autostradali di progetto;
 - i fondamentali nodi di interconnessione della viabilità provinciale.
- Nel Comune di Bentivoglio è inoltre individuata l'ipotesi di un eventuale nuovo casello da realizzarsi nel lungo periodo, per il quale si richiede venga redatto un apposito Studio di Fattibilità al fine di valutare soluzioni meno impattanti rispetto al territorio.
- Si individua nel Comune di San Benedetto Val di Sambro l'ipotesi di un nuovo casello, da sottoporre a Studio di Fattibilità, da realizzarsi nel lungo periodo sull'attuale tracciato della A1 MI-FI finalizzato al miglioramento dell'accessibilità al territorio circostante.
- 5.(D) La gerarchia della rete viaria individuata al primo punto ha efficacia ai fini degli standard di riferimento per la progettazione e delle fasce di rispetto stradale di cui al successivo art. 12.13.

- 6.(D) L'assetto strategico della rete viaria come individuato nella tav. 4A ha valore vincolante per quanto riguarda il rango funzionale di ciascuna infrastruttura in conformità al punto 1, mentre ha valore indicativo per quanto riguarda il preciso posizionamento ed andamento planimetrico dei tracciati; parimenti ha valore indicativo la distinzione, rappresentata nella tav. 4A, fra tronchi da consolidare o potenziare nella loro sede attuale e tronchi da realizzare in nuova sede. Il posizionamento dei tracciati stradali potrà quindi essere precisato e modificato in sede di progettazione, fermo restando il rango funzionale.
- 7.(I) Oltre alle strade di cui al punto 1, la cui definizione è di competenza del PMP fatte salve le competenze sovraordinate del PRIT, nella tav. 4A e 4B sono individuate le seguenti ulteriori tipologie di strade:
- **Principali strade urbane di penetrazione e/o di scorrimento e distribuzione**, essenziali per la distribuzione della mobilità fra la rete primaria e secondaria extraurbana e le aree urbane, la cui definizione e relativi progetti sono di competenza comunale all'interno dei PGTU o del PTVE,
 - **Viabilità attrezzata per la velocizzazione del TPL**, essenziale per l'attuazione di politiche volte al miglioramento del trasporto pubblico su gomma in ambito extraurbano, la cui definizione e relativi progetti sono di competenza del PdB.
- 8.(D) Nella tavola 4 A è stata indicata un'ipotesi di percorso viario relativo alla nuova SP253 "San Vitale" nel tratto compreso fra Medicina e il confine provinciale, per il quale si dovrà valutare congiuntamente alla Provincia di Ravenna ed all'Associazione Bassa Romagna la definizione del tracciato, con particolare riferimento al tratto stradale prossimo al confine fra le due Province" .
- 9.(I) La variante al PTCP denominata PMP, individua fra le strade di cui al punto 1, dei collegamenti stradali intervallivi esistenti su cui acquisire un ordine di priorità maggiore nella programmazione degli investimenti/manutenzione sulla rete stradale provinciale da parte della Provincia stessa, al fine di migliorare l'accessibilità del territorio montano.
- I collegamenti intervallivi individuati sono:
- collegamento "Sasso Marconi - Pianoro" (SP 37, SP 58)
 - collegamento "Castel d'Aiano - Fontanelice "(SP 22, SP 24, SP 25, SP 33, SP 34, SP 35, SP 38, SP 59)
 - collegamento "Riola - Monghidoro" (SP 60, SP 73, SP 81)
 - collegamento "Vidiciatico - Pian del Voglio/Roncobilaccio" (SP 40, SP 62).

Art. 12.13 Disposizioni in materia di standard di riferimento e di fasce di rispetto stradale e ferroviario**1.(D) Direttive per la rete autostradale.**

Per tutti i tronchi stradali della rete autostradale esistenti o da potenziare in sede, e per quelli da realizzare in nuova sede per i quali sia stato approvato il progetto almeno preliminare, i Comuni interessati dovranno prevedere nei propri strumenti urbanistici, nei tratti esterni ai centri abitati, fasce di rispetto stradale ai sensi del D.Lgs. 285/1992, pari a m. 80.

Per quanto riguarda l'individuazione del corridoio infrastrutturale per il nuovo Passante Autostradale Nord, contenuto nella tav. 3 del PTCP, esso si deve intendere, in coerenza con quanto stabilito al precedente art. 12.12 punto 5, unicamente come indicazione della soluzione di assetto territoriale e funzionale del sistema tangenziale-autostradale bolognese e non come precisa individuazione del tracciato dell'opera. La precisa individuazione delle caratteristiche plano-altimetriche è quindi demandata ai vari livelli progettuali previsti dalla normativa nazionale in materia di lavori pubblici, eventualmente anticipati dai documenti "di fattibilità preliminare". Fino all'approvazione del progetto preliminare, i Comuni interessati dovranno prevedere nei propri strumenti urbanistici un corridoio infrastrutturale pari a m. 600 come indicato nella tav. 3 del PTCP.

2.(D) Direttive per gli ulteriori assi costituenti, insieme con le autostrade, la grande rete di interesse regionale/nazionale.

Per tutti i tronchi stradali da realizzare ex-novo e per il potenziamento di quelli esistenti lo standard minimo di riferimento da assumere nella progettazione degli interventi, conformemente alle indicazioni del PRIT, è quello riconducibile alla categoria B (2 corsie per senso di marcia). Per quanto riguarda la grande rete ricadente nel territorio provinciale il PMP prevede un adeguamento funzionale ad una sola corsia/senso di marcia corrispondente alla prima fase funzionale contenuta nel PRIT; standard superiori potranno essere definiti in sede di progettazione in relazione al traffico di previsione. Per quanto riguarda i nodi su tale rete, che dovranno essere "senza punti di conflitto", dovranno essere privilegiate, per quanto possibile, le soluzioni a rotatoria a raso e con ridotto consumo di territorio, previa verifica della loro compatibilità, ai fini della sicurezza, con la tipologia e l'intensità del traffico. Sono ammissibili in via transitoria realizzazioni di stralci funzionali con standard inferiori a quelli sopra indicati, purché si rispettino le direttive di cui al succ. art. 12.16.

Per tutti i tronchi stradali della grande rete esistenti da consolidare o potenziare in sede, e per quelli da realizzare in nuova sede per i quali sia stato approvato il progetto almeno preliminare, i Comuni interessati dovranno prevedere nei propri strumenti urbanistici generali nei tratti esterni ai centri abitati, fasce di rispetto stradale ai sensi del D.Lgs. 285/1992, pari a m. 60.

Per i tratti di grande rete per i quali, ai sensi del PMP sia da prevedersi la realizzazione in nuova sede ma non sia stato ancora approvato un progetto preliminare, i Comuni interessati dovranno prevedere nei propri strumenti urbanistici un corridoio infrastrutturale di larghezza da definirsi in relazione ai vincoli fisici e ambientali e agli insediamenti preesistenti, comunque non inferiore a m. 150.

Il potenziamento del collegamento Bologna-Imola, potrà avvenire attraverso la realizzazione della 4° corsia dell'autostrada A14 o della complanare. Nell'ipotesi della realizzazione del tracciato in complanare all'attuale A14, il PMP introduce le seguenti direttive per le successive fasi di progettazione:

- l'infrastruttura dovrà essere soggetta a pedaggio per tutte le componenti di traffico secondo lo schema di road-pricing ipotizzato per il nodo di Bologna a seguito della realizzazione del Passante Nord;
- gli introiti derivanti da tale pedaggiamento, al netto degli oneri di gestione-manutenzione dell'infrastruttura, dovranno cofinanziare il potenziamento complessivo della rete del TPL ed in particolare del SFM;
- il progetto preliminare dovrà necessariamente approfondire il tema della connessione tra Autostrada A14, Tangenziale e Complanare in corrispondenza della nuova barriera autostradale di Bologna Est (Ponte Rizzoli) a seguito della realizzazione del Passante Nord.

Nell'ipotesi di realizzazione di IV corsia si dovrà valutare la fattibilità di prevedere ulteriori caselli autostradali e la necessità di varianti locali per l'attraversamento dei centri abitati lungo la via Emilia.

3.(D) Direttive per la rete regionale di base.

Per tutti i tronchi stradali della rete regionale di base da realizzare ex-novo e per il potenziamento di quelli esistenti lo standard minimo di riferimento da assumere nella progettazione degli interventi è quello corrispondente alla categoria C1 (ex IV CNR); è ammissibile l'assunzione di standard inferiori in territorio collinare e montano in relazione ai vincoli fisici e ambientali o in tratti limitati condizionati da insediamenti preesistenti; standard superiori potranno essere definiti in sede di progettazione in relazione al traffico di previsione. Per quanto riguarda i nodi su tale rete dovranno essere privilegiate, per quanto possibile, le soluzioni a rotatoria a raso e con ridotto consumo di territorio, previa verifica della loro compatibilità, ai fini della sicurezza, con la tipologia e l'intensità del traffico. Sono ammissibili in via transitoria realizzazioni di stralci funzionali con standard inferiori a quelli sopra indicati, purché si rispettino le direttive di cui al succ. art. 12.16. Per ciò che riguarda la via Emilia, lungo l'itinerario storico dalla tangenziale di Bologna a Imola sono previsti interventi di riqualificazione della sede viaria esistente, miglioramento dell'accessibilità

e razionalizzazione delle intersezioni.

Per tutti i tronchi stradali della rete regionale di base esistenti da consolidare o potenziare in sede, e per quelli da realizzare in nuova sede per i quali sia stato approvato il progetto almeno preliminare, i Comuni interessati dovranno prevedere nei propri strumenti urbanistici generali nei tratti esterni ai centri abitati, fasce di rispetto stradale ai sensi del D.Lgs. 285/1992, pari a m. 50.

Per i tratti di rete regionale di base per i quali, ai sensi del PMP, sia da prevedersi la realizzazione in nuova sede, ma non sia stato ancora approvato un progetto, i Comuni interessati dovranno prevedere nei propri strumenti urbanistici un corridoio di salvaguardia infrastrutturale di larghezza da definirsi in relazione ai vincoli fisici e ambientali e agli insediamenti preesistenti, comunque non inferiore a m. 120.

4.(D) Direttive per la viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale.

Per tutti i tronchi della viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale da realizzare ex-novo e per il potenziamento di quelli esistenti lo standard minimo di riferimento da assumere nella progettazione degli interventi è quello corrispondente alla categoria C1 (ex IV CNR); in territorio collinare e montano è ammissibile l'assunzione di standard inferiori, ma comunque non minori alla categoria F (ex-VI CNR), in relazione ai vincoli fisici e ambientali o in tratti limitati condizionati da insediamenti preesistenti; standard superiori potranno essere definiti in sede di progettazione in relazione al traffico di previsione. Sono ammissibili in via transitoria realizzazioni di stralci funzionali con standard inferiori a quelli sopra indicati, purché si rispettino le direttive di cui al succ. art. 12.16.

Per tutti i tronchi stradali della viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale esistenti da consolidare o potenziare in sede, e per quelli da realizzare in nuova sede per i quali sia stato approvato il progetto almeno preliminare, i Comuni interessati dovranno prevedere nei propri strumenti urbanistici generali nei tratti esterni ai centri abitati, fasce di rispetto stradale ai sensi del D.Lgs. 285/1992, pari a m. 40.

Per i tratti di viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale per i quali, ai sensi del PMP, sia da prevedersi la realizzazione in nuova sede, ma non sia stato ancora approvato un progetto, i Comuni interessati dovranno prevedere nei propri strumenti urbanistici un corridoio di salvaguardia infrastrutturale di larghezza da definirsi in relazione ai vincoli fisici e ambientali e agli insediamenti preesistenti, comunque non inferiore a m. 100.

5.(D) Direttive per la viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale.

Per tutti i tronchi stradali della viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale esistenti da consolidare o potenziare in sede, e per quelli da realizzare in nuova sede per i quali sia stato approvato il progetto almeno

preliminare, i Comuni interessati dovranno prevedere nei propri strumenti urbanistici generali nei tratti esterni ai centri abitati, fasce di rispetto stradale ai sensi del D.Lgs. 285/1992, pari a m. 30.

- 6.(I) I corridoi di salvaguardia infrastrutturale di cui ai punti precedenti devono essere considerati nei PSC come porzioni di territorio rurale, e in via transitoria nei PRG come porzioni di zona E, non interessabili da previsioni di nuovi insediamenti urbani, nelle quali, in attesa della definizione progettuale del tracciato stradale previsto, pur senza configurare vincoli di inedificabilità assoluta possono essere prescritte particolari limitazioni o condizioni agli interventi edilizi ammissibili. In particolare, pur consentendo gli interventi di potenziamento dei centri aziendali agricoli preesistenti, deve essere evitata la formazione di nuovi centri aziendali. I nuovi edifici al servizio dell'agricoltura dovrebbero essere realizzati ad una distanza dall'asse del corridoio infrastrutturale non inferiore a quella degli edifici preesistenti della medesima azienda agricola.
- 7.(D) In riferimento al D.P.R. 753/1980, lungo i tracciati delle linee ferroviarie, anche in concessione, gli strumenti urbanistici comunali prevedono il divieto di costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie entro una fascia di rispetto di m. 30. A questo riguardo, inoltre, sono da considerare come riferimento anche tutte le ulteriori prescrizioni previste dal D.P.R. 753/1980 e s.m.
- 8.(D) Qualora la realizzazione di un nuovo tracciato stradale sia finalizzata al miglioramento delle condizioni ambientali di un centro abitato attraverso lo spostamento del traffico di attraversamento sul nuovo percorso, il progetto, il finanziamento e la realizzazione del nuovo tracciato devono essere contestuali o comunque strettamente correlati nel tempo al progetto, al finanziamento e alla realizzazione degli interventi di riorganizzazione funzionale e fisica della sede stradale che viene declassata, tali da privilegiarne l'utilizzo per la mobilità locale, il trasporto pubblico locale su gomma, la circolazione pedonale e in bicicletta, la sosta, l'animazione urbana.
9. (D) Nelle aree che rientrano nelle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie vale quanto previsto dal D.P.R. 459/98, dalla D.G.R. del 09/10/2001 n°2053 e dalla L.R. 15/2001"

Art. 12.14 Disposizioni per l'inserimento e la valutazione delle opere strategiche nella programmazione degli interventi sulla rete stradale

- 1.(D) Fra tutti gli interventi sulla rete stradale di interesse regionale, provinciale e intercomunale previsti dal PMP, la Provincia individua le proprie priorità temporali di investimento, fatte salve le opere di manutenzione, tenendo conto di una graduatoria di opere prioritarie.

- 2.(D) In particolare tale graduatoria di priorità sarà ottenuta confrontando le performance di ciascun opera prevista, rispetto ad un set di parametri significativi sia, da un punto di vista trasportistico che territoriale, all'interno di un assetto infratutturale denominato "configurazione" rappresentativo di un ambito territoriale omogeneo.
- 3.(D) Per configurazione infrastrutturale si intende un elenco di opere infrastrutturali che per funzionalità trasportistica definiscono un ambito omogeneo territoriale. Il PMP riconosce una valenza di ambito infrastrutturale omogeneo alle seguenti 11 configurazioni infrastrutturali individuate nell'Allegato B "La definizione delle opere infrastrutturali strategiche" Bazzanese, Emilia Ponente, Persicetana, Intermedia di Pianura, Trasversale di Pianura, Nuova Galliera, Ferrarese, Savena, Zenzalino, Area Imolese, Bassa Bolognese. Le valutazioni sulle infrastrutture stradali dovranno essere effettuate all'interno delle suddette configurazioni o eventualmente individuarne altre se il territorio su cui insiste l'opera non ricade all'interno delle citate configurazioni.
- 4.(D) Le valutazioni sulle infrastrutture stradali dovranno essere effettuate rispetto ad un set di parametri significativi sia da un punto di vista trasportistico che territoriale:
- il livello di integrazione con il SFM, con il quale si misura l'efficacia dell'intervento nel migliorare l'accessibilità alle stazioni,
 - il livello di competizione con il sistema autostradale, calcolato rispetto al verificarsi di eventuali diversioni di itinerario da una viabilità di tipo autostradale ad una di tipo ordinaria;
 - il rapporto fra i costi annui (C), calcolati tenendo conto dei costi di investimento stimati in via parametrica e di quelli relativi alla manutenzione, ed il beneficio annuo (B) (calcolato come differenza tra il costo generalizzato di trasporto dello scenario contenente il sistema infrastrutturale da valutare ed uno scenario di riferimento);
 - il miglioramento del livello di accessibilità ai poli funzionali individuati nel PTCP, calcolato come riduzione dei tempi di accesso eventualmente pesati rispetto alla domanda di trasporto;
 - il miglioramento del livello di sicurezza calcolato rispetto al costo sociale al Km dell'infrastruttura;
 - il livello di incidenza dell'infrastruttura sul sistema agricolo intercettato definito sulla base dei valori correlati alle produzioni di qualità e allo stato di appoderamento delle aziende attraversate dalla infrastruttura.
- In sede di aggiornamento dell'elenco delle opere prioritarie, per tener conto di affinamenti metodologici, tali parametri potranno subire modifiche.
- 5 (I) Dal punto di vista operativo i passi della procedura di calcolo al fine della stesura di una graduatoria di opere prioritarie sono i seguenti:

- Definizione di uno Scenario di Riferimento relativamente alle opere infrastrutturali esistenti e/o finanziate ed una domanda di mobilità relativa all'orizzonte temporale del PMP al 2016;
 - Individuazione delle opere infrastrutturali da sottoporre a valutazione;
 - Identificazione delle Configurazione infrastrutturali a cui le opere appartengono e/o definizione di nuove Configurazioni;
 - Valutazione del funzionamento di ogni Configurazione Infrastrutturale attraverso il calcolo dei parametri definiti al punto 4, rispetto allo Scenario di Riferimento, al fine di stilare l'elenco delle opere prioritarie.
- 6.(D) La Provincia applica tale procedura quale strumento di supporto alla decisione per le attività di programmazione e monitoraggio degli interventi infrastrutturali sulla rete stradale in sede di definizione e di aggiornamento dei piani di competenza provinciale di cui all'art. 12.5. Inoltre, in sede di formazione del piano poliennale degli investimenti, la Provincia formula una graduatoria di priorità tenendo conto dei risultati e del punteggio ottenuto da ciascuna opera sulla base della metodologia sopra descritta.
- 7.(D) La Provincia può deliberare investimenti in opere stradali che si discostino dalla graduatoria di priorità come sopra costruita, sulla base di specifici studi di fattibilità e motivazioni specifiche ed esplicitate che giustifichino lo scostamento dalla graduatoria stessa.

Art. 12.15 Le opere strategiche prioritarie della viabilità provinciale

- 1 (D) Sulla base della procedura di cui all'art.12.14 il PMP ha individuato le seguenti opere strategiche prioritarie :
- Asse Intermedia di Pianura;
 - Asse Pedemontana "Nuova Bazzanese";
 - Asse Fondovalle Savena "Variante di Rastignano";
 - Asse Nuova Galliera da via Corticella alla SP3;
 - Asse trasversale di Pianura "Variante di Sala Bolognese";
 - Asse trasversale di Pianura "variante da Budrio cimitero a Villa Fontana";
 - Asse trasversale di Pianura " Variante di Funo";
 - Complanare da Ponte Rizzoli a SP28;
 - Asse S. Giovanni-via Emilia "Variante delle Budrie";
 - Asse Lungosavona "dalla rotonda Bentivogli a via dell'Industria" (III° lotto);

- Asse Nuova Galliera “Variante del centro abitato di San Giorgio di Piano”;
 - Asse via Emilia “Circonvallazione est di Imola Nuovo ponte sul Santerno”;
 - Asse via Emilia “Circonvallazione ovest di Imola”;
 - Asse Centese Variante alla SP42 “Circonvallazione di Pieve di Cento”;
 - Asse Centese Variante alla SP42 “Circonvallazione di Castello D'Argile (via Oriente)”;
 - Asse Centese Variante alla SP42 “Circonvallazione di Argelato da via Ronchi a via Canaletta-Osteriola”;
 - Asse Bassa Bolognese Variante a sud dell' attuale SP44;
 - Asse Bassa Bolognese Circonvallazione di Bentivoglio;
 - Asse Bassa Bolognese “Nuovo casello autostradale di Bentivoglio”;
 - Asse Bassa Bolognese potenziamento in sede da “via Saletto alla SS64 Ferrarese”;
 - Asse Bassa Bolognese potenziamento in sede e nuova realizzazione dalla “SS64 Ferrarese alla SP5 San Donato”;
 - Asse Ferrarese (SS64) “Variante est di Altedo” e collegamento con Baricella;
 - Asse Zenzalino (SP6) “Variante di Molinella”.
- 2(l) La Provincia promuove azioni finalizzate alla fattibilità economica finanziaria degli interventi per la realizzazione delle opere individuate strategiche-prioritarie da PMP. Tali azioni sono riconducibili al “contributo alla sostenibilità” definito nel Piano del Commercio ed alla “perequazione territoriale” così come indicato nell’art.15.6 del PTCP.

Art. 12.16 Disposizioni per l’inserimento ambientale e la mitigazione degli impatti delle strade extraurbane

- 1.(D) Oltre alle “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 5/11/2001, e successive modificazioni e integrazioni, e alle norme dettate dal PRIT ed agli indirizzi contenuti nelle "Linee Guida per la progettazione integrata delle strade" pubblicate dalla Regione,, i progetti di infrastrutture viarie extraurbane in nuova sede devono rispettare le direttive e gli indirizzi del presente articolo. Le medesime direttive costituiscono inoltre norme di indirizzo da applicarsi, in via preferenziale e nei limiti del possibile, anche negli interventi di adeguamento di sedi stradali preesistenti. Si richiamano

inoltre le disposizioni di cui al successivo art. 13.5 in materia di protezione dall'impatto acustico.

- 2.(D) La progettazione di una infrastruttura viaria riguarda l'insieme costituito dalla sede stradale, ossia dalla carreggiata e dalle relative pertinenze, nonché da tutte le opere e porzioni di territorio necessarie per la realizzazione delle mitigazioni e/o compensazioni correlate alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, aventi valore di dotazioni ecologiche ed ambientali ai sensi dell'art. 13.1.
- 3.(D) **Fascia di ambientazione.** Per fascia di ambientazione si intende un insieme di aree, adiacenti alla carreggiata, interne e/o esterne alla sede stradale, adibite ed organizzate per le seguenti funzioni:
- per l'inserimento di tutte le opere e misure necessarie alla mitigazione e/o compensazione degli impatti derivati dalla presenza del tracciato e dal suo esercizio in relazione alle componenti rumore, atmosfera, suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, vegetazione, paesaggio, socio-economica;
 - in particolare per l'inserimento paesaggistico dell'infrastruttura, intendendo per paesaggio l'insieme di tutte le componenti ambientali di carattere antropico e naturale che lo costituiscono. Per inserimento paesaggistico non si intende quindi solo la mitigazione della percezione della nuova infrastruttura da punti di vista esterni ad essa mediante fasce boscate, ma anche le soluzioni morfologiche per ricostruire e riprogettare le relazioni fra l'infrastruttura e l'organizzazione spaziale storicizzata del territorio attraversato, anche al fine di valorizzare la percezione di tale organizzazione spaziale da parte di chi percorre l'infrastruttura;
 - per l'incremento delle dotazioni ecologiche del territorio, in particolare per la realizzazione di corridoi ecologici di livello provinciale e locale; con ciò si intende la realizzazione non solo di appropriati impianti arborei e arbustivi, ma anche di dispositivi di sicurezza per la fauna selvatica nei confronti della viabilità, e di dispositivi di collegamento di eventuali corridoi ecologici preesistenti attraversati dall'infrastruttura;
 - in particolare, nel caso delle strade extraurbane secondarie, per la realizzazione di siepi miste autoctone anche in funzione dell'incremento della sicurezza stradale in caso di uscita di strada.
- 4.(D) La progettazione di una strada nelle sue varie fasi (preliminare, definitiva ed esecutiva) deve comprendere, insieme con la progettazione della carreggiata e delle sue pertinenze funzionali, anche l'individuazione e la progettazione delle fasce di ambientazione, dimensionate in modo tale da essere sufficienti per l'insieme di finalità di cui al punto 3, compatibilmente con le preesistenze del territorio attraversato.

Parimenti il finanziamento e gli appalti per la realizzazione della strada devono riguardare contestualmente il finanziamento e la realizzazione della fascia di ambientazione e delle opere di mitigazione progettate.

Nel caso in cui l'opera preveda la procedura di VIA ai sensi della L.R. 9/1999 e successive modifiche, il progetto preliminare delle fasce/ambiti di ambientazione, nel caso di screening, e quello definitivo, nel caso di VIA, dovranno essere parte integrante degli elaborati da presentare.

5.(I) **Larghezza delle fasce di ambientazione.** Si indicano le seguenti larghezze medie per le fasce di ambientazione, in base alla funzionalità delle strade, ai sensi Codice della strada e del PMP:

- per le autostrade: m. 50 per lato;
- per le strade extra-urbane principali, ovvero le strade facenti parte della "grande rete" e della rete di base di interesse regionale ai sensi dell'art. 12.12: m. 30 per lato;
- per le strade extra-urbane secondarie di rilievo provinciale: m. 20 per lato.

Per quanto riguarda la Tangenziale di Bologna, nella tav. 3 sono individuate le aree libere prospicienti da destinarsi prevalentemente alla realizzazione della fascia di ambientazione, nell'ambito degli interventi di riqualificazione ambientale dell'infrastruttura.

6.(D) Le misure di cui al punto 5 devono essere considerate valori medi, da rispettare nell'insieme dell'arteria, ma da incrementare o diminuire nei diversi tratti in sede di progetto in funzione dei risultati mitigativi, compensativi e percettivi che si vogliono raggiungere. In particolare tali misure potranno non essere rispettate laddove le aree latitanti l'infrastruttura sono condizionate da insediamenti preesistenti.

7.(D) Le fasce di ambientazione possono essere in tutto o in parte espropriate dall'Ente proprietario o concessionario dell'infrastruttura. In questo caso esse vanno a fare parte della sede stradale (v.), e la loro manutenzione è a carico dell'Ente stesso.

Le fasce di ambientazione possono viceversa essere in tutto o in parte attuate attraverso la formazione di servitù sulle proprietà private coinvolte; in questo caso queste porzioni non fanno parte della sede stradale, e la manutenzione del loro assetto, ai fini del mantenimento nel tempo delle funzioni loro attribuite, è regolata da appositi accordi con le proprietà stesse, anche attraverso l'utilizzo di finanziamenti, comunitari, regionali e provinciali, in correlazione con il Piano Regionale di Sviluppo Rurale.

8.(P) Nella progettazione delle fasce di ambientazione, in riferimento all'impianto di specie vegetali, dovranno essere rispettate le disposizioni dettate dal D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada" e successive modifiche, e dal suo Regolamento di applicazione.

- 9.(I) Per quanto riguarda le specie vegetali da utilizzare, che dovranno sempre rapportarsi al contesto ambientale e paesaggistico attraversato; si rimanda all'Allegato A della Relazione del PTCP: "Indirizzi e linee guida per la redazione dei progetti di rete ecologica a livello comunale" e in particolare all'elenco di specie vegetali idonee ivi contenuto.

Art. 12.17 Disposizioni per l'attuazione di politiche di internalizzazione dei costi del trasporto privato (Road Pricing)

- 1.(D) La Provincia in linea con le indicazioni legislative e le tendenze a livello europeo, propone il ricorso a forme di Road Pricing sulla rete stradale primaria, quale strumento di regolamentazione e orientamento della domanda di mobilità. A tal fine prevede che, all'entrata in esercizio del Passante Autostradale Nord venga introdotto un pedaggio solo per la componente di traffico di tipo autostradale e non locale, per l'uso della tangenziale banalizzata sulle barriere di Bologna Casalecchio, Bologna Borgo Panigale, Bologna Ponte Rizzoli, Bologna Interporto.
- 2.(D) La Provincia, così come definito dall'"Accordo procedimentale per la riorganizzazione del sistema tangenziale-autostradale bolognese e per la realizzazione del Passante Autostradale Nord" del luglio 2005 conferma la necessità che, gli introiti derivanti dall'istituzione di un pedaggio aggiuntivo siano destinati al cofinanziamento della Rete Portante del Trasporto Collettivo ed in particolare del SFM, finanziare le opere di mitigazione e di rinaturalizzazione nonché la manutenzione ordinaria del nuovo sistema tangenziale.
- 3.(I) Le politiche di Road Pricing in una logica di "corridoi multimodali" coincidenti con le linee del SFM, potranno essere estese a quegli assi che funzionalmente rappresenteranno la prosecuzione del sistema tangenziale liberalizzato a seguito della realizzazione del Passante Nord e l'entrata in esercizio del SFM. Tali corridoi comprendono le seguenti viabilità: complanare alla A14 fino a Ponte Rizzoli ed eventuale sua estensione, Nuova Bazzanese e Nuova Porrettana. Per quanto riguarda l'attuazione di tale ipotesi essa è subordinata ad uno studio di fattibilità tecno-gestionale che affronti anche la necessità di applicazione del road-pricing non solo alle componenti di traffico di tipo autostradale ma anche di tipo locale. Tale approfondimento dovrà interessare anche il sistema tangenziale liberalizzato di Bologna.

Art. 12.18 Contenuti necessari degli atti di pianificazione urbanistica comunale in materia di mobilità

- 1.(D) In sede di formazione del PSC ovvero in sede di elaborazione di atti in variante agli strumenti urbanistici generali vigenti, che prevedano non

irrilevanti incrementi delle potenzialità edificatorie o comunque che possano comportare non irrilevanti conseguenze sull'entità o le forme della domanda di mobilità, i Comuni devono esprimere valutazioni sulla sostenibilità delle previsioni rispetto alla capacità delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità.

A fronte di situazioni preesistenti del sistema insediativo e della mobilità lontane da prestazioni soddisfacenti⁷, devono essere valutati gli effetti delle scelte urbanistiche in termini comparati, prima e dopo l'attuazione di tali scelte, e deve essere perseguito il miglioramento della situazione in essere o quanto meno il non peggioramento nei termini di cui alla lettera d) del seguente punto 2.

Qualora la sostenibilità e la funzionalità di determinate previsioni urbanistiche sia condizionata alla preventiva realizzazione o potenziamento di determinate infrastrutture per la mobilità, tali condizioni di subordinazione devono essere espressamente formulate negli strumenti urbanistici generali comunali, e richiamate e rispettate in quelli operativi ed attuativi. Le condizioni di subordinazione possono comportare sia vincoli di precedenza o contestualità temporale, sia la definizione di forme di contributo da parte dei soggetti attuatori degli insediamenti alla realizzazione o potenziamento delle infrastrutture stesse.

2.(D) In particolare, ai Comuni di cui al punto 5 dell'articolo 12.5, nei quali il tema della mobilità assume una riconosciuta rilevanza e che sono comunque tenuti a dotarsi di un quadro conoscitivo adeguato, si richiedono, in sede di formazione del PSC, i seguenti elementi conoscitivi e di valutazione:

a) **Quadro conoscitivo dello stato di fatto:**

- Caratteristiche geometriche e funzionali delle strade urbane, salvo eventualmente le strade urbane locali: larghezza, numero di corsie, presenza di marciapiedi, alberi o piste ciclabili, regolamentazione della sosta, intersezioni e loro organizzazione;
- Caratteristiche geometriche e funzionali delle strade extraurbane primarie e secondarie;
- Offerta attuale di parcheggi in sede propria e stima dell'offerta di sosta complessiva su spazi pubblici (possibilmente per zone);
- Dati di censimento sui pendolarismi per motivi di studio e lavoro;
- Dati della popolazione e degli addetti per zone omogenee ottenute per aggregazione delle sezioni di censimento;
- Dati disponibili da censimenti sulla circolazione effettuati dall'ANAS o da Enti Locali;

⁷ Per prestazioni soddisfacenti s'intende un rapporto flusso veicolare su capacità dell'infrastruttura stradale (F/C) minore dello 0,8 calcolato sulle ore di massimo carico di traffico (ora di punta)

- Dati sul traffico o sulla sosta eventualmente ricavati da apposite indagini locali;
- Offerta attuale di trasporto pubblico;
- Sintesi critica.

b) **Elementi di piano desumibili dalla pianificazione sovraordinata:**

- Gerarchia assegnata alle strade;
- Previsioni o progetti infrastrutturali;
- Previsioni o progetti relativi ai servizi di trasporto pubblico.

c) **Elementi di progetto:**

- Determinazioni riguardo al trasporto pubblico;
- Nodi di interscambio della mobilità;
- Assetto stradale di previsione e gerarchia assegnata;
- Localizzazione dei principali parcheggi;
- Rete dei principali percorsi pedonali, e almeno in pianura e nei fondovalle, rete dei percorsi ciclabili extraurbani e urbani, di accesso ai servizi e ai principali attrattori;
- Individuazione delle aree da proteggere dal traffico: aree pedonali urbane, altre aree di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di protezione dal traffico (aree ospedaliere, scolastiche, aree esclusivamente residenziali, ecc.).

Qualora sia già stato approvato il PGTU, gli elementi di cui sopra possono essere surrogati dal riferimento al PGTU stesso.

d) **Elementi di valutazione della sostenibilità** del carico urbanistico sulla rete stradale, in particolare in termini di raffronto fra la capacità della rete stradale esistente e di progetto e i flussi di traffico esistenti, incrementati dalla stima di quelli derivanti dagli interventi previsti, tenendo conto dell'offerta (esistente e prevista) di trasporto pubblico, nonché in termini di sicurezza stradale.

3.(D) Ai comuni non obbligati a dotarsi di PGTU si richiede, in sede di formazione del PSC, l'esplicitazione degli elementi di progetto di cui alla lettera c) del precedente punto, sulla base degli elementi di pianificazione sovraordinata di cui alla lettera b) e di un più sintetico quadro dello stato di fatto di cui alla lettera a), basato sugli elementi disponibili.

- 4.(D) Per tutti i Comuni, in sede di elaborazione di atti in variante agli strumenti urbanistici generali vigenti che prevedano non irrilevanti incrementi delle potenzialità edificatorie o comunque che possano comportare non irrilevanti conseguenze sull'entità o le forme della domanda di mobilità, si richiedono gli elementi di cui al secondo punto limitatamente alle aree, ai centri abitati e alle infrastrutture interessate o influenzate dalle previsioni della variante.
- 5.(D) Le valutazioni di cui ai punti precedenti, nel caso di formazione dei PSC sono contenute nella VALSAT e, in termini preliminari, nella VALSAT preliminare da discutere in sede di conferenza di pianificazione; nel caso di procedure di Accordo di programma in variante sono contenute nello studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale di cui all'art. 40 comma 2 della L.R. 20/2000; nel caso di varianti ai PRG sono contenute nella relazione illustrativa.
- 6.(D) Concertazione delle nuove previsioni viarie significative.
 Modifiche di tracciato significative di un tratto di viabilità definita 'di interesse regionale' o 'secondaria' di rilievo provinciale o intercomunale nella tav. 4A del PMP, possono essere proposte dai Comuni, dalle Associazioni dei Comuni, dalle Unione dei Comuni e dal Nuovo Circondario Imolese, sulla base di studi di fattibilità tecnico-finanziari. Tali studi dovranno verificare oltre alla fattibilità tecnico-progettuale del tracciato anche la funzionalità trasportistica rispetto all'assetto strategico della rete stradale, nonché un'attenta valutazione delle fonti di finanziamento necessarie per la sua realizzazione. A valle di tali verifiche sarà possibile introdurre tale opera all'interno del PTCP in sede di formazione del PSC o con la procedura di un Accordo di Programma, coinvolgendo oltre la Provincia, anche gli altri Comuni che possano risultare eventualmente influenzati dalla proposta. Inoltre sarà possibile introdurre tale opera all'interno del PTCP e quindi da sottoporre ad eventuale valutazione sulle priorità a seguito di successivi aggiornamenti. Proposte di modifiche di tracciato adottate con procedure diverse sono considerate non conformi al PTCP e non inseribili fra le opere strategiche prioritarie.
- 7.(D) La Provincia promuove la realizzazione di studi di fattibilità tecnico-finanziari, quale strumento operativo per la risoluzione puntuale di problematiche riferite a nodi infrastrutturali semplici (incroci, intersezioni ecc..) o complessi (sistemazioni infrastrutturali di aree) già presenti negli strumenti di pianificazione sia provinciale che comunale. Tali studi dovranno contenere oltre alla funzionalità trasportistica anche la stima sommaria dei costi nonché l'individuazione delle possibili fonti di finanziamento.
- 8.(D) I PSC e PSC Associati dei territori compresi nella fascia fra la Tangenziale di Bologna ed il Passante Nord, al fine di evitare fenomeni di

densificazione urbana, nell'evoluzione degli insediamenti devono tener conto di quanto definito nel titolo 10 del PTCP. In particolare il Passante Nord non può essere inteso come un "nuovo limite della città bolognese" e conseguentemente anche i nuovi caselli autostradali non possono essere oggetto di proliferazioni di nuovi poli insediativi ad eccezione di quelli già indicati nel Titolo 9 del PTCP.

Art. 12.19 Elementi di Coordinamento tra la variante al PTCP denominata PMP ed il PTCP

1.(D) Gli elaborati costitutivi del PMP, come descritti nell'Art. 12.2, sostituiscono integralmente le parti relative alla mobilità contenute nel PTCP, in particolare:

La "Relazione illustrativa" ed i relativi Allegati Tecnici, sostituiscono la Sezione C – "Politiche riferite agli obiettivi di accessibilità del Territorio-della Relazione del PTCP;

Le "Norme di Attuazione" sostituiscono il titolo 12 – "Direttive e indirizzi per l'accessibilità del territorio" delle Norme del PTCP secondo il seguente schema:

Art PTCP		Art PMP	
		12.1	Natura e finalità della variante al PTCP (PMP)
		12.2	Elaborati costitutivi del PMP
12.1	Obiettivi del PTCP riguardo al sistema della mobilità e direttive alla pianificazione di settore	12.3	Obiettivi del PMP riguardo al sistema della mobilità e direttive alla pianificazione di settore
12.2	Componenti del sistema della mobilità	12.4	Componenti del sistema della mobilità
12.3	Piani di settore e strumenti urbanistici comunali	12.5	Pianificazione della mobilità e strumenti urbanistici comunali
12.4	Trasporto collettivo locale	12.6	Direttive per il Trasporto collettivo locale e i nodi di interscambio modale
		12.7	Politiche per il Servizio Ferroviario Metropolitano
		12.8	Politiche per il Trasporto Pubblico Locale su gomma extraurbano
12.5	Direttive e indirizzi riguardo ai nodi di scambio intermodale	12.6	Direttive per il Trasporto collettivo locale e i nodi di interscambio modale
12.6	Disposizioni per agevolare la mobilità non motorizzata	12.9	Disposizioni per agevolare la mobilità non motorizzata
12.7	Ulteriori disposizioni e indirizzi per il soddisfacimento dell'obiettivo di sostenibilità del sistema della mobilità	12.10	Ulteriori disposizioni e indirizzi per il soddisfacimento dell'obiettivo di sostenibilità del sistema della mobilità
		12.11	Indirizzi per la logistica
12.8	Gerarchia della rete viaria	12.12	Gerarchia della rete viaria
12.9	Disposizioni in materia di standard di riferimento e di fasce di rispetto stradale	12.13	Disposizioni in materia di standard di riferimento e di fasce di rispetto stradale
12.10	Criteri nella programmazione degli interventi sulla rete stradale		
		12.14	Disposizioni per l'inserimento e la valutazione delle opere strategiche nella programmazione degli interventi sulla rete stradale
		12.15	Le opere strategiche prioritarie della viabilità provinciale
12.11	Disposizioni per l'inserimento ambientale e la mitigazione degli impatti delle strade extraurbane	12.16	Disposizioni per l'inserimento ambientale e la mitigazione degli impatti delle strade extraurbane
		12.17	Disposizioni per l'attuazione di politiche di internalizzazione dei costi del trasporto privato (Road Pricing)
12.12	Contenuti necessari degli atti di pianificazione urbanistica comunale in materia di mobilità	12.18	Contenuti necessari degli atti di pianificazione urbanistica comunale in materia di mobilità
		12.19	Elementi di Coordinamento tra il PMP e il PTCP

La Tavola n.4A “Assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità.” sostituisce integralmente la Tav 4 “Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità” del PTCP ed i contenuti relativi alla mobilità della Tav 3 “Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilità”

La Tavola n.4B “Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità collettiva” integra i contenuti della Tav 4 con specifico riferimento alla mobilità pubblica.

TITOLO 13 - DISPOSIZIONI RIGUARDO ALLA SOSTENIBILITÀ DEGLI INSEDIAMENTI

Art. 13.1 - Dotazioni ecologiche e ambientali

- 1.(I) Le dotazioni ecologiche ed ambientali del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e le attrezzature e spazi collettivi, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi e sono requisito necessario per la realizzazione di insediamenti ambientalmente e territorialmente sostenibili.

Le dotazioni ecologiche e ambientali contribuiscono alla realizzazione degli standard di qualità urbana ed ecologico – ambientale, intesi come il grado di riduzione della pressione del sistema.

I requisiti prestazionali delle dotazioni ecologico-ambientali devono garantire un'elevata qualità energetico-ambientale degli insediamenti e degli spazi aperti.

- 2.(D) Le dotazioni ecologiche ed ambientali costituiscono una condizione di sostenibilità ambientale e territoriale in generale e quindi anche per le aree ecologicamente attrezzate. Pertanto devono essere realizzate dal soggetto attuatore dell'intervento contestualmente alla realizzazione degli insediamenti a cui ineriscono.
- 3.(I) Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che concorrono al raggiungimento delle finalità attraverso le specifiche modalità di sistemazione delle aree di pertinenza stabilite da ciascun Comune. I Comuni, attraverso apposite convenzioni, promuovono lo sviluppo di attività private che siano rispondenti a requisiti di fruibilità collettiva e che concorrano, in tal modo, ad ampliare o articolare l'offerta dei servizi assicurati alla generalità dei cittadini ovvero ad elevare i livelli qualitativi dei servizi stessi.
- 4.(I) Le dotazioni ecologico-ambientali, riferite alle principali componenti ambientali, sono finalizzate principalmente a:
- per la componente acqua: controllare l'inquinamento, migliorare la qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, migliorare il funzionamento dei corpi idrici superficiali, tutelare le risorse e le riserve idriche, ridurre i consumi e gli sprechi;
 - per la componente aria: mantenere/migliorare la qualità dell'aria locale, ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici;
 - per la componente suolo, sottosuolo e territorio: tutelare la fertilità dei suoli, preservare i suoli da processi erosivi e da contaminazioni, garantire la stabilità, non alterare la permeabilità superficiale del bacino o sottobacino limitando l'impermeabilizzazione nelle aree vulnerabili; limitare il consumo di inerti da cava;
 - per la componente rifiuti: ridurre la produzione di rifiuti, aumentare il riciclaggio;

- per la componente rumore: ridurre l'esposizione ad alti livelli acustici della popolazione;
- per la componente trasporti e mobilità: ridurre i flussi di traffico privato circolante;
- per la componente energia: ridurre le emissioni climalteranti, minimizzare l'uso di fonti fossili, ridurre i consumi di risorse non rinnovabili, conservare e valorizzare il potenziale rinnovabile;
- per la componente elettromagnetismo: ridurre l'esposizione della popolazione ad alti campi elettromagnetici;
- per la componente ambiente naturale ed ecosistemi: promuovere il riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano, conservare l'estensione e la varietà di ambienti naturali, tutelare le specie rare e vulnerabili, tutelare/migliorare la biodiversità, aumentare la dotazione di verde urbano, favorire la ricostituzione nell'ambito urbano e periurbano di un miglior habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche di connessione, mantenere o creare spazi aperti all'interno del territorio urbano e periurbano;
- per la componente sicurezza, comfort e salubrità: tutelare e migliorare la situazione sanitaria e di sicurezza dei cittadini, conservare il patrimonio culturale, migliorare la qualità dell'ambiente percepita in termini di luce e suono, garantire e mantenere appropriati spazi edificati residenziali, sociali e commerciali in localizzazioni adeguate ed accessibili.

Art. 13.2 - Requisiti degli insediamenti in materia di smaltimento e depurazione dei reflui

1. (D) Per tutti gli interventi urbanistici (v.), i Comuni richiedono in sede di rilascio del permesso di costruire l'obbligo di valutare la fattibilità di una rete per gli scarichi delle acque grigie separata da quella delle acque nere fino a piè dell'edificio. Qualora il titolare di interventi urbanistici riscontri l'effettiva impossibilità di separare le reti delle acque grigie fino a piè dell'edificio, può richiederne l'esenzione al Comune, sulla base di una relazione tecnica-economica che ne specifichi la motivazione.
2. (D) I Comuni nel rilasciare i titoli abilitativi edilizi, promuovono il riutilizzo delle acque grigie per usi non potabili, previo trattamento locale che permetta di raggiungere gli standard di qualità per il riutilizzo previsti dal D.M. 185/2003. Al fine di promuovere il riutilizzo delle acque grigie i Comuni possono prevedere campagne informative sui vantaggi economici ed ambientali di tale pratica e riduzioni sugli oneri di urbanizzazione.
3. (D) I nuovi strumenti urbanistici comunali e le varianti agli strumenti vigenti che introducano potenzialità o previsioni di urbanizzazione di nuove aree, ovvero previsioni di trasformazione urbana tali da determinare significativi incrementi di

carico sulle reti di smaltimento delle acque bianche e nere e/o sugli impianti di depurazione, contengono

- eventuali opere o specifici oneri previsti a carico dei soggetti attuatori dei nuovi insediamenti ai fini di garantire l'adeguata gestione degli scarichi delle acque grigie, nere, bianche contaminate "ABC" (v.) e non contaminate "ABNC" (v.) in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, dagli art. 4.8 e 5.6 e dal parere rilasciato dall'Autorità d'Ambito di Bologna (LR 10/2008) ai sensi dell'art. 5.4 punto 5;
- eventuali relazioni con i programmi di investimento dell'azienda o dell'ente gestore della rete fognaria e del servizio di depurazione.

Qualora la sostenibilità di determinate previsioni urbanistiche sia condizionata alla preventiva realizzazione o potenziamento di determinate infrastrutture, tali condizioni di subordinazione temporale devono essere esplicitate nelle norme degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 13.3 - Requisiti degli insediamenti in materia di gestione dei rifiuti

1.(I) Con riguardo alla sostenibilità degli insediamenti rispetto alla gestione dei rifiuti, in tutto il territorio provinciale si deve tendere a garantire per tutti gli insediamenti idonee modalità di raccolta dei rifiuti, intesa come fase della gestione dei rifiuti propedeutica alla loro corretta destinazione finale con priorità per il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio e, come fase residuale, allo smaltimento nel rispetto delle norme di settore; in particolare la raccolta non deve:

- determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, l'uomo, la flora e la fauna;
- causare inconvenienti da rumore o odori;
- danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, storico-testimoniale o archeologico.

Altresì, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani deve rispondere a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

A tal fine, i Comuni attivano con gli strumenti più appropriati, anche allo scopo di garantire gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani fissati dal Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti, iniziative e misure volte a :

- a) potenziare la raccolta delle frazioni merceologiche pericolose, al fine di evitarne lo smaltimento indifferenziato;
- b) favorire prioritariamente la raccolta monomateriale delle frazioni merceologiche recuperabili tradizionali (carta, cartone, plastica, vetro), nonché della frazione organica costituita dagli scarti alimentari e dalle frazioni ligneo-cellulosiche e dagli sfalci, anche tramite modalità di tipo porta a porta;

- c) favorire, in subordine, raccolte multimateriali da destinare ad impianti di selezione che garantiscano elevati standard di recupero;
 - d) favorire il potenziamento di stazioni ecologiche comunali e/o intercomunali, intese come elementi di integrazione del sistema di raccolta tradizionale diffuso sul territorio, atte, in particolare, a favorire la raccolta di frazioni merceologiche di rifiuti urbani, quali i rifiuti ingombranti, beni durevoli in disuso, rifiuti pericolosi, ecc.
 - e) favorire modalità di raccolta dei rifiuti speciali, anche in forma collettiva, se prevista in appositi accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 22/97, in particolare:
 - centri di raccolta, sia pubblici (isole, stazioni ecologiche, ..) che privati, dei rifiuti da costruzione e demolizione, in applicazione dell'Accordo di programma per la corretta gestione dei residui da costruzione e demolizione;
 - centri di raccolta, sia pubblici (isole, stazioni ecologiche, ..) che privati, dei rifiuti agricoli, in applicazione dell'accordo di programma per la corretta gestione dei rifiuti agricoli;
 - centri di raccolta di rifiuti, sia pubblici (isole, stazioni ecologiche, ..) che privati, costituiti da beni durevoli ed ingombranti ed imballaggi, secondo le modalità definite in appositi accordi di programma;
 - centri per la raccolta di altre tipologie di rifiuti individuate dal piano di settore e/o da suoi strumenti di attuazione, tra quelli previsti all'art. 14.3.
- 2.(D) I Comuni, con apposita delibera, individuano i rifiuti speciali assimilati agli urbani per quantità e qualità sulla base delle direttive impartite dalla Provincia con il PPGR;
- 3.(D) I Comuni individuano modalità di realizzazione e gestione del deposito temporaneo dei rifiuti all'interno degli insediamenti produttivi nel rispetto delle norme generali e regolamentari vigenti, nonché ne verificano la corretta applicazione. A tal fine, nelle procedure di approvazione di nuove attività e/o di modifica di attività esistenti dovranno verificare che il progetto preveda nello specifico:
- l'ubicazione del deposito temporaneo di rifiuti, che dovrà essere funzionale all'attività produttiva prevista;
 - le modalità di realizzazione dello stesso, che dovranno rispettare le norme tecniche vigenti;
 - la capacità dello stesso, che dovrà essere commisurata alla produzione di rifiuti dell'attività ivi prevista, secondo il concetto del minimo indispensabile alla funzionalità dell'attività stessa.
- 4.(I) I Comuni, anche attraverso i propri strumenti urbanistici e in particolare il RUE, favoriscono, inoltre, per quanto possibile:

- la demolizione selettiva degli edifici ed ogni altra misura utile a produrre frazioni di residui il più possibile omogenee per composizione;
 - l'adozione di tecniche costruttive che facciano minor ricorso alle materie vergini e prevedano l'utilizzo dei materiali aggregati riciclati, qualora ne siano certificate le caratteristiche prestazionali;
 - l'aumento della quota di rifiuti conferiti a centri autorizzati di trattamento e riciclaggio, tramite la creazione di reti efficienti di centri di raccolta a servizio delle imprese e tramite la razionalizzazione ed il potenziamento della rete degli impianti di trattamento attivi, concepiti e gestiti in modo da minimizzarne l'impatto ambientale e opportunamente e razionalmente dislocati sul territorio;
 - la selezione e avvio a riutilizzo dei residui che, senza pregiudizio per l'ambiente e nel rispetto delle norme vigenti, possano essere reimpiegati nello stesso ciclo produttivo e, prioritariamente, nel luogo in cui sono prodotti.
- 5.(D) I nuovi strumenti urbanistici e le varianti agli strumenti vigenti individuano, siti idonei per attività di recupero e messa in riserva di rifiuti urbani e speciali, prioritariamente nelle aree produttive ecologicamente attrezzate, in osservanza al Piano di Gestione Rifiuti della Provincia di Bologna.
- 6.(D) In tutti i titoli abilitativi (permessi di costruire e denunce di inizio attività) riguardanti attività industriali o artigianali, deve essere compresa una specifica prescrizione in base alla quale l'intestatario o suo avente causa, in caso di dismissione, deve provvedere ad accertare lo stato di qualità del suolo e del sottosuolo dell'area interessata, facendo riferimento ai livelli di contaminazione previsti dal D.M. 471/99.
- 7.(D) Nell'ambito delle procedure che comportano variazioni di destinazione d'uso di suoli o immobili da uso industriale o artigianale ad uso residenziale o a servizi o a verde, il Comune deve assicurarsi che sia stata accertata attraverso un'idonea indagine ambientale, la caratterizzazione del livello di eventuale contaminazione del suolo, dei primi strati del sottosuolo e delle acque sotterranee in un'areale presumibilmente interessato dalle attività che vi si sono svolte. Per l'esecuzione della suddetta indagine ambientale si può fare riferimento agli Allegati 2 e 4 (Piano di caratterizzazione) del D.M. 471/99, in materia di bonifica di siti inquinati.
- 8.(D) I progetti che prevedano operazioni di riutilizzo di terre e rocce di scavo non contaminate ai sensi del D.M. 471/99 devono essere approvati dal Comune, previa verifica che le operazioni previste non determinino un peggioramento delle condizioni ambientali presenti sul sito interessato al riutilizzo. A tal fine, in mancanza di dati conoscitivi sullo stato di qualità dei suoli, le caratteristiche chimico-fisiche del materiale di scavo conferito devono rispettare le concentrazioni limite dell'Allegato 1 al D.M. 471/99, colonna A della tabella 1, per siti ad uso verde pubblico, privato e/o residenziale.

Art. 13.4 - Requisiti degli insediamenti in materia di uso razionale delle risorse idriche

- 1.(D) I Comuni provvedono ad introdurre nei propri Strumenti urbanistici generali i requisiti volontari degli edifici di cui alla Del.G.R 268/2000, e ad individuare le modalità per incentivarne l'applicazione, con particolare riferimento per i requisiti della Famiglia 8 – Uso razionale delle risorse idriche.
- 2.(D) Per tutti gli interventi urbanistici, i Comuni richiedono in sede di rilascio del permesso di costruire l'obbligo di realizzare la predisposizione di una doppia rete di approvvigionamento: acqua potabile e acqua non potabile. Le reti non potabile potrà alimentare gli scarichi dei WC, gli erogatori per l'irrigazione ed altri erogatori di acqua non potabile situati all'interno e all'esterno degli edifici. La rete per l'acqua non potabile potrà essere alimentata con acque grigie depurate (vedi art. 13.2), con acque di pioggia o con altre reti di approvvigionamento(acquedotto industriale o rete consortile).
- 3.(D) Negli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale e nei poli funzionali, nell'ambito degli Accordi territoriali finalizzati al loro sviluppo e qualificazione, deve essere analizzata l'entità e le caratteristiche dei consumi idrici e valutate le opportunità di risparmio, di riciclo, di riuso in uscita per usi irrigui, lavaggi, ecc., nonché le eventuali opportunità di realizzazione di reti idriche dedicate, alimentate con acque grezze e/o depurate per gli usi diversi da quelli civili.
- 4.(D) I Comuni dovranno altresì verificare, in accordo con gli Enti e le Aziende coinvolte nella gestione di servizi idrici, anche per usi irrigui e industriali, le possibili fonti alternative alla rete acquedottistica e alle acque sotterranee, per l'approvvigionamento idrico in grado di soddisfare gli usi meno esigenti, attraverso l'impiego preferenziale delle acque di superficie e di riciclo.

Art. 13.5 - Requisiti degli insediamenti in materia di clima acustico

- 1.(I) In tutti gli insediamenti esistenti del territorio provinciale si deve tendere a garantire condizioni di clima acustico conformi ai valori limite fissati sulla base della "classificazione acustica" del territorio elaborata ai sensi della L.R. 15 del 19/05/2001. A tal fine devono essere redatti da parte dei Comuni i piani di risanamento acustico, per individuare le azioni necessarie. Nei nuovi insediamenti, oltre al rispetto dei valori limite, si deve tendere a garantire il rispetto di valori di qualità definiti con provvedimenti di livello nazionale.
- 2.(I) Per perseguire obiettivi di qualità in materia di clima acustico deve essere assicurata la coerenza fra le previsioni degli strumenti urbanistici e la classificazione acustica del territorio. In particolare, con riferimento alle relazioni fra gli insediamenti e le infrastrutture per la mobilità, deve essere perseguita la coerenza fra le destinazioni d'uso previste in ciascun insediamento, la classificazione acustica attribuita, e le funzioni assegnate e il livello d'uso di ciascuna infrastruttura che interferisca con l'insediamento stesso. Al fine di

verificare e mantenere nel tempo tale coerenza, alle variazioni degli strumenti urbanistici devono essere strettamente correlate, ove necessarie, le corrispondenti e coerenti variazioni della classificazione acustica e degli strumenti di regolamentazione della circolazione.

- 3.(D) La pianificazione attuativa di nuovi insediamenti urbani, sia mediante urbanizzazione di nuove aree sia mediante interventi di trasformazione urbana di aree a precedente diversa destinazione, deve essere accompagnata da una documentazione previsionale del clima acustico che garantisca la compatibilità acustica dell'insediamento con il contesto, tenendo conto anche delle infrastrutture per la mobilità interne o esterne al comparto attuativo, esistenti o di cui sia stato approvato almeno il progetto preliminare, o di cui sia prevista la progettazione e realizzazione contestualmente al comparto stesso. Nella realizzazione di tali insediamenti, sono poste a carico dei soggetti attuatori tutte le opere e misure di mitigazione necessarie per rispettare la normativa; tali opere sono da prevedersi nel piano attuativo del comparto nel quadro delle opere di urbanizzazione primaria. Nella progettazione degli insediamenti si dovrà perseguire il raggiungimento del clima acustico idoneo principalmente attraverso una corretta organizzazione dell'insediamento e localizzazione degli usi e degli edifici, gli interventi di mitigazione, quali ad esempio i terrapieni integrati da impianti vegetali o le eventuali barriere, dovranno in ogni caso essere adeguatamente progettati dal punto di vista dell'inserimento architettonico-paesaggistico e realizzati prima dell'utilizzazione degli insediamenti.
- 4.(D) La progettazione di nuove infrastrutture per la mobilità deve essere accompagnata da una documentazione previsionale di impatto acustico che consideri gli insediamenti latitanti, esistenti e previsti. Nella realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità sono poste a carico dei soggetti attuatori tutte le opere e gli accorgimenti progettuali necessari per rispettare i valori di clima acustico prescritti ai sensi della classificazione acustica nei confronti degli insediamenti latitanti, esistenti, o di cui sia stato rilasciato titolo abilitativo, o che siano previsti in PUA o in POC già approvati al momento dell'approvazione del progetto dell'infrastruttura, o che siano previsti in PRG vigenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme. La realizzazione di tali opere dovrà avvenire contestualmente alla realizzazione dell'infrastruttura. Sono fatte salve le norme specifiche emanate a livello nazionale in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.
- 5.(I) Nei nuovi strumenti urbanistici e nelle variazioni di quelli vigenti, le previsioni di nuovi insediamenti urbani in tutto o in parte residenziali, sia mediante urbanizzazione di nuove aree sia mediante interventi di trasformazione urbana di aree a precedente diversa destinazione, vanno collocate in aree che ai sensi della classificazione acustica siano o vengano contestualmente classificate in classe terza o inferiori.

Nelle aree che, in applicazione delle norme in materia, devono essere classificate in classe IV in relazione alla prossimità ad infrastrutture per la

mobilità esistenti o previste non vanno previste nuove destinazioni d'uso residenziali, né altre destinazioni d'uso sensibili.

Il presente punto non riguarda gli ambiti specializzati per attività produttive e i poli funzionali, ancorché possano eventualmente contenere residenze.

6.(D) Le previsioni di insediamenti urbani comprendenti funzioni anche residenziali ovvero altri recettori sensibili, che siano già contenute in PRG vigenti e che ricadano in aree classificate secondo la classificazione acustica in classe IV, qualora non si ritenga possibile una modifica della loro destinazione, sono attuate assumendo le più opportune ed efficaci misure di contenimento dell'inquinamento acustico con riguardo alle funzioni residenziali e gli altri recettori sensibili.

7.(D) La realizzazione di barriere acustiche costituite da pannelli artificiali verticali, è da considerare soluzione accettabile, unicamente nel caso non esistano altre soluzioni progettuali fattibili, per ottenere il rispetto delle soglie di clima acustico prescritte ai sensi della classificazione acustica nei seguenti casi:

- risanamento di situazioni preesistenti,
- realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità in prossimità di edifici preesistenti,
- realizzazione di nuovi insediamenti o interventi di trasformazione urbana già previsti nei PRG vigenti,

mentre non è da considerare soluzione qualitativamente accettabile nel caso di nuovi insediamenti comprendenti funzioni anche residenziali ovvero altri recettori sensibili, che vengano introdotti nelle previsioni urbanistiche con atti di pianificazione di cui al terzo punto.

Le 'finestre silenziose' sono da considerare una soluzione progettuale da utilizzare solo in aggiunta alle altre misure di mitigazione, quando queste non garantiscano il rispetto dei limiti della normativa, e, salvo i casi di risanamento di situazioni pregresse, solo per destinazioni d'uso diverse dalla residenza e dalle altre destinazioni costituenti recettori sensibili.

8.(D) In sede di formazione del PSC, la zonizzazione acustica vigente, le mappature del clima acustico già prodotte e gli eventuali piani di risanamento approvati fanno parte del Quadro Conoscitivo; qualora non sia ancora dotato di tali strumenti, il Comune elabora la proposta di zonizzazione acustica come parte degli elaborati per la Conferenza di pianificazione, quale elaborato utile alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale delle proposte.

9.(I) Anche la mappatura del clima acustico va di preferenza prodotta già in sede di elaborati preliminari per la conferenza di pianificazione del PSC.

Art. 13.6 - Requisiti degli insediamenti in materia di inquinamento elettromagnetico

- 1.(I) In tutti gli insediamenti del territorio provinciale si deve tendere ad assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi magnetici stabiliti agli artt. 3 e 4 del D.M. 381/1998, il perseguimento degli obiettivi di qualità sanciti dalla L.R. 30/2000, e l'applicazione delle direttive di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.197/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2.(D) Per le finalità di cui al primo punto il Quadro Conoscitivo dei Piani Strutturali comunali deve contenere i seguenti elementi:
- la localizzazione degli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva;
 - l'individuazione dei relativi ambiti di rispetto assoluto e relativo nei quali è possibile il superamento dei valori di campo magnetico rispettivamente superiori a 20 V/m e a 6 V/m, o, in via transitoria in assenza di elementi sufficienti alla esatta definizione degli ambiti suddetti, l'individuazione di una fascia di attenzione di ampiezza cautelativa;
 - la localizzazione dei siti, individuati a partire dalle indicazioni della pianificazione provinciale di settore, per la realizzazione nuovi impianti per l'emittenza radio e televisiva;
 - la localizzazione degli impianti esistenti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica con tensione pari o superiore a 15.000 volt, e delle principali cabine di trasformazione;
 - l'individuazione delle relative fasce di rispetto, o, in via transitoria in assenza di elementi sufficienti alla esatta definizione della fascia di rispetto, l'individuazione di una fascia di attenzione di ampiezza cautelativa;
 - la localizzazione, anche sulla base della pianificazione provinciale di settore, dei corridoi di fattibilità per la realizzazione di nuovi impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, anche a risanamento delle situazioni in essere non conformi ai valori limite fissati dalla normativa statale vigente;
 - le proposte dei soggetti gestori delle reti elettriche riguardo ai programmi di sviluppo delle reti stesse e riguardo ai nuovi fabbisogni infrastrutturali indotti dalle scelte di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Art. 13.7 - Requisiti degli insediamenti in materia di ottimizzazione energetica

- 1.(I) In riferimento agli usi energetici del sistema insediativo, sulla base dei contenuti del Piano Energetico-Ambientale Provinciale (PEAP), si forniscono le seguenti indicazioni riguardo agli standard energetici, in relazione alle tecniche di costruzione dei nuovi insediamenti e agli usi energetici in generale.
- 2.(I) **Assetto degli insediamenti** (Lay-out urbano). La progettazione dei Piani Urbanistici attuativi, dovrebbe tendere a recuperare in forma "passiva" la

maggior parte dell'energia necessaria a garantire le migliori prestazioni per i diversi usi finali (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ecc.) privilegiando prioritariamente l'attenta integrazione tra sito ed involucro e, in seconda fase, compiere le scelte di carattere tecnologico - impiantistico.

A tale scopo nei nuovi insediamenti, prima della fase di definizione della disposizione delle strade e degli edifici, va redatta una relazione descrittiva del sito contenente:

- caratteristiche fisiche del sito, come pendenze, vie di scorrimento dell'acqua, percorso del sole nelle diverse stagioni, ecc.;
- contesto del sito: edifici e strutture adiacenti, relazione dell'area con strade esistenti, altre caratteristiche rilevanti (viste sul panorama circostante, orientamento dell'appezzamento...);
- le ombre prodotte dalle strutture esistenti sul sito o adiacenti;
- gli alberi sul sito o adiacenti, identificandone la posizione, la specie, le dimensioni e le condizioni;
- direzione, intensità, stagionalità dei venti prevalenti.

Sulla base dell'analisi precedente, il lay-out delle strade, dei lotti da edificare e dei singoli edifici dovrà tendere a:

- garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo che la massima quantità di luce naturale risulti disponibile anche nella peggiore giornata invernale (21 dicembre);
- consentire che le facciate ovest degli edifici possano essere parzialmente schermate da altri edifici o strutture adiacenti per limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale;
- garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari realizzati o progettati o probabili (tetti di piscine, impianti sportivi, strutture sanitarie o altre con elevati consumi di acqua calda sanitaria);
- trarre vantaggio dai venti prevalenti per strategie di ventilazione/raffrescamento naturale degli edifici e delle aree di soggiorno esterne (piazze, giardini...);
- predisporre adeguate schermature di edifici ed aree di soggiorno esterne dai venti prevalenti invernali.

3.(I) **Risparmio energetico.** I Regolamenti Edilizi devono includere criteri relativi alle prestazioni energetiche dell'edificato. Tali criteri possono far riferimento ai Requisiti Volontari degli edifici previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n.593/1995 come modificata con Delibera della Giunta Regionale n.268/2000, con particolare riferimento ai requisiti della famiglia 6 – Uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche (Allegato B allo schema di regolamento edilizio tipo della Regione Emilia-Romagna).

I suddetti criteri possono definire il “profilo di qualità” che si vuole promuovere

attraverso i programmi pubblici di contributi all'edilizia, anche in forma di sconti sugli oneri concessori.

Ad integrazione e specificazione di quanto contenuto nella delibera regionale sopracitata si forniscono ai Comuni i seguenti indirizzi:

- a) **IMPIANTI DI RISCALDAMENTO.** Va privilegiato il ricorso ad impianti centralizzati, con contabilizzazione individuale del calore, a servizio di singoli edifici o di più edifici (piccole reti di teleriscaldamento). In particolare dove si sta progettando una rete di teleriscaldamento o un impianto di cogenerazione di quartiere, il ricorso alle caldaie singole per appartamento è del tutto controindicato.
- b) **COLLEGAMENTI AL TELERISCALDAMENTO.** Nelle aree per le quale è previsto un piano di sviluppo di una rete di teleriscaldamento, si dovranno prevedere tutti gli impianti necessari per il collegamento alla rete stessa (scambiatori di calore, distribuzione e contabilizzazione individuale del calore).
- c) **CONTROLLO DELL'APPORTO ENERGETICO DA SOLEGGIAMENTO ESTIVO (OMBREGGIAMENTO).** E' necessario favorire il risparmio energetico garantendo la climatizzazione estiva in modo naturale, sfruttando il corretto orientamento dell'organismo edilizio (edificio), la posizione e le caratteristiche delle finestre e la progettazione di opportuni elementi ombreggianti architettonici, di finitura o naturali.
- d) **USO DELL'APPORTO ENERGETICO DA SOLEGGIAMENTO INVERNALE.** E' necessario favorire il risparmio energetico mediante la valorizzazione dell'apporto solare sulle superfici finestrate, sfruttando l'orientamento dell'edificio e delle finestre, le caratteristiche delle finestre e la possibilità di modificare, in inverno, la posizione delle schermature ombreggianti.
- e) **VENTILAZIONE NATURALE ESTIVA.** I consumi energetici per la climatizzazione estiva devono essere ridotti grazie allo sfruttamento della ventilazione naturale, al preraffrescamento dell'aria immessa negli spazi di vita dell'organismo edilizio, all'uso di sistemi di ventilazione naturale forzata (camini di ventilazione che captano aria preraffrescata, ad es. nei locali interrati).
- f) **PROTEZIONE DAI VENTI INVERNALI.** Il risparmio energetico per la climatizzazione invernale si realizza anche attraverso la protezione (con elementi architettonici o vegetazionali esterni) delle pareti dell'organismo edilizio più esposte ai venti invernali.
- g) **RISPARMIO ENERGETICO NEL PERIODO INVERNALE.** E' necessario concepire la realizzazione degli edifici in modo tale da ridurre il consumo energetico necessario alla climatizzazione invernale (con conseguente riduzione di emissioni di CO₂ in atmosfera) riducendo la dispersione termica dell'involucro edilizio, aumentando l'inerzia termica ed inoltre

incentivando un maggior rendimento globale dell'impianto termico e gli apporti energetici gratuiti (serre, vetrate opportunamente esposte, ecc.).

- h) **USO DELL'INERZIA TERMICA PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA.** Le oscillazioni di temperatura dell'aria all'interno dell'organismo edilizio devono essere limitate sfruttando la massa superficiale delle pareti che delimitano ciascuno spazio.
- i) **USO DELL'APPORTO ENERGETICO SOLARE PER IL RISCALDAMENTO DELL'ACQUA.** L'apporto energetico solare per il riscaldamento dell'acqua deve essere favorito mediante:
- la progettazione di impianti idrici per usi sanitari che utilizzino, per il riscaldamento dell'acqua nel periodo estivo, esclusivamente l'energia ottenuta da pannelli solari;
 - l'integrazione tra l'impianto a pannelli solari e l'impianto termico per ottenere un ulteriore risparmio nel periodo di riscaldamento invernale.
- I pannelli dovranno essere preferibilmente adagiati sulle falde del tetto e disposti in modo ordinato e compatto. Il serbatoio ad essi collegato dovrà essere preferibilmente posizionato al di sotto delle falde del tetto. Nel caso di edifici isolati con spazi di pertinenza adeguati, i pannelli possono essere collocati su supporti idonei a fianco dell'edificio.
- j) **COGENERAZIONE.** Nel caso di ristrutturazione di edifici o di progetti di nuovi impianti con potenzialità calcolata pari o superiore ad 1MW termico per riscaldamento ambienti va considerata la possibilità di realizzare impianti di cogenerazione. La mancata realizzazione di tale tipo di impianto deve essere motivata con apposita relazione tecnica che comprenda le tipologie impiantistiche considerate e gli eventuali impedimenti tecnici.
- k) **CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI.** Si raccomanda l'adozione di procedure concernenti la certificazione energetica quale strumento per l'incentivazione di azioni di risparmio energetico.
- l) **OPERE CONNESSE AD IMPIANTI PRODUTTIVI.** Nella progettazione di impianti produttivi devono essere presi in considerazione i seguenti elementi:
- tipologia delle fonti energetiche utilizzate nei processi produttivi in relazione all'ottimizzazione delle modalità di reperimento delle stesse (impiego di sistemi funzionanti in cogenerazione elettricità-calore, utilizzo di calore di processo, ecc.);
 - criteri di scelta in merito alle tecnologie utilizzate, con riferimento alla valutazione delle migliori tecnologie disponibili in modo da minimizzare, compatibilmente con altre restrizioni di carattere ambientale, l'uso e l'impatto delle fonti energetiche;
 - criteri di scelta in merito alla gestione dell'intera filiera produttiva, raffrontando e motivando la soluzione prescelta con quella delle possibili alternative;

- criteri e modalità per la minimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti;
 - quantificazione dei consumi energetici previsti suddivisi per tipo di fonte utilizzata;
 - quantificazione dei consumi energetici previsti per unità di prodotto.
- m) OPERE CONNESSE AD ATTIVITÀ TERZIARIE. Nella progettazione di opere connesse ad attività terziarie devono essere presi in considerazione i seguenti elementi:
- tipologia delle fonti energetiche utilizzate in relazione all'ottimizzazione delle modalità di reperimento delle stesse (impiego di sistemi funzionanti in cogenerazione elettricità-calore, fonti rinnovabili, ecc.);
 - criteri di scelta in merito alle tecniche e tecnologie utilizzate, sia per quanto riguarda le infrastrutture edilizie che per quanto riguarda la fornitura impiantistica, con riferimento alla valutazione delle migliori tecnologie disponibili in modo da minimizzare, compatibilmente con altre restrizioni di carattere ambientale, l'uso e l'impatto delle fonti energetiche;
 - criteri e modalità per la minimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti;
 - quantificazione dei consumi energetici previsti suddivisi per tipo di fonte utilizzata;
 - quantificazione dei consumi energetici previsti per unità di superficie.
- n) OPERE CONNESSE AD AREE PRODUTTIVE. Nella progettazione di aree produttive si deve prevedere la valutazione della fattibilità tecnico-economica:
- dell'uso della cogenerazione per la soddisfazione, elettrica e termica, dei fabbisogni energetici degli insediamenti previsti nell'area;
 - dell'uso di scarti di calore da processi produttivi o trasformazioni impiantistiche per la soddisfazione dei fabbisogni energetici degli insediamenti previsti nell'area;
 - della possibilità di cessione degli scarti termici degli insediamenti previsti nell'area proposta all'insieme di fabbisogni civili presenti nell'intorno dell'area in oggetto.
- o) PRODUZIONE DI ENERGIA. Al fine di garantire la creazione di un sistema di produzione energetica che soddisfi i requisiti di massimizzazione dell'efficienza e di minimizzazione dell'impatto ambientale, sia a livello globale che a livello locale, e che privilegi la distribuzione sul territorio della capacità di generazione, si considerano come criteri di scelta preferenziale i seguenti:
- l'adozione delle migliori tecnologie disponibili;

- la realizzazione di impianti di cogenerazione con utilizzo del calore sia nel settore civile che produttivo;
- la realizzazione di impianti destinati alle attività locali, sia nel settore civile che produttivo;
- l'ubicazione in contesti particolarmente energivori;
- la funzionalità dell'impianto termoelettrico ad un piano di sviluppo industriale complessivo dell'area;
- l'ubicazione in aree, zone o nuclei industriali già esistenti;
- l'ubicazione in aree tali da minimizzare gli impatti ambientali delle infrastrutture di collegamento alle reti di trasmissione;

All'interno del parco di generazione energetica, sia elettrica che termica, i sistemi che utilizzano fonti rinnovabili sono da ritenersi comunque prioritari.

p) **PRODUZIONE ENERGETICA DA BIOMASSA.** Per una corretta integrazione dei sistemi di produzione energetica da biomassa nel contesto territoriale in cui si pongono, si considera come requisito preferenziale l'ubicazione della centrale di generazione all'interno di un ambito territoriale che possa offrire la materia prima richiesta, compatibilmente con la capacità rigenerativa della stessa. A tal fine è necessario valutare:

- le tipologie dei combustibili utilizzati, le modalità di approvvigionamento e le eventuali pratiche di sostituzione della materia prima utilizzata;
- la distanza tra il punto di raccolta della biomassa ed il punto di utilizzo della stessa, sia per l'uso di residui che per quello di biomassa da colture dedicate.

Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica è da preferire la combinazione con la produzione termica. Anche per questo motivo la scelta localizzativa di cui ai punti precedenti è di fondamentale importanza per la disponibilità di utenze a cui inviare il calore prodotto.

Art. 13.8 - Requisiti degli insediamenti in materia di qualità dell'aria

1.(D) La Provincia elabora, ai sensi del D.Lgs. 351/1999 e della L.R. 3/1999, il Piano di Gestione della Qualità dell'aria sulla base della zonizzazione indicata nella tav. D.2.1.0 del Quadro Conoscitivo.

Il Piano di Gestione della Qualità dell'aria è composto da:

- il Piano di Risanamento nelle zone in cui si supera il valore limite previsto dal D.M. 60/2002;

- il Piano di Azione nelle zone in cui esiste un rischio di superamento della soglia di allarme o del valore limite previsti dal D.M. 60/2002;
- il Piano di Mantenimento nelle zone in cui non esiste il rischio di superamento della soglia di allarme o del valore limite previsto dal D.M. 60/2002.

Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica devono garantire la coerenza con il Piano di Gestione della Qualità dell'Aria e con i contenuti dei rispettivi Piani di Risanamento, Azione e Mantenimento.

2.(I) I Comuni, anche recependo le indicazioni del piano di settore, promuovono attraverso i propri regolamenti i seguenti indirizzi:

- nella progettazione degli insediamenti va impiegata convenientemente la vegetazione nelle aree interne ai complessi insediativi di ogni tipo, al loro contorno e lungo le strade con il compito di limitare la diffusione delle polveri totali;
- In sede di pianificazione attuativa vanno valutati i movimenti dell'aria nell'area dell'insediamento per indurre una ventilazione naturale alle unità abitative, tenendo conto delle differenze di pressione dovute al vento, delle differenze di temperatura, della posizione delle aperture e della loro dimensione e collocazione sui fronti dell'edificio e dell'eventuale presenza di oggetti o schermi esterni nei pressi delle aperture;
- negli impianti di riscaldamento/raffrescamento degli edifici devono essere privilegiati sistemi ad alta efficienza che minimizzino le emissioni in atmosfera;
- nella costruzione degli edifici e dei relativi impianti tecnologici deve essere privilegiato l'uso di materiali che minimizzino le emissioni di gas e sostanze inquinanti.

3.(D) Fino all'approvazione dei Piani di cui al punto 1, per ogni variante urbanistica ricadente negli agglomerati e nelle zone, di cui alla tav. D.2.1.0 del Quadro Conoscitivo, con valori superiori al valore limite del D.M. 60/2002, deve essere presentato uno studio approfondito che dimostri che il bilancio complessivo dell'intervento non comporta aumento delle emissioni per ognuno degli inquinanti per i quali risulta superato il limite.

4.(I) Fino all'approvazione dei Piani di cui al punto 1, la Provincia e i Comuni si attengono in linea di massima al criterio di non approvare nuove previsioni urbanistiche che comportino la realizzazione di nuovi insediamenti abitativi, scolastici o sanitari a distanze (calcolate su proiezione orizzontale) inferiori alle seguenti:

- m 50 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate come rete di base di interesse regionale, della viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale e delle strade urbane classificate dai PGU come strade di scorrimento;

- m 100 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate come rete autostradale e “grande rete” di interesse nazionale/regionale.
- 5.(I) Fino all’approvazione dei Piani di cui al punto 1, la pianificazione e la progettazione di infrastrutture stradali (fatti salvi i progetti preliminari già approvati), nell’individuazione del tracciato con il minor impatto ambientale tra le possibili alternative di localizzazione, dovrà perseguire, tra gli altri, l’obiettivo di minimizzare il numero di edifici residenziali, sanitari o scolastici, a distanze (calcolate su proiezione orizzontale) inferiori alle seguenti:
- m 50 dal confine stradale delle strade extraurbane, classificate come rete di base di interesse regionale, della viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale e delle strade urbane classificate dai PGU come strade di scorrimento;
 - m 100 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate come rete autostradale e “grande rete” di interesse nazionale/regionale.

TITOLO 14 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE ESTRATTIVE E DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 14.1 - Direttive e indirizzi alla pianificazione di settore in materia di attività estrattive

- 1.(D) La pianificazione in materia di attività estrattive, relative ai materiali appartenenti sia alla prima che alla seconda categoria di cui all'art. 2 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n.1443 e successive modificazioni e integrazioni, purché in aree diverse dal demanio fluviale e lacuale nonché da quelle classificate "Alvei attivi e invasi dei bacini idrici" ai sensi del precedente art. 4.2, viene effettuata dallo specifico strumento di settore, denominato Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE), ai sensi dell'art. 6 della L.R. 18 luglio 1991, n.17 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 146, comma 2, della L.R. 21 aprile 1999, n.3 e successive modificazioni ed integrazioni. L'estrazione di materiali inerti nelle suddette aree non di competenza del PIAE è disciplinata dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 18 luglio 1991, n.17 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, conseguentemente, dai Piani di Bacino per l'assetto idrogeologico redatti dalle diverse Autorità di Bacino aventi competenza sulle diverse parti del territorio provinciale ed approvati ai sensi della Legge 18 maggio 1989 n.183.
- 2.(D) Il PIAE è sottoposto a verifica generale ed eventuale revisione almeno ogni 10 anni, ovvero ad una precedente scadenza intermedia eventualmente fissata dalle normative del PIAE stesso; alle relative procedure di analisi si darà avvio due anni prima della scadenza prefissata.
- 3.(D) Il PIAE, con specifico riferimento al quadro conoscitivo generale del PTCP nonché a quello specificamente redatto per il PIAE stesso secondo le direttive emanate dalla Regione Emilia-Romagna (circ. prot. n.4402 del 10 giugno 1992), contiene:
 - a) la quantificazione a scala provinciale dei fabbisogni dei diversi materiali inerti per un arco temporale non più che decennale;
 - b) l'individuazione dei poli estrattivi di valenza sovracomunale e la definizione dei criteri e degli indirizzi per la localizzazione degli ambiti estrattivi di valenza comunale sulla base delle risorse utilizzabili, della quantificazione dei fabbisogni e dei fattori di natura fisica, territoriale e paesaggistica nonché delle esigenze di difesa del suolo e dell'acquifero sotterraneo;
 - c) i criteri e le metodologie per la coltivazione e la sistemazione finale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate e non sistemate;
 - d) i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazioni avvenute, perseguendo ove possibile il restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali.

- 4.(D) Per 'poli estrattivi di valenza sovracomunale' si intendono le previsioni estrattive con potenzialità superiore a 200.000 m³, che ricadano negli ambiti territoriali di tutela indicati al successivo art. 14.2 punto 2, ovvero quelle con potenzialità estrattive anche inferiori che vadano ad interessare materiali con scarsa diffusione sul territorio provinciale e/o costituiscano emergenze di carattere ambientale o scientifico riconosciuto, ovvero le previsioni estrattive di materiali ad uso industriale con potenzialità anche inferiori che approvvigionino industrie di trasformazione ubicate al di fuori del territorio provinciale, ovvero qualsiasi previsione avente una potenzialità estrattiva superiore a 500.000 m³. Per 'ambiti estrattivi di valenza comunale' si intendono le previsioni non ricadenti in alcuna delle definizioni suddette. Gli ambiti estrattivi di valenza comunale ricadenti negli ambiti territoriali di tutela indicati al successivo art. 14.2, punto 2, potranno essere localizzati, esclusivamente tramite la loro previsione, perimetrazione e quantificazione nel PIAE, soltanto qualora sia documentatamente e motivatamente valutato non altrimenti soddisfacibile lo stimato fabbisogno dei diversi materiali.
- 5.(D) Le scelte sia localizzative che dimensionali e quantitative dovranno essere effettuate attraverso un processo di valutazione comparativa dei diversi siti di possibile interesse estrattivo tesa ad individuare quelli che presentino il miglior rapporto fra efficacia economica ed impatto ambientale, nel quadro dello sfruttamento di risorse non rinnovabili, ed in un'ottica di sviluppo sostenibile, di non compromissione e, ove possibile, di miglioramento dell'assetto idrogeologico, nonché di tutela delle risorse paesaggistiche ed ambientali. In particolare le scelte di Piano dovranno corrispondere ai seguenti indirizzi generali:
- a) risposta al fabbisogno di inerti
- a1) fornire una risposta totale o pressoché tale al fabbisogno provinciale, stimato per il periodo di riferimento temporale del Piano, di inerti pregiati e non pregiati per lavori edili e/o stradali, tendendo all'equilibrio fra estrazioni e consumi, considerate anche le opportunità di risparmio, di riciclo e reimpiego dei materiali residui edili ed industriali e le necessità di corretto uso dei materiali inerti naturali;
 - a2) fornire una risposta totale o pressoché tale al fabbisogno provinciale, stimato per il periodo di riferimento temporale del Piano, di inerti per uso industriale destinati ad approvvigionare industrie di trasformazione ubicate sul territorio provinciale;
 - a3) fornire una risposta parziale al fabbisogno di inerti per uso industriale i cui giacimenti siano prevalentemente localizzati sul territorio provinciale (a titolo esemplificativo le sabbie silicee costituenti il Membro delle Arenarie di Loiano) e che siano destinati ad approvvigionare industrie di trasformazione ubicate al di fuori del territorio provinciale ma afferenti a distretti produttivi di rilevanza economica regionale e/o sovraregionale (a titolo esemplificativo i

distretti ceramici romagnolo, ferrarese, modenese e reggiano), sulla base di accordi di programma con le rispettive Province;

- b) localizzazione dei siti per attività estrattive
 - b1) subordinare l'insediamento di nuove attività estrattive all'ampliamento di quelle esistenti, verificato il persistere di condizioni di sostenibilità ambientale;
 - b2) dare priorità alla pianificazione di attività estrattive che contribuiscano all'approvvigionamento di impianti di lavorazione o di industrie di trasformazione esistenti ed in condizioni di idoneità urbanistica ed ambientale e di scarsa disponibilità di materia prima;
 - b3) subordinare l'insediamento di nuove attività estrattive che ricadano negli ambiti territoriali di tutela indicati al successivo art. 14.2 punto 2, al puntuale riscontro di condizioni di inesistenza o inattuabilità di scelte alternative in grado di soddisfare il fabbisogno stimato di inerti, in particolare limitando al minimo indispensabile la localizzazione di nuove attività estrattive nei terrazzi alluvionali intravallivi in connessione idraulica diretta con i corsi d'acqua.
 - b4) mantenere tendenzialmente l'attuale quota di inerti di monte in sostituzione di quelli alluvionali di pianura, al fine di contenere gli impatti sul sistema insediativo e sulle riserve di acque sotterranee idropotabili.
- 6.(D) Il documento preliminare del PIAE sarà sottoposto alle procedure di valutazione di sostenibilità del piano (VALSAT) previste dall'art. 5 della L.R. 24 marzo 2000, n.20 e successive modificazioni ed integrazioni, sulle risultanze delle quali verrà redatto il documento definitivo da sottoporre alle procedure di approvazione di cui all'art. 27 della suddetta L.R.
- 7.(D) Le stesure adottate del PIAE e dei PAE comunali, qualora prevedano attività estrattive in ambiti specificamente tutelati dai diversi strumenti di pianificazione di Bacino, dovranno essere trasmesse all'Autorità di Bacino competente per territorio per l'espressione del parere di merito, secondo le modalità previste nella normativa del relativo strumento di piano.
- 8.(D) Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva in ambiti specificamente tutelati dai diversi strumenti di pianificazione di Bacino è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino competente per territorio, che si esprime secondo le modalità previste nella normativa del proprio strumento di piano.

Art. 14.2 - Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive

(il presente articolo recepisce e integra l'art. 35 del PTPR e l'art. 23 del PSAI)

- 1.(P) Nelle "Zone ed elementi di interesse storico-archeologico" appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del secondo punto dell'art. 8.2, nelle "Zone di

tutela naturalistica" di cui all'art.7.5, nei terreni siti a quote superiori a 1.200 m, nel "Sistema delle aree forestali" di cui all'art. 7.2 nei casi in cui il bosco presenti le caratteristiche di cui al comma 2 lettera g) dell'art. 31 della L.R. 18 luglio 1991, n.17 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nei "Dossi di pianura" e nei "Calanchi" di cui all'art. 7.6, il PIAE non potrà prevedere attività estrattive.

- 2.(D) Nel "Sistema dei crinali" di cui al precedente art. 7.1, eccettuati comunque i terreni siti a quote superiori ai 1.200 m, nelle "Fasce di tutela fluviale" di cui all'art. 4.3, nelle "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" di cui all'art. 7.3, nelle "Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura" di cui all'art. 7.4, nelle "Zone ed elementi di interesse storico-archeologico" appartenenti alle categorie di cui alle lettere d1) e d2) del punto 2 dell'art. 8.2, nelle "Zone di interesse storico - testimoniale" di cui all'art. 8.4, il PIAE potrà prevedere attività estrattive di nuovo insediamento ovvero in ampliamento di attività esistenti soltanto qualora sia documentatamente e motivatamente valutato non altrimenti soddisfacibile il fabbisogno stimato dei diversi materiali inerti, nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 14.1 punto 5 lettera b3.
- 3.(D) Nelle "Zone di tutela naturalistica" di cui al precedente art. 7.5 e nei terreni siti a quote superiori a 1.200 m, il PIAE potrà prevedere attività estrattive di nuovo insediamento ovvero in ampliamento di attività esistenti esclusivamente se di tipo artigianale relative alla pietra da taglio per la realizzazione di bozze, lastre ed elementi architettonici, soltanto qualora sia documentatamente e motivatamente valutato non altrimenti soddisfacibile il fabbisogno stimato del suddetto materiale inerte e che tali scelte pianificatorie siano corredate da una specifica valutazione preliminare sulla compatibilità ambientale di tali interventi.
- 4.(P) Nelle "Zone ed elementi di interesse storico-archeologico" appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del punto 2 dell'art. 8.2, nelle "Zone di tutela naturalistica" di cui all'art. 7.5, nonché comunque nei terreni siti a quote superiori ai 1.200 m, il PIAE non potrà prevedere zonizzazioni di aree suscettibili di sfruttamento minerario, con riferimento ai materiali di prima categoria di cui all'art. 2 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n.1443, né la Provincia rilascerà i relativi permessi di ricerca, né i Comuni potranno rilasciare le relative concessioni alla coltivazione. Sono fatte salve le concessioni minerarie esistenti, le relative pertinenze, i sistemi tecnologici e la possibilità di autorizzare richieste di adeguamenti funzionali al servizio delle stesse; alla scadenza tali concessioni potranno essere prorogate per un periodo non superiore a 3 anni esclusivamente in funzione della sistemazione ambientale finale.
- 5.(D) Nei Siti di Interesse Comunitario (pSIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui all'art. 3.7.il PIAE non potrà prevedere attività estrattive.
- 6.(D) Inoltre, In applicazione a quanto previsto al precedente punto 14.1 punto 5, il PIAE non potrà localizzare attività estrattive nelle seguenti aree:

- a) nella prima quinta collinare, definita come l'insieme dei versanti collinari in condizione di significativa esposizione visiva dai centri urbani pedecollinari e/o dalla viabilità principale pedecollinare (a titolo esemplificativo Via Emilia, Strada Bazzanese, ecc.), in considerazione della loro rilevanza paesaggistica ed ambientale;
 - b) nelle zone apicali dei conoidi pedemontani, definite come le aree di connessione idraulica fra il sistema dei terrazzi intravallivi direttamente connessi ai corsi d'acqua ed il corpo principale dei conoidi pedemontani, nonché come le zone dei conoidi con copertura impermeabile o scarsamente permeabile di spessore inferiore a 2.0 m che ricevano apporti idrici diretti dai versanti sovrastanti, in considerazione della loro funzione di areali di ricarica degli acquiferi costituenti riserve idropotabili;
 - c) nelle zone di rispetto delle opere di captazione di acque ad uso potabile, definite secondo i criteri riportati ai precedenti artt. 5.2 punto 6 e 5.3 punto 10 e nei casi di attività estrattive previste alla data di approvazione del presente piano.
- 7.(I) Nell'ambito agricolo periurbano di cui al precedente art. 11.10, il Progetto di Sistemazione dovrà generalmente uniformarsi ai contenuti ivi riportati, perseguendo prioritariamente l'obiettivo di valorizzazione ecologica nei termini di "connettivo ecologico diffuso" di cui all'art. 3.5 punto 2; di norma va evitata la realizzazione di nuovi impianti temporanei per la lavorazione degli inerti.
- 8.(D) Il PIAE, attraverso le proprie Norme Tecniche di Attuazione, definisce prescrizioni, direttive ed indirizzi per la pianificazione comunale in materia di attività estrattive.

Art. 14.3 - Direttive e indirizzi alla pianificazione di settore in materia di gestione dei rifiuti

- 1.(I) Il PTCP, come sviluppato, approfondito e specificato dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), nell'assunzione del principio generale che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e deve essere svolta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, persegue i seguenti obiettivi generali in coerenza con le direttive comunitarie, nazionali e regionali riguardo il sistema di gestione dei rifiuti, urbani e speciali:
- a) riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti;
 - b) riutilizzo e valorizzazione dei rifiuti sotto forma di materia, anche attraverso l'incremento della raccolta differenziata;
 - c) individuazione e realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti che dia priorità al reimpiego, al riciclaggio ed ad altre forme di recupero di materia, rispetto alle altre forme di recupero del contenuto energetico dei rifiuti;
 - d) smaltimento in condizioni di sicurezza dei soli rifiuti che non hanno altra possibilità di recupero o trattamento;

- 2.(I) Il PTCP in tema di gestione di **rifiuti urbani** persegue i seguenti obiettivi specifici:
- a) Diminuire il ricorso allo smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati in discarica ai sensi del D.Lgs. 13/1/2003 n.36 e del D.M. 13/3/2003;
 - b) Aumentare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani effettivamente avviati al recupero;
 - c) Potenziare la raccolta delle frazioni merceologiche pericolose, al fine di evitarne lo smaltimento indifferenziato;
 - d) Favorire prioritariamente la raccolta monomateriale delle frazioni merceologiche destinate al recupero di materia (carta, cartone, plastica, vetro, frazione organica costituita dagli scarti alimentari, frazioni ligneo-cellulosiche e sfalci);
 - e) Favorire, in subordine all'obiettivo precedente, raccolte multimateriali funzionali ad impianti di post-selezione, in modo da garantire elevati standard di recupero economicamente e tecnicamente possibili;
 - f) Valorizzare ulteriormente il rifiuto urbano indifferenziato mediante pretrattamenti meccanici di selezione.
- 3.(I) il PTCP, in tema di gestione di **rifiuti speciali** persegue i seguenti obiettivi specifici:
- a) favorire le raccolte monomateriali delle frazioni merceologiche recuperabili presso i depositi temporanei degli stabilimenti aziendali;
 - b) favorire operazioni di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti all'interno dello stesso ciclo produttivo;
 - c) valorizzazione delle frazioni ligneo-cellulosiche in impianti di trattamento finalizzati alla produzione di ammendanti compostati verdi conformi alla L. 748/1984 e succ. modd. ed integ. e/o in impianti di termovalorizzazione dedicati;
 - d) valorizzazione delle altre frazioni merceologiche ad elevato potere calorifico in impianti di incenerimento dedicati con recupero energetico;
 - e) valorizzazione degli scarti agroalimentari di produzione e dei fanghi di depurazione agroalimentari conformi al D.Lgs. 99/1992, in impianti di trattamento finalizzati alla produzione di ammendanti conformi alla L. 748/1984 e succ. modd. e intt. in materia di fertilizzanti;
 - f) favorire in via prioritaria il condizionamento dei fanghi prodotti da impianti di depurazione delle acque reflue urbane presso gli stessi impianti di depurazione al fine di garantire la produzione di un fango con caratteristiche tali da consentirne l'ottimale utilizzo in agricoltura, ai sensi del D.Lgs. 99/1992;
 - g) valorizzare il riutilizzo, riciclo e recupero della frazione inerte dei rifiuti da costruzione e demolizione per la produzione di materiali alternativi in

edilizia, che consentano il risparmio di risorse naturali pur nella garanzia delle medesime qualità prestazionali;

- h) promuovere, in base al principio di prossimità territoriale, lo smaltimento dei rifiuti speciali non altrimenti recuperabili in impianti collocati nel medesimo territorio provinciale di produzione ovvero in prossimità dello stesso.
- 4.(D) Il PTCP individua i seguenti strumenti di pianificazione, programmazione ed attuazione della gestione provinciale dei rifiuti:
- il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR);
 - il Piano di Ambito;
 - gli strumenti urbanistici comunali;
 - strumenti di tipo negoziali quali Accordi e contratti di programma per la gestione di particolari filiere di rifiuti;
 - l'Osservatorio Provinciale dei Rifiuti.
- 5.(D) Il PPGR individua:
- a) un sistema di obiettivi specifici articolati per raggruppamenti di tipologie di rifiuti affini per caratteristiche fisiche, chimiche, merceologiche e/o per cicli produttivi di provenienza, finalizzati alla loro gestione ottimale ed in particolare alla migliore destinazione finale dei rifiuti, contemperando il criterio di economicità con quello di minimizzazione dell'impatto ambientale;
 - b) le azioni opportune e specifiche per il raggiungimento degli obiettivi di:
 - mantenere l'autosufficienza della Provincia riguardo lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti sul territorio grazie ad una rete diversificata ed integrata di impianti;
 - calibrare l'offerta di recupero e/o smaltimento di rifiuti urbani e speciali sulla base dell'attuale domanda e sulla stima della sua evoluzione in relazione alle dinamiche demografiche ed economiche in atto;
 - contenere, come documento fondamentale per la definizione del quadro progettuale, uno studio comparato costi/benefici da condursi sui diversi possibili scenari di implementazione e modifica del sistema di gestione dei rifiuti esistente che tengano conto tanto della fattibilità economica quanto della necessità di ridurre fino a minimizzare gli impatti ambientali utilizzando, a tal fine, lo strumento della VALSAT di cui alla L.R. 20/2000;
 - dare indirizzi all'organizzazione dell'attività di gestione dei rifiuti urbani a livello di ATO (ambito territoriale ottimale), secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità e tenendo conto delle singole specificità territoriali;

- individuare la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani e i criteri per la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi, sulla base delle indicazioni di cui al presente piano, e in particolare individuare le condizioni e le modalità di gestione in base alle quali operazioni di smaltimento e recupero possono essere svolte nel territorio rurale;
- emanare, attraverso il sistema delle norme, indirizzi specifici, direttive e/o prescrizioni agli strumenti di pianificazione subordinati;
- individuare un sistema informativo condiviso con i soggetti, istituzionali e non, a vario titolo coinvolti nella pianificazione, programmazione e gestione dei rifiuti a livello provinciale con particolare riferimento alla contabilizzazione dei flussi dei rifiuti urbani e speciali.

6.(D) Il Piano d'Ambito definisce:

- il modello gestionale organizzativo prescelto per i servizi di gestione dei rifiuti;
- il piano finanziario degli investimenti;
- il programma degli investimenti necessari ed i relativi tempi di attuazione;
- gli obiettivi e gli standard di qualità dei servizi eventualmente articolati per zone territoriali;
- la tariffa di riferimento articolata con riguardo alle caratteristiche delle diverse zone territoriali e alla qualità dei servizi.

7.(D) I Comuni provvedono a recepire nel PSC, ovvero nel POC, il quadro progettuale definito dal PPGR. In particolare i Comuni provvedono ad inserire nei propri strumenti urbanistici i siti per le attività di recupero e messa in riserva di rifiuti urbani e speciali e i criteri di insediamento, prioritariamente negli ambiti specializzati per attività produttive, secondo quanto previsto nel PPGR e nel Piano d'ambito.

8.(D) Gli Accordi o contratti di programma, stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 22/97, devono contenere:

- obiettivi di riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti generati da quel comparto;
- azioni mirate a contrastare gestioni non corrette dei rifiuti, tra cui, in particolare, gli smaltimenti abusivi;
- misure per l'avvio a riutilizzo di quei residui suscettibili di utilizzo nel rispetto delle norme specifiche sui beni, e quelle per il riciclo e recupero di frazioni crescenti di rifiuti, nel rispetto della normativa tecnica di settore;
- razionalizzazione della localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti sulla base delle effettive esigenze in relazione al bacino di produzione;

- opportune semplificazioni ovvero indicazioni procedurali per la gestione di rifiuti da parte delle imprese che sia rispettosa dell'ambiente, economicamente vantaggiosa e trasparente;
 - misure per aumentare l'efficacia del controllo del ciclo dei rifiuti da parte delle autorità preposte.
- 9.(D) L'Osservatorio Provinciale Rifiuti, quale strumento di supporto conoscitivo, di attuazione e verifica del PPGR assume principalmente le seguenti funzioni:
- a) rilevazione ed analisi dei dati sulla produzione e gestione dei rifiuti, delle raccolte differenziate e dei costi di gestione degli stessi;
 - b) supporto tecnico ed informativo alla predisposizione ed aggiornamento del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, nonché alla verifica della sua attuazione e del raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - c) supporto tecnico ed informativo alla promozione e predisposizione degli strumenti amministrativi ed organizzativi per l'attuazione delle politiche provinciali relative alla gestione dei rifiuti, tra cui gli accordi ed i contratti di programma;
 - d) informazione e formazione rivolte ai cittadini, alle scuole, agli amministratori, alle associazioni e agli operatori del settore, finalizzate a diffondere una cultura dei rifiuti e, più in generale, dell'ambiente, volta al risparmio, al riutilizzo, al riciclo ed al recupero.

Art. 14.4 - Aree non idonee alla localizzazione di impianti per lo smaltimento o recupero dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi

- 1.(D) Gli impianti e le attività di gestione di rifiuti urbani e speciali dovranno trovare, di preferenza collocazione negli ambiti specializzati per attività produttive di cui agli artt. 9.1 e 9.2 secondo le disposizione specifiche del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, nel rispetto della normativa di settore, ovvero nel restante territorio alle condizioni di cui ai punti seguenti e fatte salve le disposizioni specifiche contenute nelle seguenti norme e successive modificazioni e integrazioni e relativi regolamenti applicativi e strumenti di attuazione:
- L.R. 2 aprile 1988, n.11;
 - L. 3 agosto 1998, n.267;
 - L. 31 dicembre 1996, n.667;
 - L. 30 marzo 1998, n.61;
 - L. 13 luglio 1999, n.226;
 - D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;
 - D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490;
 - R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267;

- D.P.R. 8 settembre 1997, n.357;
 - D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228;
 - L.R. 24 marzo 2000, n.20, con particolare riferimento agli artt. A-7 (Centri storici), A-10 (Ambiti urbani consolidati), A-11 (Ambiti da riqualificare), A-12 (Ambiti per i nuovi insediamenti), alle aree entro la fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari, aeroporti.
- 2.(P) La realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani e/o speciali è vietata nelle aree di cui ai seguenti articoli del presente piano:
- art. 3.5 – La rete ecologica di livello provinciale, con riferimento ai soli seguenti elementi: nodi ecologici semplici, nodi ecologici complessi, corridoi ecologici;
 - art. 3.7 - La rete dei siti Natura 2000 (salvo quanto previsto al punto seguente);
 - art. 3.8 - Il sistema provinciale delle aree protette (salvo quanto previsto al punto seguente);
 - art. 4.2 - Alvei attivi;
 - art. 4.3 - Fasce di tutela fluviale;
 - art. 4.5 - Aree ad alta probabilità di inondazione;
 - art. 4.6 - Aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali;
 - art. 5.3 – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di tipo A (fatte salve le discariche per inerti);
 - art. 5.3 – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di tipo B e C (fatte salve le discariche per inerti e di rifiuti non pericolosi);
 - art. 5.3 – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di tipo D;
 - art. 5.3 – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano - Aree di ricarica – (relativamente alle discariche ed agli impianti di rifiuti pericolosi);
 - art. 5.3 – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano – Terrazzi alluvionali – (fatte salve le discariche per inerti);
 - art. 5.3 – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano – Aree di alimentazione delle sorgenti certe – ;
 - art. 5.3 – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano – Zone di riserva – ;
 - art. 5.3 – Zone di protezione di captazioni delle acque superficiali (relativamente alle discariche di rifiuti pericolosi e non, fatte salve le discariche per inerti);

- art. 5.3 – Aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;
- art. 6.3 - Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: aree in dissesto;
- art. 6.4 - Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: area di possibile evoluzione e area di influenza del dissesto;
- art. 7.5 - Zone di tutela naturalistica;
- art. 7.6 - Crinali;
- art. 8.2 punto 2 lettere a) e b) - Complessi archeologici e aree di accertata e rilevante consistenza archeologica;
- art. 8.3 - Centri storici.

Sono invece ammesse, salvo che negli alvei attivi, le ordinarie attività di raccolta dei rifiuti ed il deposito temporaneo dei rifiuti speciali, presso gli insediamenti e/o le attività esistenti e/o consentiti dalle norme di cui al presente piano.

Con particolare riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sono ammesse nelle aree sopra elencate, salvo che negli alvei attivi, la realizzazione e la gestione di stazioni ecologiche di base. Nelle stesse aree possono essere ammesse anche stazioni ecologiche attrezzate, qualora si tratti di opere non diversamente localizzabili e previa analisi ambientale che verifichi che l'intervento non è in contrasto con le specifiche finalità di tutela e di valorizzazione delle aree stesse e che individui le eventuali opere di mitigazione necessarie.

Nel sistema provinciale delle aree protette di cui all'art. 3.8 sono ammissibili, nei limiti e alle condizioni prescritte nel PPGR e nel Piano Territoriale del Parco, impianti per il recupero di rifiuti ligneo cellulosici, purchè di dimensioni contenute entro il limite del trattamento di 1000 tonnellate/anno ciascuno.

Nelle fasce di tutela fluviale di cui all'art. 4.3 sono ammissibili, nei limiti previsti dal PPGR:

- attività di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione, purchè effettuate presso impianti produttivi adibiti al trattamento di inerti, preesistenti all'entrata in vigore delle presenti norme e legittimati a tempo indefinito, ossia con atti di natura non transitoria;
- attività di trattamento di rifiuti in impianti di depurazione delle acque reflue preesistenti, in conformità all'art. 110 comma 2 del D.Lgs. 152/06.

3.(P) La realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani e/o speciali è ammissibile nelle aree di cui ai seguenti articoli del presente piano a condizione che la loro previsione sia compatibile con gli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali e in conformità con i contenuti del PPGR, nel rispetto degli obiettivi del presente Piano:

- art. 3.5 - con riferimento alle zone di rispetto dei nodi ecologici;

- art. 3.7 – Zone di Protezione Speciale (limitatamente alle discariche per inerti);
- art. 3.8 - Sistema provinciale delle aree protette (limitatamente alle aree edificate);
- art. 4.4 - Fasce di pertinenza fluviale;
- art. 6.5 - Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate: aree da sottoporre a verifica;
- art. 7.2 - Sistema delle aree forestali;
- art. 7.3 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale;
- art. 7.4 - Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura;
- art. 7.6 - punto 5 e seguenti - Dossi e calanchi;
- art. 8.2 punto 2 lettere c), d1) e d2) - Aree di concentrazione di materiali archeologici, zone di tutela della struttura centuriata e zone di tutela di elementi della centuriazione;
- art. 11.8 - Ambiti agricoli di prevalente rilievo paesaggistico;
- art. 11.9 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola;
- art. 11.10 - Ambiti agricoli periurbani;
- art. 5.3 – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano - Aree di ricarica – (relativamente alle discariche ed agli impianti di rifiuti non pericolosi);
- art. 5.3 – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano – Terrazzi alluvionali – (relativamente agli impianti di trattamento dei rifiuti);
- art. 5.3 – Zone di protezione di captazioni delle acque superficiali (relativamente agli impianti di trattamento dei rifiuti).

Per le aree di cui all'art. 4.4 si richiamano le disposizioni specifiche contenute al punto 4 di detto articolo.

- 4.(P) Tutte le aree non idonee alla localizzazione di impianti per il trattamento o recupero dei rifiuti urbani e speciali indicate nel presente articolo trovano ulteriore dettaglio e sono cartografate nella tavole del PPGR.

PARTE IV - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E TRANSITORIE

TITOLO 15 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 15.1 - Sviluppo del PTCP negli atti di pianificazione e programmazione provinciale

1.(D) La Provincia sviluppa e approfondisce gli obiettivi, le politiche e le previsioni del PTCP attraverso:

- il Programma di attuazione del PTCP di cui al seguente art. 15.2;
- i piani di settore previsti dalla legislazione regionale;
- la programmazione pluriennale delle grandi strutture di vendita di cui all'art. 9.5, ai sensi della delibera del Consiglio Regionale n.1410 del 29/02/2000;
- i programmi di intervento nelle materie nelle quali la legislazione affida alla Provincia specifiche competenze;
- gli Accordi di cui al seguente art. 15.5;
- il coordinamento dell'attività di programmazione delle Comunità Montane;
- il coordinamento dell'attività di pianificazione singola e associata dei Comuni;
- il monitoraggio dell'attuazione del Piano e della sua sostenibilità attraverso l'implementazione del Sistema Informativo Territoriale e in particolare il controllo degli indicatori individuati nella Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del PTCP stesso.

2.(D) La Provincia procede inoltre ad approfondimenti al presente Piano attraverso specifiche attività di studio ed elaborazione tematica. Tali elaborazioni, qualora non comportino la necessità di revisione o modifica degli obiettivi e delle politiche e azioni individuate dal PTCP, sono approvate dal Consiglio Provinciale come ulteriori elementi del Quadro Conoscitivo del PTCP.

Art. 15.2 - Programma di attuazione del PTCP

1.(D) Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 267/2000, la Provincia si dota di un programma triennale, sia di carattere generale che settoriale, per l'attuazione del PTCP, coordinato con il programma triennale delle opere pubbliche di propria competenza.

Il programma ha lo scopo di:

- coordinare l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici vigenti con la realizzazione delle infrastrutture, opere e servizi di rilievo sovracomunale, ai sensi dell'art. 26 comma 4 della L.R. 20/2000;

- coordinare l'elaborazione e lo sviluppo degli atti di programmazione settoriale della Provincia e gli altri investimenti di competenza della Provincia.
- 2.(D) In particolare il Programma contiene:
- il recepimento e coordinamento dei reciproci impegni assunti con i Comuni attraverso gli Accordi territoriali deliberati, in materia di programmazione temporale dello sviluppo insediativo e in materia di investimenti pubblici correlati;
 - la definizione delle opere e delle azioni prioritarie da attuare da parte della Provincia in materia di valorizzazione ambientale;
 - la definizione delle opere e delle azioni prioritarie da attuare in materia infrastrutture per la mobilità e di altre infrastrutture e impianti di pubblica utilità;
 - la definizione delle opere e delle azioni prioritarie da attuare in materia di servizi pubblici di competenza provinciale, con particolare riferimento ai servizi scolastici, sociali, assistenziali e culturali;
 - la definizione delle opere e delle azioni prioritarie da attuare in materia di offerta abitativa con carattere sociale;
 - la definizione delle opere e delle azioni prioritarie da attuare in altre materie di competenza provinciale che possano avere effetti interagenti con il perseguimento degli obiettivi del PTCP;
 - l'individuazione delle risorse finanziarie disponibili e di quelle da reperire;
 - le azioni di studio, di approfondimento e di monitoraggio da attivare per valutare nel tempo la sostenibilità delle previsioni di Piano e delle dinamiche in atto.

Art. 15.3 - Promozione della formazione dei Piani Strutturali Comunali in forma associata

- 1.(I) La Provincia promuove l'adeguamento al PTCP di tutti piani urbanistici generali comunali. A tal fine favorisce in particolare la formazione dei Piani Strutturali Comunali in forma associata, con preferenza per quelli estesi a tutti i comuni di un'Associazione o Unione di Comuni o del Circondario di Imola, quale modalità ottimale per l'adeguamento della strumentazione urbanistica comunale al PTCP e per il coordinamento delle politiche riferite al territorio.
- 2.(I) Per le finalità di cui al punto precedente la Provincia e, nel caso dei Comuni del Circondario di Imola, di intesa col Circondario medesimo, favorisce e promuove:
- la formazione intercomunale del Quadro Conoscitivo, del Documento preliminare e della VALSAT preliminare;

- lo svolgimento della Conferenza di pianificazione in forma associata intercomunale.

La Provincia partecipa agli Accordi organizzativi fra i comuni per l'elaborazione dei PSC in forma associata e in tale sede definisce l'entità delle risorse tecniche, umane e finanziarie che mette a disposizione dell'iniziativa.

- 3.(I) Qualora i comuni di un'Associazione o Unione di comuni, o del Circondario di Imola, abbiano prodotto in forma associata gli elaborati preliminari dei PSC ed abbiano convocato in forma unitaria la Conferenza Preliminare, la Provincia promuove la sottoscrizione di un unico Accordo di pianificazione.

Art. 15.4 - Concertazione intercomunale degli strumenti urbanistici

- 1.(D) Ai fini dell'applicazione dell'art. 32 comma 2 della L.R. 20/2000, si individuano i seguenti ambiti intercomunali di concertazione delle politiche urbanistiche, conformati tenendo conto delle Associazioni di Comuni, delle Unioni di Comuni attualmente in essere e del Circondario di Imola:

- ambito costituito dai Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persicelo, Sant'Agata Bolognese;
- ambito costituito dai Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castelmaggiore, Castello d'Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale;
- ambito costituito dai Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella;
- ambito costituito dai Comuni di Castenaso, Ozzano Emilia e S. Lazzaro,
- ambito costituito dai Comuni Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio, Monte San Pietro, Savigno;
- ambito costituito dai Comuni di Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Porretta Terme, Vergato;
- ambito costituito dai Comuni di Castiglione dei Pepoli, Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi;
- ambito costituito dai Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel S.Pietro Terme, Castel Guelfo, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano.

- 2.(P) Alla conferenza di pianificazione per l'esame del Documento Preliminare del PSC di un Comune sono invitati:

- i Comuni confinanti in ogni caso;

- i restanti Comuni facenti parte dell'ambito o degli ambiti di concertazione di cui sopra di cui il Comune fa parte;
- il Circondario di Imola nel caso dei Comuni che ne fanno parte.

Nel caso del PSC del Comune di Bologna alla conferenza di pianificazione sono invitati:

- i Comuni confinanti;
- i rappresentanti delle Associazioni o Unioni di Comuni;
- il rappresentante del Circondario di Imola.

3.(D) La Provincia promuove il coordinamento e l'omogeneizzazione delle modalità con cui i Comuni disciplinano nel PSC e nel RUE gli interventi ammissibili nel territorio rurale, assumendo come riferimento per l'omogeneizzazione da un lato le Unità di paesaggio di cui al Titolo 3, e dall'altro le unità di coordinamento amministrativo costituite dalle Unioni e Associazioni di Comuni. A tal fine promuove il confronto fra i Comuni, l'elaborazione di linee-guida e la sottoscrizione di accordi territoriali ai sensi degli artt. 13 comma 3 e 15 della L.R. 20/2000. Per l'attuazione del PTCP e in ragione della sostanziale omogeneità delle caratteristiche e del valore naturale, ambientale e paesaggistico dei diversi territori rurali comunali interessati, la Provincia promuove Accordi territoriali diretti a definire un quadro normativo coordinato ed integrato tra l'insieme delle disposizioni normative del PTCP relative al territorio rurale; a tal fine tali accordi territoriali definiscono per i diversi ambiti rurali definiti dal PTCP un unico riferimento normativo che indichi e renda coerenti le politiche volte a salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio rurale con le politiche volte a garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili e la disciplina dell'uso e delle trasformazioni del suolo.

Art. 15.5 - Accordi

1.(I) Per l'attuazione delle previsioni del PTCP la Provincia promuove la sottoscrizione di Accordi fra amministrazioni pubbliche, ai sensi della L. 241/1990 art. 15, e in particolare:

- accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/2000;
- accordi territoriali con i Comuni ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000;
- accordi di programma ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 art. 34, come integrato dall'art. 40 della L.R. 20/2000.

La Provincia privilegia, ove ragionevole, l'estensione degli accordi a tutti i Comuni facenti parte di una Unione o Associazione di Comuni.

2.(I) La Provincia può inoltre sottoscrivere accordi con soggetti privati ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000; tali accordi con soggetti privati possono essere recepiti in accordi fra amministrazioni pubbliche di cui al primo punto.

- 3.(D) Gli accordi di cui ai precedenti punti hanno una durata definita nell'accordo stesso oppure indefinita; durante la validità possono essere modificati esclusivamente attraverso la sottoscrizione di un nuovo accordo.
- 4.(D) La procedura di accordo di programma in variante alla pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'art. 40 della L.R. 20/2000 è da attivarsi solo se diretta a realizzare opere, interventi o programmi di intervento, di iniziativa pubblica o privata, aventi rilevante interesse regionale, provinciale o comunale. L'accordo di programma è utilizzabile unicamente per la realizzazione di interventi di rilevante interesse e finalità pubbliche. Detto strumento non può quindi essere utilizzato al solo fine di apportare variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, in quanto esclusivamente finalizzato a coordinare l'azione integrata di una pluralità di soggetti pubblici per il raggiungimento di un obiettivo comune e condiviso.
- 5.(D) La Provincia parteciperà ad accordi di programma promossi dalla Regione in variante agli strumenti di pianificazione territoriale provinciali o regionali, ovvero promuoverà accordi di programma, previa autonoma valutazione della sussistenza delle condizioni di cui sopra.
- 6.(D) La Provincia parteciperà e/o promuoverà accordi di programma in variante a strumenti di pianificazione urbanistica comunale, solo se coerenti con le linee strategiche e strutturali di assetto territoriale definite dallo strumento generale comunale, previa autonoma valutazione della sussistenza delle condizioni di cui sopra e della compatibilità dei contenuti dell'accordo con le prescrizioni, direttive e indirizzi espressi nelle presenti Norme;
- 7.(I) Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma 5, la Provincia potrà concludere accordi di programma solo se conformi agli indirizzi, alle direttive e alle prescrizioni contenute nel PTCP.

Art. 15.6 - Perequazione territoriale delle risorse derivanti dai nuovi insediamenti produttivi secondari e terziari

- 1.(D) In applicazione dell'art. 15 comma 3 della L.R. 20/2000, dell'art. A-13 comma 10 e dell'Art. A-17 comma 8 dell'Allegato della medesima legge, la Provincia promuove con i Comuni, nell'ambito di Accordi territoriali, la costituzione e gestione di un fondo di compensazione finanziato con le risorse derivanti ai Comuni dagli oneri di urbanizzazione e dall'ICI dei nuovi insediamenti produttivi, secondari e terziari, nonché con risorse della Provincia stessa ed eventuali ulteriori risorse.
- 2.(I) L'Accordo e la costituzione del fondo hanno lo scopo di redistribuire fra i Comuni aderenti le risorse e gli oneri derivanti dai nuovi insediamenti di tipo produttivo, al fine di rendere indifferente, per quanto riguarda gli effetti sulla finanza dei Comuni, la localizzazione degli insediamenti stessi in determinati comuni piuttosto che altri, e in particolare di evitare le sperequazioni derivanti dalla tendenziale concentrazione dei nuovi insediamenti produttivi, commerciali

e terziari negli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale e nei poli funzionali.

- 3.(I) L'accordo e il fondo di compensazione sono estesi quanto meno a tutti i Comuni facenti parte di un'Associazione o Unione di Comuni. Può essere esteso anche ad altri Comuni non facenti parte dell'Associazione o Unione.
- 4.(D) L'Accordo deve prevedere:
- le modalità di gestione del fondo e la costituzione degli organi di gestione;
 - la precisazione delle tipologie di insediamenti che generano le risorse da conferire al fondo;
 - la specificazione della tipologia ed entità delle risorse da conferire al fondo;
 - le modalità di utilizzo delle risorse conferite al fondo.
- 5.(I) Le risorse conferite al fondo sono utilizzate prioritariamente:
- per la realizzazione degli interventi ambientali, infrastrutturali e organizzativi individuati negli accordi di cui all'art. 9.1 punto 11 per la qualificazione degli ambiti produttivi sovracomunali, ovvero negli accordi di cui all'art. 9.4 punto 3 per la qualificazione dei poli funzionali;
 - in specifico per la realizzazione dei contenuti urbanistico – territoriali di qualità, e delle condizioni di gestione ambientale di qualità di cui all'art. 9.3, necessari per la qualificazione delle aree produttive come aree ecologicamente attrezzate.

Esaurite le esigenze di cui sopra, le risorse conferite possono sia essere utilizzate per la realizzazione di opere ed infrastrutture di interesse generale sulla base di una scala di priorità stabilita dagli organi di gestione del fondo, sia redistribuite ai Comuni aderenti, secondo una ripartizione perequata, non dipendente dall'origine delle risorse stesse.

- 6.(I) La Provincia promuove Accordi Territoriali fra le diverse Associazioni o Unioni di Comuni intesi al generale obiettivo della perequazione e dell'equilibrio territoriale

Art. 15.7 - Concertazione degli oneri concessori e fiscali

- 1.(I) Al fine di coordinare le politiche dei Comuni in materia di insediamenti urbani, residenziali e produttivi, la Provincia promuove con i Comuni la sottoscrizione di accordi e intese per la concertazione e la tendenziale omogeneizzazione delle tariffe e aliquote praticate in materia di oneri concessori e di fiscalità sugli immobili, fra i Comuni aderenti a ciascuna Associazione o Unione di comuni o del Circondario di Imola e, in linea tendenziale, fra tutti i Comuni della provincia.

Art. 15.8 - Programmazione dei servizi a livello sovracomunale

- 1.(I) La Provincia, nel programmare l'organizzazione e la dislocazione territoriale dei servizi di livello sovracomunale, individua gli ambiti sub-provinciali ottimali per la gestione di ciascun tipo di servizio, ricercando, in linea di tendenza, un'articolazione territoriale che sia il più possibile omogenea per i diversi settori (distretti scolastici, distretti sanitari, 'piani di zona' per gli interventi e i servizi sociali e socio-assistenziali, bacini per l'impiego, ecc.), e che tenga conto, ove ragionevole, delle costituite Associazioni e Unioni di Comuni e del Circondario di Imola.

Art. 15.9 - Cooperazione fra Comuni e Provincia per la redazione degli strumenti urbanistici comunali.

- 1.(I) La Provincia si impegna a fornire adeguato supporto tecnico per la redazione degli strumenti urbanistici comunali relativamente alla definizione dei contenuti specifici del Quadro Conoscitivo in relazione alle concrete esigenze di progetto e alle diverse realtà locali territoriali.
- 2.(D) La Provincia si impegna a mantenere aggiornato il proprio sistema informativo territoriale anche per fornire alle amministrazioni comunali utili banche dati territoriali finalizzate alla redazione del Quadro Conoscitivo.
- 3.(D) Al fine di garantire le funzioni di cui ai punti precedenti, le amministrazioni comunali sono tenute a trasmettere alla Provincia tutti gli strumenti urbanistici comunali (PSC, POC, RUE) entro 60 giorni dalla loro approvazione.

Art. 15.10 Strumenti attuazione del PTCP per la tutela della risorsa idrica

1. (I) Al fine di coordinare l'attuazione del Piano in materia di tutela della risorsa idrica e verificare l'efficacia delle misure ivi previste, la Provincia di Bologna si impegna a convocare periodicamente tutti gli enti competenti in materia al fine di valutare:
1. l'attuazione delle misure previste dal Piano in adempimento delle norme riportate ai titoli 4 e 5 e agli articoli 13.2 e 13.4;
 2. il raggiungimento degli obiettivi definiti al titolo 5;
 3. indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi di cui al punto precedente, il miglioramento ottenuto dall'attuazione delle misure in termini di
 - a) riduzione dei prelievi ad uso civile, agricolo e industriale;
 - b) riduzione dei carichi inquinanti sversati in termini di BOD, Azoto e Fosforo;
2. (I) Quale ulteriore strumento di attuazione del Piano si incentiva l'attivazione di Contratti di Fiume, ovvero accordi a scala di bacino che coinvolgano tutti gli attori operanti a vario livello nel bacino, sul modello dell'approccio metodologico seguito per il Progetto Reno Vivo (allegato 3 della "Relazione – Variante in

recepimento del PTA regionale”). La Provincia intende quindi, in fase di attuazione del presente Piano, promuovere contratti di fiume per i principali corsi d'acqua e/o bacini idrografici.

TITOLO 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 16.1 - Adeguamento dei piani settoriali e dei piani urbanistici comunali

- 1.(D) Fermo restando il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui agli artt. 4.11 punto 1 e art. 6.11 punto 2 ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L. 183/1989, i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici generali ed attuativi a tali prescrizioni entro 270 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del bacino nel quale il loro territorio ricade.
- 2.(D) Nel medesimo termine di cui al primo punto, sono adottate le varianti specifiche di recepimento delle prescrizioni di cui al presente piano.
- 3.(I) La Provincia, nel quadro del programma di attuazione del PTCP di cui all'art. 15.2, promuove l'adeguamento dei piani urbanistici comunali alle direttive e agli indirizzi del presente piano, in accordo con i Comuni e in particolare attraverso la formazione dei Piani Strutturali Comunali in forma associata di cui all'art. 15.3.
4. (D) I piani urbanistici comunali, il Piano d'Ambito, i piani di settore e gli altri strumenti di programmazione coinvolti nell'attuazione delle presenti norme, si adeguano alle prescrizioni contrassegnate con (P) del presente Piano, entro 12 mesi dall'approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), a meno di diversa indicazione contenuta nelle presenti norme per specifici adeguamenti.

Art 16.2 - Salvaguardia

- 1.(P) A decorrere dalla data di adozione del presente Piano o di sue varianti aventi contenuto prescrittivo, i Comuni sospendono ogni determinazione in merito alla autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le sue prescrizioni.

Sono altresì sospese le determinazioni in merito alla approvazione di strumenti sott'ordinati di pianificazione territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le prescrizioni del presente piano, come adottato. Sono fatti salvi i procedimenti di approvazione in corso nei quali si sia già perfezionata la fase di adozione, e per i piani particolareggiati di iniziativa privata sia già stata emessa l'autorizzazione alla presentazione.
- 2.(P) Alle disposizioni di cui al primo punto, si applicano i termini di cui all'art.12, comma 2, della legge regionale n.20 del 24 Marzo 2000.
- 3.(P) Le previsioni contenute nei Piani Regolatori approvate prima della data di adozione del presente Piano e quelle sospese in attesa di adeguamento alla pianificazione di Bacino, nonché i progetti previsti nei programmi statali, regionali, provinciali, comunali o di altri enti pubblici, o le convenzioni urbanistiche approvate e sottoscritte, che siano conformi ai Piani Regolatori

vigenti, possono essere attuati anche in deroga alle prescrizioni del presente Piano.